Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 201 del 10 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 10 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1110**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese alberghiere delle province di Belluno, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Napoli, Padova, Pistoia, Torino, Trento, Venezia e di Parma limitatamente a Salsomaggiore Terme.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1110.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese alberghiere delle provincie di Belluno, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Napoli, Padova, Pistoia, Torino, Trento, Venezia e di Parma limitatamente a Salsomaggiore Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per gli impiegati di aziende alberghiere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi-Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1954, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Provinciale Alberghi e Turismo, l'Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo e il Sindacato Provinciale Impiegati d'Albergo C.I.S.L.;

Visti, per la provincia di Belluno, con esclusione del comune di Cortina d'Ampezzo:

— il contratto collettivo integrativo 7 agosto 1956, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Alberghi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi;

— l'accordo collettivo 1 luglio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Alberghi e Turismo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi;

Visti, per il comune di Cortina d'Ampezzo:

— l'accordo collettivo 20 gennaio 1959, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo e il Sindacato Provinciale Impiegati d'Albergo;

— l'accordo collettivo integrativo 29 dicembre 1955, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi:

— l'accordo collettivo 20 gennaio 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo che precede;

Visti, per la provincia di Bologna:

— il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la C.I.S.L.; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi C.G.I.L.:

— il contratto collettivo integrativo 14 luglio 1950, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e l'Associazione dei Lavoratori d'Albergo F.I.L.C.A.T., l'Associazione dei Lavoratori d'Albergo F.I.L. Commercio -, l'Associazione dei Lavoratori d'Albergo F.I.L.S.A.C.;

— il contratto collettivo 11 agosto 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.

Visto, per il comune di Bologna, il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la F.I.L.A.M., la F.I.S.A.C.; al quale hanno aderito la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. e la Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Unione Italiana del Lavoro U.I.L. -, la C.I.S.N.A.L. Provinciale;

Visti, per la provincia di Firenze:

— l'accordo collettivo integrativo 15 aprile 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Toscana Albergatori F.A.I.A.T. e la F.I.L.A.M. -, la C.I.S.L. Federcommercio, la U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo collettivo integrativo 18 dicembre 1959, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo collettivo che precede;

Visti, per la provincia di Genova:

— l'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1960, e relative tabelle, e l'allegato protocollo aggiuntivo, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L., la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., la U.I.L.A.M.-U.I.L.: al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa C.I.S.N.A.L.:

— l'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1960, e relative tabelle, e l'allegato protocollo aggiuntivo, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo collettivo che precede.

Visti, per la provincia di La Spezia:

— l'accordo collettivo 11 settembre 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, il Libero Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. : al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

— l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la Federazione Provinciale Sindacati Commercio C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Dipendenti Alberghi e Mensa, l'Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali e Affini U.I.D.A.C. - al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Lucca, con esclusione del capoluogo di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, l'accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1954, stipulato tra l'Associazione Lucchese Albergatori e la F.I.L.A.M. di Lucca, il Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa;

Visto, per il comune di Lucca, l'accordo collettivo 24 maggio 1957, stipulato tra l'Associazione Lucchese Albergatori, l'Associazione Commercianti e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa C.I.S.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;

Visto, per Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Albergatori di Viareggio, la Associazione Albergatori di Marina di Pietrasanta, l'Associazione Albergatori di Forte dei Marmi e la F.I.S.A.S.C.A. — C.I.S.L. —, la F.I.L.A.M. — C.G.I.L. —;

Visti, per la provincia di Napoli:

— il contratto collettivo integrativo 29 febbraio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Albergatori Napoletani e la F.I.L.A.M., la C.I.S.L., la C.I.S.N.A.L.:

— il contratto collettivo integrativo 29 febbraio 1960, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede;

Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 30 luglio 1956, e relative tabelle, stipulato tra il Gruppo Provinciale Albergatori, con l'intervento dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e la Camera Confederale del Lavoro — Sindacato Albergo e Mensa —, l'Unione Sindacale Provinciale Sindacato Commercio —:

Visti, per Abano Terme e Montegrotto Terme:

— l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Abano Terme, l'Associazione Albergatori di Montegrotto Terme e il Sindacato Lavoratori d'Albergo — C.I.S.L. —, il Sindacato Lavoratori d'Albergo e Mensa — C.G.I.L. —; al quale ha aderito l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. — Settore Commercio —;

— l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1960, stipulato tra la Associazione Albergatori di Abano e Montegrotto Terme e l'Unione Sindacale Provinciale — Settore Commercio —, la Camera del Lavoro — F.I.L.C.A.M.S. —;

Visti, per la provincia di Pistoia:

— il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Organizzazione degli Albergatori e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale U.I.L. A.M.:

— l'accordo collettivo integrativo 10 maggio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Organizzazione degli Albergatori e la C.I.S.L., la C.G.I.L., la U.I.L.

Visto, per Salsomaggiore Terme (provincia di Parma), il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Salsese Albergatori e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa — C.I.S.L. —, il Sindacato U.I.L.A.M — U.I.L. —;

Visti, per la provincia di Torino

— il contratto collettivo integrativo 10 marzo 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Italiana Albergatori Torino e la C.G.I.L. — F.I.L.A.M., Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi, la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., la U.I.L.A.M., Camera Sindacale Provinciale;

— il contratto collettivo integrativo 26 gennaio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Italiana Albergatori Torino e la C.G.I.L.-F.I.L.A.M., Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi, la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., la U.I.L., Camera Sindacale Provinciale;

Visti, per la provincia di Trento:

— l'accordo collettivo integrativo 20 aprile 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa;

— l'accordo collettivo 5 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione degli Albergatori Trentini e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa;

Visti, per la provincia di Venezia, escluso il comune di Jesolo:

— il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Veneziana Albergatori e l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa — C.G.I.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.;

— il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede;

Visti, per il comune di Jesolo:

— il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1959, e relative tabelle, stipulato, per il comune di Jesolo, tra l'Associazione Jesolana Albergatori e la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., il Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa — C.G.I.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.;

— il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Belluno, in data 13 luglio 1960, n. 15 della provincia di Bologna, in data 31 agosto 1960, n. 6 della provincia di Cosenza, in data 15 luglio 1961, n. 19 della provincia di Firenze, in data 5 giugno 1961, n. 36 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961, n. 17 della provincia di La Spezia, in data 22 luglio 1960, n. 10 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 33 della provincia di Napoli, in data 22 aprile 1961, n. 1, n. 3 e n. 6 della provincia di Padova, in data 12 ottobre 1960, 30 dicembre 1960 e 29 luglio 1961, n. 28 della provincia di Parma, in data 31 maggio 1960, n. 13 della provincia di Pistoia, in data 25 maggio 1961, n. 45 della provincia di Torino, in data 30 giugno 1961, n. 5 della provincia di Trento, in data 17 aprile 1961, n. 6 della provincia di Venezia, in data 20 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sotto elencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto:

— per la provincia di Belluno, accordo collettivo integrativo 23 giugno 1954, relativo agli impiegati dipendenti da aziende alberghiere;

— per la provincia di Belluno, con esclusione del comune di Cortina d'Ampezzo, contratto collettivo integrativo 7 agosto 1956 e accordo collettivo 1 luglio 1959, relativi al personale salariato dipendente da alberghi, hotels meublés, pensioni e locande e da ristoranti, caffè e bars annessi;

— per il comune di Cortina d'Ampezzo, accordo collettivo 20 gennaio 1959, relativo agli impiegati di albergo, accordo collettivo integrativo 29 dicembre 1955, accordo collettivo 20 gennaio 1959, relativi agli operai dipendenti d'albergo;

— per la provincia di Bologna, contratto collettivo integrativo 26 novembre 1956, relativo agli impiegati d'albergo, contratto collettivo integrativo 14 luglio 1950, relativo al personale operaio dipendente da alberghi, pensioni e locande, contratto collettivo 11 agosto 1950, relativo al personale salariato dipendente dagli alberghi stagionali;

— per il comune di Bologna, contratto collettivo integrativo 30 maggio 1956, relativo al personale dipendente dagli alberghi;

— per la provincia di Cosenza, contratto collettivo integrativo 1 luglio 1960, relativo agli impiegati dipendenti da aziende alberghiere;

— per la provincia di Firenze, accordo collettivo integrativo 15 aprile 1960, relativo al personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni, accordo collettivo integrativo 18 dicembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

— per la provincia di Genova, accordo collettivo integrativo 1 marzo 1960, relativo al personale impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande, accordo collettivo integrativo 1 marzo 1960, relativo al personale salariato dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande;

— per la provincia di La Spezia, accordo collettivo 11 settembre 1958, relativo al personale salariato e impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, relativo al personale salariato dipendente da alberghi, hotels meublés, pensioni, locande e da ristoranti, caffè e bars annessi;

— per la provincia di Lucca, con esclusione del capoluogo di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1954, relativo agli operai dipendenti da alberghi e locande;

— per il comune di Lucca, accordo collettivo 24 maggio 1957, relativo ai dipendenti da alberghi;

— per Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

— per la provincia di Napoli, contratto collettivo integrativo 29 febbraio 1960, relativo agli impiegati dipendenti da aziende alberghiere, contratto collettivo integrativo 29 febbraio 1960, relativo al personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande;

— per la provincia di Padova, con esclusione del personale salariato addetto alle aziende alberghiere di Abano Terme e Montegrotto Terme, accordo collettivo 30 luglio 1956, per il personale dipendente da aziende alberghiere;

— accordi collettivi integrativi 17 aprile 1959 e 27 giugno 1960, per Abano Terme e Montegrotto Terme, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende alberghiere;

— per la provincia di Pistoia, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo agli impiegati dipendenti da alberghi e pensioni, e accordo collettivo integrativo 10 maggio 1960, relativo ai lavoratori di albergo, pensioni e locande;

— per Salsomaggiore Terme, provincia di Parma, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

— per la provincia di Torino, contratto collettivo integrativo 10 marzo 1960, relativo agli impiegati d'albergo, contratto collettivo integrativo 26 gennaio 1960, relativo al personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meublés, pensioni, locande e da ristoranti, caffè, bars e taverne annessi;

— per la provincia di Trento, accordo collettivo integrativo 20 aprile 1960 e accordo collettivo 5 dicembre 1956, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende alberghiere;

— per la provincia di Venezia, escluso il comune di Jesolo, contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, relativo al personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni, contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, relativo al personale operaio dipendente da alberghi e pensioni;

— per il comune di Jesolo, contratto collettivo integrativo 2 maggio 1959, relativo al personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni, contratto collettivo integrativo 2 maggio 1959, relativo al personale operaio dipendente da alberghi e pensioni.

Le norme di cui al comma precedente sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse campatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese, esercenti le attività indicate negli accordi e nei contratti collettivi sopraelencati, delle provincie di Belluno, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Napoli, Padova, Pistoia, Torino, Trento, Venezia e di Salsomaggiore Terme (Parma).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 72. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 23 GIUGNO 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1951, E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

L'anno 1954 (millenovecentocinquantaquattro), il giorno 23 (ventitre) del mese di giugno, in Belluno, presso la sede dell'Associazione Provinciale Commercianti,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGHI E TURISMO, rappresentato dai signori *Apollonio* comm. *Annibale*, presidente del Sindacato e *Campanaro Pier Luigi*, assistiti dal sig. *Dal Magro* dott. *Luigi*, segretario dell'Associazione Provinciale Commercianti;

nonchè

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI CORTINA d'AMPEZZO, rappresentata dai signori *Bertozzi* rag. *Aldo*, presidente e *Manaigo* cav. *Agostino*, assistiti dal signor *Brusati* dott *Massimo*, segretario dell'Associazione

e

il SINDACATO PROVINCIALE IMPIEGATI D'ALBERGO (C.I.S.L.), rappresentato dai signori *De Lorenzo Bruno*, segretario, *Colli Giorgio* e *Gillarduzzi Guido*, assistiti dal sig. *Cecchini* cav. *Francesco*, segretario generale dell'Unione Sindacale Provinciale;

si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 28 giugno 1951 tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, nonchè il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi, e successive aggiunte e modificazioni, da valere per gli impiegati dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Belluno.

Art. 1.

RETRIBUZIONE MENSILE

In riferimento agli articoli 20 e 21 del Contratto Nazionale, la retribuzione mensile (riferita a giorni 26), al lordo delle trattenute di legge, è costituita da:

a) stipendio mensile;
b) percentuale di servizio;
c) vitto ed alloggio.

Lo stipendio è attribuito direttamente ad ogni singolo impiegato nella misura indicata nell'allegato prospetto in relazione alla categoria e qualifica del lavoratore ed alla categoria di appartenenza della azienda, a norma, quest'ultima, dell'art. 1 del Contratto Nazionale.

La percentuale di servizio, nella misura di un quindicesimo della percentuale globale del 15 % applicata sui conti dei clienti, viene ripartita tra il personale in base al punteggio indicato nel sopracitato prospetto in corrispondenza ad ogni qualifica di personale ed in relazione alla categoria di appartenenza dell'azienda in base alla classifica in atto.

Qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiunga, in relazione al punteggio singolo, per ogni impiegato, la misura minima riferita a mese, indicata nel citato prospetto (colonna: « minimo garantito di percentuale »), il datore di lavoro dovrà corrispondere in proprio la differenza sino al raggiungimento di tale misura minima.

Il vitto e l'alloggio corrisposti in natura a ciascun impiegato vengono convenzionalmente valutati in lire 9.000 mensili (per 30 giorni) di cui lire 6.900 per vitto e lire 2.100 per l'alloggio.

Ove il datore di lavoro non corrisponda all'impiegato il vitto o l'alloggio o ambedue le somministrazioni, l'impiegato ha diritto ad una indennità di lire 12.500 mensili (per 30 giorni) di cui lire 9.400 per il vitto e lire 3.100 per l'alloggio.

Detta indennità non è dovuta ove l'impiegato rinunci al vitto od all'alloggio o ad ambedue le somministrazioni.

Art. 2.

UTILIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

In relazione all'art. 23 del Contratto Nazionale si stabilisce che al personale verrà distribuito in ogni caso un massimo di percentuale che non superi il 300 per cento del cumulo dei minimi garantiti di percentuale di tabella del personale impiegatizio in servizio.

Qualora il gettito della quota di un quindicesimo della percentuale spettante agli impiegati superasse il detto limite, l'eccedenza verrà riversata nella globale da distribuirsi ai lavoratori.

Art. 3.

RIDUZIONE MINIMI GARANTITI

Tranne per Cortina d'Ampezzo e per Misurina, per gli impiegati assunti a tempo indeterminato fuori stagione i minimi garantiti di stipendio e di percentuale di cui all'allegato prospetto si intendono ridotti del del 20 per cento.

Art. 4.

ASSUNZIONI STAGIONALI

Al personale di cui all'art. 25 del Contratto Nazionale, assunto per un periodo non superiore a due mesi, la sola voce « stipendio » di cui all'art. 1 ed al prospetto allegato, verrà maggiorato come segue:

per assunzioni fino a due mesi: il 10 %;

per assunzioni fino ad un mese: il 15 %.

Art .5.

PICCOLI ALBERGHI E PICCOLE PENSIONI

Nei piccoli alberghi e piccole pensioni di cui all'art. 66 del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori d'albergo (operai) la retribuzione dovuta agli impiegati è costituita dallo stipendio mensile, dal minimo garantito di percentuale e dal vitto ed alloggio, con esclusione della percentuale.

Art. 6.

Il presente contratto entra in vigore il 1° giugno 1954 e scadrà il 31 maggio 1955. Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno, qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. E così di seguito per le scadenze successive.

TABELLA DEI MINIMI GARANTITI DI STIPENDIO E PERCENTUALE DI SERVIZIO

CLASSIFICA PERSONALE		CATEGORIA ALBERGHI											
		LUSSO			I			II			III e IV		
		Stipendio mensile	Minimo garantito percent.	Totale	Stipendio mensile	Minimo garantito percent.	Totale	Stipendio mensile	Minimo garantito percent.	Totale	Stipendio mensile	Minimo garantito percent.	Totale
1ª Categoria :													
Direttore	13–14	42.000	28.000	70.000	39.000	26.000	65.000	36.000	24.000	60.000	—	—	—
Vice Direttore	12–13	39.000	26.000	65.000	36.000	24.000	60.000	33.000	22.000	55.000	—	—	—
2ª Categoria A :													
Capo ricevimento con mansioni direttive	11–13	36.000	24.000	60.000	33.000	22.000	55.000	30.000	20.000	50.000	—	—	—
Capo ricevimento	10–12	36.000	24.000	60.000	33.000	22.000	55.000	30.000	20.000	50.000	—	—	—
Capo servizio amministrativo	8–10	36.000	24.000	60.000	33.000	22.000	55.000	30.000	20.000	50.000	—	—	—
2ª Categoria B :													
1º segretario con due elementi	8–9	33.000	22.000	55.000	30.000	20.000	50.000	27.000	18.000	45.000	—	—	—
Aiuto ricevimento	8–9	30.000	20.000	50.000	27.000	18.000	45.000	24.000	16.000	40.000	—	—	—
Economo	7–8	30.000	20.000	50.000	27.000	18.000	45.000	24.000	16.000	40.000	21.000	14.000	35.000
Corrispondente con almeno 3 lingue	8–9	27.000	18.000	45.000	24.000	16.000	40.000	21.000	14.000	35.000	18.000	12.000	30.000
Maincourantier con mansioni di segretario	7–9	27.000	18.000	45.000	24.000	16.000	40.000	21.000	14.000	35.000	18.000	12.000	30.000
Segretario con mansioni di ricevimento	7–9	27.000	18.000	45.000	24.000	16.000	40.000	21.000	14.000	35.000	18.000	12.000	30.000
3ª Categoria A :													
Segretario	5–7	24.000	16.000	40.000	21.000	14.000	35.000	18.000	12.000	30.000	16.800	11.200	28.000
3ª Categoria B :													
Cassiere ristorante e bar	5–7	19.200	12.800	32.000	18.000	12.000	30.000	16.800	11.200	28.000	15.000	10.000	25.000
Impiegato generico	5–7	19.200	12.800	32.000	18.000	12.000	30.000	16.800	11.200	28.000	15.000	10.000	25.000
Controllore buoni	5–7	19.200	12.800	32.000	18.000	12.000	30.000	16.800	11.200	28.000	15.000	10.000	25.000
Controllore merci	5–7	19.200	12.800	32.000	18.000	12.000	30.000	16.800	11.200	28.000	15.000	10.000	25.000
Maincourantier	5–7	19.200	12.800	32.000	18.000	12.000	30.000	16.800	11.200	28.000	15.000	10.000	25.000
Apprendista (1)	2–4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

V. art. 8 del Contratto Nazionale.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 7 AGOSTO 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA ALBERGHI, HOTELS MEUBLÉS, PENSIONI E LOCANDE, E DA RISTORANTI, CAFFÈ E BARS ANNESSI, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (CON ESCLUSIONE DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO)

L'anno 1956 (millenovcentocinquantasei), il giorno 7 (sette) del mese di agosto, in Belluno, presso la sede dell'Associazione Provinciale Commercianti,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGHI, rappresentato dai signori *Annibale Apollonio,* presidente del Sindacato, *Antonio Boscarato, Pier Luigi Campanaro, Alfredo Dario Della Lucia, Guido Morando* ed *Antonio Simonetto,* assistiti dal dott. *Luigi Dal Magro,* segretario dell'Associazione Provinciale Commercianti,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo segretario signor *Bruno De Lorenzo,* assistito dal cav. *Francesco Cecchini,* segretario generale dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., e dal sig. *Felice Baldo,* segretario Sindacale della predetta Unione,

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1949, modificato con accordi 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955, stipulato a Roma fra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Nazionale Lavoratori Pubblici Esercizi ed Alberghi e l'Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa.

Il presente contratto è valido per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi della provincia di Belluno, con esclusione delle ditte aderenti all'Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo. Le taverne, i locali notturni, i caffè e le mescite annessi agli alberghi e pensioni anche se gestiti con licenza seperata e con personale adibito prevalentemente ad essi, debbono intendersi soggetti al presente contratto, in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purchè vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Il contratto è altresì applicabile al personale salariato dipendente da « Case per ferie » ed altri esercizi similari della provincia, gestiti da privati o da Associazioni od Enti anche a carattere assistenziale, che forniscano al pubblico od ai soci alloggio o vitto ed alloggio.

TITOLO I
ESERCIZI CON RETRIBUZIONE A SALARIO E PERCENTUALE DI SERVIZIO

Art. 1.
RETRIBUZIONE

A norma dell'art. 27 del Contratto Nazionale, la retribuzione del personale è costituita:

1) dal salario convenzionale di cui al prospetto allegato *A*);

2) dalla percentuale di servizio di cui agli articoli 30 e seguenti del Contratto Nazionale;

3) dal vitto ed alloggio.

La somma risultante dalla percentuale di servizio, più l'importo del salario convenzionale spettante a ciascun dipendente, verrà ripartita fra il personale in base al punteggio di cui al prospetto allegato A).

Qualora, con la ripartizione, di cui al comma precedente, non si raggiunga, per ogni lavoratore, il minimo garantito, riferito a mese di 26 giornate, indicato nel prospetto allegato *A*) il datore di lavoro dovrà corrispondere in proprio la differenza a ciascun lavoratore sino al raggiungimento di tale minimo garantito.

Art. 2.
ORARIO DI LAVORO

Si conviene che, nelle aziende a carattere stagionale e nelle aziende annuali, durante i periodi di attività stagionale, l'orario normale di lavoro è di ore 11 per i lpersonale esterno e di ore 10 per il rimanente personale a mansioni non impiegatizie.

Art. 3.
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVITÀ, GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento agli articoli 18, 20 e 24 del Contratto Nazionale, si conviene che il lavoro straordinario venga compensato sulla base della tabella dei minimi garantiti, comma maggiorazione del 50 % per il servizio diurno e del 100 % per il servizio notturno.

Al personale che presti la propria opera nelle festività nazionali ed infrasettimanali stabilite dalla legge o dal Contratto Nazionale, è dovuta, oltre alla nor-

male retribuzione, un ulteriore compenso pari al 120 % della stessa. Detto compenso verrà calcolato sulla base della tabella dei minimi garantiti più il valore convenzionale del vitto ed alloggio.

A norma dell'art. 23 del Contratto Nazionale, la gratifica natalizia, pari ad una mensilità del minimo garantito più il valore del vitto ed alloggio, sarà corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestato servizio o frazioni di mese superiori ai 14 giorni, e versata in occasione delle feste natalizie o della cessazione del rapporto di lavoro.

TITOLO II

PICCOLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

Art. 4.

RETRIBUZIONE

Con riferimento all'art. 66 del Contratto Nazionale, il personale dipendente da alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande, con letti per non più di 45 persone, sarà compensato, qualora trattisi di assunzione a carattere annuale, con le retribuzioni fisse, conglobanti salario e percentuale, di cui al prospetto allegato *B*).

Il personale assunto a tempo determinato fuori stagione, per periodi non superiori a due mesi, sarà compensato con le retribuzioni di cui alla tabella allegato *B*), maggiorate del 15 % per assunzioni fino a due mesi e del 20% per assunzioni fino ad un mese.

Il personale assunto per il periodo stagionale sarà retribuito secondo il prospetto allegato *C*) e, nel mese di agosto, secondo il prospetto allegato *D*).

Il personale assunto a tempo indeterminato avrà diritto ai minimi di retribuzione di cui alle tabelle *C*) e *D*), qualora effettui, durante il periodo stagionale, l'orario di lavoro di cui al successivo art. 5.

Nelle piccole aziende di cui al presente articolo, potrà essere applicato il sistema di retribuzione di cui all'art. 27 del Contratto Nazionale, previo accordo da raggiungersi nelle forme stabilite dall'art. 66 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

Le retribuzioni di cui ai prospetti allegati *C*) e *D*) si intendono riferite ad un orario normale di ore 11 per il personale esterno e di ore 10 per il rimanente personale a mansioni non impiegatizie.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVITÀ, GRATIFICA NATALIZIA

Il compenso per lavoro straordinario, per festività nazionali ed infrasettimanali e per gratifica natalizia verrà calcolato sulla somma del minimo di retribuzione (di cui alle tabelle allegate *B*), *C*) o *D*), a seconda dei casi), più il valore convenzionale del vitto ed alloggio, con le maggiorazioni di cui all'art. 3 del presente contratto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

Art. 7.

VALORE CONVENZIONALE DEL VITTO ED ALLOGGIO

Con riferimento all'art. 29 del Contratto Nazionale, il vitto ed alloggio corrisposti in natura a ciascun lavoratore vengono convenzionalmente valutati in lire 6.000 mensili per il vitto e lire 300 mensili per l'alloggio.

Qualora il datore di lavoro intenda corrispondere il vitto in denaro, l'importo di esso è fissato in lire 7.500 mensili. L'alloggio, qualora il datore di lavoro si rifiuti di fornirlo nell'azienda o altrove, sarà valutato in lire 900 mensili.

Art. 8.

CONSUMAZIONE DEI PASTI

Il tempo necessario per la consumazione dei pasti non viene computato nell'orario di lavoro.

Art. 9.

PERSONALE EXTRA E DI RINFORZO

Al personale extra o di rinforzo, assunto per speciali servizi, compete il seguente compenso fisso:

fino a 5 ore di servizio: L. 1.000;

oltre 5 ore di servizio: L. 1.800.

Detto compenso verrà decurtato del valore del vitto o dell'alloggio o di entrambe le somministrazioni, ove il lavoratore ne usufruisca.

Art. 10.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entrerà in vigore con il 1° agosto 1956 e scadrà il 30 giugno 1957.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un anno, qualora nessuna delle parti ne dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza. E così di seguito per le scadenze successive.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si impegnano a riunirsi prima della scadenza, qualora nel frattempo si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione dell'indennità di contingenza, riferite al valore della stessa per il bimestre agosto-settembre 1956, superiori alle lire 1000, per esaminare l'opportunità di riportare in cifra, nella misura del 50 % le variazioni stesse sui minimi garantiti e sui minimi di retribuzione. Dette variazioni, inoltre, verranno riportate in cifra, nella misura del rimanente 50 %, sull'indennità sostitutiva del vitto di cui al secondo comma dell'art 7 del presente contratto.

PROSPETTO ALLEGATO *A*

ESERCIZI CON RETRIBUZIONE A SALARIO E PERCENTUALE DI SERVIZIO

ALBERGHI DI II CATEGORIA E PENSIONI DI I CATEGORIA

QUALIFICA DEL PERSONALE	Salario		Punti	Minimo garantito		Compenso orario			Gratifica natalizia per mese di prestato servizio
	Alberghi stagionali	Alberghi annuali		Mensile	Giornaliero	Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale: Fino alle ore 24	Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale: Dopo le ore 24	Per festività nazionali e infrasettimanali lavorate	
PERSONALE INTERNO									
Servizio di cucina e annessi:									
Capo cuoco	31.032	24.840	18–20	42.863	1.648,58	247,29	329,72	226,91	4.096,92
Sotto capo cuoco	25.668	20.700	14–16	36.900	1.419,23	212,88	283,85	199,39	3.600 —
Cuoco capo partita o cuoco unico.	20.700	17.388	12–14	34.538	1.328,38	199,26	265,68	188,49	3.403,17
Pasticcere	19.800	16.740	12–14	33.413	1.285,11	192,77	257,02	183,29	3.309,42
Cuoco famiglia.	11.196	10.332	9–11	26.213	1.008,19	151,23	201,64	150,06	2.709,42
1° aiuto cuoco.	11.196	8.280	9–11	26.213	1.008,19	151,23	201,64	150,06	2.709,42
2° aiuto cuoco.	10.350	6.624	7–9	22.725	874,04	131,11	174,81	133,96	2.418,75
Aiuto cuoco.	11.196	8.280	9–11	22.725	874,04	131,11	174,81	133,96	2,418,75
Capo cuoca	24.678	19.755	14–16	33.638	1.293,77	194,07	258,75	184,33	3,328,17
Cuoca unica.	16.380	13.833	12–14	30.938	1.189,92	178,49	237,98	171,87	3.103,17
Cuoca	8.910	8.217	10–12	23.850	917,31	137,60	183,46	139,16	2,512,50
Aiuto cuoca.	8.910	6.588	7–9	20.111	773,50	116,02	154,70	121,90	2.200,92
Facchino cucina	8.712	5.796	7–9	26.100	1.003.85	150,58	200,77	149,54	2.700 —
Casseroliere	11.196	8.280	7–9	26.100	1.003,85	150,58	200,77	149,54	2.700 —
Argentiere.	11.196	8.280	7–9	23.175	891,35	133,70	178,27	136,04	2.456,25
Uomo di fatica oltre 20 anni	7.038	6.219	7–9	23.850	917,31	137,60	183,46	139,16	2.512,50
Uomo di fatica sotto 20 anni.	5.760	5.040	6–8	20.138	774,54	116,18	154,91	122,02	2.203,17
Cantiniere.	8.280	7.452	8–10	27.338	1.051,46	157,72	210,29	155,26	2.803,17
Uomo di cantina	7.038	6.219	7–8	22.613	869,73	130,46	173,95	133,45	2.409,42
Facchino cucina sotto 20 anni	7.020	4.680	6–8	20.138	774,54	116,18	154,91	122,02	2.203,17
Casseroliere sotto 20 anni	9.000	7.380	6–8	20.138	774,54	116,18	154,91	122,02	2.203,17
Dispensiere	8.280	7.452	8–10	26.100	1.003,85	150,58	200,77	149,54	2.700 —
Caffettiere.	8.280	7.452	8–10	26.100	1.003,85	150,58	200,77	149,54	2.700 —
Caffettiere donna	8.280	7.452	8–10	22.050	848,08	127,12	169,62	130,85	2.362,50
Donna tuttofare, sguattera, ecc.	4.572	4.140	5–7	16.650	640,38	96,06	128,08	105,93	1.912,50
Personale di guardaroba:									
1ª guardarobiera o guardarobiera unica	7.452	6.624	9–11	22.613	869,73	130,46	173,95	133,45	2.409,42
1ª lavandaia	6.840	6.228	7–9	20.138	774,54	116,18	154,91	122,02	2.203,17
Lavandaia	5.400	4.572	6–8	17.888	688 —	103,20	137,60	111,64	2.015,67
1ª stiratrice.	6.840	6.228	8–10	20.138	774,54	116,18	154,91	122,02	2.203,17
Stiratrice	6.624	6.012	7–9	17.888	688 —	103,20	137,60	111,64	2.015,67
Donna di guardaroba, cucitrice	4.968	4.572	6–8	17.888	688 —	103,20	137,60	111,64	2.015,67
Donna del personale	4.572	4.140	5–7	16.650	640,38	96,06	128,08	105,93	1,912,50
Operai vari:									
Controllore non amministrativo	10.332	9.108	7–9	23.288	895,69	134,35	179,14	136,56	2.465,67
Autista	15.264	12.204	8–10	26.775	1.029,81	154,47	205,96	152,66	2.756,25
Sorvegliante alle caldaie, fuochista semplice	8.712	8.712	7–9	24.975	960,58	144,09	192,12	144,35	2.606,25
Operai ausiliari:									
Muratore, idraulico, meccanico, tappezziere, pittore, decoratore, verniciatore, falegname	9.108	8.280	8–10	28.238	1.086,08	162,91	217,22	159,41	2.878,17
Elettricista	9.936	9.108	8–10	28.238	1.086,08	162,91	217,22	159,41	2.878,17
Operaio generico.	8.280	7.452	7–9	23.850	917,31	137,60	183,46	139,16	2.512,50
Aiuto operaio:									
oltre i 20 anni.	5.382	4.563	5–7	21.488	826,46	123,97	165,29	128,26	2.315,67
dai 18 ai 20 anni	5.332	4.563	5–7	17.888	688 —	103,20	137,60	111,64	2.015,67

ALBERGHI DI II CATEGORIA E PENSIONI DI I CATEGORIA

QUALIFICA DEL PERSONALE	Salario		Punti	Minimo garantito		Compenso orario			Gratifica natalizia per mese di prestato servizio
						Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale		Per festività nazionali e infrasettimanali lavorate	
	Alberghi stagionali	Alberghi annuali		Mensile	Giornaliero	Fino alle ore 24	Dopo le ore 24		
PERSONALE ESTERNO									
Servizio di ristorante-bar:									
1° capo cameriere (1 maître)	1.980	1.548	16–18	36.450	1.401,92	191,17	254,89	179,38	3.562,50
2° capo cameriere (2 maître)	1.980	1.548	12–14	30.375	1.168,27	159,31	212,41	153,89	3.056,25
Barman	1.980	1.548	11–13	28.575	1.099.04	149,87	199,82	146,33	2.906,25
Barman donna	1.314	1.017	9–11	23.850	917,31	125,09	166,78	126,51	2.512,50
Banconiere	1.314	1.017	7–9	23.850	917,31	125,09	166,78	126,51	2.512,50
Banconiera	1.116	900	7–9	20.138	774,54	105,62	140,83	110,94	2.203,17
Cameriere ai piani (chef d'étage)	1.440	1.116	10–12	27.788	1.068,77	145,74	194,32	143,03	2.840,67
Cameriere ai vini	1.224	1.116	11–13	27.788	1.068,77	145,74	194,32	143,03	2.840,67
Cameriere sala (chef de rang Table d'Hôtel)	1.440	1.332	9–11	27.450	1.055,77	143,97	191,96	141,61	2.812,50
Sottocameriere (aiuto cameriere, demi chef, sottocaporeparto)	1.224	1.116	7–9	25.313	973,58	132,76	177,01	132,65	2.634,42
Cameriere corrieri	1.224	900	7–9	21.038	809,15	110,34	147,12	114,71	2.278,17
Cameriera corrieri	900	900	7–9	17.888	688 —	93,82	125,09	101,49	2.015,67
Cameriera sala o piani per servizio vivande	1.116	900	7–9	19.800	761,54	103,84	138,46	109,52	2.175 —
Aiuto cameriera sala o piani	900	900	5–7	16.650	640,38	87,32	116,43	96,30	1.912,50
Commis di sala:									
sopra i 20 anni	1.215	1.116	5–7	21 713	835,12	113,88	151,84	117,54	2.334,42
fino ai 20 anni	1.116	900	5–7	19.238	739,92	100,90	134,53	107,16	2.128,17
Aiuto barman sopra i 20 anni	1.251	1.116	7–9	21 713	835,12	113,88	151,84	117,54	2.334,42
Aiuto barman fino a 20 anni.	1.224	999	5–7	19.238	739,92	100,90	134,53	107,16	2.128,17
Servizio di portineria:									
1° portiere	1.440	1.332	14–16	34.538	1.328,38	181,14	241,52	171,35	3.403,17
Portiere.	1.440	1.332	10–12	30.375	1.168,27	159,31	212,41	153,89	3.056,25
Portiere di notte	1.224	1.116	10–12	27.450	1.055,77	143.97	191,96	141,61	2.812,50
2° portiere	1.062	1.062	12–14	26.775	1.029,81	140,43	187,24	138,78	2.756,25
Facchino con mansioni di portiere	1.548	1.332	9–11	26.775	1.029,81	140,43	187,24	138,78	2.756,25
Conduttore (con o senza conoscenza di lingue)	1.224	1.116	9–11	26.100	1.003,85	136,89	182,52	135,95	2.700 —
Guardia di notte	1.224	1.116	8–10	23.850	917,31	125,09	166,78	126,51	2.512,50
Turnante di portineria	1.062	1.062	7–9	23.850	917,31	125,09	166,78	126,51	3.512,50
Telefonista con conoscenza di lingue	1.224	1.116	8–10	22.725	874,04	119,19	158,92	121,79	2.418,75
Telefonista generico	1.224	1.116	7–9	22.725	874,04	119,19	158,92	121,79	2.418,75
Ascensorista sopra i 20 anni	1.224	1.116	5–7	19.013	731,27	99,72	132,96	106,21	2.109,42
Ascensorista fino a 20 anni.	1.116	900	4–6	14.288	549,54	74,94	99,92	86,39	1.715,67
Commissionario sopra i 20 anni.	1.224	1.116	6–8	21 713	835,12	113,88	151,84	117,54	2.334,42
Commissionario fino a 20 anni	1.116	900	5–7	16.650	640,38	87,32	116,43	96,30	1.912,50
Commissionario fino a 18 anni	1.116	900	4–6	14.288	549,54	74,94	99,92	86,39	1.715,67
Servizio ai piani:									
1ª governante.	8.712	7.848	11–13	27.450	1.055,77	143,97	191,96	141,61	2.812,50
Governante unica	8.712	7.848	11–13	25.650	986,54	134,53	179,37	134,06	2.662,50
2ª governante.	5.796	5.130	8–10	23.175	891,35	121,54	162,06	123,68	2.456,25
Facchino ai piani	1.224	1.116	8–10	25.200	969,23	132,17	176,22	132,17	2.625 —
Cameriera ai piani	1.116	900	7–9	20.138	774,54	105,62	140,83	110,94	2.203,17
Aiuto cameriera ai piani	900	900	5–7	15.188	584,15	79,66	106,21	90,17	1.790,67
Telefonista generico	1.224	1.116	7–9	22.725	874,04	119,19	158,92	121,73	2.418,75

Negli esercizi annuali è dovuto il salario indicato per detti esercizi e l'orario normale di lavoro giornaliero è il seguente: otto ore per gli operai addetti al guardaroba e per gli operai ausiliari; nove ore per tutto il rimanente personale.

Negli esercizi stagionali e negli esercizi annuali, limitatamente al periodo stagionale, è dovuto il salario indicato per gli esercizi stagionali e l'orario normale di lavoro è il seguente: undici ore per il personale esterno; dieci ore per il rimanente personale.

Le associazioni sindacali stipulanti, dopo la procedura di autenticazione del presente contratto, hanno chiesto che in calce al presente prospetto *A*) sia aggiunta la seguente nota:

N B. — I compensi orari relativi al lavoro straordinario, mancato riposo settimanale e festività nazionali ed infrasettimanali lavorate si riferiscono agli esercizi stagionali e a quelli annuali, limitatamente al periodo stagionale.

PROSPETTO ALLEGATO *A*

ESERCIZI CON RETRIBUZIONE A SALARIO E PERCENTUALE DI SERVIZIO (con letti per più di 45 persone)

ALBERGHI DI III E IV CATEGORIA, PENSIONI DI II E III CATEGORIA E LOCANDE

QUALIFICA DEL PERSONALE	SALARIO		Punti	Minimo garantito		COMPENSO ORARIO			Gratifica natalizia per mese di prestato servizio
						Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale		Per festività nazionali e infrasett. lavorate	
	Alberghi stagionali	Alberghi annuali		Mensile	Giornaliero	Fino alle ore 24	Dopo le ore 24		
PERSONALE INTERNO									
Servizio di cucina e annessi:									
Cuoco capo partita o cuoco unico	17.204	14.076	12–14	28.156	1 082,92	162,44	216,58	159,03	2.871,33
Aiuto cuoco	9.384	7.038	9–11	22.631	870,42	130,56	174,08	133,53	2.410,92
Cuoca unica	13.685	11.203	12–14	24.438	939,92	140,99	187,98	141,87	2.561,50
Aiuto cuoca	7.472	5.602	7–9	18.381	706,96	106,04	141,39	113,92	2.056,75
Uomo di fatica oltre i 20 anni	5.874	5.474	7–9	21.994	845,92	126,89	169,18	130,59	2.357,83
Uomo di fatica sotto i 20 anni	4.760	4.420	6–8	18.381	706,96	106,04	141,39	113,92	2.056,75
Donna tutto fare	3.910	3.536	5–7	15.619	600,73	90,11	120,15	101,17	1.826,58
Personale di guardaroba:									
1ª guardarobiera o guardarobiera unica	6.256	5.474	9–11	20.188	776,46	116,47	155,29	122,25	2.207,33
Lavandaia	4.692	3.910	6–8	16.894	649,77	97,46	129,95	107,05	1.932,83
Stiratrice	5.304	4.896	7–9	16.894	649,77	97,46	129,95	107,05	1.932,83
Donna di guardaroba-cucitrice.	4.318	4.318	6–8	16.894	649,77	97,46	129,95	107,05	1.932,83
PERSONALE ESTERNO									
Servizio ristorante e bar:									
Barman donna	944	867	9–11	19.550	751,92	102,53	136,71	108,47	2.154,17
Banconiere	944	867	7–9	19.550	751,92	102,53	136,71	108,47	2.154,17
Banconiera	850	850	7–9	18.381	706,96	96,40	128,54	103,56	2.056,75
Cameriere di sala (chef de rang Table d'Hôtel).	1.156	1.054	9–11	25.713	988,96	134,86	179,81	134,33	2.667,75
Sottocameriere (aiuto cameriere)	1.054	850	7–9	21.781	837,73	114,23	152,31	117,83	2.340,08
Cameriera sala o piani per servizio vivande	850	850	7–9	17.744	682,46	93,06	124,08	100,89	2.003,67
Aiuto cameriera sala o piani:									
oltre i 20 anni	850	850	5–7	13.494	519 —	70,77	94,36	83,06	1.649,50
sotto i 20 anni	850	850	5–7	12.856	494,46	67,42	89,90	80,38	1.596,33
Commis di sala fino a 20 anni	850	850	5–7	17.744	682,46	93,06	124,08	100,89	2.003,67
Aiuto barman fino a 20 anni	1.054	850	5–7	17.744	682,46	93,06	124,08	100,89	2.003,67
Servizio di portineria:									
Portiere.	1.360	1.258	10–12	24.438	939,92	128,17	170,89	128,98	2.561,50
Facchino con mansioni di portiere	1.462	1.258	9–11	23.269	894,96	122,04	162,72	124,07	2.464,08
Commissionario fino a 18 anni	850	850	4–6	14.663	563,96	76,90	102,54	87,96	1.746,92
Servizio ai piani:									
Governante unica	6.188	5.780	11–13	21.994	845,92	115,35	153,80	118,72	2.357,83
Facchino ai piani	1.054	850	8–10	21.994	845,92	115,35	153,80	118,72	2.357,83
Cameriera ai piani	850	850	7–9	17.744	682,43	93,06	124,08	100,89	2.003,67
Aiuto comeriera ai piani:									
oltre i 20 anni	850	850	5–7	13.494	519 —	70,77	94,36	83,06	1.649,50
sotto i 20 anni	850	850	5–7	12.856	494,46	67,42	89,90	80,38	1.596,33

Negli esercizi annuali è dovuto il salario indicato per detti esercizi e l'orario normale di lavoro giornaliero è il seguente: otto ore per gli operai addetti al guardaroba e per gli operai ausiliari; nove ore per tutto il rimanente personale.

Negli esercizi stagionali e negli esercizi annuali, limitatamente al periodo stagionale, è dovuto il salario indicato per gli esercizi stagionali e l'orario normale di lavoro giornaliero è il seguente: undici ore per il personale esterno; dieci ore per il rimanente personale.

Le associazioni sindacali stipulanti, dopo la procedura di autenticazione del presente contratto, hanno chiesto che in calce al presente prospetto allegato A) sia aggiunta la seguente nota:

N.B. – I compensi orari relativi al lavoro straordinario, mancato riposo settimanale e festività nazionali ed infrasettimanali lavorate si riferiscono agli esercizi stagionali e a quelli annuali, limitatamente al periodo stagionale.

PROSPETTO ALLEGATO *B*

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PICCOLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DI CUI ALL'ART. 66 C.N. PER ASSUNZIONI A CARATTERE ANNUALE

ALBERGHI DI III CATEGORIA E PENSIONI DI II CATEGORIA

QUALIFICA DEL PERSONALE	Minimi di retribuzione		COMPENSO ORARIO			Gratifica natalizia per mese di prestato servizio
	Mensile	Giornaliero	Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale		Per festività nazionali e infrasettimanali lavorate	
			Fino alle ore 24	Dopo le ore 24		
Personale esterno:						
Cameriere	23.000	884,62	187,82	250,44	150,27	2.441,67
Aiuto cameriere	17.000	653,85	149,36	199,16	119,50	1.941,67
Banconiere	23.000	884,62	187,82	250,44	150,27	2.441,67
Aiuto banconiere	17.000	653,85	149,36	199,16	119,50	1.941,67
Cameriera	17.000	653,85	149,36	199,16	119,50	1.941,67
Banconiera	17.000	653,85	149,36	199,16	119,50	1.941,67
Donna a servizio misto	15.000	576,92	136,54	182,06	109,24	1.775 —
Facchino con mansioni di portiere	22.000	846,15	181,39	241,83	145,13	2.358,33
Commissionario fattorino	11.000	423,08	110,89	147,86	88,72	1.441,67
Altro personale:						
Cuoco	27.000	1.038,46	213,46	284,62	170,78	2.775 —
Aiuto cuoco	19.000	730,77	162,19	216,26	129,76	2.108,33
Cuoca	22.000	846,15	181,39	241,88	145,13	2.358,33
Aiuto cuoca	17.000	653,85	149,36	199,16	119,50	1.941,67
Donna di guardaroba - stiratrice	16.000	615,38	142,96	190,62	114,38	1.858,33
Lavandaia	15.000	576,92	136,54	182,06	109,24	1.775 —
Donna tutto fare	14.000	538,46	130,13	173,52	104,12	1.691,67
Uomo di fatica sotto i 20 anni	14.000	538,46	130,13	173,52	104,12	1.691,67
Uomo di fatica oltre i 20 anni	18.000	692,31	155,77	207,70	124,62	2.025 —

I minimi di retribuzione mensili e giornalieri di cui al presente prospetto si intendono compensativi di un orario normale di lavoro giornaliero (escluso il tempo necessario per la consumazione dei pasti): di otto ore per gli operai addetti al guardaroba e per gli operai ausiliari; di nove ore per tutto il rimanente personale.

PROSPETTO ALLEGATO *C*

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PICCOLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DI CUI ALL'ART. 66 C.N. ASSUNTO PER IL PERIODO STAGIONALE

ALBERGHI DI III CATEGORIA E PENSIONI DI II CATEGORIA

QUALIFICA DEL PERSONALE	Minimi di retribuzione		COMPENSO ORARIO			Gratifica natalizia per mese di prestato servizio
	Mensile	Giornaliero	Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale		Per festività nazionali e infrasettimanali lavorate	
			Fino alle ore 24	Dopo le ore 24		
Personale esterno:						
Cameriere	27.500	1.057,69	177,26	236,36	141,82	2.816,67
Aiuto cameriere	20.900	803,85	142,66	190,22	114,14	2.266,67
Banconiere	27.500	1.057,69	177,26	236,36	141,82	2.816,67
Aiuto banconiere	20.900	803,85	142,66	190,22	114,14	2.266,67
Cameriera	20.900	803,85	142,66	190,22	114,14	2.266,67
Banconiera	20.900	803,85	142,66	190,22	114,14	2.266,67
Donna a servizio misto	18.700	719,23	131,11	'74,82	104,90	2.083,33
Facchino con mansioni di portiere	26.400	1.015,38	171,50	228,68	137,21	2.725 —
Commissionario - fattorino	13.200	507,69	102,26	136,36	81,82	1.625 —
Altro personale:						
Cuoco	31.900	1.226,92	220,38	293,84	176,31	3.183,33
Aiuto cuoco	23.100	888,46	169,62	226,15	135,70	2.450 —
Cuoca	26.400	1.015,38	188,66	251,54	150,93	2.725 —
Aiuto cuoca	20.900	803,85	156,93	209,23	125,54	2.266,67
Donna di guardaroba stiratrice	19.800	761,54	150,58	200,77	120,46	2.175 —
Lavandaia	18.700	719,23	144,23	192,31	115,39	2.083,33
Donna tutto fare	16.500	634,62	131,54	175,38	105,23	1.900 —
Uomo di fatica sotto i 20 anni	16.500	634,62	131,54	175,38	105,23	1.900 -
Uomo di fatica oltre i 20 anni	22.000	846,15	163,27	217,69	130,62	2.358,33

I minimi di retribuzione mensili e giornalieri di cui al presente prospetto si intendono compensativi di un orario normale di lavoro giornaliero (escluso il tempo necessario per la consumazione dei pasti): di undici ore per il personale esterno; di dieci ore per il rimanente personale.

PROSPETTO ALLEGATO *D*

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PICCOLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DI CUI ALL'ART. 66 C.N. ASSUNTO PER IL PERIODO STAGIONALE, DA CORRISPONDERSI NEL MESE DI AGOSTO

ALBERGHI DI III CATEGORIA E PENSIONI II CATEGORIA

QUALIFICA DEL PERSONALE	Minimi di retribuzione		COMPENSO ORARIO			Gratifica natalizia per mese di prestato servizio
	Mensile	Giornaliero	Per lavoro straordinario o mancato riposo settimanale		Per festività nazionali e infrasettimanali lavorate	
			Fino alle ore 24	Dopo le ore 24		
Personale esterno :						
Cameriere	30.000	1153,85	190,39	253,86	152,32	3.025 —
Aiuto cameriere	22.800	876,92	152,62	203,50	122,10	2.425 —
Banconiere .	30.000	1153,85	190,39	253,86	152,32	3.025 —
Aiuto banconiere	22.800	876,92	152,62	203,50	122,10	2.425 —
Cameriera	22.800	876,92	152,62	203,50	122,10	2.425 —
Banconiera	22.800	876,92	152,62	203,50	122,10	2.425 —
Donna a servizio misto	20.400	784,62	140,04	186,72	112,04	2.225 —
Facchino con mansioni di portiere	28.800	1107,69	184,09	245,46	147,28	2.925 —
Commissionario-fattorino	14.400	553,85	108,56	144,76	86,86	1.725 —
Altro personale :						
Cuoco	34.800	1338,46	237,12	316,15	189,70	3.425 —
Aiuto cuoco	25.200	969,23	181,73	242,31	145,39	2.625 —
Cuoca	28.800	1107,69	202,50	270 —	162 —	2.925 —
Aiuto cuoca	22.800	876,92	167,89	223,84	134,31	2.425 —
Donna di guardaroba-stiratrice	21.600	830,77	160,97	214,61	128,77	2.325 —
Lavandaia	20.400	784,62	154,04	205,38	123,23	2.225 —
Donna tutto fare	18.000	692,31	140,20	186,92	112,16	2.025 —
Uomo di fatica sotto i 20 anni	18.000	692,31	140,20	186,92	112,16	2.025 —
Uomo di fatica oltre i 20 anni	24.000	923,08	174,81	233,08	139,85	2.525 —

I minimi di retribuzione mensili e giornalieri di cui al presente prospetto si intendono compensativi di un orario normale di lavoro giornaliero (escluso il tempo necessario per la consumazione dei pasti): di undici ore per il personale esterno; di dieci ore per il rimanente personale.

PROSPETTO ALLEGATO *B*

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PICCOLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DI CUI ALL'ART. 66 C.N. PER ASSUNZIONI A CARATTERE ANNUALE

ALBERGHI DI IV CATEGORIA E PENSIONI DI III CATEGORIA E LOCANDE

QUALIFICA DEL PERSONALE	Minimi di retribuzione		COMPENSO ORARIO			Gratifica natalizia per mese di prestato servizio
	Mensile	Giornaliero	Per lavoro straordinario o mancato riposo settimanale		Per festività nazionali e infrasettimanali lavorate	
			Fino alle ore 24	Dopo le ore 24		
Personale esterno .						
Cameriere	21.000	807,69	175 —	233,34	140 —	2.275 —
Aiuto cameriere	15.000	576,92	136,51	182,06	109,24	1.775 —
Banconiere	21.000	807,69	175 —	233,34	140 —	2.275 —
Aiuto banconiere	15.000	576,92	136,54	182,06	109,24	1.775 —
Cameriera	15.000	576.92	136,54	182,06	109,24	1.775 —
Banconiera	15.000	576,92	136,54	182,06	109,24	1.775 —
Donna a servizio misto	14.000	538,46	130,13	173,52	104,12	1.691,67
Facchino con mansioni di portiere	20.000	769,23	168,59	224,80	134,88	2.191,67
Commissionario-fattorino . .	8.000	307,69	91,67	122,24	73,35	1.101,67
Altro personale :						
Cuoco	25.000	961,54	200,65	267,54	160,53	2.608,33
Aiuto cuoco	16.000	615,38	142,96	190,62	114,38	1.858,33
Cuoca	20.000	769,23	168,59	224,80	134,88	2.191,67
Aiuto cuoca	14.000	538,46	130.13	173,52	104,12	1.691,67
Donna di guardaroba-stiratrice	14.000	538,46	130,13	173,52	104,12	1.691,67
Lavandaia	14.000	538,46	130,13	173,52	104,12	1.691,67
Donna tutto fare	13.000	500 —	123,73	164,98	98,99	1.608,33
Uomo di fatica sotto i 20 anni	11.600	423,08	110,90	147,88	88,73	1.441,67
Uomo di fatica oltre i 20 anni	16.000	615,38	142,96	190,62	114,38	1.858,33

I minimi di retribuzione mensili e giornalieri di cui al presente prospetto si intendono compensativi di un orario normale di lavoro giornaliero (escluso il tempo necessario per la consumazione dei pasti): di otto ore per gli operai addetti al guardaroba e per gli operai ausiliari; di nove ore per tutto il rimanente personale.

PROSPETTO ALLEGATO *C*

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PICCOLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DI CUI ALL'ART. 66 C.N. ASSUNTO PER IL PERIODO STAGIONALE

ALBERGHI DI IV CATEGORIA E PENSIONI DI III CATEGORIA E LOCANDE

QUALIFICA DEL PERSONALE	Minimi di retribuzione		Compenso orario			Gratifica natalizia per mese di prestato servizio
	Mensile	Giornaliero	Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale: Fino alle ore 24	Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale: Dopo le ore 24	Per festività nazionali o infrasettimanali lavorate	
Personale esterno:						
Cameriere	25.300	973,07	165,73	220,98	132,59	2.633,33
Aiuto cameriere	18.700	719,23	131,11	174,82	104,90	2.083,33
Banconiere	25.300	973,07	165,73	220,98	132,59	2.633,33
Aiuto banconiere	18.700	719,23	131,11	174,82	104,90	2.083,33
Cameriera	18.700	719,23	131,11	174,82	104,90	2.083,33
Banconiera	18.700	719,23	131,11	174,82	104,90	2.083,33
Donna a servizio misto	16.500	634,62	119,23	159,44	95,67	1.900 —
Facchino con mansioni da portiere	24.200	930,77	159,97	213,30	127,98	2,541,67
Commissionario - fattorino	9.900	380,77	84,97	113,30	67,98	1.350 —
Altro personale:						
Cuoco	29.700	1142,31	207,70	276,92	166,16	3.000 —
Aiuto cuoco	19.800	761,54	150,58	200,76	120,46	2.175 —
Cuoca	24.200	930,77	175,97	234,61	140,77	2,541,67
Aiuto cuoca	17.600	676,92	137,89	183,84	110,31	1.991,67
Donna di guardaroba - stiratrice	17.600	676,92	137,89	183,84	110,31	1.991,67
Lavandaia	17.600	676,92	137,89	183,84	110,31	1.991,67
Donna tutto fare	15.400	592,31	125,20	166,92	100,16	1.808,33
Uomo di fatica sotto i 20 anni	13.200	507,69	112,50	150 —	90 —	1.625 —
Uomo di fatica oltre i 20 anni	19.800	761,54	150,58	200,77	120,46	2.175 —

I minimi di retribuzione mensili e giornalieri di cui al presente prospetto si intendono compensativi di un orario normale di lavoro giornaliero (escluso il tempo necessario per la consumazione dei pasti): di undici ore per il personale esterno; di dieci ore per il rimanente personale.

PROSPETTO ALLEGATO *D*

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PICCOLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DI CUI ALL'ART. 66 C.N. ASSUNTO PER IL PERIODO STAGIONALE, DA CORRISPONDERSI NEL MESE DI AGOSTO

ALBERGHI DI IV CATEGORIA E PENSIONI DI III CATEGORIA E LOCANDE

QUALIFICA DEL PERSONALE	Minimi di retribuzione		Compenso orario			Gratifica natalizia per mese di prestato servizio
	Mensile	Giornaliero	Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale: Fino alle ore 24	Per lavoro straordinario e mancato riposo settimanale: Dopo le ore 24	Per festività nazionali e infrasettimanali lavorate	
Personale esterno:						
Cameriere	27.600	1.061,54	177,79	237,06	142,24	2.825 —
Aiuto cameriere	20.400	784,62	140,04	186,72	112,04	2.225 —
Banconiere	27.600	1.061,54	177,79	237,06	142,24	2.825 —
Aiuto banconiere	20.400	784,62	140,04	186,72	112,04	2.225 —
Cameriera	20.400	784,62	140,04	186,72	112,04	2.225 —
Banconiera	20.400	784,62	140,04	186,72	112,04	2.225 —
Donna a servizio misto	18.000	692,31	127,45	169,94	101,97	2.025 —
Facchino con mansioni da portiere	26.400	1.015,38	171,50	228,68	137,21	2.725 —
Commissionario - fattorino	10.800	415,38	89,68	119,58	171,75	1.425 —
Altro personale:						
Cuoco	32.200	1.238,46	222,12	296,15	177,70	3.208,33
Aiuto cuoco	21.600	830,77	160,97	214,61	128,77	2.325 —
Cuoca	26.400	1.015,38	188,66	251,54	150,93	2.725 —
Aiuto cuoca	19.200	738,46	147,12	196,15	117,70	2.125 —
Donna di guardaroba - stiratrice	19.200	738,46	147,12	196,15	117,70	2.125 —
Lavandaia	19.200	738,46	147,12	196,15	117,70	2.125 —
Donna tutto fare	16.800	646,15	133,27	177,69	106,62	1.925 —
Uomo di fatica sotto i 20 anni	14.400	553,85	119,43	159,23	95,54	1.725 —
Uomo di fatica oltre i 20 anni	21.600	830,77	160,97	214,61	128,77	2.325 —

I minimi di retribuzione mensili e giornalieri di cui al presente prospetto si intendono compensativi di un orario normale di lavoro giornaliero (escluso il tempo necessario per la consumazione dei pasti): di undici ore per il personale esterno; di dieci ore per il rimanente personale.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 LUGLIO 1959, PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA ALBERGHI, HOTELS MEUBLÉS, PENSIONI E LOCANDE, E DA RISTORANTI, CAFFÈ E BARS ANNESSI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (CON ESCLUSIONE DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO)

Il giorno 1° luglio 1959, in Belluno, presso la sede dell'Associazione Provinciale Commercianti,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGHI E TURISMO, rappresentato dal cav. *Annibale Apollonio,* presidente, e dal sig. *Pierluigi Campanaro,* assistiti dal dott. *Luigi Dal Magro,* segretario dell'Associazione Provinciale Commercianti,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo segretario *Antonio Allocchio,* assistito dal cav. *Francesco Cecchini,* segretario generale dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. e dal sig. *Felice Baldo,* segretario sindacale della predetta Unione, si conviene quanto segue.

Articolo unico.

Con riferimento alla dichiarazione a verbale annessa all'Accordo Provinciale 7 agosto 1956, integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1949, modificato con Accordi 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955, le parti, preso atto delle variazioni della indennità di contingenza successive al bimestre agosto-settembre 1956, ed a pieno assolvimento dell'impegno di cui alla dichiarazione di cui sopra, pattuiscono:

a) i minimi garantiti ed i minimi di retribuzione di cui all'art. 1 e relativo prospetto allegato *A*) ed all'art. 4 e relativi prospetti allegati *B*), *C*) e *D*) del predetto Accordo Provinciale Integrativo, sono aumentati del cinque per cento, a far data dal 1° luglio 1959;

b) l'equivalente in denaro del vitto, di cui al 1° capoverso dell'art. 7 del predetto Accordo Integrativo Provinciale, sempre a far data dal 1° luglio 1959, è elevato a L. 8.500 (ottomilacinquecento) mensili.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 GENNAIO 1959, PER GLI IMPIEGATI D'ALBERGO DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

In Cortina d'Ampezzo, il 20 gennaio 1959, nella sede dell'Associazione Albergatori,

tra

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI CORTINA D'AMPEZZO, rappresentata dal rag. *Aldo Bertozzi,* presidente; cavaliere *Agostino Manaigo,* vice presidente; rag. *Valerio Menardi,* vice presidente; *Alverà Siro,* membro Commissione Contratto di Lavoro; *Franceschi Silvestro.* membro Commissione Contratto di Lavoro; *Menardi Angelo,* membro Commissione Contratto di Lavoro; assistiti dal dott. *Luigi Dal Magro,* direttore dell'Associazione Provinciale dei Commercianti di Belluno e dal sig. *Piero Rossi,* funzionario della stessa, e dall'avv. *Massimo Brusati* di Cortina,

e

il SINDACATO PROVINCIALE IMPIEGATI D'ALBERGO, rappresentato da: sig. *Bruno De Lorenzo,* segretario provinciale: signori *Lacedelli Alfredo, Rimoldi Claudio, Michela Raimonda, Fracasso Pietro, Gillarduzzi Guido* e *Gaspari Eugenio,* assistiti dal Segretario dell'Unione Provinciale C.I.S.L. di Belluno cav. *Francesco Cecchini* e dal segretario zonale di Cortina, sig. *Raffaele Gaspari*;

si è convenuto e si stipula:

Art. 1.

Per le aziende alberghiere operanti nel comune di Cortina d'Ampezzo, vengono aumentati nella misura del 17 per cento, con arrotondamento, gli stipendi ed i minimi garantiti di percentuale degli impiegati di albergo, contenuti nella tabella approvata ed allegata all'Accordo Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro Impiegati di Aziende Alberghiere, stipulato il 23 giugno 1954.

Tale aumento andrà in vigore con il 1° gennaio 1959.

Art. 2.

Rimangono invariate e confermate in vigore tutte le norme contenute nel detto accordo 23 giugno 1954 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1959. Qualora nel termine di tre mesi, prima della scadenza nessuna delle parti contraenti ne dia formale disdetta, l'accordo stesso e le retribuzioni tabellari s'intenderanno confermate per un ugual periodo di tempo, e così di seguito.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 DICEMBRE 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER DIPENDENTI OPERAI D'ALBERGO DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

In Cortina d'Ampezzo, il 29 dicembre 1955, nella sede della Associazione Albergatori sono presenti:

per l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI CORTINA D'AMPEZZO: il presidente rag. *Aldo Bertozzi,* il vice presidente *Renato Manaigo,* i membri della Commissione per il Contratto di Lavoro signori *Apollonio Annibale, Apollonio Sisto, Franceschi Silvestro, Manaigo Agostino,* assistiti dall'avv. *Massimo Brusati*;

per il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI: il sig. *Bruno De Lorenzo,* segretario provinciale: i signori *Gaspari Eugenio, Gillarduzzi Guido, Lacedelli Alfredo,* assistiti dal segretario dell'Unione Provinciale della C.I.S.L. di Belluno cavaliere *Francesco Cecchini* e dal segretario zonale di Cortina sig. *Raffaele Gaspari,*

si è convenuto e stipulato, a seguito delle conversazioni intercorse presso l'Associazione Provinciale dei Commercianti di Belluno in data 9 dicembre 1955 e presso l'Associazione Albergatori di Cortina in data 16 dicembre 1955, quanto segue in ordine alle richieste presentate dall'Unione Sindacale Provinciale di Belluno con lettera 31 ottobre 1955, n. 5423:

1. — I minimi garantiti di retribuzione stabiliti dall'accordo economico 18 luglio 1952 vengono aumentati tutti nella misura fissa del 25 per cento a decorrere dal 20 dicembre 1955 e si riferiscono a 26 giornate lavorative mensili.

Per i piccoli alberghi e pensioni che pagano i dipendenti, anzichè a percentuale, a paga fissa (minimo garantito) si dovrà applicare inoltre l'aumento del 15 per cento, sui minimi garantiti stessi, durante i periodi di alta stagione.

In aggiunta ai minimi tabellari predetti vengono corrisposti ai dipendenti il vitto e l'alloggio in natura.

La percentuale di servizio, applicata nella misura del 15 per cento, di cui 1/15 a favore del personale con qualifica impiegatizia ove esista, secondo la norma dell'art 27 C. N. vigente, viene ripartita tra il personale in base al punteggio di cui al prospetto allegato e in relazione alla categoria di appartenenza della azienda in base alla classifica di legge.

Qualora l'importo della percentuale di servizio e il salario non raggiunga, in relazione al punteggio singolo, per ogni lavoratore, la misura minima riferita a mese di giorni 26, indicata nel citato prospetto, per ogni qualifica di lavoratore e per ogni categoria di azienda, il datore di lavoro dovrà corrispondere in proprio la differenza sino al raggiungimento di tale misura minima.

Il vitto ed alloggio corrisposti in natura a ciascun lavoratore vengono convenzionalmente valutati in lire 6.000 mensili per il vitto e lire 300 mensili per lo alloggio. Qualora il datore di lavoro intenda corrispondere il vitto in denaro l'importo di esso è fissato in lire 7.500 mensili. L'alloggio in lire 900 mensili, qualora il datore di lavoro si rifiuti di fornirlo nell'azienda o altrove.

Come da art. 66 del C.N.L., sono considerati piccoli alberghi quelli classificati in terza e quarta categoria, piccole pensioni quelle classificate in seconda e terza categoria, purchè con letti per non più di 45 persone complessivamente.

2. — I salari attualmente vigenti vengono aumentati a 40 volte le tabelle salari 1° luglio 1937 e arrotondando in su alla decina le cifre risultanti dalla moltiplicazione predetta, ferme restando le condizioni di maggior favore già eventualmente concordate da parte delle singole aziende.

3. — Con riferimento agli artt 18 e 55 del C. N. L. si conviene che la retribuzione del lavoro straordinario e dell'eventuale mancato riposo settimanale venga corrisposta sulla base della tabella dei minimi garantiti con la maggiorazione del 50 per cento per il servizio diurno e del 100 per cento per il servizio notturno e festivo. Per le festività nazionali ed infrasettimanali stabilite per legge, al personale in servizio verrà corrisposta, oltre la retribuzione normale, una retribuzione pari al 120 per cento della stessa.

Le festività nazionali sono le seguenti: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre.

Le festività infrasettimanali sono le seguenti: Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, S. Giuseppe (19 marzo), Pasqua Lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo (29 giugno), 1° novembre, 8 dicembre e Santo Patrono.

4. — La gratifica natalizia, in ragione di una mensilità del minimo garantito, sarà corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato o frazioni di mesi superiori ai 14 giorni e versata in occasione delle feste natalizie o della cessazione del rapporto di lavoro o mensilmente.

5. — In relazione agli artt. 16 e 55 del C. N. L. in data 18 dicembre 1949 e modifiche 11 agosto 1953 e 15 novembre 1955 si riconosce e stabilisce che nelle aziende a carattere stagionale e comunque durante i periodi di attività stagionale, l'orario di lavoro è aumentato di due ore rispetto a quello stabilito dallo art. 16 del Contratto nazionale e non oltre le ore due di notte (cioè l'orario normale è di ore 11 per il personale esterno e ore 10 per il personale interno e di guardaroba). Il tempo necessario per la consumazione dei pasti non è compreso nell'orario normale di lavoro.

Per quanto non contemplato nel presente accordo vale il Contratto Nazionale di Lavoro.

Il presente accordo è valevole fino al 31 dicembre 1956 e, qualora non disdettato da una delle parti, entro tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato alle stesse condizioni per lo stesso periodo e così di seguito.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 GENNAIO 1959, PER I DIPENDENTI OPERAI D'ALBERGO DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

In Cortina d'Ampezzo, il 20 gennaio 1959, nella sede dell'Associazione Albergatori,

tra

L'Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo, rappresentata dai signori: rag. *Aldo Bertozzi*, presidente, av. *Agostino Manaigo*, vice presidente, *Alverà Siro*, membro Commissione Contratto Lavoro, *Franceschi Silvestro*, Membro Commissione Contratto Lavoro, *Menardi Angelo*, Membro Commissione Contratto Lavoro

assistiti dal dott. *Luigi Dal Magro*, Direttore della Associazione Provinciale dei Commercianti di Belluno, e dal dott. *Piero Rossi*, funzionario della stessa e dall'avv. *Massimo Bruscati* di Cortina,

e

Il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi, rappresentato dai sigg.: *Bruno De Lorenzo*, Segretario Provinciale, *Lacedelli Alfredo*, *Rimoldi Claudio*, *Michela Raimonda*, *Fracasso Pietro*, *Gillarduzzi Guido* e *Gaspari Eugenio*, assistiti dal Segretario dell'Unione Provinciale C. I. S. L. di Belluno av. *Francesco Cecchini* e dal Segretario zonale di Cortina, sig. *Raffaele Gaspari*, si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 dell'Accordo Integrativo valevole per il territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo al Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti operai d'albergo stipulato in Cortina d'Ampezzo fra le attuali parti contraenti, in data 29 dicembre 1955, è integrato come segue:

« I minimi garantiti di retribuzione stabiliti nello accordo economico 29 dicembre 1955 vengono aumentati tutti nella misura fissa del 20% (venti per cento) ad eccezione dei minimi assegnati alle sottoindicate qualifiche di personale che presta servizio in alberghi di 3ª e 4ª categoria, locande e pensioni di 2ª e 3ª categoria che vengono stabiliti nella pure indicata nuova misura:

Donna tutto fare	L.	22.000
Aiuto cameriera sala	»	20.000
Aiuto cameriera piani	»	20.000

I minimi garantiti di cui sopra verranno applicati a far tempo dal 1° gennaio 1959 e si riferiscono a n. 26 giornate lavorative mensili.

Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente accordo, vengono indicati i salari, i minimi garantiti ed i punti di percentuale spettanti al personale dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e cioè dal 1° gennaio 1959 ».

Art. 2.

Rimangono invariate e si confermano in vigore tutte le ulteriori norme contenute nel predetto accordo 29 dicembre 1955.

Art. 3.

La durata del presente accordo è fissata in anni uno dal 1° gennaio al 31 dicembre 1959 e qualora non disdettato nel termine di tre mesi prima della scadenza da una delle parti, esso si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo e così di seguito.

PUNTI, SALARIO E MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE IN VIGORE NELLE AZIENDE ALBERGHIERE DI CORTINA D'AMPEZZO DAL 1° GENNAIO 1959

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Alberghi di lusso		Alberghi di 1ª categoria		Alberghi di 2ª categoria e Pensioni di 1ª categoria		
		Salario stagionale	Minimo garantito	Salario stagionale	Minimo garantito	Salario		Minimo garantito
						stagionale	annuale	
PERSONALE INTERNO								
Servizio cucina e reparti annessi:								
Capo cuoco	18–20	59.760	64.500	46.000	62.000	34.480	27.600	57.000
Sotto capo cuoco	14–16	45.080	55.500	35.880	53.500	28.520	23.000	49.000
Cuoco capo partita o cuoco unico	12–14	32.200	52.000	27.600	50.000	23.000	19.320	46.000
Pasticciere	12–14	30.800	50.000	26.400	48.500	22.000	18.600	44.500
Cuoco famiglia	9–11	16.120	39.500	14.280	38.000	12.440	11.480	35.000
Primo aiuto cuoco	9–11	14.720	39.500	13.800	38.000	12.440	9.200	35.000
Secondo aiuto cuoco	7– 9	12.880	34.500	12.430	33.000	11.500	7.360	30.500
Aiuto cuoco	9–11	14.720	—	13.800	—	12.440	9.200	—
Capo cuoca	14–16	47.510	50.000	36.570	48.500	27.420	21.950	45.000
Cuoca unica	12–14	25.610	46.500	21.950	45.000	18.200	15.370	41.000
Cuoca	10–12	12.820	36.000	11.360	34.500	9.900	9.130	32.000
Aiuto cuoca	7– 9	11.710	30.500	10.970	29.500	9.900	7.320	27.000
Facchino cucina	7– 9	10.600	39.500	10.120	38.000	9.680	6.440	35.000
Casseroliere	7– 9	14.720	39.500	13.800	38.000	12.440	9.200	35.000
Argentiere	7– 9	14.720	35.000	13.800	33.500	12.440	9.200	31.000
Uomo fatica oltre 20 anni	7– 9	9.200	36.000	8.750	34.500	7.820	6.910	32.000
Uomo fatica sotto 20 anni	6– 8	7.600	—	7.200	—	6.400	5.600	—
Cantiniere	8–10	11.040	41.000	10.120	39.500	9.200	8.280	36.500
Uomo di cantina	7– 8	9.200	34.000	8.750	33.000	7.820	6.910	30.000
Facchino cucina sotto i 20 anni	6– 8	8.400	30.500	8.000	29.500	7.800	5.200	27.000
Casseroliere sotto 20 anni	6– 8	11.800	30.500	11.000	29.500	10.000	8.200	27.000
Dispensiere	8–10	11.040	39.500	10.120	38.000	9.200	8.280	35.000
Caffettiere	8–10	11.040	39.500	10.120	38.000	9.200	8.280	35.000
Ceffettiere donna	8–10	11.040	33.000	10.120	32.000	9.200	8.280	29.500
Donna tutto fare, sguattera, ecc.	5– 7	5.520	25.000	5.080	24.000	5.080	4.600	22.000
Personale di guardaroba:								
Prima guardarobiera o unica	9–11	11.040	34.000	10.120	33.000	8.280	7.360	30.000
Prima lavandaia	7– 9	10.120	30.500	8.280	29.500	7.600	6.920	27.000
Lavandaia	6– 8	6.920	27.000	6.440	26.000	6.000	5.080	24.000
Prima stiratrice	8–10	13.800	30.500	11.480	29.500	—	—	27.000
Stiratrice	7– 9	9.200	27.000	7.840	26.000	7.360	6.680	24.000
Donna di guardaroba, cucitrice	6– 8	6.000	27.000	5.520	26.000	5.520	5.080	24.000
Donna del personale	5– 7	5.520	25.000	5.080	24.000	5.080	4.600	22.000
Operai vari:								
Controllore non amministrativo	7– 9	13.800	35.000	12.640	33.500	11.480	10.120	31.000
Autista	8–10	19.360	40.500	17.920	39.000	16.960	13.560	35.500
Sorvegliante alle caldaie, fuochista	7– 9	10.600	37.500	10.120	36.500	9.680	9.680	33.500
Operai ausiliari:								
Muratore, idraulico, meccanico, tappezziere, pittore, decoratore, verniciatore, falegname	8–10	11.960	40.500	11.040	39.000	10.120	9.200	37.500
Elettricista	8–10	12.880	40.500	11.960	39.000	11.040	10.120	37.500
Operaio generico	7– 9	11.040	36.000	10.120	34.500	9.200	8.280	32.000
Aiuto operaio oltre 20 anni	5– 7	6.910	32.000	6.440	31.000	5.980	5.070	28.000
Aiuto operaio da 18 a 20 anni	5– 7	6.910	27.000	6.440	26.000	5.980	5.070	24.000

Segue: **PUNTI, SALARIO E MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE IN VIGORE NELLE AZIENDE ALBERGHIERE DI CORTINA D'AMPEZZO DAL 1° GENNAIO 1959**

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Alberghi di lusso		Alberghi di 1ª categoria		Alberghi di 2ª categoria e Pensioni di 1ª categoria		
		Salario stagionale	Minimo garantito	Salario stagionale	Minimo garantito	Salario		Minimo garantito
						stagionale	annuale	
PERSONALE ESTERNO								
Servizio ristorante e bar:								
1° capo cameriere (1° maître)	16–18	3.160	55.000	2.680	53.000	2.200	1 720	48.500
2° capo cameriere (2° maître)	12–14	2.680	45.500	2.440	44.000	2.200	1.720	40.500
Barman	11–13	2.680	43.000	2.440	41.500	2.200	1.720	38.000
Barman donna	9–11	1.840	36.000	1.620	34.500	1.460	1.130	32.000
Banconiere	7– 9	1.840	36.000	1.620	34.500	1.460	1.130	32.000
Banconiera	7– 9	1.360	30.500	1.240	29.500	1.240	1.000	27.000
Cameriere ai piani (chef d'étage)	10–12	2.440	42.000	2.200	40.500	1.600	1.240	37.000
Cameriere ai vini	11–13	1.600	42.000	1.600	40.500	1.360	1.240	37.000
Cameriere sala (chef de rang-table d'hôtel)	9–11	2.200	41.000	1.600	39.500	1.600	1.480	36.500
Sotto cameriere (aiuto cameriere, demi chef, sottocaporeparto)	7– 9	1.360	38.000	1.360	36.500	1.360	1.240	33.500
Cameriere corrieri	7– 9	1.360	32.000	1.360	30.500	1.360	1.000	28.000
Cameriera corrieri	7– 9	1.240	27.000	1.240	26.000	1.000	1.000	24.000
Cameriera sala o piani per servizio vivande	7– 9	1.360	30.000	1.240	28.500	1.240	1.000	26.500
Aiuto cameriera sala	5– 7	1.240	25.000	1.240	24.000	1.000	1.000	22.000
Aiuto cameriera sala o piani oltre 20 anni	5– 7	1.240	—	1.240	—	—	—	—
Idem sotto i 20 anni	5– 7	1.240	—	1.240	—	1.000	1.000	—
Commis sala sopra 20 anni	5– 7	1.360	33.000	1.360	31.500	1.350	1.240	29.000
Idem sotto i 20 anni	5– 7	1.320	29.000	1.240	28.000	1.240	1.000	25.500
Aiuto barman oltre i 20 anni	7– 9	1.760	33.000	1.480	31.500	1.390	1.240	29.000
Idem sotto i 20 anni	5– 7	1.360	29.000	1.360	28.000	1.360	1.110	25.500
Servizio portineria:								
1° portiere	14–16	2.200	52.000	2.200	50.000	1.600	1.480	46.000
Portiere	10–12	2.200	—	2.200	—	1.600	1.480	—
Portiere di notte	10–12	1.600	41.000	1.600	39.500	1.360	1.240	36.500
2° portiere	12–14	1.570	40.500	1.570	39.000	1.180	1 180	35.500
Facchino con mansioni di portiere	9–11	—	40.500	—	39.000	1.720	1.480	35.500
Conduttore con conoscenza lingue	9–11	1.600	39.500	1.360	38.000	1.360	1.240	35.000
Guardia di notte	8–10	1.600	36.000	1.360	34.500	1.360	1.240	32.000
Turnante di portineria	7– 9	1.570	36.000	1.570	34.500	1.180	1 180	32.000
Telefonista	7– 9	1.600	34.500	1.360	33.000	1.360	1.240	30.000
Ascensorista oltre i 20 anni	5– 7	1.600	28.500	1.360	27.500	1.360	1.240	25.500
Idem sotto i 20 anni	4– 6	1.240	21.500	1.240	20.500	1.240	1.000	19.000
Commissionario oltre i 20 anni	6– 8	1.600	33.000	1.360	31.500	1.360	1.240	29.000
Idem sotto i 20 anni	5– 7	1.240	25.000	1.240	24.000	1.240	1.000	22.000
Idem sotto i 18 anni	4– 6	1.240	—	1.240	—	1.240	1.000	—
Servizio ai piani:								
1ª governante	11–13	15.760	41.000	12.120	39.500	9.680	8.720	36.500
Governante unica	11–13	15.760	38.500	12.120	37.000	9.680	8.720	34.000
2ª governante	8–10	11.040	35.000	8.380	33.500	6.440	5.700	31.000
Facchino ai piani	8–10	1.600	38.000	1.360	36.500	1 360	1.240	33.500
Cameriera ai piani	7– 9	1.360	30.500	1.240	29.500	1.240	1.000	27.000
Aiuto cameriera ai piani oltre i 20 anni	5– 7	1.240	23.000	1.240	22.000	1.000	1.000	20.000
Idem sotto i 20 anni	5– 7	1.240	—	1.240	—	1.000	1.000	—

ALBERGHI DI III E IV CATEGORIA, PENSIONI DI II E III CATEGORIA E LOCANDE

Esercizi che retribuiscono il personale a percentuale: salario, punti e minimo garantito mensile
Esercizi che retribuiscono il personale a paga fissa: minimo garantito mensile nei periodi non di alta stagione.

QUALIFICA DEL PERSONALE	SALARIO		Punti	Minimo garantito
	Alberghi stagionali	Alberghi annuali		
PERSONALE INTERNO				
Servizi cucina ed annessi:				
Cuoco capo partita o unico.	20.240	16.560	12-14	39.500
Aiuto cuoco	11.040	8.280	9-11	32.000
Cuoca unica	16.100	13.180	12-14	34.500
Aiuto cuoca	8.790	6.590	7- 9	26.000
Uomo di fatica oltre i 20 anni	6.910	6.440	7- 9	31.000
Idem sotto i 20 anni.	5.600	5.200	6- 8	26.000
Donna tutto fare	4.600	4.160	5- 7	22.000
Personale di guardaroba:				
Prima guardarobiera o unica	7.360	6.440	9-11	28.500
Lavandaia	5.520	4.600	6- 8	24.000
Stiratrice	6.240	5.760	7- 9	24.000
Donna di guardaroba, cucitrice	5.080	5.080	6- 8	24.000
PERSONALE ESTERNO				
Servizio ristorante e bar:				
Barman donna.	1 110	1.020	9-11	27.500
Banconiere	1 110	1.020	7- 9	27.500
Banconiera	1.000	1.000	7- 9	26.000
Cameriere sala (chef de rang table d'hôtel).	1.360	1.240	9-11	36.500
Sottocameriere (aiuto cameriere, demi chef, sottocaporeparto)	1.240	1.000	7- 9	30.500
Cameriera sala o piani servizio vivande	1.000	1.000	7- 9	25.000
Aiuto cameriera sala o piani oltre 20 anni.	—	—	5- 7	20.000
Idem sotto 20 anni	1.000	1.000	5- 7	18.000
Commis di sala sotto i 20 anni	1.000	1.000	5- 7	25.000
Aiuto barman sotto i 20 anni.	1.240	1.000	5- 7	25.000
Servizio portineria:				
Portiere	1.600	1.480	10-12	34.500
Facchino con mansioni di portiere.	1.720	1.480	9-11	33.000
Commissionario sotto i 18 anni	1.000	1.000	4- 6	20.500
Servizio ai piani:				
Governante unica	7.280	6.800	11-13	31.000
Facchino ai piani	1.240	1.000	8-10	31.000
Cameriera ai piani	1.000	1.000	7- 9	25.000
Aiuto cameriera ai piani oltre i 20 anni	1.000	1.000	5- 7	20.000
Idem sotto i 20 anni.	1.000	1.000	5- 7	18.000

ALBERGHI DI III e IV CATEGORIA PENSIONI DI II E III CATEGORIA E LOCANDE

Minimo garantito mensile per il personale retribuito a paga fissa, nei periodi di alta stagione

QUALIFICA DEL PERSONALE	Minimo garantito
PERSONALE INTERNO	
Servizi di cucina ed annessi:	
Cuoco capo partita o unico	45.500
Aiuto cuoco	37.000
Cuoca unica	39.500
Aiuto cuoca	30.000
Uomo di fatica oltre i 20 anni	35.500
Idem sotto i 20 anni	30.000
Donna tutto fare	25.500
Personale di guardaroba:	
1ª guardarobiera o unica	33.000
Lavandaia	27.500
Stiratrice	27.500
Donna di guardaroba, cucitrice	27.500
PERSONALE ESTERNO	
Servizio ristorante e bar:	
Barman donna	31.500
Banconiere	31.500
Banconiera	30.000
Cameriere sala (chef de rang, ecc.)	42.000
Sottocameriere (aiuto cameriere, demi chef, sottocaporeparto)	35.000
Cameriera sala o piani per serv. vivande	28.500
Aiuto cameriera sala o piani oltre 20 anni	23.000
Idem sotto i 20 anni	20.500
Commis di sala fino 20 anni	28.500
Aiuto barman sotto i 20 anni	28.500
Servizio portineria:	
Portiere	39.500
Facchino con mansioni di portiere	38.000
Commissionario sotto i 18 anni	23.500
Servizio ai piani:	
Governante unica	35.500
Facchino ai piani	35.500
Cameriera ai piani	28.500
Aiuto cameriera ai piani oltre i 20 anni	23.000
Idem sotto i 20 anni	20.500

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 NOVEMBRE 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1951 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IMPIEGATI D'ALBERGO, DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

In data 26 novembre 1956

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI DI BOLOGNA,

e

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo di Lavoro che modifica e sostituisce il Contratto 1° agosto 1951 modificato in data 1° febbraio 1955.

Art. 1.

L'assunzione di apprendisti da farsi preferibilmente fra i licenziati dalle scuole alberghiere, è ammessa nel limite di uno ogni tre impiegati qualificati. E' ammessa tuttavia l'assunzione di un apprendista negli alberghi che non hanno impiegati alle proprie dipendenze e negli alberghi che ne hanno meno di tre.

Art. 2.

In relazione all'art. 21 del C. C. N. gli stipendi mensili sono fissati come segue:

	Alberghi di lusso — Lire	1ª categoria — Lire	Altre categorie — Lire
Direttore	47.000	45.000	44.000
2ª categoria A	39.000	37.000	35.000
2ª categoria B	36.500	35.000	33.000
3ª categoria A	33.000	30.000	27.000
3ª categoria B	26.000	25.000	22.000
apprendista dopo 6 mesi di servizio	15.600	15.000	13.200
apprendista fino a 6 mesi di servizio	10.400	10.000	8.800

Gli scatti di anzianità che matureranno nel 1957 debbono essere calcolati in relazione agli stipendi sopraripportati.

Quelli maturati anteriormente al 1° gennaio 1957 rimangono acquisiti nelle misure già corrisposte.

Art. 3.

La percentuale di servizio sarà ripartita mensilmente fra i dipendenti, nei limiti di utilizzazione di cui all'articolo seguente, in rapporto ai punti assegnati a ciascun impiegato come sotto indicato. Qualora lo impiegato non percepisca a titolo di percentuale i minimi indicati per la categoria cui appartiene, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere l'integrazione.

	Punti	Percent. garantita
Impiegati di 1ª cat.	14	19.600
Impiegati di 2ª cat. A	11	15.400
Impiegati di 2ª cat. B	10	14.000
Impiegati di 3ª cat. A	8	11.200
Impiegati di 3ª cat. B	6	8.400
apprendista dopo 6 mesi di servizio	2	2.800
apprendista fino a 6 mesi di servizio	1	1.400

Art. 4.

In relazione al 2° comma dell'art. 23 del C. C. N. si stabilisce che il quindicesimo della percentuale di servizio sarà interamente utilizzato a favore degli impiegati negli alberghi che hanno alle proprie dipendenze impiegati in numero uguale o superiore a quello indicato a fianco di ciascuna categoria:

alberghi di lusso 5;
alberghi di 1ª categoria 3;
altre categorie 2.

Negli alberghi aventi un numero inferiore di impiegati il quindicesimo verrà utilizzato nei limiti sotto specificati, rimanendo stabilito che l'eventuale eccedenza che si rendesse disponibile verrà riversata nella globale da distribuirsi agli operai.

	Massimi di utilizzazione — Lire
Impiegati di 1ª cat.	25.200
Impiegati di 2ª cat. A	19.800
Impiegati di 2ª cat. B	18.000
Impiegati di 3ª cat. A	14.400
Impiegati di 3ª cat. B	10.800
Apprendista dopo 6 mesi di servizio	3 600
Apprendista fino a 6 mesi di servizio	1.800

Art. 5.

Il valore del vitto viene fissato in L. 350 (trecentocinquanta) giornaliere, quello dell'alloggio in L. 70 (settanta) giornaliere. Qualora il datore di lavoro non li fornisca in natura dovrà corrispondere l'indennità costitutiva in rapporto al valore sopraindicato per 30 giornate mensili. Il dipendente può rinunciare al vitto senza perdere il diritto alla indennità soltanto per ragioni di salute comprovate da certificato medico.

Gli scatti di anzianità che matureranno nel 1957 debbono essere calcolati in relazione ai valori sopra riportati. Quelli maturati anteriormente al 1° gennaio 1957 rimangono acquisiti nella misura già corrisposta.

Art. 6.

Per gli alberghi a carattere stagionale gli stipendi mensili fissati all'art. 2 e le indennità di cui all'art. 18 del C. C. N. saranno maggiorati del 30% se il periodo di servizio non supera il mese; del 20% se non supera i due mesi: del 15% negli altri casi.

Art. 7.

Ai sensi dell'art 28 del C. C. N. il periodo di alta stagione va dal 1° luglio al 10 settembre.

Art. 8.

L'indennità di licenziamento e dimissioni sarà liquidata sulla base dello stipendio percepito alla data della cessazione del rapporto, del valore del vitto e dell'alloggio e della percentuale di servizio media mensile percepita negli ultimi dodici mesi antecedenti la data in cui termina il rapporto o minore periodo di anzianità.

Art. 9.

Si intendono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art 10.

Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1957 e scade il 31 dicembre 1957.

p. *l'Associazione Provinciale Albergatori*
p. *la C.I.S.L.*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 14 LUGLIO 1950, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949, PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 14 del mese di luglio dell'anno 1950,

fra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ALBERGATORI DI BOLOGNA, rappresentata dal Presidente *Giuseppe De Battista*, dal Vice Presidente dott. *Vincenzo Laurelli*, assistiti dai signori: avv. *Leopoldo Serena* per la categoria lusso. rag. *Gino Armaroli* per la 2ª categoria, signor *Valter Vacchi* per la terza categoria, rag. *Ademario Del Gaudio* e sig. *Raffaele Azzaroni* per le rimanenti categorie,

e

le ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI D'ALBERGO, rispettivamente rappresentate dai sigg. *Paolo Carpani*, *Sonilio Parisini*, *Giordano Pennesi*, *Giovanni Zucchini* per la F.I.L.C.A.T ; dai sigg. *Giuseppe Ferraretti* e *Bruno Pratesi* per la F.I.L.-Commercio; dai sigg. *Carlo Piretti* e *Parsifal Nanni* per la F.I.L.S.A.C.;

è stato stipulato il presente contratto salariale di lavoro ad integrazione del contratto collettivo nazionale concordato fra la F.A.I.A.T e le Associazioni Nazionali dei Lavoratori d'Albergo in data 18 dicembre 1949, da valere per il personale operaio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Bologna.

Art. 1.

In relazione all'art 27 e 28 del contratto nazionale si determina che i salari minimi mensili da corrispondersi al personale dipendente, per l'orario normale di lavoro, sono quelli indicati nella tabella allegato A), a fianco delle qualifiche ricoperte e in rapporto alle diverse categorie di alberghi, pensioni e locande.

Art. 2.

Il trattamento economico del personale dipendente dalle aziende di cui all'art. 66 del C. N., è stabilito come segue:

a) nelle aziende dove si applica il sistema percentualistico, il datore di lavoro assicurerà ai dipendenti la retribuzione minima garantita fissata per il personale di 3ª categoria negli alberghi di 3ª o 4ª categoria, diminuita del 4%

b) le aziende che applicano invece il sistema di retribuzione fissa, comprensivo di salario, vitto e alloggio, e percentuale, applicheranno le retribuzioni minime garantite al personale di 3ª categoria negli alberghi di 3ª o 4ª, senza alcuna detrazione.

Art. 3.

Il valore del vitto è fissato in L. 145 giornaliere; qualora non venga fornito in natura, il datore di lavoro corrisponderà L. 180 giornaliere.

Il valore dell'alloggio è fissato in L. 25 giornaliere.

Le predette indennità vanno corrisposte per 30 giorni al mese.

Art. 4.

Le indennità previste dagli artt. 43 e 44, 1° comma, del C. N. saranno liquidate secondo la tabella allegato *B*).

Ai fini dell'applicazione del 7° comma dell'art. 43, si stabilisce che l'indice base del costo della vita è quello del mese di luglio 1950.

Art. 5.

E' ammessa l'assunzione di un apprendista per ogni 10 lavoratori qualificati o frazione di 10. Gli apprendisti debbono essere retribuiti in conformità all'art. 9 del C. N.

Art. 6.

In riferimento all'art. 25 del C. N. le indennità per festività nazionali o infrasettimanali saranno liquidate in base alla tabella allegato *C*).

Art. 7.

I lavoratori che effettuano la decima ora saranno compensati sulla base prevista nella tabella allegato *D*).

Tali compensi saranno comprensivi di tutti gli elementi che per contratto concorrono alla formazione dei medesimi.

Nelle aziende ove si verifica una eccedenza della globale percentuale-salari sulla globale delle retribuzioni minimi mensili i lavoratori saranno compensati nella misura prevista dall'art. 16 del C. N.

Art. 8.

Gli alberghi di stagione saranno regolati con patto a parte.

Art. 9.

La Commissione paritetica prevista dal C. N è costituita da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro.

Il Presidente della Commissione sarà persona estranea alle Organizzazioni, designato a maggioranza semplice; in caso di controversia la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La sede della Commissione sarà presso l'Associazione Commercianti, dove si riunirà su richiesta di parte con preavviso di 8 giorni, comunicato con lettera raccomandata.

Art 10.

Il personale extra, di cui all'art. 36 del Contratto Nazionale, verrà compensato come segue

L. 1.500 per banchetti e rinfreschi, se il trattamento richiede un servizio non superiore alle ore 6.

L. 250 per ogni ora superiore alle 6.

Il personale extra occupato per feste o soupè danzanti sarà compensato con L. 2500 per servizio di ore 6 oltre, come sopra.

Art. 11.

Le retribuzioni minime garantite e le indennità di vitto e alloggio per le aziende dei Comuni della provincia, escluso S. Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno e le località di stagione, che saranno indicate con patto previsto dall'art. 6, subiranno una riduzione del 5%.

Art. 12.

Il contratto entra in vigore dal 1° luglio 1950 e verrà a scadere con il 31 dicembre 1951. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora una delle parti non lo disdica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Scadrà comunque automaticamente in caso di disdetta del contratto nazionale.

Art. 13.

PATTO AGGIUNTIVO PROVVISORIO

Considerato che le condizioni previste nel patto aggiuntivo al contratto 14 settembre 1946, non hanno subìto modifiche sostanziali, si conviene di assicurare ai singoli dipendenti le retribuzioni minime mensili indicate nella tabella allegato E) in relazione alla categoria del personale ed alla classifica dell'albergo, oltre, ben s'intende, il vitto e l'alloggio o le indennità sostitutive.

Nel caso che il dipendente presti normale servizio per un periodo inferiore al mese avrà diritto a tanti ventiseiesimi della retribuzione minima mensile, quanti sono i giorni di effettivo servizio prestati.

Art. 14.

Si conviene che, ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente la somma globale dei salari di cui all'art. 1 e della percentuale di servizio, deve essere raffrontata alla globale delle retribuzioni minime mensili di cui sopra: l'eventuale eccedenza su detti minimi sarà ripartita mensilmente in base al punteggio fissato per ogni singola qualifica.

ALLEGATO A

QUALIFICHE E RETRIBUZIONI

	punti	SALARI CATEGORIE lusso e 1ª	2ª	3ª e 4ª
Ristorante e Bar:				
1º maître d'hôtel	16	6.800	5.200	3.600
2º maître d'hôtel	14	6.400	4.800	3.200
3º maître d'hôtel	12	6.000	4.800	3.200
Barman con lingue	12	6.000	4.800	3.200
Barman senza lingue	10	6.000	4.800	3.200
Cameriere ai vini e trinciatore	10	6.000	4.800	3.200
Cameriere con lingue	12	6.000	4.800	3.200
Cameriere ai piani con lingue	12	2.800	2.400	2.000
Cameriere di sala con lingue.	11	2.800	2.400	2.000
Cameriere ai piani senza lingue	10	2.800	2.400	2.000
Cameriere di sala senza lingue	9	2.800	2.400	2.000
Sotto cameriere con lingue	9	2.800	2.400	2.000
Sotto cameriere senza lingue	7	2.400	2.000	1.600
Cameriere ai corrieri	8	2.000	1.600	1.400
Cameriere di sala	9	2.000	1.400	1.200
Commis ai piani	7	1.800	1.400	1.200
Commis di sala	6	1.800	1.400	1.200
Aiuto barman	7	2.400	1.600	1.200
Portineria:				
1º portiere (lusso)	16	4.000	—	—
1º portiere (unico)	14	4.000	3.400	3.000
2º portiere (lusso)	12	3.200	—	—
2º portiere	10	3.200	2.800	2.400
Portiere di notte con lingue	12	2.800	2.200	2.200
Portiere di notte senza lingue	10	2.800	2.200	2.200
Conduttore con lingue	10	2.800	2.200	2.200
Conduttore	8	2.400	2.000	1.800
Facchino con mansioni portiere	10	—	2.000	1.800
Guardia di notte	8	2.600	2.000	2.000
Telefonista con 150 apparecchi	10	2.000	2.000	1.600
Vetturiere	8	2.400	2.200	2.000
Vestiarista	8	2.400	2.200	2.000
Telefonista	7	2.000	2.000	1.600
Ascensorista oltre 20 anni	8	1.600	1.400	1.200
Ascensorista sotto 20 anni.	6	1.200	1.000	1.000
Commissionario oltre 20 anni	8	1.200	1.200	1.200
Commissionario sotto 20 anni	6	800	800	800
Servizio ai piani:				
1º governante con lingue o unico	14	16.000	14.000	12.000
Governante senza lingue	10	16.000	14.000	12.000
Facchino ai piani	8	2.800	2.200	2.200
Cameriera ai piani	7	1.600	1.400	1.200
Personale di guardaroba:				
1ª guardarobiera o unica	8	10.800	9.000	7.200
2ª guardarobiera	7	10.000	8.000	6.400
Addetti alla guardaroba	6	9.000	7.200	5.400
Stiratrice	7	10.800	9.000	7.200
2ª Stiratrice	6	9.000	7.200	5.400
Lavandaio	8	12.600	10.800	9.000
2º lavandaio	7	9.000	7.200	5.600
1ª lavandaia	7	9.000	7.200	5.600
2ª lavandaia	6	6.400	5.600	4.800
Sorvegliante caloriferi, meccanico, elettricista e operaio ausiliario in genere	8	18.000	16.200	14.400
Capo sorvegliante caloriferi, capo operaio, ecc.	10	18.000	16.200	14.400
Cucina:				
Capo cuoco	16	32.400	29.600	28.000
2º capo cuoco o unico	14	27.000	25.200	23.400
Capopartita	11	25.600	23.400	21.600
Cuoco di famiglia	9	20.000	18.000	16.200
1º aiuto cuoco	7	20.000	18.000	16.200
2º aiuto cuoco	6	20.000	18.000	16.200
Facchino di cucina	7	16.200	14.400	12.600
Casseruoliere	7	16.200	14.400	12.600
Argentiere	7	16.200	14.400	12.600
1º cantiniere	8	14.400	12.600	10.800
1º dispensiere	8	14.400	12.600	10.800
1º caffettiere	8	14.400	12.600	10.800
2º cantiniere	7	12.600	10.800	9.000
2º dispensiere	7	12.600	10.800	9.000
2º caffettiere	7	12.600	10.800	9.000
Donna tutto fare	6	14.400	12.600	10.800

Per il personale in servizio presso pensioni di 1ª, 2ª e 3ª categoria, piccoli alberghi e locande si applica la seguente tabella:

	punti	salari
Portiere	10	2.000
Portiere di notte	9	2.000
Governante	7	6.400
Cameriera ai piani	6	1.600
Facchino ai piani e guardia di notte	7	2.000
Cuoco	10	21.600
Aiuto cuoco	6	15.200
Interno in genere	6	10.800

ALLEGATO *B*

TABELLE DELLE INDENNITÀ DOVUTE IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 42 E 43 DEL C. N. 18 DICEMBRE 1949 PER OGNI GIORNATA SPETTANTE AL PERSONALE DI ALBERGO IN CASO DI LICENZIAMENTO COMPRENSIVA DELLA 13a MENSILITÀ O GRATIFICA NATALIZIA

ABELLA A *Indennità maturate sino al* 31-12-1945:

1) Per ogni anno di servizio fino al 31 dicembre 1945 personale ha diritto a giornate 10 se di 1a cat.; se di 2a, 6 se di 3a; 4 se di 4a.

2) Per ogni giornata di indennità come sopra calcolata, il dipendente licenziato avrà diritto ai seguenti compensi:

	Lusso e 1a	2a	3a e 4a	P.A. e Loc.
Personale di 1a categoria	435	380	—	—
Personale di 2a categoria	410	370	325	—
Personale di 3a categoria	360	325	310	300

ABELLA B *Indennità maturate dal* 1° *gennaio* 1946 *in poi*:

1) Per ogni anno di servizio il personale ha diritto giornate 15 se di 1a categoria; a 12 giornate per le tre categorie.

2) Per ogni giornata di indennità come sopra calcolata, il dipendente licenziato avrà diritto ai seguenti compensi:

	Lusso e 1a		2a		3a e 4a		P.A. e Loc.	
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
Personale di 1a cat.	940	800	900	—	—	—	—	—
Personale di 2a cat.	810	700	770	660	730	—	—	—
Personale di 3a cat.	730	620	700	570	650	540	610	500

I dipendenti dimissionari che non abbiano raggiunto 5 anni di servizio avranno diritto, in conformità del N. all'indennità suddette ridotte del 50%; per i dimissionari con più di 5 anni e meno di 10 anni di servizio la riduzione è del 25%.

ALLEGATO *C*

TABELLA PER LE FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

a) compensi per il personale che ha prestato servizio nelle festività:

	Lusso e 1a		2a		3a e 4a		P.A. e Loc.	
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
Personale di 1a cat.	1.700	1.400	1.550	—	—	—	—	—
Personale di 2a cat.	1.450	1.250	1.350	1.150	1.350	—	—	—
Personale di 3a cat.	1.350	1.100	1.150	1.000	1.150	1.000	950	850

b) compensi per il personale che non ha prestato servizio per riposo settimanale:

	Lusso e 1a		2a		3a e 4a		P.A. e Loc.	
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
Personale di 1a cat.	1.440	1.230	1.325	—	—	—	—	—
Personale di 2a cat.	1.270	1.100	1.180	1.020	1.180	—	—	—
Personale di 3a cat.	1.160	1.000	1.050	910	1.050	910	850	750

ALLEGATO *D*

COMPENSI GIORNALIERI PER LA DECIMA ORA

	Lusso e 1a		2a		3a e 4a		P. A. e Loc.	
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
Personale di 1a cat.	115	105	95	85	—	—	—	—
Personale di 2a cat.	95	85	85	75	85	—	—	—
Personale di 3a cat.	85	75	80	70	75	65	65	60

ALLEGATO *E*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MINIME MENSILI PER IL PERSONALE DI ALBERGO

	lusso	2a	3a e 4a
Personale di 1a cat. Uomini	31.230	28.320	—
Personale di 1a cat. Donne	25.920	—	—
Personale di 2a cat. Uomini	27.000	24.510	23.610
Personale di 2a cat. Donne	22.410	20.340	—
Personale di 3a cat. Uomini	24.000	21.210	20.700
Personale di 3a cat. Donne	19.920	17.505	17.181

	Piccoli alberghi pensioni e locande
Personale di 3a cat. Uomini	19.872
Personale di 3a cat. Donne	16.494

Dette retribuzioni debbono intendersi divisibili per 26 per stabilire la retribuzione giornaliera nei casi di lavoro per un periodo inferiore al mese.

Le retribuzioni di cui sopra vanno ridotte: del 10% per il personale maschile dai 18 ai 20 anni; del 20% per il personale maschile inferiore ai 18 anni e per il personale femminile inferiore ai 20.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 11 AGOSTO 1950, PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DAGLI ALBERGHI STAGIONALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Oggi, 11 agosto 1950,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI della provincia di Bologna, nella persona del vice presidente dott. *Vincenzo Laurelli*, assistito dai sigg.: *Giulio Fano* e *Raffaele Azzaroni*, da una parte,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO AUSILIARI E TURISMO, nella persona del signor *Paolo Carpani* assistito dal sig. *Giovanni Zucchini*;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, nella persona del sig. *Giuseppe Ferraretti*, dall'altra,

si è stipulato il seguente patto in osservanza dell'art. 8 del Contratto integrativo 14 luglio 1950, del quale costituisce parte integrante e segue le sorti sia per la entrata in vigore che per la durata.

Art. 1.

L'orario normale di lavoro per il personale occupato negli alberghi di stagione è aumentato di un'ora rispetto all'orario osservato negli alberghi svolgenti attività continuativa.

Art. 2.

I salari funzionali di cui all'allegato *A* al Contratto integrativo sono aumentati del 5 per cento.

Art. 3.

Le retribuzioni minime mensili di cui all'allegato *B* sono aumentate come segue:

30% per un periodo di servizio fino ad un mese

20% per un periodo di servizio fino a due mesi

15% per un periodo di servizio oltre due mesi

Tali percentuali di aumento vanno applicate anche ai compensi previsti nell'allegato *C*.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto saranno corrisposti ai dipendenti i dodicesimi della gratifica natalizia; saranno pure corrisposti i dodicesimi di ferie in quanto le percentuali di aumento sono state fissate in considerazione di questa ultima pattuizione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 MAGGIO 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ALBERGHI DI BOLOGNA

Il giorno 30 maggio 1956,

t r a

i rappresentanti dell'A.P.A.B. nelle persone dei signori prof. *Vincenzo Laurelli*, Presidente; rag. *Gino Armaroli*, avv. *Leopoldo Serena*, rag. *Ademario del Gaudio*, Consiglieri; rag. *Francesco Bellucci* e professor *Giuseppe Donini*, Commissari incaricati da una parte; i rappresentanti della F.I.L.A.M. signori *Paolo Carpani*, *Umberto Lamandini*, *Sonilio Parisini* e i rappresentanti della F.I.S.A.C. signori *Bruno Bianchi*, *Parsifal Nanni* e *Franco Franchi*, dall'altra

si è stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per il personale dipendente dagli Alberghi di Bologna, ad integrazione del Contratto Nazionale 18 dicembre 1949.

Art. 1.

Considerato che le condizioni previste nel patto aggiuntivo al contratto 14 settembre 1946 non hanno subito modifiche sostanziali, si conviene in via provvisoria di assicurare ai singoli dipendenti le retribuzioni minime mensili indicate nella tabella allegato *B*) in relazione alla categoria del personale e alla classifica dell'albergo, oltre, ben s'intende. il vitto e l'alloggio o le indennità sostitutive, e l'indennità di cui all'art. 2 punto *b*).

Art. 2.

Sempre in relazione alle condizioni di cui all'articolo precedente e per rivalutare, in parte, le retribuzioni dei dipendenti, tenuto conto delle variazioni del numero indice nazionale del costo della vita al marzo 1956 (Istituto Centrale di Statistica 1938=100), si concedono le seguenti indennità:

a) da versarsi nella globale « salari funzionali percentuale di servizio » da confrontarsi con la somma dei minimi garantiti, in relazione a quanto già previsto dall'art. 2 del contratto integrativo 29 dicembre 1954:

alberghi di lusso L. 1.020 mensili per ogni dipendente;

alberghi di 1ª categoria L. 900 mensili per ogni dipendente;

alberghi di 2ª categoria L. 720 mensili per ogni dipendente;

altri alberghi L. 510 mensili per ogni dipendente;

b) da corrispondersi, oltre le normali retribuzioni e valevoli a tutti gli effetti, ad ogni singolo dipendente, secondo la categoria di ognuno e la categoria dell'albergo:

Categoria Personale	ALBERGHI				
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	Altri
1ª masch.	2.148	2.070	2.000	—	—
1ª femm.	1.800	1.750	—	—	—
2ª masch.	1.800	1.700	1.600	1.500	—
2ª femm.	1.500	1.400	1.300	—	—
3ª masch.	1.600	1.500	1.400	1.400	1.300
3ª femm.	1.350	1.280	1.200	1.200	1.100

c) da corrispondersi ai soli portieri quale indennità speciale:

Portiere di 1ª categoria: *mensili*

alberghi di lusso L. 3.000

alberghi di 1ª categoria » 2.500

alberghi di 2ª categoria » 2.000

Portiere di 2ª o 3ª categoria: *mensili*

alberghi di lusso L. 2.000

alberghi di 1ª categoria » 1.700

alberghi di 2ª categoria » 1.500

alberghi di 3ª categoria » 1.200

altri alberghi » 1.000

Art. 3.

L'eccedenza fra la globale di cui all'art. 2 e la somma dei minimi garantiti di cui alla tabella *B*) sarà ripartita mensilmente in base al punteggio fissato per ogni singola qualifica.

Alle cameriere ai piani negli alberghi di lusso è assegnato un punto in più rispetto alle cameriere degli altri alberghi (da 7 a 8).

Art. 4.

Gli alberghi di 3ª e 4ª categoria e le pensioni di 2ª e 3ª aventi letti per non più di 45 persone complessivamente, nonchè le locande qualora non applichino il sistema percentualistico, assicureranno ai dipendenti, oltre al vitto e all'alloggio o la corrispondente indennità, le seguenti retribuzioni mensili:

portieri	L. 27.500
personale maschile	» 26.500
personale femminile	» 22.000

Per ogni ora di lavoro straordinario, i piccoli alberghi corrisponderanno il compenso complessivo di L. 200 al personale maschile e di L. 170 al personale femminile.

Art. 5.

In relazione a quanto previsto dall'art. 66 del Contratto nazionale si ammette la possibilità di addivenire alla retribuzione complessiva fissa nelle aziende a carattere familiare anche con letti in numero superiore a 45, previo accordo fra le singole associazioni.

Art. 6.

Il valore del vitto è di L. 200 giornaliere; quello dell'alloggio è di L. 50 giornaliere ad ogni effetto contrattuale. Le corrispondenti indennità si calcolano per 30 giorni al mese.

Art. 7.

Per i giovani si applicano le seguenti riduzioni, salvo che per il valore vitto e alloggio:

da 14 a 16 anni di età	60 %
da 16 a 17 anni di età	30 %
da 17 a 18 anni di età	20 %
da 18 a 20 anni di età	10 %

Le eventuali condizioni di miglior favore in atto rimangono ferme.

Art. 8.

Per i turnisti e i lavoratori ad orario ridotto si applica il trattamento previsto dal Contratto Nazionale e dal contratto provinciale integrativo, proporzionalmente al servizio effettivamente prestato.

Art. 9.

Le indennità per le festività nazionali o infrasettimanali saranno liquidate secondo le tabelle *C* o *D*.

Art. 10.

I lavoratori che effettuano la decima ora saranno compensati sulla base prevista nella tabella allegato *E*.

Art

Gli alberghi di stagione della provincia saranno regolati con patto a parte.

Art. 12.

La Commissione Paritetica di cui all'art. 68 del Contratto Nazionale 18 dicembre 1949 e successive modifiche è così composta:

due rappresentanti dell'A.P.A.B.;
un rappresentante della F.I.L.A.M.;
un rappresentante della F.I.S.A.C.

La Commissione eserciterà le sue funzioni di controllo previste dal Contratto Nazionale entro sei giorni dalla richiesta di intervento da farsi per iscritto.

I componenti la Commissione sono impegnati ad esercitare le proprie funzioni nel termine sopraindicato. In caso di impossibilità di un componente la Commissione stessa, l'Organizzazione cui appartiene il membro assente designerà un altro rappresentante supplente per il controllo richiesto.

Art. 13.

E' ammessa l'assunzione di un apprendista per ogni 10 lavoratori qualificati o frazione di 10. Gli apprendisti devono essere retribuiti in conformità del Contratto Nazionale.

Art 14.

Il personale extra, di cui all'art. 36 del Contratto Nazionale verrà compensato come segue:

L. 1.980 per banchetti e rinfreschi, se il trattamento richiede un servizio non superiore alle ore 5.

L. 330 per ogni ora superiore alla 5ª.

Il personale extra occupato per feste e soupè sarà compensato con L. 3.300 per servizio di ore 5. Oltre, come sopra.

Art. 15.

Il presente contratto entra in vigore il 1° aprile 1956 e scadrà il 31 dicembre 1957.

ALLEGATO *A*

QUALIFICHE E RETRIBUZIONI

	punti	Salari lusso e 1ª	2ª	3ª e 4ª
Ristorante e bar				
1º Maître d'Hôtel.	16	9.520	7.280	5.600
2º Maître d'Hôtel.	14	8.985	7.280	5.600
3º Maître d'Hôtel.	12	8.400	7.280	5.600
Barman con lingue	12	8.400	7.280	5.600
Barman senza lingue	10	8.400	7.280	5.600
Cameriere ai vini e trinc.	10	8.400	7.280	5.600
Cameriere ai vini con lingue.	12	8.400	7.280	5.600
Cameriere ai piani con lingue	12	3.920	3.360	2.800
Cameriere di sala con lingue.	11	3.920	3.360	2.800
Cameriere ai piani senza lingue	10	3.920	3.360	2.800
Cameriere di sala senza lingue	9	3.920	3.360	2.800
Sottocameriere con lingue	9	3.920	3.360	2.800
Sottocameriere senza lingue	7	3.360	2.800	2.240
Cameriere ai corrieri	8	2.800	2.240	1.960
Cameriere di Hall	9	2.800	1.960	1.680
Commis ai piani	7	2.520	1.960	1.680
Commis di sala.	6	2.520	1.960	1.680
Aiutobarman	7	3.360	2.240	1.680
Portineria				
1º portiere (lusso).	16	5.600	—	—
1º portiere unico	14	5.600	4.760	4.200
2º portiere (lusso).	12	4.480	—	—
2º portiere	10	4.480	3.920	3.360
portiere notte con lingue	12	3.920	3.080	3.080
portiere notte senza lingue.	10	3.920	3.080	3.080
conduttore con lingue	10	3.920	3.030	3.080
conduttore	8	3.360	2.800	2.520
facchino con mansioni portiere	10	2.800	2.800	2.520
guardia di notte .	8	3.640	2.800	2.800
telefonista con 150 apparecchi	10	2.800	2.800	2.240
vetturiere	8	3.360	3.080	2.800
vestiarista	8	3.360	3.080	2.800
telefonista	7	2.800	2.800	2.240
ascensorista oltre 20 anni	8	2.240	1.960	1.680
ascensorista sotto 20 anni	6	1.680	1.400	1.400
commissionario oltre 20 anni	8	1.680	1.680	1.680
commissionario sotto 20 anni	6	1.400	1.400	1.400
Servizio ai piani				
governante con lingue o unica	14	22.400	19.600	16.800
governante senza lingue	10	22.400	19.600	16.800
facchino ai piani	8	3.920	3.080	3.080
cameriera ai piani	7	2.240	1.960	1.680
Personale al guardaroba				
1ª guardarobiera o unica	8	15.120	12.600	10.080
2ª guardarobiera	7	14.000	11.150	8.920
addetti alla guardaroba	6	12.600	10.080	7.560
stiratrice	7	15.120	12.600	10.080
2ª stiratrice.	6	12.600	10.080	7.560
capo lavandaio o unico	8	17.640	15.120	12.600
lavandaio	7	13.000	10.400	8.200
capo lavandaia o unica	7	12.600	10.080	7.800
lavandaia	6	9.400	8.200	7.000
sorvegliante caloriferi, mecc. elet.	8	25.200	22.680	20.160
capo sorveg. cal. – capo operaio	10	25.200	22.680	20.160
Cucina				
capo cuoco.	16	45.360	41.440	39.200
2º capo cuoco o unico.	14	37.800	35.280	32.760
capo partita	11	35.840	32.760	30.240
cuoco di famiglia	9	28.000	25.200	22.680
1º aiutocuoco.	7	28.800	25.200	22.680
2º aiutocuoco.	6	28.000	25.200	22.680
facchino cucina, argentiere	7	22.680	20.160	17.640
capo cantiniere, dispensiere	8	20.160	17.640	15.120
cantiniere, dispensiere.	7	17.640	15.120	12.600
donna tutto fare	6	20.160	17.640	15.120

Per il personale di servizio presso le pensioni, i piccoli alberghi e le locande si applica la seguente tabella:

	Punti	Salario
Portiere	10	2.800
Portiere di notte	9	2.800
Governante.	7	8.960
Cameriera ai piani	6	2.240
Facchino ai piani.	7	2.800
Cuoco	10	30.240
Aiuto cuoco	6	21.280
Interno in genere.	6	15.120

ALLEGATO *B*

RETRIBUZIONI MINIME GARANTITE

	Lusso e 1ª	2ª cat.	3ª e 4ª cat.	Picc. alb. Loc.
Personale 1ª categoria uomo.	35.800	31.900	—	—
Personale 1ª categoria donna	29.200	—	—	—
Personale 2ª categoria uomo.	30.360	27.690	26.700	—
Personale 2ª categoria donna.	25.210	22.960	—	—
Personale 3ª categoria uomo.	27.020	24.020	23.450	22.565
Personale 3ª categoria donna.	22.360	19.750	19.405	18.670

ALLEGATO *C*

COMPENSI PER MANCATA FESTIVITÀ

	Lusso e 1ª		2ª categoria		3ª e 4ª cat.		Picc. alb. Loc.	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Personale di 1ª cat.	2.200	1.810	2.000	—	—	—	—	—
Personale di 2ª cat.	1.870	1.650	1.790	1.520	1.790	—	—	—
Personale di 3ª cat.	1.760	1.430	1.520	1.340	1.520	1.340	1.280	1.160

ALLEGATO *D*

COMPENSI PER FESTIVITÀ CADENTI IN GIORNO DI RIPOSO

	Lusso e 1ª		2ª categoria		3ª e 4ª cat.		Picc. alb. Loc.	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Personale di 1ª cat.	1.890	1.620	1.730	—	—	—	—	—
Personale di 2ª cat.	1.660	1.450	1.570	1.360	1.570	—	—	—
Personale di 3ª cat.	1.530	1.330	1.410	1.220	1.410	1.220	1.160	1.030

ALLEGATO *E*

COMPENSI PER DECIMA ORA

	Lusso e 1ª		2ª categoria		3ª e 4ª cat.		Picc. alb. Loc.	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Personale di 1ª cat.	160	145	130	120	—	—	—	—
Personale di 2ª cat.	130	120	120	110	120	—	—	—
Personale di 3ª cat.	120	110	110	95	110	95	95	85

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 LUGLIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno millenovecentosessanta, il giorno uno del mese di luglio, in Cosenza, presso la Sede dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Cosenza:

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Cosenza rappresentata dal suo Presidente comm. *Franco Passarelli*, assistito dai sigg. *Piro Michele, Iannelli Leopoldo, Rosano Pasquale, Palumbo Giovanni, Gerardo Salvati, Rendace Oreste* in rappresentanza del Sindacato Provinciale di Categoria e dal Direttore dell'Associazione cav. uff. rag. *Sinibaldo Santo*

e

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.) rappresentata dal sig. *Donato Gerardo*;

la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Reverdito Nicolò*;

la Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) rappresentata dal cav *Giuseppe Caputo*;

la CISNAL Provinciale rappresentata dal sig. *Scrivano Ernesto*;

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al C.C.N.L. del 22 settembre 1959 da valere per gli impiegati dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Cosenza.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

La classificazione del personale, a tutti gli effetti, è quella prevista dall'art. 2 del C.C.N.L. del 22 settembre 1959 ed alla stessa le parti stipulanti fanno esplicito riferimento.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Le assunzioni devono avvenire secondo le norme vigenti sul collocamento della mano d'opera ed uniformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del precitato contratto nazionale.

Art. 3.

ASSUNZIONI APPRENDISTI

Gli apprendisti dovranno essere assunti in conformità di quanto stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Le parti, altresì, convengono che non possono essere assunti apprendisti in numero superiore a due per ogni impiegato, esclusi quelli di 1ª categoria.

Art. 4.

RETRIBUZIONE

La retribuzione, dovuta agli impiegati e di cui alle tabelle allegate, è così costituita:

a) Stipendio mensile;
b) Vitto e alloggio.
c) Percentuale.

Art. 5.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Il 15, della percentuale di servizio, spettante al personale impiegatizio, verrà ripartito secondo il seguente punteggio:

1ª Categoria:		
Direttore	punti	10
Vice Direttore	»	7
2ª Categoria:		
Impiegati gruppo *A*)	»	7
Impiegati gruppo *B*)	»	6
3ª Categoria:		
Impiegati gruppo *A*)	»	5
Impiegati gruppo *B*)	»	4

Della percentuale di cui sopra verrà distribuito il 100% quando gli impiegati in servizio siano più di uno. Nel caso, invece, sia soltanto uno verrà distribuito soltanto l'80% di detta percentuale e la rimanenza sarà versata sulla globale e distribuita ai salariati.

Art. 6.

VALORE DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO

Il valore del vitto e dell'alloggio viene fissato nella seguente misura:

a) vitto: due pasti giornalieri	L.	5.400	mensili
b) alloggio	»	900	mensili

Art. 7

ALBERGHI DI STAGIONE

Per gli alberghi di stagione i salari verranno maggiorati delle seguenti percentuali:

a) per prestazione d'opera inferiore a due mesi: 30%;

b) per prestazione d'opera dai due ai tre mesi: 20%;

c) per prestazione d'opera oltre tre mesi e fino a sei: 15%.

Art. 8.

GRATIFICA NATALIZIA - INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO INDENNITÀ ANZIANITÀ - FERIE NON GODUTE, ECC.

Saranno conteggiate in base a quanto indicato nella tabella n. 2 contraddistinta « Tabelle convenzionali — comprendenti tutti gli elementi di retribuzione alberghiera ed il rateo della tredicesima mensilità — transattivamente concordate » indicanti le quote mensili o giornaliere.

Art. 9.

Ogni domanda giudiziale, concernente controversie che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro che al cessare di esso, è improponibile se, precedentemente, la controversia stessa non sia stata portata innanzi alla Commissione paritetica per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

La Commissione paritetica territoriale agirà in forza del disposto dell'art. 41 del C.C.N.L. e con le modalità previste dal regolamento relative al funzionamento della Commissione paritetica.

L'esperimento di conciliazione dovrà essere effettuato entro il 30 giorno dalla data di presentazione della controversia.

Art. 10.

Il presente contratto entra in vigore dal 1° luglio 1960, ed avrà la durata di anni due. Esso, tuttavia, s'intenderà tacitamente rinnovato, se non dovesse intervenire disdetta da una delle parti stipulanti, almeno tre mesi prima della sua scadenza a mezzo lettera raccomandata.

Le parti, altresì, convengono che eventuali aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo saranno corrisposti al personale cadente nella sfera di applicazione del presente contratto, soltanto a partire dal 1° luglio 1961. Restano salve le condizioni di migliore favore.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento al C.C.N.L. del 22 settembre 1959.

E' copia conforme all'originale.

Seguono le firme.

TABELLA N. 1

Retribuzioni

Alberghi di 1ª categoria

1ª categoria:	Direttore	L. 70.000
	Vice direttore.	» 50.000
2ª categoria:	Impiegati gruppo *A*)	» 40.000
	Impiegati gruppo *B*)	» 30.000
3ª categoria:	Impiegati gruppo *A*)	» 25.000
	Impiegati gruppo *B*)	» 15.000

Alberghi di 2ª categoria

1ª categoria:	Direttore	L. 50.000
	Vice direttore	» 35.000
2ª categoria:	Impiegati gruppo *A*)	» 30.000
	Impiegati gruppo *B*)	» 25.000
3ª categoria:	Impiegati gruppo *A*)	» 20.000
	Impiegati gruppo *B*)	» 12.000

Alberghi di 3ª e 4ª categoria

1ª categoria:	Direttore	L. —
	Vice direttore	» —
2ª categoria:	Impiegati gruppo *A*)	» 25.000
	Impiegati gruppo *B*)	» 20.000
3ª categoria:	Impiegati gruppo *A*)	» 15.000
	Impiegati gruppo *B*)	» 10.000

NB. — Alla prima categoria appartengono: Direttori e Vice direttori (con esclusione di quelli che esplicano le funzioni e sono qualificati « Dirigenti di Azienda » artt. 6 e 34 del Decreto 1 luglio 1926, n. 1130).

Alla seconda categoria appartengono:

Gruppo *A*): Capo-ricevimento, capo-controllo amministrativo, capo del personale;

Gruppo *B*): Cassiere, primo segretario con almeno due elementi in sottordine, economo, controllo amministrativo, impiegato addetto alla amministrazione del personale negli alberghi di lusso e di prima categoria, ove non esista il capo del personale, corrispondente in almeno tre lingue, segretario con mansioni di ricevimento e cassa.

Alla terza categoria appartengono:

Gruppo *A*): segretario, corrispondente, controllo amministrativo, magazziniere depositario, stenodattilografa-segretaria, impiegato comune o addetto alla amministrazione del personale;

Gruppo *B*): aiuto segretario, aiuto ricevimento, cassiere bar e ristorante, controllo merci, aiuto cassiere, impiegato d'ordine, stenodattilografo o dattilografo.

(estratto dal C.C.N.L. 22 settembre 1959)

TABELLA N. 2

Tabelle convenzionali, comprendenti tutti gli elementi di retribuzione alberghiera ed il rateo della 13ª mensilità, transattivamente concordate.

QUALIFICHE	Alberghi 1ª cat.		Alberghi 2ª cat.		Alberghi 3ª e 4ª categoria	
	mensili	giornaliere	mensili	giornaliere	mensili	giornaliere
1ª *categoria:*						
Direttore	91.300	3.045	66.300	2.210	—	—
Vice direttore	66.300	2.210	51.300	1.710	—	—
2ª *categoria:*						
Impiegati gruppo *A*).	56.300	1.875	46.300	1.545	41.300	1.375
Impiegati gruppo *B*).	46.300	1.545	41.300	1.375	36.300	1.210
3ª *categoria:*						
Impiegati gruppo *A*).	41.300	1.375	36.300	1.210	31.300	1.045
Impiegati gruppo *B*).	30.300	1.010	26.300	875	20.300	700

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 APRILE 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI E PENSION DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1960 il giorno 15 aprile,

tra

l'Associazione Toscana Albergatori (aderente alla FAIAT) rappresentata dal suo Presidente comm. *Gerardo Kraft* assistito dalla Commissione Rapporti di Lavoro e Legislazione composta dai signori: *Bettini Luigi, Bonetti Giuseppe, Cecchi Francesco, Corsini Giovanni, Guidotti Giuseppe, Stoppini Serafino, Zini Antonio, Zucconi Alberto*

e

la F.I.L.A.M. rappresentata dal suo Segretario signor *Mario Mazzoni* assistito dal sig. *Facchini Radames*, membro della Segreteria Provinciale;

la C.I.S.L. Federcommercio rappresentata dal signor *Alberto Grossi* Segretario Provinciale; assistito dal signor *Lessi Leo*, nonchè dal sig. *Lazzeri Alvaro* Segretario della Unione Sindacale Provinciale;

la U.I.L. rappresentata dal sig. *Pieri Nello*;

si è stipulato il seguente accordo integrativo al C.N.L. per il Personale impiegatizio dipendente da Alberghi e Pensioni di Firenze e provincia.

Art. 1

APPRENDISTATO

a) In relazione all'art. 6 del Contratto Nazionale di Lavoro l'assunzione di apprendisti è ammessa per le sole aziende che abbiano alle loro dipendenze almeno un impiegato qualificato.

Il numero degli apprendisti non potrà, comunque, superare la proporzione di uno per ogni sei impiegati qualificati. o frazione di sei. La retribuzione per gli apprendisti è quella prevista all'art. 8 Contratto Nazionale di Lavoro.

b) Qualora dovessero risultare situazioni speciali o per esigenze inerenti l'opportunità di maggior collocamento di apprendisti, le Organizzazioni stipulanti, in deroga alle limitazioni previste dal precedente articolo *a)* si riuniranno per esaminare e stabilire le norme più idonee per la tutela e la maggior occupazione degli apprendisti. Tali deroghe si dovranno riferire esclusivamente agli alberghi di lusso e prima categoria.

Art. 2.

RETRIBUZIONE MENSILE DELL'IMPIEGATO

La retribuzione dell'impiegato riferita a giorni 30 al lordo delle trattenute di legge e contrattuali è costituita da:

a) stipendio alberghiero;

b) vitto ed alloggio,

c) percentuale di servizio, col punto minimo garantito.

A) *Stipendio alberghiero*: attribuito ad ogni singolo impiegato in base alla sua qualifica ed alla categoria di ogni azienda secondo la vigente classifica nazionale, come indicato nella tabella allegata n. 1.

B) *Vitto ed alloggio*: la valutazione convenzionale a tutti gli effetti viene stabilita in L. 7.800 mensili per il vitto (pari a L. 260 giornaliere) ed in L. 1.200 mensili per alloggio (pari a L. 40 giornaliere), semprechè vengano somministrati o forniti in natura.

Qualora il datore di lavoro non intenda o si dichiari impossibilitato a somministratore il vitto o a fornire lo alloggio, egli sarà tenuto a corrispondere una indennità sostitutiva di L. 12.700 mensili (L. 420 giornaliere) per il vitto e L. 3.000 mensili (L. 100 giornaliere) per l'alloggio.

A richiesta dell'interessato potrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva indicata al punto precedente (per il vitto) semprechè il medesimo possa comprovare mediante esibizione di certificato medico, che la richiesta è fondata su ragioni di salute, accertabili da parte dell'Azienda a mezzo del medico di propria fiducia.

La rinunzia da parte dell'impiegato al godimento dell'alloggio dà diritto al medesimo di percepire una indennità pari alla quota convenzionale e cioè L. 1.200 mensili.

C) *Percentuale di servizio*: un quindicesimo del complessivo gettito della percentuale applicata sui conti dei clienti (15%) verrà ripartita fra il personale impiegatizio ed in base al punteggio indicato nella tabella n. 1 col. n. 1, in relazione alla qualifica dell'impiegato.

Quando l'azienda alberghiera abbia un solo impiegato qualificato alle proprie dipendenze dal tronco percentuale generale verrà prelevato solo un trentesimo.

Se l'importo del quindicesimo o del trentesimo di percentuale, a seconda dei casi citati, non permetta di raggiungere i minimi garantiti attribuiti ad ogni impiegato (vedi tabella n. 1, col. n. 2) il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza ad integrazione per il raggiungimento della quota garantita.

Art. 3.

PICCOLE AZIENDE ALBERGHIERE (art. 66 C.N.L.)

Tenuto conto che certi esercizi alberghieri, in base alle facoltà concesse dall'art. 66 del Contratto Nazionale di Lavoro per operai, possono corrispondere ai loro dipendenti una paga fissa globale mensile; tali esercizi potranno retribuire anche i loro impiegati con lo stesso criterio.

Pertanto, senza distinzione di gruppo, la retribuzione fissa risulterà dagli stipendi indicati nella tabella n. 1 (col. 6) maggiorata del minimo di percentuale garantita di cui alla col. n. 2.

Art. 4.

ALBERGHI DELLA PROVINCIA

A tutti gli effetti e per computi vari, gli esercizi situati nelle varie località della provincia (esclusi quelli stagionali) corrisponderanno ai loro impiegati i vari elementi economici stabiliti dal presente integrativo, spettanti alla categoria immediatamente inferiore a quella di reale appartenenza dell'esercizio.

Art. 5.

ALBERGHI STAGIONALI

La sola voce « stipendio » dovrà essere maggiorata delle seguenti percentuali:

30% per prestazione di opera inferiore a due mesi;
20% per prestazione di opera dai due ai tre mesi;
15% per prestazione di opera oltre tre mesi e fino a sei mesi.

Art. 6.

GRATIFICA NATALIZIA - INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO - INDENNITA' DI ANZIANITA' FERIE NON GODUTE ECC.

Saranno conteggiate in base a quanto indicato nella tabella n. 2 contraddistinta « Tabelle convenzionali comprendenti tutti gli elementi di retribuzione alberghiera ed il rateo della tredicesima mensilità transativamente concordate » indicante le quote mensili o giornaliere.

Art. 7.

FESTIVITA' NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Tali festività sono stabilite come segue:

Nazionali:

25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre.

Infrasettimanali:

Capodanno;
Epifania;
San Giuseppe
Lunedì dopo Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
SS. Pietro e Paolo;
Assunzione di M. V (ferragosto);
Ognissanti;
Immacolata Concezione;
Natale;
26 dicembre;
San Giovanni (Patrono della città).

a) Quando l'impiegato non presti la sua opera durante le giornate festive indicate, riceverà unicamente la sua normale retribuzione.

b) Quando l'impiegato debba prestare la sua opera durante le anzidette giornate avrà diritto, oltre alla sua normale retribuzione, ad una indennità aggiuntiva pari alla quota giornaliera indicata nella tabella n. 2, coll. 2-4-6-8, maggiorata del 20%.

c) E' inteso che nel caso di spostamento della giornata di riposo per esigenze di servizio, per cui detto riposo venga a cadere nel giorno della festività infrasettimanale, spetta all'impiegato la corresponsione prevista al comma *b*).

d) Il periodo di ferie sarà prorogato di un giorno per ciascuna festività nazionale o infrasettimanale che dovesse ricorrere durante il periodo stesso.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO

Il compenso sarà calcolato in base ad un trentesimo dello stipendio indicato nella tabella n. 1, coll. 3-4-5-6, aumentato del relativo valore convenzionale per il vitto ed alloggio nonchè degli eventuali scatti di anzianità, diviso per il numero delle ore lavorative e poi maggiorato secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 9.

SCATTI DI ANZIANITA'

Si fa riferimento all'art 16 del C.N.L.

Art 10.

RETRIBUZIONI E LORO VARIAZIONI

Si fa riferimento agli artt. 21 e 22 del C.N.L.

Art. 11.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo sarà operante a tutti gli effetti economici dal 1 gennaio 1960.

Il presente accordo integrativo sarà valido fino al 31 dicembre 1961, ma qualora non disdetto da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza si renderà automaticamente riconfermato e valido per un altro anno e così di seguito.

Ogni eventuale malinteso circa l'applicazione del presente accordo dovrà essere segnalato alla Commissione Paritetica speciale, la quale provvederà per la pronta

TABELLA N. 1

NUOVE RETRIBUZIONI IMPIEGATI

IMPIEGATO di:	Punti percentuale	Importo percentuale mensile	Stipendio per Alberghi			
			Lusso	1ª Categ.	2ª Categ. e Pensioni 1ª categ.	tutte le altre categorie
	1	2	3	4	5	6
Prima categoria						
Direttore (con esclusione di quelli di cui agli articoli 6-34 del D. 1º luglio 1926, n. 1130)	12	25.800	—	—	56.700	42.400
Vice Direttore	12	25.800	60.300	54.000	50.700	42.400
Seconda categoria						
Gruppo » A »						
Capo ricevimento	11	23.650	50.025	45.750	38.975	—
Capo controllo amministrativo	10	21.500	49.750	45.500	38.750	—
Capo personale	10	21.500	42.750	39.000	38.750	—
Gruppo « B »						
Cassiere principale	9	19.350	42.475	37.250	35.025	—
Primo segretario (con almeno due qualificati in sotto ordine)	9	19.350	41.475	37.250	33.525	—
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie	8	17.200	41.200	37.000	33.300	26.600
Controllo amministrativo	8	17.200	40.200	36.000	30.300	—
Economo	7	15.050	39.925	35.750	30.075	—
Corrispondente in tre lingue estere (se unica mansione)	7	15.050	39.925	35.750	30.075	—
Impiegato unico addetto all'amministrazione del personale negli Alberghi di lusso e di 1ª categoria.	7	15.050	39.925	35.750	—	—
Terza categoria						
Gruppo « A »						
Segretario di ricevimento	7	15.050	36.925	33.250	30 575	26.400
Segretario-corrispondente	7	15.050	36.925	33.250	30.575	26.400
Controllo amministrativo	7	15.050	36.925	33.250	30.575	26.400
Magazziniere depositario	7	15.050	36.925	33.250	30.575	26.400
Impiegato comune o addetto all'amministrazione Personale	6	12.900	31.650	29.500	28.350	—
Stenodattilografa-segretaria (1)	5	10.750	29.875	26.250	24.125	—
Gruppo « B »						
Aiuto segretario ricevimento cassa	5	10.750	26.375	23.250	20.625	19.500
Cassiere Bar e Ristorante	5	10.750	26.375	23.250	20.625	19.500
Controllo merci	5	10.750	26.375	23.250	20.625	19.500
Impiegato d'ordine	5	10.750	26.375	23.250	20.625	19.500
Apprendisti						
Per i primi 6 mesi (40 %)	2	4.300	10.550	9.300	8.250	7.700
Per i successivi 6 mesi (60 %)	3	6.450	15.825	13.950	12.375	11.800

(1) Si chiarisce che l'impiegata di 3ª categoria «Gruppo A»: Stenodattilografa-segretaria, non può esercitare mansioni di ricevimento e cassa,

TABELLA N. 2

TABELLE - COMPRENDENTI TUTTI GLI ELEMENTI DI RETRIBUZIONE ALBERGHIERA ED IL RATEO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ TRANSATIVAMENTE CONCORDATE

CATEGORIA IMPIEGATI	LUSSO		ALBERGHI DI 1ª CAT.		ALBERGHI DI 2ª E PENSIONI DI 1ª CATEG.		TUTTE LE ALTRE CATEGORIE	
	Mensile 1	Giornal. 2	Mensile 3	Giornal. 4	Mensile 5	Giornal. 6	Mensile 7	Giornal. 8
Prima categoria								
Direttore (con esclusione di quelli di cui agli articoli 6 e 34 D. 1º luglio 1926, n. 1130)	—	—	—	—	100.500	3.350	79.200	2.640
Vice direttore	105.000	3.500	97.800	3.260	91.500	3.050	79.200	2.640
Seconda categoria								
Gruppo « A »								
Capo ricevimento	92.200	3.073	85.400	2.846	79.000	2.633	—	—
Capo controllo amministrativo	89.500	2.983	83.200	2.773	75.700	2.523	—	—
Capo personale .	82.200	2.740	77.800	2.593	75.700	2.523	—	—
Gruppo « B »								
Cassiere principale	80.000	2.666	73.800	2.460	69.300	2.310	—	—
Primo segretario (con almeno due qualificati in sotto ordine) .	78.800	2.626	73.800	2.460	68.000	2.266	—	—
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie	75.500	2.516	70.700	2.356	66.000	2.200	56.800	1.893
Controllo amministrativo	74.500	2.483	69.200	2.306	63.000	2.100	—	—
Economo	71.900	2.396	67.000	2.233	58.700	1.956	—	—
Corrispondente in tre lingue estere (se unica mansione)	71.900	2.396	67.000	2.233	58.700	1.956	—	—
Impiegato unico addetto all'Amministrazione personale negli Alberghi di lusso e 1ª categoria.	71.900	2.396	67.000	2.233	—	—	—	—
Terza categoria								
Gruppo « A »								
Segretario al ricevimento	69.000	2.300	64.000	2.133	59.000	1.966	53.500	1.783
Segretario corrispondente	69.000	2.300	64.000	2.133	59.000	1.966	53.500	1.783
Controllo-amministrativo	69.000	2.300	64.000	2.133	59.000	1.966	53.500	1.783
Magazziniere depositario .	69.000	2.300	64.000	2.133	59.000	1.966	53.500	1.783
Impiegato comune o addetto all'Amministrazione Personale .	60.500	2.016	58.500	1.950	54.500	1.816	—	—
Stenodattilografa-segretaria	55.200	1.840	50.000	1.666	48.000	1.600	—	—
Gruppo « B »								
Aiuto segretario - ricevimento cassa	52.200	1.740	47.000	1.566	43.900	1.463	40.800	1.360
Cassiere Bar e Ristorante	52.200	1.740	47.000	1.566	43.900	1.463	40.800	1.360
Controllo merci	52.200	1.740	47.000	1.566	43.900	1.463	40.800	1.360
Impiegato d'ordine	52.200	1.740	47.000	1.566	43.900	1.463	40.800	1.360

Visti l'accordo e le tabelle n. 1 e n. 2 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 DICEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1959 il giorno 18 dicembre,

tra

l'Associazione Toscana Albergatori (aderente alla FAIAT) rappresentata dal suo Presidente comm. *Gerardo Kraft* assistito dalla Commissione Rapporti di Lavoro e Legislazione composta dai signori: *Bettini Luigi, Bonetti Giuseppe, Cecchi Francesco, Corsini Giovanni, Guidotti Giuseppe, Stoppini Serafino, Zini Antonio, Zucconi Alberto*

e

la F.I.L.A.M. rappresentata dal suo Segretario signor *Mario Mazzoni* assistito dal sig. *Facchini Radames*, membro della Segreteria Provinciale, nonchè dalla Commissione formata dai signori: *Puccini Raffaello, Sciortino Salvatore*;

la C.I.S.L. Federcommercio rappresentata dal signor *Alberto Grossi* Segretario Provinciale, assistito dal signor *Lessi Leo*, nonchè dal sig. *Lazzeri Alvaro* Segretario della Unione Sindacale Provinciale;

la U.I.L. rappresentata dal sig. *Pieri Nello*,

si è stipulato il seguente accordo integrativo al C.N.L. per i Lavoratori d'Albergo, Pensione, Locanda, prestatori d'opera presso Esercizi posti in Firenze e Provincia.

Art. 1

Nel presente articolo si intendono come trascritte tutte le norme, nessuna esclusa, contenute nel vigente Contratto Nazionale di Lavoro del 22 settembre 1959, compresa la norma transitoria nonchè la Dichiarazione Integrativa.

Annotazione importante

Con riferimento all'art. 4 del C.N.L., in ogni esercizio dovrà essere esposto in maniera visibile un elenco completo del personale dipendente dal quale risulti:

a) il giorno settimanale di riposo;

b) i punti della percentuale di servizio;

c) le qualifiche a ciascun lavoratore assegnate, con la indicazione della relativa categoria contrattuale.

(Art. 17 del C.N.L.). — In ogni Albergo, Pensione o Locanda dovrà essere affissa in luogo visibile una o più tabelle, vistate dai rispettivi capi-servizio, con la indicazione dei turni di servizio.

Art. 2.

La retribuzione mensile del lavoratore è formata dai seguenti elementi:

a) salario mensile alberghiero;

b) percentuale di servizio;

c) vitto ed alloggio.

La corresponsione delle spettanze dovrà avvenire entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo al periodo di paga mensile a cui si riferisce.

In tale occasione il datore di lavoro sarà tenuto a rilasciare all'interessato anche una busta o una distinta paga (legge 5 gennaio 1953, n. 4), dalle quali risultino in modo chiaro gli elementi di retribuzione (ordinaria e straordinaria) nonchè le trattenute abituali.

Art. 3.

MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE

a) I datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente un punto salario mensile, variabile a seconda delle categorie di esercizio, che moltiplicato per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nelle tabelle di punteggio che seguono all'art. 5) darà l'importo individuale del salario mensile a carico fisso del datore di lavoro.

b) Con lo stesso criterio viene assicurato al lavoratore un punto mensile minimo di percentuale di servizio (a carico della globale di percentuale) che moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che mensilmente il datore di lavoro andrà a garantire ad ogni dipendente.

c) Quanto indicato alle lettere *a*), *b*), trova riferimento alla seguente tabella valevole per tutto l'anno:

	Punto salario mensile	Punto percent. mensile
Alberghi di:		
Lusso A	1.250	2.925
Lusso B	1.195	2.825
Prima categ.	1.120	2.560
Seconda categ.	995	2.395
Terza e quarta categ.	915	2.185
Pensioni di:		
Prima categ.	995	2.395
Seconda categ.	915	2.185
Alberghi meublé di:		
Seconda categ.	995	2.185
Altre categ.	915	2.070

d) Qualora il gettito globale mensile della percentuale di servizio applicata sui conti dei clienti, decurtata dalle seguenti voci:

1) Indennità rotture 0,50 %;

2) Quota spettante al personale impiegatizio;

3) Quote da prelevarsi per ore aggiuntive o straordinarie (di cui all'art. 6);

4) Quote da prelevarsi per compensi al personale extra (di cui all'art. 9);

non consenta di raggiungere il minimo mensile garantito ad ogni lavoratore — secondo quanto indicato nei punti precedenti — il datore di lavoro dovrà integrare la differenza fino al raggiungimento del minimo di percentuale assicurata.

Per la durata del presente contratto resta temporaneamente sospeso il diritto di accantonamento per il conguaglio a favore del datore di lavoro sull'eccedenza di percentuale rispetto ai minimi garantiti.

Art. 4.

VITTO ED ALLOGGIO

a) A tutti gli effetti amministrativi (per conteggi inerenti contributi R.M. C2 tabelle di liquidazione ferie non godute gratifica natalizia festività ecc.) le somministrazioni in natura vengono convenzionalmente valutate come segue:

Vitto L. 7.200 mensili, pari a L. 240 giornaliere:

Alloggio L. 600 mensili, pari a L. 20 giornaliere.

b) Quando invece il datore di lavoro si dichiari impossibilitato oppure non intenda somministrare il vitto o fornire l'alloggio, od ambedue le prestazioni, sarà tenuto a corrispondere al dipendente una indennità sostitutiva nella misura seguente:

Vitto L. 10.200 mensili, pari a L. 340 giornaliere.

Alloggio L. 1.800 mensili, pari a L. 60 giornaliere.

c) Durante il periodo di *ferie godute,* il datore di lavoro — oltre alla normale retribuzione — corrisponderà al lavoratore l'indennità vitto nella misura indicata al punto *b*).

Sempre, naturalmente, che il lavoratore non intenda — per detto periodo di ferie — consumare i suoi pasti presso l'esercizio.

Per quanto attiene al computo delle liquidazioni, ferie non godute ecc., le parti concordano di fare riferimento alle tabelle Convenzionali di cui all'art 8.

Art. 5.

TABELLE PUNTEGGIO DI MERITO
Alberghi di lusso

QUALIFICA	Punti
Personale di prima categoria « A »:	—
1° Maître d'Hôtel con 3 lingue	18
Capo cuoco	18
1° Portiere con 3 lingue	15
1ª Governante con 3 lingue	11

QUALIFICA	Punti
Personale di prima categoria « B »:	—
2° Maître d'Hôtel con 3 lingue	15
3° Maître d'Hôtel con 3 lingue	12
Sottocapocuoco	14
Portiere di notte con 3 lingue	13
1° Barman con 3 lingue o unico	11
Governante unica con 3 lingue	11
Governante con meno di 3 lingue	10
Personale di seconda categoria:	
Centralinista qualificato negli esercizi con 150 apparecchi in derivazione: Uomo o Donna	10
Chef d'étages con 3 lingue	12
Chef d'étages con 2 lingue	11
Chef de rang con 3 lingue	11
Chef de rang con meno di 3 lingue	10
Chef ai vini con lingue	11
2° Barman con 3 lingue	10
2° Barman con meno di 3 lingue	9
Cameriere al vestibolo con lingue	11
1° Cameriere ai corrieri con lingue	8
2° Portiere con 3 lingue	12
2° Portiere con meno di 3 lingue	11
Conduttore con 3 lingue	11
Conduttore con meno di 3 lingue	10
Turnante di portineria con 3 lingue	9
Turnante di portineria con meno di 3 lingue	8
2ª e 3ª Governante	9
1ª Guardarobiera consegnataria (anche se unica)	10
1ª Stiratrice (anche se unica)	7
1° Lavandaio o unico	8
1° Caffettiere o unico	9
1° Dispensiere o unico	9
1° Cantiniere o unico	9
Salsiere	12
Guarda vivande (garde-manger)	
Pasticcere	12
Legumiere	11
Rosticciere o minestraio	11
Cuoco di turno alle partite	11
Controllo merci senza funzioni amministrative	9
Capo giardiniere	8
Addetto alle caldaie, con patente	8
Addetto impianto posta pneumatica	8
Addetto impianto condizionamento d'aria	8
Operai specializzati ausiliari	8
Capo operai di 2ª e 3ª categoria	8
Personale di terza categoria	
Demi-Chef con lingue	8
Commis d'Etage	7
Commis al bar	7
Commis al vestibolo	6
Commis di sala con 1 lingua se ha oltre 20 anni (sotto i 20 anni 6)	7
Commis di sala senza lingue se ha oltre 20 anni (sotto i 20 anni 5)	6
Commis ai corrieri	5
Ascensorista sotto i 18 anni con lingue	5
idem oltre 18 anni con lingue	7
Ascensorista sotto i 18 anni senza lingue	4
idem oltre i 18 anni senza lingue	6
Commissionario sotto i 18 anni	4
idem oltre i 18 anni	5

QUALIFICA	Punti
Chiama vetture con lingue	8
Postino con servizio attrezzature con lingue	8
Vestiarista	6
Facchino ai piani	8
Facchino di notte	9
Cameriera ai piani con lingue	7
Cameriera ai piani senza lingue	6
Aiutocameriera ai piani	5
Guardarobiera non consegnataria	7
Donne di guardaroba	6
Donna del personale	5
Facchino del personale	7
2ª Stiratrice	5
2° Lavandaio o 2ª Lavandaia	7
2ª Lavandaia non addetta alle macchine	6
Centralinista che non entra in 2ª Categoria: Uomo o Donna	8
Cuoco di famiglia	9
1° Commis di cucina	8
2° Commis di cucina	6
Casseroliere	9
Facchino di cucina	8
Argentieri ed officieri	8
2° Caffettiere	7
2° Dispensiere	7
2° Cantiniere	7
Turnante interno	8
Sorvegliante ai caloriferi	8
Portiere alla porta di servizio	8
Autista	9

Operai ausiliari:

Meccanico Idraulico Falegname Tappezziere Elettricista (addetti alla manutenzione)	8
Operaio unico	8

Alberghi di prima categoria

Personale di prima categoria « A »:

1° Maître d'Hotel con 3 lingue	17
Capocuoco	17
1° Portiere con 3 lingue (o unico)	15
1ª Governante con 3 lingue	10

Personale di prima categoria « B »:

1° Maître d'Hôtel con meno di 3 lingue	15
1° Portiere con meno di 3 lingue	13
2° Maître d'Hôtel con 3 lingue	13
Sottocapocuoco	13
1° Barman con lingue	11
Portiere di notte con 3 lingue in azienda con 200 letti	13

Personale di seconda categoria

QUALIFICA	Punti
2° Maître d'Hôtel con lingue	12
Barman unico con lingue	10
2° Barman con lingue	9
Chef d'étages con 3 lingue	11
Chef d'étages con meno di 3 lingue	10
Chef de rang con 3 lingue	10
Chef de rang con meno di 3 lingue	9
Cameriere ai vini con lingue	11
1° Cameriere ai corrieri con lingue	8
Cameriere al vestibolo con lingue	10
2° Portiere con 3 lingue	11
2° Portiere con meno di 3 lingue, in aziende con meno di 200 letti	10
Portiere di notte con 3 lingue	13
Portiere di notte con meno di 3 lingue	12
Conduttore con 3 lingue	11
Conduttore con 2 lingue	10
Turnante di portineria con 3 lingue	9
Turnante di portineria con meno di 3 lingue	8
Centralinista qualificato negli esercizi con 150 apparecchi in derivazione: uomo o donna	10
Governante unica con meno di 3 lingue (o senza lingue)	9
1ª Guardarobiera consegnataria (anche se unica)	9
1ª Stiratrice (con aiuto)	7
Capo lavandaio	8
1° Caffettiere (con aiuto)	9
1° Cantiniere (con aiuto)	9
1° Dispensiere (con aiuto)	9
Salsiere	12
Guarda vivande (garde-manger)	11
Pasticcere	11
Legumiere	10
Rosticcere	10
Minestraio	10
Cuoco di turno alle partite	10
Controllo merci senza funzioni amministrative	8
Capo giardiniere	8
Addetto alle caldaie, con patente	8
Addetto impianto posta pneumatica	8
Addetto impianto condizionamento d'aria	8
Operai ausiliari specializzati e Capo-operai di 2ª e 3ª Categoria	8

Personale di terza categoria

Cameriere di sala con lingue . .	9
Cameriere di sala senza lingue	8
Demi-Chef con lingue	8
Commis ai piani	7
Commis al Bar	7
Commis al vestibolo	6
Commis di sala con 1 lingua, se ha oltre 20 anni	7
Commis di sala con 1 lingua, sotto 20 anni	6
Commis di sala senza lingue, se ha oltre 20 anni	6
Commis di sala senza lingue, sotto 20 anni	5
Commis ai corrieri	5
Cameriere unico ai piani	8
Cameriere unico ai corrieri	7
Portiere di notte senza lingue e Guardia di notte	9
Facchino di notte	9
Ascensorista sotto i 18 anni con lingue	5
Ascensorista oltre i 18 anni con lingue	7
idem sotto i 18 anni senza lingue	4
idem oltre i 18 anni senza lingue	6
Commissionario sotto i 18 anni	4
idem oltre i 18 anni	5
Chiamavetture con lingue	7
Postino con lingue	7
Vestiarista	6

QUALIFICA	Punti
Centralinista che non rientra nella 2ª categoria: uomo o donna	8
Aiuto cameriera ai piani	5
Facchino ai piani	8
Cameriera ai piani con lingue	7
Cameriera ai piani senza lingue	6
Guardarobiera non consegnataria	7
Donna di guardaroba	6
Facchino del personale	7
Donna del personale (aiuto al guardaroba)	5
Stiratrice unica	7
2ª Stiratrice	5
Lavandaio o Lavandaia unici	8
2ª Lavandaia o 2° Lavandaio	7
2ª Lavandaia non addetta alle macchine	6
Cuoco famiglia	9
1° Commis di cucina	7
2° Commis di cucina	5
Casseroliere	9
Facchino di cucina	8
Casseroliere Facchino di cucina unico	9
Argentieri ed Officieri	8
Cantiniere unico	9
Caffettiere unico	9
Dispensiere unico	9
2° Cantiniere	6
2° Caffettiere	6
2° Dispensiere	6
Turnante interno	8
Sorvegliante ai caloriferi	8
Portiere alla porta di servizio	8
Autista	8
Operai ausiliari:	
Meccanico idraulico falegname tappezziere elettricista (addetti alla manutenzione)	8
Operaio unico (tuttofare)	8

Alberghi di seconda categoria

Personale di prima categoria

QUALIFICA	Punti
1° Maître d'Hôtel con 3 lingue	17
1° Maître d'Hôtel con meno di 3 lingue	15
Capocuoco	17
Sotto capocuoco	13
1° Portiere con 3 lingue o unico	15
1° Barman con lingue	11
1° Portiere con meno di 3 lingue	13
2° Maître d'Hôtel con lingue	13

Personale di seconda categoria

QUALIFICA	Punti
Barman unico	10
Chef d'étages con 3 lingue	11
Chef d'étages con meno di 3 lingue	10
Cameriere unico ai piani con lingue	11
Cameriere unico con lingue	10
Chef de rang con 3 lingue	10
Chef de rang con meno di 3 lingue	9
Cameriere al vestibolo con lingue	9
2° Portiere con 3 lingue	11
2° Portiere con meno di 3 lingue	10
Portiere di notte con 3 lingue	13
Portiere di notte con meno di 3 lingue	12
Conduttore con 3 lingue	11
Conduttore con 2 lingue	10
Turnante di portineria con lingue	9
Turnante di portineria senza lingue	8
Governante con 3 lingue	10
Governante con meno di 3 lingue (o senza lingue)	9
Guardarobiera consegnataria	9
1ª Stiratrice (con aiuto)	7
1° Caffettiere (con aiuto)	8
1° Dispensiere (con aiuto)	8
1° Cantiniere (con aiuto)	8
Salsiere	12
Guarda vivande (garde manger)	11
Pasticcere	11
Capi partita in genere	10
Turnante alle partite	10
Addetto alla caldaie, con patente	8
Addetto impianto condizionamento d'aria	8
Operai ausiliari specializzati e Capo-operai di 2ª e 3ª Categoria	8

Personale di terza categoria

QUALIFICA	Punti
Cameriere di sala con lingue	9
Cameriere di sala senza lingue	8
Demi-Chef con lingue	8
Commis di sala con 1 lingua	6
Commis di sala senza lingue	5
Commis ai piani	6
Commis al Bar	6
Commis al vestibolo	6
Cameriere unico ai piani senza lingue	8
Cameriere unico ai corrieri con lingue	8
Cameriere unico ai corrieri senza lingue	7
Portiere di notte senza lingue e Guardia di notte.	9
Ascensoristi Commissionieri:	
sotto i 18 anni con lingue	5
oltre i 18 anni con lingue	7
sotto i 18 anni senza lingue	4
oltre i 18 anni senza lingue	6
Telefonista con lingue	8
Telefonista senza lingue	6
Addetto guardaroba-portineria	6
Facchino ai piani	8½
Facchino di notte	8½
Cameriera ai piani con lingue	7
Cameriera ai piani senza lingue	6½
Aiuto cameriera ai piani	5
Guardarobiera non consegnataria	7
Donna aiuto al guardaroba	6
Donna del personale (aiuto al guardaroba)	5
Stiratrice unica	7
2ª Stiratrice	5
Lavandaio o Lavandaia	8
Lavandaia non addetta alle macchine	7
Cuoco famiglia aiuto cucina	8
Commis di cucina	6
Casseroliere	9
Facchino di cucina	8
Casseroliere Facchino di cucina unico	9
Argentieri ed Officieri	8
2° Cantiniere Dispensiere Caffettiere	6
Caffettiere Dispensiere Cantiniere	9
Sorvegliante ai caloriferi	8
Portiere alla porta di servizio	7
Autista	8

QUALIFICA	Punti
Operai ausiliari fissi:	
Addetto caldaie con patente e addetto impianto condizionamento d'aria	8
Meccanico Idraulico Falegname Tappezziere Elettricista (addetti alla manutenzione)	8
Operaio unico (tuttofare)	8
Per i meublés:	
Cameriere unico	8
Caffettiere Cuoco del personale	7

Alberghi di terza e quarta categoria escluse le piccole case a paga fissa

QUALIFICA	Punti
Personale di seconda categoria:	
1° Cameriere Maître d'Hôtel	14/15
Portiere	13/14
1° Cuoco	14/15
Cameriere unoco di sala (quando non ci sono M d'Hôtel o altri camerieri)	10
Cameriere di sala e piani	9
Cameriere di Sala	8
Cameriere ai piani	8
Aiuto sala e piani (commis)	6
Barrista	9
Portiere di notte	10
Facchino Guardia di notte	9
Conduttore con lingue	9
Conduttore senza lingue	8
Ragazzi di porta sotto 18 anni	4
Ragazzi di porta oltre 18 anni	5
Ascensorista aiuto portiere oltre 20 anni	7
Idem sotto 20 anni	6
Governante con altre mansioni non impiegatizie	9
Guardarobiera consegnataria	8
Idem non consegnataria	7
Donna di guardaroba	6
Donna del personale aiuto guardaroba	5
Lavandaio o lavandaia	8
Lavandaia non addetta alle macchine	7
Stiratrice	7
Facchino ai piani	8½
Facchino ai piani e cucina	9
Cameriera ai piani	6½
Cameriera ai piani aiuto sala	7
Cuoco unico	11
Cuoca e 2° Cuoco	10
3° Cuoco	7
Cuoca famiglia	7
Commis di cucina	5
Facchino di cucina Casseroliere	8
Argentiere Officiere	7
Caffettiere Dispensiere Cantiniere	8
Donna tuttofare	6
Autista	8
Operai ausiliari fissi	8

QUALIFICA	Punti
Per gli alberghi meublés:	
Cameriere unico	8
Caffettiere Cuoco di famiglia	7

Avvertenza: La qualifica di aiuto cameriere, è prevista esclusivamente per gli Alberghi di Lusso, di Prima e Seconda Categoria. Le sue funzioni saranno sussidiarie e di collaborazione — in sott'ordine — con la cameriera qualificata, responsabile del servizio di un piano dell'albergo o parte di esso.

La qualifica del facchino del personale è prevista esclusivamente per gli Alberghi di Lusso e Prima Categoria

Pensioni escluse le piccole case a paga fissa

QUALIFICA	Punti 1ª Cat.	Punti 2ª e 3ª Cat.
Personale di seconda categoria		
Capo cameriere di sala e piani con lingue	14	—
1° Cuoco	13	12
Portiere con lingue	13	12
Personale di terza categoria:		
Cameriere di sala e piani con lingue	9	8
Cameriere di sala e piani senza lingue	8	7
Aiuto cameriere (commis) sala e piani	6	5
Cameriera di sala	7	7
Cameriera ai piani aiuto sala	7	7
Portiere senza lingue	10	9
Guardia di notte o facchino di notte	8	7
Conduttore con lingue	9	8
Conduttore senza lingue	8	7
Commissionario Ascensorista sotto 18 anni	4	4
Commissionario Ascensorista oltre 18 anni	6	6
Commissionario Ascensorista aiuto portiere	6	6
Governante con lingue	9	8
Governante senza lingue	8	7
Governante con altre mansioni (non impiegatizie)	9	8
Facchino ai piani	8	8
Cameriera ai piani	6	6
Guardarobiera consegnataria	8	7
Guardarobiera non consegnataria	6	6
Donna del personale aiuto al guardaroba	6	6
Lavandaio o lavandaia	8	—
Lavandaia non addetta alle macchine	7	—
Stiratrice	7	—
Cuoco unico	11	10
Caffettiere Dispensiere Cantiniere	8	7
Cuoca e 2° Cuoco	9	8
Aiuto cuoco (commis)	7	—
Facchino di cucina	8	7
Facchino Argentiere Officiere	8	7
Argentiere Officiere	7	7
Donna tuttofare interna	6	6
Autista	8	—
Operaio unico	7	—

Art. 6.

TABELLA - PRONTUARIO PER LA CORRESPONSIONE DELLA « DECIMA ORA »

Punti	DAL DATORE DI LAVORO						DAL TRONCO PERCENTUALE						TOTALE					
	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª Pensioni 1ª	Alberghi 3ª 4ª Pensioni 2ª	Alb. Meublé 2ª categoria	Alb. Meublé altre categ.	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª Pensioni 1ª	Alberghi 3ª 4º Pensioni 2ª	Alb. Meublé 2ª categoria	Alb. Meublé Altre categ.	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª Pensioni 1ª	Alberghi 3ª 4ª Pensioni 2ª	Alb. Meublé 2ª categoria	Alb. Meublé Altre categ.
1	33,50	33	32,50	32	32,50	32	11	9,50	9	8,50	8,50	8	44,50	42,50	41,50	40,50	41	40
2	38 —	37	36 —	35	36 —	35	22	19 —	18	17 —	17 —	16	60 —	56 —	54 —	52 —	53	51
3	42,50	41	39,50	38	39,50	38	33	28,50	27	25,50	25,50	24	75,50	69,50	66,50	63,50	65	62
4	47 —	45	43 —	41	43 —	41	44	38	36	34 —	34 —	32	91 —	83 —	79 —	75 —	77	73
5	51,50	49	46,50	44	46,50	44	55	47,50	45	42,50	42,50	40	106,50	96,50	91,50	86,50	89	84
6	56 —	53	50 —	47	50 —	47	66	57	54	51 —	51 —	48	122 —	110 —	104 —	98 —	101	95
7	60,50	57	53,50	50	53,50	50	77	66,50	63	59,50	59,50	56	137,50	123,50	116,50	109,50	113	106
8	65 —	61	57 —	53	57 —	53	88	76	72	68 —	68 —	64	153 —	137 —	129 —	121 —	125	117
9	69,50	65	60,50	56	60,50	56	99	85,50	81	76,50	76,50	72	168,50	150,50	141,50	132,50	137	128
10	74 —	69	64 —	59	64 —	59	110	95 —	90	85 —	85 —	80	184 —	164 —	154 —	144 —	149	139
11	*78,50*	*73*	67,50	62	67,50	62	*121*	*104,50*	*99*	*93,50*	*93,50*	*88*	*199,50*	*177,50*	*166,50*	*155,50*	*161*	*150*
12	83 —	77	71 —	65	71 —	65	132	114 —	108	102 —	102 —	96	215 —	191 —	179 —	167 —	173	161
13	87,50	81	74,50	68	74,50	68	143	123,50	117	110,50	110,50	104	230,50	204,50	191,50	178,50	185	172
14	92 —	85	78 —	71	78 —	71	154	133 —	126	119 —	119 —	112	246 —	218 —	204 —	190 —	197	183
15	96,50	89	81,50	74	81,50	74	165	142,50	135	127,50	127,50	120	261,50	231,50	216,50	201,50	209	194
16	101 —	93	85 —	77	85 —	77	176	152 —	144	136 —	136 —	128	277 —	245 —	229 —	213 —	221	205
17	105,50	97	88,50	80	88,50	80	187	161,50	153	144,50	144,50	136	292,50	258,50	241,50	224,50	233	216
18	110 —	101	92 —	83	92 —	83	198	171 —	162	153 —	153 —	144	308 —	272 —	254 —	236 —	245	227

TABELLA - PRONTUARIO PER LA CORRESPONSIONE DELLE ORE STRAORDINARIE « DIURNE »

Punti	DAL DATORE DI LAVORO						DAL TRONCO PERCENTUALE						TOTALE					
	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 1ª Pensioni 2ª	Alberghi 3ª 4ª Pensioni 2ª	Alb. Meublé 2ª categoria	Alb. Meublé altre categ.	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª Pensioni 1ª	Alberghi 3ª 4ª Pensioni 2ª	Alb. Meublé 2ª categoria	Alb. Meublé Altre categ.	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª Pensioni 1ª	Alberghi 3ª 4ª Pensioni 2ª	Alb. Meublé 2ª categoria	Alb. Meublé Altre categ.
1	43 —	42	41,50	41	41,50	41	18,50	17 —	16,50	15,50	15,50	15	61,50	59 —	58 —	56,50	57	56
2	48,50	47	46 —	45	46 —	45	29,50	26,50	25,50	24 —	24 —	13	78 —	73,50	71,50	69 —	70	68
3	54 —	52	50,50	49	50,50	49	40,50	36 —	34,50	32,50	32,50	31	94,50	88 —	85 —	81,50	83	80
4	59,50	57	55 —	53	55 —	53	51,50	45,50	43,50	41 —	41 —	39	111 —	102,50	98,50	94 —	96	92
5	65 —	62	59,50	57	59,50	57	62,50	55 —	52,50	49,50	49,50	47	127,50	117 —	112 —	106,50	109	104
6	70,50	67	64 —	61	64 —	61	73,50	64,50	61,50	58 —	58 —	55	144 —	131,50	125,50	119 —	122	116
7	76 —	72	68,50	65	68,50	65	84,50	74 —	70,50	66,50	66,50	63	160,50	146 —	139 —	131,50	135	128
8	81,50	77	73 —	69	73 —	69	95,50	83,50	79,50	75 —	75 —	71	177 —	160,50	152,50	144 —	148	140
9	87 —	82	77,50	73	77,50	73	106,50	93 —	88,50	83,50	83,50	79	193,50	175 —	166 —	156,50	161	152
10	92,50	87	82 —	77	82 —	77	117,50	102,50	97,50	92 —	92 —	87	210 —	189,50	179,50	169 —	174	164
11	98 —	92	86,50	81	86,50	81	128,50	112 —	106,50	100,50	100,50	95	226,50	204 —	193 —	181,50	187	176
12	103,50	97	91 —	85	91 —	85	139,50	121,50	115,50	109 —	109 —	103	243 —	218,50	206,50	194 —	200	188
13	*109 —*	*102*	*95,50*	*89*	*95,50*	*89*	*150,50*	*131 —*	*124,50*	*117,50*	*117,50*	*111*	*259,50*	*233,50*	*220 —*	*206,50*	*213*	200
14	114,50	107	100 —	93	100 —	93	161,50	140,50	133,50	126 —	126 —	119	276 —	247,50	233,50	219 —	226	212
15	120 —	112	104,50	97	104,50	97	172,50	150 —	142,50	134,50	134,50	127	292,50	262 —	247 —	231,50	239	224
16	125,50	117	109 —	101	109 —	101	183,50	159,50	151,50	143 —	143 —	135	309 —	276,50	260,50	244 —	252	236
17	131 —	122	113,50	105	113,50	105	194,50	169 —	160,50	151,50	151,50	143	325,50	291 —	274 —	256,50	265	248
18	136,50	127	118 —	109	118 —	109	205,50	178,50	169,50	160 —	160 —	151	342 —	305,50	287,50	269 —	278	260

TABELLA - PRONTUARIO PER LA CORRESPONSIONE DELLE ORE STRAORDINARIE « NOTTURNE »

Punti	DAL DATORE DI LAVORO						DAL TRONCO PERCENTUALE						TOTALE					
	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª Pensioni 1ª	Alberghi 3ª 4ª Pensioni 2ª	Alb. Meublé 2ª categoria	Alb. Meublé altre categ.	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª Pensioni 1ª	Alberghi 3ª 4ª Pensioni 2ª	Alb. Meublé 2ª categoria	Alb. Meublé Altre categ.	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª Pensioni 1ª	Alberghi 3ª 4ª Pensioni 2ª	Alb. Meublé 2ª categoria	Alb. Meublé Altre categ.
1	52	51	50,50	49,50	50,50	49,50	26	24,50	23,50	23 —	23 —	22,50	78	75,50	74 —	72,50	73,50	72 —
2	59	57	56 —	54 —	56 —	54 —	37	34 —	32,50	31,50	31,50	30,50	96	91 —	88,50	85,50	87,50	84,50
3	66	63	61,50	58,50	61,50	58,50	48	43,50	41,50	40 —	40 —	38,50	114	106,50	103 —	98,50	101,50	97 —
4	73	69	67 —	63 —	67 —	63 —	59	53 —	50,50	48,50	48,50	46,50	132	122 —	117,50	111,50	115,50	109,50
5	80	75	72,50	67,50	72,50	67,50	70	62,50	59,50	57 —	57 —	54,50	150	137,50	132 —	124,50	129,50	122 —
6	87	81	78 —	72 —	78 —	72 —	81	72 —	68,50	65,50	65,50	62,50	168	153 —	146,50	137,50	143,50	134,50
7	94	87	83,50	76,50	83,50	76,50	92	81,50	77,50	74 —	74 —	70,50	186	168,50	161 —	150,50	157,50	147 —
8	101	93	89 —	81 —	80 —	81 —	103	91 —	86,50	82,50	82,50	78,50	204	184 —	175,50	163,50	171,50	159,50
9	108	99	94,50	85,50	94,50	85,50	114	100,50	95,50	91 —	91 —	86,50	222	199,50	190 —	176,50	185,50	172 —
10	115	105	100 —	90 —	100 —	90 —	125	110 —	104,50	99,50	99,50	94,50	240	215 —	204,50	189,50	199,50	184,50
11	122	111	105,50	94,50	105,50	94,50	136	119,50	113,50	108 —	108 —	102,50	258	230,50	219 —	202,50	213,50	197 —
12	129	117	111 —	99 —	111 —	99 —	147	129 —	122,50	116,50	116,50	110,50	276	246 —	233,50	215,50	227,50	209,50
13	136	123	116,50	103,50	116,50	103,50	158	138,50	131,50	125 —	125 —	118,50	294	261,50	248 —	228,50	241,50	222 —
14	143	129	122 —	108 —	122 —	108 —	169	148 —	140,50	133,50	133,50	126,50	312	277 —	262,50	241,50	255,50	234,50
15	150	135	127,50	112,50	127,50	127,50	180	157,50	149,50	142 —	142 —	134,50	330	292,50	277 —	254,50	269,50	247 —
16	157	141	133 —	117 —	133 —	117 —	191	167 —	158,50	150,50	150,50	142,50	348	308 —	291,50	267,50	283,50	259,50
17	164	147	138,50	121,50	138,50	121,50	202	176,50	167,50	159 —	159 —	150,50	366	323,50	306 —	280,50	297,50	272 —
18	171	153	144 —	126 —	144 —	126 —	213	186 —	176,50	167,50	167,50	158,50	384	339 —	321 —	293,50	311,50	284,50

Art. 7.

CHIARIMENTI SUL LAVORO STRAORDINARIO
(riferimento speciale all'art. 19 del C.N.L.)

Allo scopo di evitare — per quanto possibile — controversie, si tiene richiamare l'attenzione sui seguenti punti:

1) Le ore di lavoro straordinario dovranno *essere autorizzate* dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, cronologicamente annotate su apposito registro — *la cui tenuta è obbligatoria* — sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario è tenuto ad apporre il proprio visto ed annotare gli eventuali reclami e servirà *come documento di prova* per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.

2) L'importo delle ore straordinarie dovrà sempre essere liquidato congiuntamente alla retribuzione mensile ordinaria, per il mese in cui il lavoro straordinario è stato prestato.

3) Per il personale in servizio normale notturno (portiere di notte guardia di notte facchino di notte ecc.) dato il carattere della loro prestazione, viene ammesso il conguaglio orario settimanale. Così pure per tutto il personale addetto alle piccole aziende di cui all'art. 66 del C.N.L.

4) *Avvertenza*:

in base agli accordi nazionali, l'orario giornaliero di lavoro per il personale alberghiero è fissato come segue:

— *Otto ore per gli operai ausiliari e per gli addetti al guardaroba;*

— *Nove ore per tutto il rimanente personale alberghiero;*

dietro richiesta del datore di lavoro — il prestatore di opera potrà comunque svolgere lavoro supplementare — retribuito secondo le Tabelle allegate (art. 6).

L'indennità prevista per la decima ora di servizio è applicabile esclusivamente al personale esterno (portineria sala Bar piani e sorveglianti alle caldaie, addetti posta pneumatica, impianto condizionamento d'aria e addetti alle caldaie con patente), mentre per il restante personale, le ore supplementari sono considerate straordinarie.

Il tempo per la consumazione dei pasti resta indipendente dall'orario di lavoro sopra accennato.

Art. 8.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA, PER LE LIQUIDAZIONI, FERIE NON GODUTE, FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Punti	Lusso		1ª Categoria		Alberghi 2ª Cat. e Pens. 1ª Cat.		Alb. 3ª e 4ª Cat. e Pens. di 2ª Cat.		Alberghi Meublé			
									Alberghi 2ª Cat.		Altre Categorie	
	Quota Mensile	Quota Giorn.	Quota Mensile	Quota Giorn.	Quota Mensile	Quota Giorn.	Quota Mensile	Quota Giorn.	Quota Mensile	Quota Giorn.	Quota Mensile	Quota Giorn.
1	12.325	411 —	11.780	392,50	11.390	379,50	11.100	370 —	11.180	372,50	10.985	366 —
2	16.850	561,50	15.760	525,50	14.980	499,50	14.400	480 —	14.560	485,50	14.170	472,50
3	21.375	712 —	19.740	658 —	18.570	619 —	17.700	590 —	17.940	598 —	17.355	578,50
4	25.900	863,50	23.720	790,50	22.160	738,50	21.000	700 —	21.320	710,50	20.540	684,50
5	30.425	1.014 —	27.700	923,50	25.750	858,50	24.300	810 —	24.700	823,50	23.725	791 —
6	34.950	1.165 —	31.680	1.056 —	29.340	978 —	27.600	920 —	28.080	936 —	26.910	897 —
7	39.475	1.316 —	35.660	1.188,50	32.930	1.097,50	30.900	1.030 —	31.460	1.048,50	30.095	1.003 —
8	44.000	1.466,50	39.640	1.321,50	36.520	1.217,50	34.200	1.140 —	34.840	1.161,50	33.280	1.109,50
9	48.525	1.617 —	43.620	1.454 —	40.110	1.337 —	37.500	1.250 —	38.220	1.274 —	36.465	1.215
10	53.050	1.768,50	47.600	1.586,50	43.700	1.465,50	40.800	1.360 —	41.600	1.386,50	39.650	1.321,50
11	57.575	1.919 —	51.580	1.719,50	47.290	1.576,50	44.100	1.470 —	44.980	1.499,50	42.835	1.428 —
12	62.100	2.070 —	55.560	1.852 —	50.880	1.696 —	47.400	1.580 —	48.360	1.612 —	46.020	1.534 —
13	66.625	2.221 —	59.540	1.984,50	54.470	1.815,50	50.700	1.690 —	51.740	1.724,50	49.205	1.640 —
14	71.150	2.371,50	63.520	2.117,50	58.060	1.935,50	54.000	1.800 —	55.120	1.837,50	52.390	1.746,50
15	75.675	2.522 —	67.500	2.250 —	61.650	2.055 —	57.300	1.910 —	58.500	1.950 —	55.575	1.852 —
16	80.200	2.673,50	71.480	2.382,50	65.240	2.174,50	60.600	2.020 —	61.880	2.062,50	58.760	1.958,50
17	84.725	2.824,50	75.460	2.515,50	68.830	2.294,50	63.900	2.130 —	65.260	2.175,50	61.945	2.065 —
18	89.250	2.975 —	79.440	2.648 —	72.420	2.414 —	67.200	2.240 —	68.640	2.288 —	65.130	2.171 —

N B. — Il lavoratore trattenuto in servizio durante la festività nazionale o infrasettimanale avrà diritto, oltre alla sua normale retribuzione, ad un indennità corrispondente all'importo giornaliero di cui sopra, maggiorato del 20% (Vedi art. 11, lett. c).

Art. 9.

PERSONALE EXTRA

Quando l'assunzione è limitata ad uno o due giorni ed ha un carattere strettamente particolare: vale a dire, per servizi speciali, banchetti, feste danzanti il trattamento economico sarà il seguente:

una giornata intera ovvero due servizi	Quota da prelevarsi dalla percentuale 60%	Quota a carico del datore di lavoro 40%	TOTALE
Personale di 1ª cat.	2.640	1.760	4.400
Personale di 2ª cat.	2.310	1.540	3.850
Personale di 3ª cat.	1.980	1.320	3.300

Per mezza giornata ovvero per un servizio	Quota da prelevarsi dalla percentuale 60%	Quota a carico del datore di lavoro 40%	TOTALE
Personale di 1ª cat.	1.980	1.320	3.300
Personale di 2ª cat.	1.650	1.100	2.750
Personale di 3ª cat.	1.320	880	2.200

2°) Quando l'assunzione temporanea avviene per un periodo variante da un minimo di TRE giorni ad un massimo di 21 giorni, il trattamento dovrà essere il seguente, per ogni giornata di lavoro:

	Quota da prelevarsi dalla percentuale 60%	Quota a carico del datore di lavoro 40%	TOTALE
Personale di 1ª cat.	1.980	1.320	3.300
Personale di 2ª cat.	1.650	1.100	2.750
Personale di 3ª cat.	1.370	930	2.300

Quando l'assunzione temporanea anzidetta dovesse prolungarsi oltre il 21° giorno, resta inteso che il lavoratore dovrà considerarsi assunto a tempo indeterminato ed a tutte le condizioni previste dal vigente C.N.L. integrate dal presente accordo.

Nei casi di cui al precedente paragrafo è naturalmente escluso il periodo di prova.

3°) A tutti i lavoratori assunti per il periodo di maggior lavoro (Marzo-Ottobre) e quando il rapporto avrà una durata inferiore ai sei mesi, dovrà essere corrisposta al momento della risoluzione, una indennità speciale pari a L. 100 (cento) quale maggiorazione del punto salario mensile normale.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra tutti i casi di risoluzione in tronco oppure di dimissioni da parte del lavoratore.

Art. 10.

PICCOLE AZIENDE A PAGA FISSA

a) In base alla facoltà concessa dall'art. 66 del C. N.L., le Piccole Aziende che avranno ottenuto l'autorizzazione di retribuire i propri dipendenti mediante una paga fissa globale mensile, corrisponderanno quanto segue:

QUALIFICHE	Esercizi assegnati al			
	1° gruppo		2° gruppo	
	Ore 9	Ore 10	Ore 9	Ore 10
Cuoco o Cuoca	34.000	—	31.000	—
Cameriere sala e piani	28.000	*(30.000)*	25.000	*(27.000)*
Facchini cucina Lavapiatti	28.000	*(30.000)*	25.000	*(27.000)*
Facchini piani e cucina	28.000	*(30.000)*	25.000	*(27.000)*
Facchino piani	28.000	*(30.000)*	25.000	*(27.000)*
Cameriera ai piani e sala	25.000	*(27.000)*	22.000	*(24.000)*
Cameriera ai piani	23.000	*(27.000)*	20.000	*(22.000)*
Governante	26.000	*(28.000)*	23.000	*(25.000)*
Donna tuttofare	24.000	*(26.000)*	21.000	*(23.000)*
Portiere (con dipendente)	33.000	*(35.500)*	29.500	*(31.500)*
Addetto unico alla portineria oppure Conduttore di Stazione	29.000	*(31.000)*	24.000	*(26.000)*
Commissioniere (con portiere)				
oltre 18 anni	20.000	*(22.000)*	17.000	*(19.000)*
sotto 18 anni	16.500	*(18.000)*	13.500	*(15.000)*
Lavandaia	24.000	—	21.000	—
Guardarobiera	26.000	—	23.000	—

N.B. — I salari in corsivo tra parentesi, sono complessivi della decima ora.

b) Tabella-prontuario per la corresponsione delle ore supplementari

QUALIFICHE	Primo gruppo		Secondo gruppo	
	Ore straordinarie		Ore straordinarie	
	Diurne	Nott.	Diurne	Nott.
Cuoco o Cuoca	187	250	171	228
Cameriere sala e piani	154	206	138	184
Facchino Cucina – Lavapiatti	154	206	138	184
Facchino Piani e Cucina	154	206	138	184
Facchino Piani	154	206	138	184
Cameriera ai piani e sala	136	184	121	162
Cameriera ai piani	127	170	111	148
Governante	142	192	127	170
Donna tuttofare	132	176	115	154
Portiere (con dipendente)	186	248	163	218
Addetto unico alla Portineria oppure conduttore di Stazione	160	214	132	174
Commissioniere (con portiere)				
oltre i 18 anni	111	148	93	124
sotto i 18 anni	91	122	75	100
Lavandaia	132	176	115	154
Guardarobiera	142	192	127	170

c) Tabella di riferimento per la corresponsione della gratifica natalizia, per le liquidazioni, ferie non godute, festività nazionali ed infrasettimanali

QUALIFICHE	Primo gruppo		Secondo gruppo	
	Mensile	Giornal.	Mensile	Giornal.
Cuoco o Cuoca	41.800	1.393	38.800	1.293
Cameriere sala e piani	35.800	1.193	32.800	1.093
Facchino cucina, lavapiatti	35.800	1.193	32.800	1.093
Facchino piani e cucina	35.800	1.193	32.800	1.093
Facchino ai piani	35.800	1.193	32.800	1.093
Cameriera ai piani e sala	32.800	1.093	29.800	993
Cameriera ai piani .	30.800	1.026	27.800	926
Governante	33.800	1.126	30.800	1.026
Donna tuttofare	31.800	1.060	28.800	960
Portiere (con dipendente)	41.300	1.376	37.300	1.243
Addetto unico alla portineria oppure Conduttore di Stazione	36.800	1.226	31.800	1.060
Commissioniere (con portiere)				
oltre 18 anni	27.800	926	24.800	826
sotto 18 anni	24.300	810	21.300	710
Lavandaia	31.800	1.060	28.800	960
Guardarobiera	33.800	1.126	30.800	1.026

d) per quanto si riferisce al vitto ed alloggio valgono le disposizioni di cui all'art. 4 del presente accordo.

e) le richieste per ottenere l'autorizzazione a corrispondere la paga fissa mensile dovranno essere rivolte al « Comitato Paritetico Speciale » presso A.T.A. Via Borgognissanti 8 (Vedi art. 13).

f) Il Comitato Paritetico Speciale, esaminate le richieste pervenute fino alla data della stipulazione del presente accordo, autorizza la corresponsione della paga fissa mensile alle seguenti Piccole Aziende, con la indicazione del rispettivo gruppo di appartenenza:

PRIMO GRUPPO

Alberghi:

Alba Arno Ascot Certini Corallo Imperia La Gioconda La Stazione Lombardia Martelli Nuova Italia Polo Nord Primavera Romagna Sempione Spagna Speranza e Commercio Turismo Dante Il Duomo Il Giglio.

Pensioni:

Annalena Argentina Centrale Constantin (Villa Solferino) Le Cascine Nord Ovest Pendini Rigatti Romagnoli Villa Michelangelo Cristallo Pagnini.

SECONDO GRUPPO

Alberghi:

Gheri (Barberino di Mugello) Nizza Palazzo Vecchio Varsavia Veneto.

Pensioni:

Albion Ariele Beatrice Bodoni Cini Consigli Cosmopolitan Fiume Gelli Hermitage La Cupola Gli Scoiattoli (Bivigliano) La Residenza Margherita & Suisse Medici Villa Betania Adria Ales-

andra Aprile Bandini Bartolini Bellettini Berna Burchianti Casa Chiari Casa Delago Casci Chiavacci Cosy Home Costantini Crocini Del Parco Ducale Edelweiss Fiorita Fiorentina Flora Gentile Ginassi Jane Joly La Locandina Lanini Manuelli Margherita Merlini Milton Serena Monna Lisa Morandi Norchi Stagi Stella l'Oro Toscana Tre Fiumi (Ronta).

Locande:

Aglietti Aily Home Antica Cervia Casa Neri Sorbella Gozzoli Ducci Ester Fantacci Giardino Iacobazzi Segoni Internazionale Lugano Scoti Medicea.

AVVERTENZA:

I criteri adottati per l'assegnazione al primo od al secondo gruppo si possono riassumere come segue

Importanza dell'azienda attrezzatura, numero dei letti.

Art 11

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

a) Con l'accordo aggiuntivo e modificativo al C N.L. in data 11 novembre 1955 — sono state concesse ai lavoratori d'albergo e mensa — le festività stabilite dalle leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90. Tali festività sono le seguenti:

NAZIONALI:

25 Aprile
1° Maggio
2 Giugno
4 Novembre

INFRASETTIMANALI

Capodanno
Epifania
S. Giuseppe
Lunedì dopo Pasqua
Ascensione
Corpus Domini
SS. Pietro e Paolo
Assunzione di M. V. (ferragosto)
Ognissanti
Immacolata Concezione
Natale
26 Dicembre
San Giovanni (Patrono Città)

b) Compensi:

Quando il lavoratore *non* presti la sua opera durante le giornate festive indicate, manterrà il suo diritto a ricevere la normale retribuzione alberghiera.

c) Quando il lavoratore invece presti la sua opera durante le anzidette giornate avrà diritto, oltre che alla sua normale retribuzione alberghiera, ad una indennità aggiuntiva pari alla quota giornaliera indicata nella tabella (di cui all'art. 8 per le aziende a percentuale e all'art 10 lett *c* per le aziende a paga fissa) maggiorata del 20 %.

Art 12.

INDENNITÀ SPECIALI

a) Ai cuochi che usano arnesi di loro proprietà dovrà essere corrisposta una indennità di usura, pari a lire 1500 mensili.

b) Negli Alberghi di Lusso e di Prima Categoria, agli Operai ausiliari specializzati, oltre alla normale retribuzione, verrà corrisposto un premio mensile di Lire 7000 (settemila) mentre per gli Operai addetti unicamente alla manutenzione detto premio sarà di lire 4500 (quattromilacinquecento) mensili.

Per le altre Categorie di Alberghi il premio di cui sopra viene stabilito nella misura unica di L. 5000 (cinquemila) mensili.

c) Per operai ausiliari si intendono coloro che risultano alle dirette dipendenze dell'Azienda.

d) A tutto il personale interno di Terza Categoria ad esclusione di quello elencato nella lettera *b)*, oltre alla normale retribuzione, viene concesso un premio speciale nella seguente misura:

1) Uomini	L. 1.000 mens.
2) Donne a parità di lavoro	L. 1.000 mens.
3) Donne di guardaroba donna del personale e lavandaia non addetta alle macchine	L. 900 mens.

e) Dette indennità speciali — delle quali si potrà tener conto nei CALCOLI inerenti liquidazioni, gratifiche, ore aggiuntive ecc. — sono già comprensive nella quota parte ad esse relative a tali titoli e ciò per facilitare e favorire i vari conteggi con particolare riguardo ai lavoratori che prestano la loro opera per brevi periodi.

Art 13.

COMITATO PARITETICO SPECIALE DI STUDIO E CONTROLLO

a) Tale Comitato avente funzioni e compiti del tutto particolari — se pure di affiancamento e completamento dell'attuale Ufficio Paritetico « U.P.A.L.A. » — rappresenterà un Organo di collegamento permanente fra rappresentanti responsabili delle Organizzazioni stipulanti il presente accordo.

b) Componenti saranno due o più rappresentanti dell'A.T.A. ed un rappresentante per ciascuna Organizzazione aderente al presente accordo. Per tutti i componenti sarà ammessa la preventiva nomina di un supplente con pieno mandato.

c) Compiti principali spettanti alla anzidetta Commissione sono:

1) Controllo, applicazione e suddivisione della percentuale di servizio presso le aziende alberghiere.

2) Esame delle richieste — autorizzazione e classificazione delle Piccole Aziende — richiedenti l'applicazione della paga fissa (art 66 C N L.).

3) Pratiche varie, riservate.

4) La Commissione anzidetta, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, provvederà a stipulare un Regolamento per il funzionamento con tutte le precisazioni necessarie.

Tale regolamento dovrà essere ratificato dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

a) Il presente accordo sarà operante a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1960.

b) La scadenza resta fissata al 31 dicembre 1961 ma qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti tre mesi avanti l'anzidetta data, si renderà automaticamente confermato e valido per un altro anno e così di seguito.

Art. 15.

ANNOTAZIONI A VERBALE

L'accordo relativo alle località stagionali della provincia sarà oggetto di ulteriori trattative con l'intervento delle parti interessate, dopo la sua stipulazione verrà inserito nel presente accordo, sostituendo il presente art. 15.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 MARZO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1960, addì 1° marzo in Genova,

tra

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI della provincia di Genova, rappresentata dal suo Presidente rag. *Angelo Benvenuto*, assistito dalla Commissione Contrattuale composta dei sigg. *Calza E. Carlo, Ciana Cesare, Costa* dottor *Letterio, Del Bo Adriano, Fioroni Federico, Marinoni Marco, Pizzi Dino*, rag. *Polacco Oscar, Queirolo Pilade, Rusconi Giuseppe, Sampietro* dott. *Aldo, Torchio Evaristo, Viani Gianinetti Giovanni*

e i Sindacati

F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L. di Genova rappresentata dai Segretari sigg. *Podestà Manlio, Fossa Franco, Zanella Adolfo*, assistiti dai Membri del Comitato Esecutivo sigg. *Paganelli Luigi, Violante Antonio*;

F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L. di Genova rappresentata dai sigg. *Guzzonato Fausto*, Segretario Responsabile F.I. S.A.S.C.A., *Previdoli Giuseppe*, Segretario Provinciale e *Zicchito Salvatore*, componente il Direttivo Provinciale;

U.I.L.A.M.-U.I.L. di Genova rappresentata dal signor *Tagli Luigi*, Segretario Provinciale U.I.L.A.M.;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 22 settembre 1959, che integralmente si richiama nel presente integrativo, si è stipulato il seguente Contratto, valido per il personale impiegatizio dipendente dagli alberghi, pensioni e locande della provincia di Genova.

Art. 1.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

A norma dell'art. 3 del Contratto Nazionale, l'assunzione per il personale sarà fatta scegliendolo di preferenza fra quello classificato dalle competenti Commissioni di qualifica.

Art. 2.

APPRENDISTATO

Gli apprendisti potranno essere assunti dagli alberghi in numero che sia in relazione all'importanza dell'esercizio e comunque in numero non superiore agli impiegati qualificati e, in ogni modo, in non più di 4 per gli alberghi di categoria di lusso, 3 per la prima categoria, 2 per i restanti esercizi.

Nelle piccole aziende, laddove esistono condizioni obiettive, dovrà essere richiesto alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, il benestare per l'assunzione di un apprendista.

Agli apprendisti saranno corrisposti 2 punti della percentuale ripartita fra gli impiegati.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

In ogni albergo o pensione dovrà essere affissa, in modo visibile, una tabella vistata dai rispettivi capi servizio, con l'indicazione dei turni di lavoro.

Art. 4.

13ª MENSILITÀ

La 13ª mensilità prevista dall'art. 18 del Contratto Nazionale, è determinata nella misura indicata nella tabella *C* allegata al presente contratto.

Art. 5

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Ai sensi dell'art 19 del C.N.L., in occasione delle festività nazionali e infrasettimanali, agli impiegati che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, un compenso come indicato nella tabella *F*

Art. 6.

FERIE

L'indennità giornaliera per ferie eventualmente non usufruite è quella stabilita nella tabella *D*.

Art. 7.

RETRIBUZIONI

A norma dell'art. 21 del Contratto Nazionale, al personale impiegatizio, in aggiunta allo stipendio previsto dalla tabella *A*, verrà distribuito un quindicesimo della percentuale di servizio applicata sui conti dei clienti.

L'importo della percentuale sarà suddiviso per il totale dei punti assegnati agli impiegati, come da tabella *A* corrispondendo a ciascuno di essi l'importo risultante dal detto quoziente moltiplicato per il numero dei punti a ciascuno assegnati.

Art. 8.

A ciascun impiegato viene assegnato un minimo garentito di retribuzione, come da tabella *B*.

Qualora l'ammontare dello stipendio con la aggiunta della quota della percentuale di servizio non raggiunga il minimo garantito, l'albergo dovrà integrare l'importo della retribuzione fino al raggiungimento del minimo garantito di cui è detto sopra.

E' inteso però che se il totale della globale singola (stipendio più percentuale) supera del 40% il minimo garantito, la eccedenza della percentuale dovrà essere versata nella globale spettante al personale salariato.

I datori di lavoro nei mesi in cui la globale singola (stipendio più percentuale) supera il minimo garantito, non potranno effettuare alcuna ritenuta sulla retribuzione ed usufruirne quale rivalsa ad integrazione per i mesi in cui la stessa non supera il minimo garantito.

L'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio non corrisposti in natura, regolata dall'art 22 del C N L. è quella stabilita nella tabella *B*.

Art. 9.

INDENNITÀ DI PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Le indennità: di preavviso; per matrimonio alle donne dimissionarie; in favore del personale dimissionario per raggiunti limiti di età agli effetti al diritto a pensione o per invalidità permanente, di cui all'articolo 35 del C.N.L. sono quelle contemplate dalla tabella *D*.

La indennità di anzianità è prevista dalla tabella *E*.

Art. 10.

PREMIO STAGIONALE

A tutti gli impiegati assunti per il periodo stagionale in alberghi, pensioni e locande delle seguenti località: Arenzano, Bogliasco, Camogli, Casella, Chiavari, Cogoleto, Crocefieschi, Lavagna e Cavi, Fontanigorda, Moneglia, Nervi, Pegli, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, S. Margherita L., S. Stefano d'Aveto, Savignone, Sestri Levante, Torriglia, Uscio, Zoagli, ai quali non spettino i dodicesimi di ferie e di indennità di anzianità, verrà corrisposto un premio mensile nella seguente misura.

Alberghi di lusso	L.	3.300
Alberghi di 1ª categoria	»	3.000
Alberghi di 2ª cat e pensioni di 1ª cat.	»	2.600
Alberghi di 3ª, 4ª cat. e pensioni di 2ª cat.	»	2.200
Pensioni di 3ª categoria e Locande	»	2.000

Il premio di cui sopra dovrà essere corrisposto agli impiegati indipendentemente dalla catego cui appartengono.

Il premio stagionale matura durante i mesi da aprile a settembre ad eccezione di Nervi, dove maturerà nei mesi da dicembre ad aprile.

Qualora l'impiegato assunto a tempo indeterminato si dimetta nei primi due mesi dall'assunzione non gli spetterà il premio di cui sopra.

Il premio stagionale non spetterà inoltre a quell'impiegato che, assunto a tempo determinato, salva ogni altra rivalsa del datore di lavoro, sia dimissionario prima del termine dell'ingaggio o venga licenziato durante il periodo di prova previsto dal contratto collettivo o per giusta causa, ai sensi dell'art. 40 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Nelle località in premessa, il contratto a tempo determinato non dovrà di regola essere superiore a 7 mesi. Agli impiegati eventualmente assunti con contratto a tempo determinato superiore a 7 mesi, spetterà il premio stagionale nella misura sopra indicata e precisamente per la durata dell'ingaggio detratto l'ultimo mese.

Il premio di fine stagione potrà essere corrisposto all'impiegato a fine mese o al termine del periodo dell'ingaggio o a fine stagione.

Art. 11

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Provinciale entra in vigore il 1° marzo 1960 ed avrà la durata fino al 31 dicembre 1961 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non sarà disdettato da una delle due parti contraenti con lettera raccomandata da inviarsi all'altra, almeno due mesi prima della scadenza.

TABELLA « A »
(1° Marzo 1960)

TABELLA STIPENDI IMPIEGATI D'ALBERGO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

CATEGORIA DEL PERSONALE	Punti	Lusso	Prima	Seconda	Terza
Personale di 1ª categoria					
Direttore	12	53.000	41.000	31.000	29.000
Vice Direttore	11	45.000	36.500	—	—
Personale di 2ª categoria A					
Capo ricevimento, capo controllo amm.vo o unico	10	37.500	31.000	—	—
Capo del personale.	10	29.700	24.500	—	—
Personale di 2ª categoria B					
Cassiere	8	34.700	28.000	23.000	—
1° Segretario con almeno 2 elementi in sott'ordine	8	32.500	28.600	—	—
1° Segretario donna con almeno 2 elementi in sotto ordine	8	25.500	22.000	—	—
Segretario con mansioni ricevimento, cassa e reception	7	—	27.500	22.000	19.000
Segretario donna con mansioni ricevimento, cassa e reception	7	—	21.000	18.000	15.500
Economo	7	33.000	26.500	21.000	—
Impiegato unico amm.ne personale	6	27.500	23.000	—	—
Corrispondente almeno tre lingue	7	32.500	28.600	—	—
Personale di 3ª categoria A					
Segretario uomo	6	27.500	23.000	20.000	—
Segretaria stenodatt. donna	6	21.000	17.600	16.500	—
Corrispondente uomo	5	27.500	23.000	—	—
Corrispondente donna	5	21.000	17.600	—	—
Controllo amministrativo	6	29.700	26.500	22.000	19.000
Magazziniere depositario	5	25.500	21.000	16.000	—
Impiegato comune o addetto amministr. personale	5	24.500	20.000	17.600	—
Personale di 3ª categoria B					
Aiuto segretario uomo	3	25.500	21.000	16.500	14.500
Aiuto segretario donna	3	19.000	15.500	13.000	12.000
Aiuto ricevimento uomo	7	26.500	21.000	—	—
Aiuto cassiere uomo	5	26.500	21.000	19.000	—
Aiuto cassiere donna	5	21.000	16.500	15.500	-
Cassiere bar e ristorante uomo	5	26.500	21.000	—	—
Cassiere bar e ristorante - donna	5	21.000	16.500	—	—
Controllo merci	5	25.500	21.000	—	—
Impiegato d'ordine.	5	24.500	20.000	—	—
Stenodattilografo dattilografo uomo	5	27.500	23.000	—	—
Stenodattilografo dattilografo donna	5	21.000	16.500	—	—

TABELLA « B »

MINIMI GARANTITI IN VIGORE DAL 1° MARZO 1960 PER GLI IMPIEGATI D'ALBERGO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso		1ª Categoria		2ª Categoria		3ª Categoria	
	C. F.	N. C. F.	C. F.	N. C. F.	C. F.	N. C. F.	C. F.	N. C. F.
PERSONALE DI 1ª CATEGORIA								
Uomini superiore ai 21 anni	73 700	70 930	69 700	67 970	65 820	65 000	63 100	61 280
Donne superiore ai 21 anni	70 500	67 890	66 570	64 940	62 550	61 990	59 100	58 320
PERSONALE DI 2ª CATEGORIA								
Uomini superiore ai 21 anni	58 800	56 500	55 690	54 250	52 670	51 990	49 720	49 080
Donne superiore ai 21 anni	48 990	47 090	46 360	45 170	44 310	43 250	41 320	40 800
PERSONALE DI 3ª CATEGORIA								
Gruppo A								
Uomini superiore ai 21 anni	46 400	44 540	44 060	42 870	41 790	41 230	39 570	37 990
Donne superiore ai 21 anni	38 520	36 980	36 600	35 560	34 600	34 140	33 280	32 230
Uomini dai 20 ai 21 anni	43 550	41 800	41 430	40 270	39 370	38 850	37 380	36 870
Donne dai 20 ai 21 anni	35 820	34 390	34 040	33 120	32 290	31 860	30 600	30 190
Gruppo B								
Uomini superiore ai 21 anni	41 120	39 440	39 100	38 040	37 150	36 630	35 170	34 750
Donne superiore ai 21 anni	34 030	32 680	32 350	31 520	30 700	30 260	29 060	28 760
Uomini dai 20 ai 21 anni	38 780	37 150	36 900	35 880	35 100	34 620	33 350	32 900
Donne dai 20 ai 21 anni	31 780	30 480	30 240	29 410	28 740	28 340	27 280	27 000
Uomini dai 18 ai 20 anni	—	31 820	—	30 700	—	29 580	—	28 000
Donne dai 18 ai 20 anni	—	23 500	—	22 560	—	21 620	—	20 650

Per il vitto e l'alloggio non fruiti in natura dovranno essere corrisposte:
— L. 12.090 mensili per il vitto (Valore convenzionale vitto L. 8 320 mensili);
— L. 2.000 mensili per l'alloggio (Valore convenzionale alloggio L. 450 mensili)

TABELLA « C »
(1° Marzo 1960)

IMPIEGATI D'ALBERGO - GRATIFICA NATALIZIA

CATEGORIA PERSONALE	Alberghi di lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
PERSONALE DI 1ª CATEGORIA				
Uomini superiori ai 21 anni	81 085	77 600	74 190	70 960
Donne superiori ai 21 anni	77 965	74 525	71 040	67 480
PERSONALE DI 2ª CATEGORIA				
Uomini superiori ai 21 anni	66 425	63 740	61 100	58 170
Donne superiori ai 21 anni	56 810	54 535	52 550	49 830
PERSONALE DI 3ª CATEGORIA				
Gruppo A				
Uomini superiori ai 21 anni	54 240	52 235	50 275	47 550
Donne superiori ai 21 anni	46 520	44 850	43 140	41 530
Uomini dai 20 ai 21 anni	51 450	49 620	47 880	45 890
Donne dai 20 ai 21 anni	43 875	42 350	40 845	39 165
Gruppo C				
Uomini superiori ai 21 anni	49 050	47 315	45 665	43 735
Donne superiori ai 21 anni	42 130	40 710	39 255	37 680
Uomini dai 20 ai 21 anni	46 735	45 155	43 635	41 900
Donne dai 20 ai 21 anni	39 900	38 595	37 310	35 910
Uomini dai 18 ai 20 anni	40 590	39 470	38 360	36 770
Donne dai 18 ai 20 anni	32 270	31 330	30 390	29 420

TABELLA « D »
(1° Marzo 1960)

TABELLA RAPPORTO A GIORNATA PER IL COMPUTO DI FERIE PREAVVISO PER GLI IMPIEGATI D'ALBERGO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

CATEGORIA PERSONALE	Alberghi di lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
PERSONALE DI 1ª CATEGORIA				
Uomini superiori ai 21 anni	3 075	2 935	2 810	2 685
Donne superiori ai 21 anni	2 955	2 820	2 690	2 550
PERSONALE DI 2ª CATEGORIA				
Uomini superiori ai 21 anni	2 510	2 405	2 305	2 190
Donne superiori ai 21 anni	2 140	2 050	1 975	1 870
PERSONALE DI 3ª CATEGORIA				
Gruppo A				
Uomini superiori ai 21 anni	2 040	1 965	1 890	1 785
Donne superiori ai 21 anni	1 745	1 680	1 615	1 550
Uomini dai 20 ai 21 anni	1 935	1 865	1 795	1 720
Donne dai 20 ai 21 anni	1 640	1 585	1 525	1 460
Gruppo B				
Uomini superiori ai 21 anni	1 840	1 775	1 710	1 635
Donne superiori ai 21 anni	1 575	1 520	1 465	1 405
Uomini dai 20 ai 21 anni	1 750	1 690	1 630	1 565
Donne dai 20 ai 21 anni	1 490	1 440	1 390	1 335
Uomini dai 18 ai 20 anni	1 515	1 470	1 430	1 370
Donne dai 18 ai 20 anni	1 195	1 160	1 125	1 085

TABELLA « E »
(1° Marzo 1960)

TABELLA RAPPORTO A GIORNATA PER IL COMPUTO DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

CATEGORIA PERSONALE	Alberghi di lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
PERSONALE DI 1ª CATEGORIA				
Uomini superiori ai 21 anni	3 320	3 170	3 030	2 900
Donne superiori ai 21 anni	3 200	3 050	2 900	2 755
PERSONALE DI 2ª CATEGORIA				
Uomini superiori ai 21 anni	2 700	2 600	2 490	2 370
Donne superiori ai 21 anni	2 300	2 220	2 135	2 020
PERSONALE DI 3ª CATEGORIA				
Gruppo A				
Uomini superiori ai 21 anni	2 230	2 120	2 040	1 925
Donne superiori ai 21 anni	1 885	1 815	1 745	1 675
Uomini dai 20 ai 21 anni	2 090	2 015	1 940	1 860
Donne dai 20 ai 21 anni	1 775	1 710	1 650	1 580
Gruppo B				
Uomini superiori ai 21 anni	1 990	1 920	1 850	1 765
Donne superiori ai 21 anni	1 700	1 640	1 580	1 515
Uomini dai 20 ai 21 anni	1 895	1 825	1 760	1 690
Donne dai 20 ai 21 anni	1 600	1 555	1 500	1 440
Uomini dai 18 ai 20 anni	1 640	1 590	1 545	1 480
Donne dai 18 ai 20 anni	1 300	1 250	1 225	1 170

TABELLA « F »
(1° Marzo 1960)

IMPIEGATI D'ALBERGO

Tabella per il computo delle festività nazionali e infrasettimanali

CATEGORIA PERSONALE	Alberghi di lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
PERSONALE DI 1ª CATEGORIA				
Uomini superiori ai 21 anni	3 690	3.520	3 370	3 220
Donne superiori ai 21 anni	3 545	3.385	3 230	3 060
PERSONALE DI 2ª CATEGORIA				
Uomini superiori ai 21 anni	3 010	2.885	2 765	2 630
Donne superiori ai 21 anni	2 570	2.460	2 370	2 245
PERSONALE DI 3ª CATEGORIA				
Gruppo A				
Uomini superiori ai 21 anni	2 450	2.360	2 270	2 140
Donne superiori ai 21 anni	2 095	2.015	1 940	1 860
Uomini dai 20 ai 21 anni	2 320	2.240	2 155	2 065
Donne dai 20 ai 21 anni	1 970	1.900	1 830	1 750
Gruppo B				
Uomini superiori ai 21 anni	2 210	2.130	2 050	1 960
Donne superiori ai 21 anni	1 890	1.825	1 760	1 685
Uomini dai 20 ai 21 anni	2 100	2.030	1 955	1 880
Donne dai 20 ai 21 anni	1 790	1.730	1 670	1 600
Uomini dai 18 ai 20 anni	1 820	1 765	1 715	1 644
Donne dai 18 ai 20 anni	1 435	1.390	1 350	1 300

ALLEGATO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PROVINCIALE PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Allo scopo di chiarire la portata di alcune norme incluse nel contratto integrativo valido per il personale impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Genova, stipulato il 1° marzo 1960, con la presente, le Organizzazioni firmatarie precisano

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In riferimento all'articolo 8 dell'accordo integrativo provinciale, ogni variazione di contingenza, sia in aumento che in diminuzione, sarà applicata ai minimi garantiti contemplati dalla tabella *B* allegata all'Accordo provinciale, in analogia al settore industriale, *con le decurtazioni relative alla valutazione convenzionale del vitto e alloggio.*

GRATIFICA NATALIZIA

In analogia a quanto precisato dall'art. 18 del C.L.N. la gratifica natalizia spettante al personale impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande, è quella stabilita dalle tabelle « C » allegata all'accordo integrativo; qualunque sia la retribuzione.

Dette tabelle convenzionali sono calcolate sulla base dello stipendio, sulla media della percentuale di servizio, sul valore del vitto e alloggio aggiungendo nel computo annuale anche l'importo della gratifica natalizia; il tutto diviso per 12.

Visti l'accordo, le tabelle da *A* e *F* e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 MARZO 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1960, addì 1° marzo in Genova.

tra

l'Associazione Albergatori della provincia di Genova, rappresentata dal suo Presidente, rag. *Angelo Benvenuto*, assistito dalla Commissione Contrattuale composta dai signori: *Calza E. Carlo, Ciana Cesare, Costa* dott. *Letterio, Del Bo Adriano, Fioroni Federico, Marinoni Marco, Pizzi Dino,* rag. *Polacco Oscar, Queirolo Pilade, Rusconi Giuseppe, Sampietro* dott. *Aido, Torchio Evaristo, Viani Gianninetti Giovanni*

e i Sindacati

F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L. di Genova, rappresentata dai Segretari, sigg.: *Podestà Manlio, Fossa Franco, Zanella Adolfo*, assistiti dai membri del Comitato Esecutivo, sigg.: *Paganelli Luigi, Violante Antonio*.

F.I.S.A.S.C.A. C.I.S.L. di Genova, rappresentata dai sigg.: *Guzzonato Fausto,* Segretario responsabile F.I.S.A.S.C.A. *Previdoli Giuseppe,* Segretario provinciale e *Zicchilo Salvatore,* Componente il Direttivo Provinciale:

U.I.L.A.M. U.I.L. di Genova rappresentata dal sig. *Tagli Luigi*, Segretario provinciale U.I.L.A.M.:

visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, che integralmente si richiama nel presente integrativo, stipulato in Roma il 22 settembre 1959, tra le competenti Organizzazioni sindacali, si è stipulato il seguente Contratto integrativo valido per il personale salariato dipendente dagli Alberghi, Pensioni e Locande della provincia di Genova.

Art. 1.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Come da art. 5 del Contratto nazionale di lavoro, il personale sarà assunto scegliendo di preferenza quello classificato dalle competenti Commissioni di qualifica.

Art. 2.

APPRENDISTATO

In riferimento all'art. 6 del Contratto nazionale, potrà essere assunto in ogni azienda alberghiera un apprendista ogni dieci lavoratori qualificati o frazione di 10.

Art. 3.

RIPOSO SETTIMANALE

Come disposto dall'art. 20 del Contratto nazionale di lavoro e dalle vigenti leggi, in caso di particolari ed effettive esigenze aziendali, il riposo settimanale non effettuato nel giorno fissato dalla apposita tabella, potrà essere sostituito con altro giorno compensativo, anche nella settimana seguente.

Per gli alberghi stagionali, i riposi settimanali sono regolati secondo quanto previsto dall'art. 57 del Contratto nazionale di lavoro e, precisamente, il personale, per un periodo non superiore a giorni 75, in modo continuativo, dovrà effettuare nel giorno di riposo metà dell'orario normale di lavoro, in un solo turno.

Art. 4.

INDENNITÀ VARIE

In riferimento all'art. 26 del Contratto nazionale, la indennità giornaliera dovuta per ferie, licenza matrimoniale, disgrazie familiari, è quella di cui alla tabella « C ».

Secondo le modalità di cui all'art. 23 del Contratto nazionale la gratifica natalizia verrà corrisposta nella misura stabilita nella tabella « D ».

Ai sensi dell'art. 25 del Contratto nazionale, ai dipendenti che prestino la loro opera in occasione delle festività nazionali ed infrasettimanali, è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, un compenso indicato nella tabella « E ».

L'indennità di anzianità, come da art. 43 del Contratto nazionale, verrà corrisposta ai salariati nella misura contemplata dalla tabella « F ».

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione del personale è costituita da:

a) salario;

b) vitto e alloggio;

c) percentuale di servizio sui conti dei clienti, come disposto dagli artt. 27, 28, 30, 31 e 32 del Contratto nazionale.

Art. 6.

I salari sono quelli indicati nella allegata tabella «A» e verranno conglobati in un unico tronco.

Per la determinazione del punto salario, la globale dei salari sarà divisa per il totale dei punti spettanti agli aventi diritto ed il punto salario risultante sarà moltiplicato per i punti spettanti ad ogni singolo lavoratore, come da tabella « A ».

agli

Art. 7

La globale della percentuale di servizio (15 % sui conti dei clienti) al netto di quanto trattenuto:

per la corresponsione del quindicesimo di pertinenza degli impiegati, ove esistano;

per la decima ora supplementare;

per ore straordinarie;

personale extra;

banchetti; rinfreschi, ecc.;

sarà distribuita secondo gli stessi criteri e lo stesso metodo di corresponsione del tronco salari.

I punti attribuiti ad ogni lavoratore, stabiliti nella apposita tabella, non possono essere variati se non col consenso congiunto delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 8.

MINIMI GARANTITI

Su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, si concorda di mantenere in vigore il sistema dei minimi garantiti già stabilito ed in atto dal 1946, aggiornato secondo la tabella allegata « B ».

Art. 9.

Qualora la globale singola (punti salario + punti percentuale) non consenta di raggiungere il minimo mensile garantito ad ogni lavoratore, stabilito nella tabella in vigore, il datore di lavoro dovrà corrispondere ad ognuno la differenza integrativa fino al raggiungimento del minimo garantito.

Art. 10.

I datori di lavoro, nei mesi in cui la globale singola (punti salario e punti percentuale) supera il minimo garantito, non potranno effettuare alcuna ritenuta sulla retribuzione ed usufruirne quale rivalsa ad integrazione per i mesi in cui la stessa non supera il minimo garantito.

Art. 11.

Come disposto dagli artt. 16 e 18 del Contratto nazionale, la decima ora di prestazione supplementare per il personale esterno e le ore di lavoro straordinario per tutto il personale, saranno compensate nella misura di cui alle tabelle « G » e « H » tenendo presente che l'ammontare dovrà essere prelevato per il 45 % dalla globale della percentuale di servizio ed il 55 % corrisposto dal datore di lavoro.

Art. 12.

In riferimento all'art. 66 del Contratto nazionale agli effetti dell'eventuale corresponsione ai lavoratori di un compenso mensile fisso, gli esercizi alberghieri sono suddivisi in tre categorie:

a) aziende da 26 a 45 letti;

b) aziende da 16 a 25 letti:

c) aziende fino a 15 letti.

I minimi di compenso fisso mensile per tutte le aziende sono quelli di cui alla tabella I.

Le indennità per:

gratifica natalizia;

ferie;

preavviso: festività nazionali ed infrasettimanali;

anzianità;

sono quelle di cui alla tabella « L ».

Art. 13.

L'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio non corrisposti in natura, regolata dall'art. 29 del Contratto nazionale, è quella stabilita nella tabella « B ».

Art. 14.

Quanto dovuto al personale per:

salario;

percentuale, ecc.,

dovrà essere corrisposto — entro e non oltre — il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono le spettanze.

Art. 15.

COMPENSI PER SERVIZI EXTRA

Come disposto dall'art. 36 del Contratto nazionale, i compensi per servizi continuativi da corrispondere al personale extra sono i seguenti:

a) *Servizi fino a 5 ore*:

Personale di 1ª categoria	L. 3.120
Personale di 2ª categoria	» 2.340
Personale di 3ª categoria	» 1.950

b) *Servizi fino a 8 ore*:

Aumento del 25%

c) *Servizi fino a 10 ore*:

Aumento del 50%

d) *Servizi oltre 10 ore*:

Aumento del 75%

(sui compensi di cui al punto A)

e) *Notturno* (dalle ore 22 in poi):

Aumento del 100%.

Questa tabella vale per gli alberghi di lusso e di 1ª categoria.

Alberghi 2ª cat.: riduzione 5%
Alberghi 3ª e 4ª cat.: riduz. 10% } su tutti i compensi fissati nei punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*)

A detti lavoratori, oltre i compensi di cui sopra, spetta un pasto per il servizio fino a 5 ore, due pasti per i servizi oltre 7 ore o per due servizi.

Qualora il servizio extra si protragga oltre i tre giorni, il personale avrà diritto:

Per i primi tre giorni i suindicati compensi;

Per i giorni successivi tali compensi sono ridotti del 30%.

Art. 16.

PREMIO STAGIONALE

A tutti i lavoratori assunti per il periodo stagionale in alberghi, pensioni e locande delle seguenti località: Arenzano, Bogliasco, Camogli, Casella, Chiavari, Cogoleto, Crocefieschi, Lavagna e Cavi, Fontanigorda, Moneglia, Nervi, Pegli, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, S. Margherita, S. Stefano d'Aveto, Savignone, Sestri Levante, Torriglia, Uscio, Zoagli, ai quali non spettino i dodicesimi di ferie e di indennità di anzianità, verrà corrisposto un premio mensile nella seguente misura:

Alberghi di lusso	L.	3.300
Alberghi di 1ª categoria	»	3.000
Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat	»	2.600
Alberghi di 3ª e 4ª cat e pensioni di 2ª cat	»	2.200
Pensioni di 3ª categoria e locande	»	2.000

Il premio di cui sopra dovrà essere corrisposto al personale indipendentemente dalla categoria cui appartiene.

Il premio stagionale matura durante i mesi da aprile a settembre, ad eccezione di Nervi, dove maturerà nei mesi da dicembre ad aprile.

Qualora il lavoratore assunto a tempo indeterminato si dimetta nei primi due mesi dell'assunzione, non gli spetterà il premio di cui sopra.

Il premio stagionale non spetterà inoltre a quel lavoratore che, assunto a tempo determinato, salva ogni altra rivalsa del datore di lavoro, sia dimissionario prima del termine dell'ingaggio o venga licenziato durante il periodo di prova previsto dal contratto collettivo o per giusta causa, ai sensi dell'art. 46 del Contratto nazionale di lavoro.

Nelle località in premessa, il contratto a tempo determinato non dovrà di regola essere superiore a 7 mesi. Ai lavoratori eventualmente assunti con contratto a tempo determinato superiore a 7 mesi, spetterà il premio stagionale nella misura sopra indicata e precisamente per la durata dell'ingaggio detratto l'ultimo mese.

Il premio di fine stagione potrà essere corrisposto al lavoratore a fine mese o al termine del periodo dell'ingaggio o a fine stagione.

Art. 17

QUALIFICHE

Il cuoco unico è classificato ad ogni effetto in categoria 1ª/B per gli alberghi di 1ª e 2ª categoria, e si intende colui che dirige la cucina e non ha altro cuoco in sottordine.

Il maître unico è classificato ad ogni effetto in Categoria 1ª/B e s'intende colui che dirige il servizio di ristorante e non ha altro maître in sottordine.

La cuoca è classificata in 2ª categoria.

Il portiere unico è classificato ad ogni effetto in categoria 1ª/B e s'intende colui che dirige la portineria e non ha altro portiere in sottordine.

Art. 18.

COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

Le parti si impegnano a costituire e a rendere funzionanti le Commissioni Paritetiche contemplate dal Contratto nazionale, che sono formate come segue:

a) *Commissione Paritetica Provinciale*: è composta di 12 membri, di cui 6 rappresentanti dei datori di lavoro e 6 dei lavoratori.

Essa ha il compito di effettuare accertamenti preventivi sulla osservanza formale della disciplina che ai sensi dell'art 35 del Contratto nazionale regola l'amministrazione e ripartizione della percentuale di servizio.

La commissione esercita tale potere di intervento e di indagine a mezzo di due Sottocommissioni. Gli accertamenti debbono avvenire entro 24 ore dalla denuncia dell'Associazione Albergatori della provincia di Genova e sono effettuati qualunque sia il numero dei Componenti delegati disponibili.

Le Commissioni saranno distinte:

Sottocommissione per Genova-Città e Riviera di Levante fino a Camogli e Riviera di Ponente.

Sottocommissione per il Tigullio da Portofino a Moneglia.

I membri delle due Sottocommissioni saranno designati fra i componenti della Commissione Paritetica Provinciale.

La Commissione Paritetica Provinciale ha altresì il compito di esaminare le eventuali controversie collettive, di intervenire per l'applicazione delle norme contrattuali e per l'esame di eventuali ricorsi presentati dai membri di Commissioni Interne e Delegati Aziendali, come disposto dall'art. 67 del Contratto nazionale.

Per le controversie individuali di lavoro, dopo esperito inutilmente il tentativo di amichevole componimento della vertenza tramite le Organizzazioni, i lavoratori potranno adire alle istanze legali.

b) *Commissione Paritetica per l'esame delle richieste avanzate dai piccoli alberghi*: Essa è formata da 6 membri: tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori. Essa ha il compito di esaminare, secondo quanto disposto dall'art. 66 del Contratto nazionale, le richieste avanzate dai piccoli alberghi per l'applicazione delle paghe fisse di cui alla tabella allegata.

I datori di lavoro che intendessero avvalersi di tale facoltà dovranno presentare domanda alla Associazione Albergatori della Provincia di Genova.

Tali domande dovranno essere sottoposte all'apposita Commissione Paritetica che deciderà in merito, con la facoltà, in speciali casi, di spostare la categoria di qualche azienda anche prescindendo dai posti letto dell'azienda stessa.

Nessun accordo è valido se concluso all'infuori della Commissione Paritetica.

Le aziende che non avranno chiesto o avranno avuto negato il sistema di retribuzione fissa, dovranno applicare quanto stabilito per le aziende della categoria cui appartengono.

Art. 19.

PAGHE FISSE

Le parti contraenti concordano che in tutte le aziende alberghiere della provincia di Genova, la retribuzione mensile (percentuale e salario) prevista dall'art. 5 del Contratto integrativo provinciale, può essere sostituita da compensi mensili fissi, con accordi aziendali o per categoria di alberghi, da stipularsi tramite le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto, su richiesta delle parti interessate pena la nullità.

Art. 20.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto integrativo provinciale entro in vigore il 1° marzo 1960 ed avrà la durata fino al 31 dicembre 1961 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non sarà disdettato da una delle due parti contraenti con lettera raccomandata da inviarsi all'altra, almeno due mesi prima della scadenza.

TABELLA « A »

TABELLA PUNTI E SALARI IN VIGORE DAL 1° MARZO 1960 PER I DIPENDENTI SALARIATI DA ALBERGHI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	SALARIO			
		Alberghi di lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Esterni di sala					
1° maître	18	7.000	5.000	3.200	3.200
2° maître	15	4.250	4.250	—	—
3° maître	13	3.850	—	—	—
Barman	12	3.520	3.200	2.475	2.475
Cameriere ai piani	12	3.520	3.200	2.475	2.475
Cameriere ai vini	12	3.200	2.475	2.150	—
Cameriere tranceur	12	3.200	2.475	—	—
Chef de rang	11	3.520	3.200	2.800	2.800
Demichef	9	3.250	2.800	2.475	2.475
Cameriere ai corrieri	10	2.860	2.150	2.150	—
Cameriere table d'hote	10	2.800	2.150	2.150	2.150
Commis ai piani	8	2.800	2.475	2.150	2.150
Commis di sala	7	2.800	2.475	2.150	2.150
1° aiuto barman	8	2.800	2.475	—	—
2° aiuto barman	7	2.800	2.475	—	—
Maitre unico	15	6.325	4.565	3.200	3.200
Barman unico	11	3.520	3.200	2.475	2.475
Servizio di portineria					
1° portiere	14	4.000	3.000	2.475	2.150
1° portiere notte rientrante in 1ª categoria	14	4.950	4.565	—	—
Portiere notte	12	—	—	4.565	4.565
2° portiere	11	3.200	2.475	2.475	2.475
Portiere unico	13	3.200	2.800	2.475	2.150
Facchino con mansioni di portiere	10	—	—	3.520	3.520
Conduttore	9	4.950	4.565	4.235	4.235
Guardia di notte	9	4.235	4.235	3.850	3.850
Turnante di portineria	9	3.200	2.800	2.475	—
Postino sup. 20	8	3.200	3.200	—	—
Centralinisti 2ª categoria: uomini	10	17.600	15.400	—	—
Centralinisti 2ª categoria: donne	8	15.400	13.200	—	—
Centralinisti 3ª categoria e telefonisti: uomini	9	14.100	12.650	11.650	—
Centralinisti 3ª categoria e telefonisti: donne	7	14.100	12.650	11.650	—
Chiama vetture sup. 20 anni	8	2.150	1.760	1.760	1.760
Vestiariste	6	2.150	1.760	—	—
Commission. o ascensor.: superiore 18 anni	6	2.475	2.150	2.150	2.150
Commission. o ascensor.: inferiore 18 anni	5	1.925	1.430	1.430	1.430
Servizio ai piani					
1ª governante	12	20.000	16.500	—	—
Governante unica	12	19.050	15.850	13.365	12.000
2ª e 3ª governante	9	15.500	12.650	11.275	—
Facchino ai piani	9	5.280	4.235	3.520	3.520
Cameriera ai piani	7	2.860	2.530	2.475	2.150
Aiuto cameriera ai piani	6	2.475	2.150	2.150	1.760

Segue TABELLA « A »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	SALARIO			
		Alberghi lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Servizio cucina e annessi					
Capo cuoco	18	65.000	48.500	34.550	27.500
Sotto capo cuoco	15	36.950	27.500	21.550	—
Cuoco unico	15	—	46.200	34.550	27.500
Cuoco capo partita	12	30.800	24.650	18.500	—
Cuoco famiglia	9	18.500	15.750	15.750	15.750
1º aiuto cuoco	8	20.900	15.750	15.750	15.750
2º aiuto cuoco	6	13.000	10.450	10.450	10.450
Cuoca	12	—	—	22.000	20.900
Aiuto cuoca	8	—	—	16.500	15.400
Facchino di cucina	8	15.750	13.000	11.650	11.650
Casseroliere	9	15.750	13.000	11.650	11.650
Argentiere	8	13.000	11.650	11.650	11.650
Officiere	8	10.450	9.250	8.050	8.050
Personale di fatica (uomo).	7	10.450	9.250	8.050	8.050
1º dispensiere, caffett., cantin. (uomo)	10	15.750	14.550	13.000	11.650
1ª dispensiera (donna)	8	11.650	10.450	9.250	8.050
1ª caffettiera (donna)	8	10.450	9.250	8.050	8.050
2º disp., caffett., cant. (uomo sup. 20 anni)	8	9.250	8.050	8.050	—
2ª dispensiera, cantin., caffett. (donna)	6	8.050	6.500	6.500	—
Donna tuttofare	6	9.250	8.050	6.500	6.500
Servizio guardaroba					
1ª guardarobiera o unica consegnataria di lusso e 1ª categoria.	10	13.000	11.650	10.450	9.900
Unica consegnataria.	9	—	—	10.450	9.900
2ª guardarobiera .	7	9.250	8.050	6.500	5.500
Capo lavandaio .	11	23.100	20.900	—	—
Lavandaio o unico .	10	20.900	19.700	15.750	15.750
Aiuto lavandaio	7	12.350	11.100	9.800	9.800
1ª lavandaia o unica	8	15.750	14.400	11.650	10.450
2ª lavandaia	6	11.100	9.800	8.700	8.050
1ª stiratrice o unica.	8	10.450	10.450	9.250	9.250
2ª stiratrice	6	8.050	6.500	6.500	—
Rammendatrice	7	6.850	5.600	5.600	5.550
Donna guardaroba e del personale	6	9.250	8.050	6.500	6.500
Operai vari					
1º controllore non amministrativo	8	18.500	16.050	—	—
2º controllore non amministrativo	6	15.400	12.350	—	—
Autista, garagista, addetto caldaie patentato	9	17.250	15.400	14.200	13.550
Ausiliari					
Capo operaio, capo giardiniere	10	17.250	15.400	14.200	13.550
Elettricista, falegname, lucidatore, decoratore. meccanico, aggiustatore, meccanico idraulico, tappezziere, muratore	9	17.250	15.400	14.200	13.550
Giardinieri .	9	15.750	13.550	13.550	11.650
Sorvegliante caldaie . .	8	15.750	13.550	13.550	11.650

Segue tabella « A »

PICCOLI ALBERGHI, ALBERGHI 4ª CATEGORIA E LOCANDE

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Salario	QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Salario
Portiere, conduttore.	10	4.300	2º cuoco	8	17.270
Capo cameriere	10	2.800	Aiuto cuoco	6	10.450
Cameriere unico	9	2.800	Garzone di cucina	7	10.450
Cameriere table d'hote	8	2.480	Donna tuttofare cucina	6	6.820
Facchino	9	3.520	Lavandaia	8	9.900
Cameriera	7	2.475	Interni generici (uomini)	8	10.450
Commissionario generico	6	1.760	Interni generici (donne)	6	6.750
Guardia di notte	8	2.805	Cuoca	9	18.480
1º cuoco	10	21.560			

TABELLA « B »

MINIMI GARANTITI IN VIGORE DAL 1° MARZO 1960 PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA ALBERGHI, LOCANDE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso		1ª Categoria		2ª Categoria		3ª Categoria		Alberghi 4ª cat. e locande
	C. F.	N. C. F.	C. F.	N. C. F.	C. F.	N. C. F.	C. F.	N. C. F.	
Personale 1ª categoria A									
Uomini superiori ai 20 anni	48.650	45.550	44.800	43.600	—	—	—	—	—
Donne superiori ai 20 anni	40.100	38.350	37.750	36.700	—	—	—	—	—
Personale 1ª categoria B									
Uomini superiori ai 20 anni	46.280	43.380	42.660	41.510	41.160	40.570	—	—	—
Donne superiori ai 20 anni	38.190	36.510	35.960	34.940	—	—	—	—	—
Personale di 2ª categoria									
Uomini superiori ai 20 anni	40.000	38.350	38.260	37.220	37.110	36.650	35.630	35.130	—
Donne superiori ai 20 anni	33.620	32.240	32.050	31.190	31.000	30.580	29.930	29.510	—
Personale di 3ª categoria									
Uomini superiori ai 20 anni	37.290	35.800	35.720	34.770	34.780	34.330	33.380	32.940	31.500
Donne superiori ai 20 anni	31.040	29.770	29.570	28.750	28.730	28.320	27.760	27.360	26.150
Uomini dai 18 ai 20 anni	—	29.250	—	28.340	—	27.990	—	27.480	26.350
Donne dai 18 ai 20 anni	—	21.200	—	20.440	—	20.050	—	19.590	18.740
Uomini dai 16 ai 18 anni	—	21.850	—	21.100	—	20.760	—	20.260	19.420
Donne dai 16 ai 18 anni	—	18.430	—	17.590	—	17.280	—	16.850	16.010
Uomini inferiori ai 16 anni	—	14.820	—	14.060	—	13.630	—	13.300	12.510
Donne inferiori ai 16 anni	—	13.800	—	13.040	—	12.710	—	12.210	11.480

Al personale interno di 3ª categoria (uomini e donne superiori ai 20 anni) dovranno essere inoltre corrisposte, in aggiunta ai minimi di cui sopra:

L. 700 mensili per i dipendenti da alberghi di lusso, 1ª, 2ª e 3ª categoria e da pensioni di 1ª e 2ª categoria.
L. 600 mensili per i dipendenti da alberghi di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria e locande.

Per il vitto e alloggio non fruiti in natura, dovranno essere corrisposte:

L. 9.950 mensili per il vitto; (valore convenzionale vitto L. 7.735 mensili).
L. 1.200 mensili per l'alloggio; (valore convenzionale alloggio L. 300 mensili).

TABELLA « C »
1° Marzo 1960

TABELLA RAPPORTO A GIORNATA PER IL CALCOLO DI PREAVVISO E FERIE

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria
Personale di 1ª categoria A					
Uomini superiori ai 20 anni	2.070	1.960	—	—	—
Donne superiori ai 20 anni	1.770	1.700	—	—	—
Personale di 1ª categoria B					
Uomini superiori ai 20 anni	1.990	1.880	1.830	—	—
Donne superiori ai 20 anni	1.700	1.630	—	—	—
Personale di 2ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	1.770	1.720	1.680	1.630	—
Donne superiori ai 20 anni	1.530	1.480	1.450	1.410	—
Personale di 3ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	1.670	1.620	1.600	1.540	1.480
Donne superiori ai 20 anni	1.430	1.390	1.360	1.320	1.270
Uomini dai 18 ai 20 anni	1.390	1.350	1.340	1.320	1.280
Donne dai 18 ai 20 anni	1.080	1.050	1.040	1.020	980
Uomini dai 16 ai 18 anni	1.100	1.080	1.060	1.040	1.010
Uomini dai 16 ai 18 anni	970	940	930	910	880
Uomini inferiori ai 16 anni	830	800	790	780	750
Donne inferiori ai 16 anni	800	770	750	730	710

Per il personale interno — uomini e donne superiori ai 20 anni — le suddette cifre dovranno essere maggiorate di:

L. 27 per i dipendenti da alberghi di lusso, 1ª, 2ª e 3ª categoria;
L. 23 per i dipendenti da alberghi di 4ª categoria e locande.

TABELLA « D »
1° Marzo 1960

TABELLA GRATIFICA NATALIZIA PER I LAVORATORI ·LBERGO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria
Personale di 1ª categoria A					
Uomini superiori ai 20 anni	55.130	52.230	—	—	—
Donne superiori ai 20 anni	47.260	45.260	—	—	—
Personale di 1ª categoria B					
Uomini superiori ai 20 anni	52.860	50.120	48.900	—	—
Donne superiori ai 20 anni	45.380	43.480	—	—	—
Personale di 2ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	47.210	45.770	44.910	43.410	—
Donne superiori ai 20 anni	40.960	39.650	38.820	37.750	—
Personale di 3ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	44.580	43.280	42.590	41.190	39.530
Donne superiori ai 20 anni	38.440	37.190	36.560	35.590	34.180
Uomini dai 18 ai 20 anni	37.290	36.370	36.020	35.510	34.380
Donne dai 18 ai 20 anni	29.230	28.470	28.080	27.620	26.770
Uomini dai 16 ai 18 anni	29.870	29.130	28.790	28.300	27.450
Donne dai 16 ai 18 anni	26.460	25.620	25.310	24.880	24.040
Uomini inferiori ai 16 anni	22.850	22.090	21.660	21.330	20.540
Donne inferiori ai 16 anni	21.820	21.070	20.740	20.240	19.510

La suddetta gratifica dovrà essere maggiorata delle seguenti somme al personale interno:

Uomini e donne superiori ai 20 anni dipendenti da alberghi di lusso, 1ª, 2ª e 3ª categoria: L. 700;

Uomini e donne superiori ai 20 anni dipendenti da alberghi di 4ª categoria e locande L. 600.:

TABELLA « E »
1º Marzo 1960

TABELLA RAPPORTO A GIORNATA PER IL COMPENSO FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria
Personale di 1ª categoria A					
Uomini superiori ai 20 anni	2.495	2.360	—		—
Donne superiori ai 20 anni	2.135	2.040	—	—	—
Personale di 1ª categoria B					
Uomini superiori ai 20 anni	2.390	2.260	2.200	—	—
Donne superiori ai 20 anni	2.040	1.950	—	—	—
Personale di 2ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	2.130	2.060	2.020	1.920	—
Donne superiori ai 20 anni	1.840	1.780	1.740	1.600	—
Personale di 3ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	2.000	1.940	1.910	1.850	1.770
Donne superiori ai 20 anni	1.720	1.660	1.630	1.590	1.520
Uomini dai 18 ai 20 anni	1.670	1.630	1.610	1.580	1.530
Uomini dai 18 ai 20 anni	1.300	1.260	1.240	1.220	1.180
Uomini dai 16 ai 18 anni	1.320	1.290	1.280	1.250	1.210
Donne dai 16 ai 18 anni	1.170	1.130	1.110	1.100	1.060
Uomini inferiori ai 16 anni	1.000	970	950	930	900
Donne inferiori ai 16 anni	950	920	900	880	850

TABELLA « F »
1º Marzo 1960

LAVORATORI SALARIATI D'ALBERGO
TABELLA RAPPORTO A GIORNATA PER IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria
Personale di 1ª categoria A					
Uomini superiori ai 20 anni	2.250	2.125	—	—	—
Donne superiori ai 20 anni	1.920	1.830	—	—	—
Personale di 1ª categoria B					
Uomini superiori ai 20 anni	2.150	2.030	1.970	—	—
Donne superiori ai 20 anni	1.850	1.760	—	—	—
Personale di 2ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	1.900	1.850	1.820	1.750	—
Donne superiori ai 20 anni	1.650	1.610	1.560	1.520	—
Personale di 3ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	1.800	1.750	1.720	1.660	1.590
Donne superiori ai 20 anni	1.550	1.500	1.470	1.430	1.370
Uomini dai 18 ai 20 anni	1.500	1.460	1.450	1.430	1.380
Donne dai 18 ai 20 anni	1.170	1.130	1.120	1.100	1.060
Uomini dai 16 ai 18 anni	1.190	1.160	1.150	1.120	1.090
Donne dai 16 ai 18 anni	1.050	1.020	1.000	980	950
Uomini inferiori ai 16 anni	900	870	850	840	810
Donne inferiori ai 16 anni	860	830	810	800	760

TABELLA « H »
1º marzo 1960

TABELLA CALCOLO LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE D'ALBERGO

(55% a carico del datore di lavoro — 45% a carico della percentuale)

10ª ORA ORDINARIA	UOMINI			DONNE		
	Datore lavoro	Percentuale	Totale	Datore lavoro	Percentuale	Totale
Alberghi di lusso						
Personale di 1ª categoria *A*	126	104	230	107	88	195
Personale di 1ª categoria *B*	121	99	220	104	86	190
Personale di 2ª categoria	107	88	195	93	77	170
Personale di 3ª categoria	102	83	185	88	72	160
Alberghi di 1ª categoria						
Personale di 1ª categoria *A*	121	99	220	104	86	190
Personale di 1ª categoria *B*	115	95	210	99	81	180
Personale di 2ª categoria	104	86	190	91	74	165
Personale di 3ª categoria	99	81	180	85	70	155
Alberghi di 2ª categoria e Pensioni di 1ª categoria						
Personale di 1ª categoria *B*	113	92	205	—	—	—
Personale di 2ª categoria	102	83	185	88	72	160
Personale di 3ª categoria	96	79	175	82	68	150
Alberghi di 3ª categoria e Pensioni di 2ª categoria						
Personale di 2ª categoria	99	81	180	85	70	155
Personale di 3ª categoria	93	77	170	80	65	145
Alberghi di 4ª categoria e Pensioni di 3ª categoria Piccoli Alberghi e Piccole Pensioni						
Personale di 3ª categoria	91	74	165	77	63	140
Personale inferiore ai 20 anni						
Personale dai 18 ai 20 anni	riduzione 15 %			riduzione 20 %		
Personale dai 16 ai 18 anni	riduzione 30 %			riduzione 30 %		
Personale inferiore ai 16 anni	riduzione 50 %			riduzione 50 %		

TABELLA « G »
1º Marzo 1960

LAVORATORI SALARIATI D'ALBERGO
TABELLA PAGA RAPPORTATA AD ORA

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria
Personale di 1ª categoria A					
Uomini superiori ai 20 anni	230	220	—	—	—
Donne superiori ai 20 anni	195	180	—	—	—
Personale di 1ª categoria B					
Uomini superiori ai 20 anni	220	210	205	—	—
Donne superiori ai 20 anni	190	190	—	—	—
Personale di 2ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	195	190	185	180	—
Donne superiori ai 20 anni	170	165	160	155	—
Personale di 3ª categoria					
Uomini superiori ai 20 anni	185	180	175	170	165
Donne superiori ai 20 anni	160	155	150	145	140
Uomini dai 18 ai 20 anni	155	150	145	145	140
Donne dai 18 ai 20 anni	120	115	110	110	110
Uomini dai 16 ai 18 anni	125	120	115	110	110
Donne dai 16 ai 18 anni	110	105	100	100	95
Uomini inferiori ai 16 anni	95	90	85	85	80
Donne inferiori ai 16 anni	90	85	80	80	75

Segue: TABELLA « H »
1° marzo 1960

TABELLA CALCOLO LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE D'ALBERGO

(55 % a carico del datore di lavoro — 45 % a carico della percentuale

ORE STRAORDINARIE SUCCESSIVE	UOMINI			DONNE		
	Datore lavoro	Percentuale	Totale	Datore lavoro	Percentuale	Totale
Alberghi di lusso						
Personale di 1ª categoria *A*	190	155	345	160	132	292
Personale di 1ª categoria *B*	181	149	330	157	128	285
Personale di 2ª categoria	160	132	292	140	115	255
Personale di 3ª categoria	151	126	277	132	108	240
Alberghi di 1ª categoria						
Personale di 1ª categoria *A*	181	149	330	157	128	285
Personale di 1ª categoria *B*	173	142	315	148	122	270
Personale di 2ª categoria	157	128	285	136	111	247
Personale di 3ª categoria	148	122	270	127	105	232
Alberghi di 2ª categoria e Pensioni di 1ª categoria						
Personale di 1ª categoria *B*	169	138	307	—	—	—
Personale di 2ª categoria	151	126	277	132	108	240
Personale di 3ª categoria	144	118	262	124	101	225
Alberghi di 3ª categoria e Pensioni di 2ª categoria						
Personale di 2ª categoria	148	122	270	128	104	232
Personale di 3ª categoria	140	115	255	119	98	217
Alberghi di 4ª categoria e Pensioni di 3ª categoria Piccoli Alberghi e Piccole Pensioni						
Personale di 3ª categoria	136	111	247	115	95	210
Personale inferiore ai 20 anni						
Personale dai 18 ai 20 anni	riduzione 15 %			riduzione 15 %		
Personale dai 16 ai 18 anni	riduzione 30 %			riduzione 30 %		
Personale inferiore ai 16 anni	riduzione 50 %			riduzione 50 %		

TABELLA « I »
1° marzo 1960

TABELLA SALARIALE PER DIPENDENTI DA PICCOLI ALBERGHI A PAGA FISSA

(rientranti nell'articolo 66 del Contratto Nazionale ed applicabile previo accordo fra le Associazioni Sindacali)

	Retribuzione mensile per 9 ore giornaliere	Supplemento mensile per	
		10 ore giornaliere	11 ore giornaliere
Alberghi da 26 a 45 posti letto			
Cameriere, conduttore, facchino, cuoco	31.510	4.265	8.955
Guardia di notte, interno in genere	30.990	4.210	8.840
Cameriera, lavandaia, cuoca	26.150	3.660	7.700
Interne in genere - donne	25.620	3.610	7.590
Uomini dai 18 ai 20 anni	26.350	3.690	7.750
Uomini dai 16 ai 18 anni	19.230	2.880	6.060
Uomini inferiori ai 16 anni	12.460	2.130	4.480
Donne dai 18 ai 20 anni	18.920	2.860	6.010
Donne dai 16 ai 18 anni	15.740	2.500	5.240
Donne inferiori ai 16 anni	11.530	2.030	4.260
Alberghi da 16 a 25 posti letto			
Cuoco, conduttore, facchino, cameriere	29.180	4.000	8.400
Guardia di notte, interno in genere	28.680	3.950	8.300
Cameriera, lavandaia, cuoca	24.140	3.430	7.210
Interne in genere - donne	23.660	3.380	7.090
Uomini dai 18 ai 20 anni	24.410	3.460	7.260
Uomini dai 16 ai 18 anni	17.820	2.730	5.730

Segue TABELLA « I »
1° marzo 1960

	Retribuzione mensile per 9 ore giornaliere	Supplemento mensile per	
		10 ore giornaliere	11 ore giornaliere
Uomini inferiori ai 16 anni	11.570	2.050	4.310
Donne dai 18 ai 20 anni	17.930	2.760	5.790
Donne dai 16 ai 18 anni	14.530	2.370	4.970
Donne inferiori ai 16 anni	10.640	1.950	4.090
Alberghi fino a 15 posti letto			
Cuoco, conduttore, facchino, cameriere	26.790	3.740	7.860
Guardia di notte, interno in genere .	26.360	3.690	7.750
Cameriera, lavandaia, cuoca	22.120	3.220	6.770
Interne in genere - donne . .	21.700	3.170	6.660
Uomini dai 18 ai 20 anni .	22.470	3.250	6.820
Uomini dai 16 ai 18 anni	16.400	2.570	5.400
Uomini inferiori ai 16 anni .	10.680	1.950	4.090
Donne dai 18 ai 20 anni . .	16.040	2.550	5.350
Donne dai 16 ai 18 anni .	13.360	2.640	4.690
Donne inferiori ai 16 anni	9.750	1.850	3.880

Al personale interno (uomini e donne superiori ai 20 anni) dovranno essere corrisposte, in aggiunta al salario di cui sopra, L. 600 mensili.

Per il vitto e l'alloggio non fruiti in natura dovranno essere cosrisposte:

L. 9.950 mensili per il vitto (Valore convenzionale vitto L. 7.735 mensili).

L. 1.200 mensili per l'alloggio (Valore convenzionale alloggio L. 300 mensili).

TABELLA « L »
1° marzo 1960

LAVORATORI SALARIATI DIPENDENTI DA PICCOLI ALBERGHI A PAGA FISSA

	ALBERGHI DA		
	26 a 45 posti letto	16 a 25 posti letto	fino a 15 posti letto
Gratifica natalizia			
Uomini superiori ai 20 anni	39.280	36.960	34.610
Uomini dai 18 ai 20 anni .	34.390	32.440	30.500
Uomini dai 16 ai 18 anni .	27.260	25.850	24.430
Uomini inferiori ai 16 anni .	20.490	19.600	18.710
Donne superiori ai 20 anni	36.600	31.930	29.940
Donne dai 18 ai 20 anni	26.950	25.960	24.070
Donne dai 16 ai 18 anni .	23.770	22.560	21.390
Donne inferiori ai 16 anni . .	19.560	18.670	17.780
Rapporto a giornata per il calcolo di ferie - Indennità preavviso			
Uomini superiori ai 20 anni	1.470	1.380	1.290
Uomini dai 18 ai 20 anni	1.280	1.200	1.130
Uomini dai 16 ai 18 anni	1.000	950	900
Uomini inferiori ai 16 anni	750	710	680
Donne superiori ai 20 anni	1.260	1.190	1.110
Donne dai 18 ai 20 anni	990	960	880
Donne dai 16 ai 18 anni	870	820	780
Donne inferiori ai 16 anni	710	680	640

Segue TABELLA « L »
1° marzo 1960

LAVORATORI SALARIATI DIPENDENTI DA PICCOLI ALBERGHI A PAGA FISSA

	ALBERGHI DA		
	26 a 45 posti letto	16 a 25 posti letto	fino a 15 posti letto
Rapporto a giornata per il calcolo della indennità di anzianità			
Uomini superiori ai 20 anni	1.580	1.490	1.390
Uomini dai 18 ai 20 anni	1.380	1.300	1.220
Uomini dai 16 ai 18 anni	1.090	1.030	970
Uomini inferiori ai 16 anni	800	770	730
Donne superiori ai 20 anni	1.360	1.280	1.200
Donne dai 18 ai 20 anni	1.070	1.030	950
Donne dai 16 ai 18 anni	940	890	840
Donne inferiori ai 16 anni	770	730	690
Rapporto a giornata per compenso festività nazionali ed infrasettimanali			
Uomini superiori ai 20 anni	1.760	1.650	1.540
Uomini dai 18 ai 20 anni	1.530	1.440	1.360
Uomini dai 16 ai 18 anni	1.210	1.140	1.070
Uomini inferiori ai 16 anni	890	850	810
Donne superiori ai 20 anni	1.510	1.420	1.330
Donne dai 18 ai 20 anni	1.190	1.150	1.060
Donne dai 16 ai 18 anni	1.050	990	930
Donne inferiori ai 16 anni	850	800	770

ALLEGATO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Allo scopo di chiarire la portata di alcune norme incluse nel contratto integrativo valido per il personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Genova, stipulato il 1° marzo 1960, con la presente, le Organizzazioni firmatarie precisano:

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In riferimento all'art. 8 dell'accordo integrativo provinciale, ogni variazione di contingenza, sia in aumento che in diminuzione, sarà applicato ai minimi garantiti contemplati dalla tabella *B* allegata all'Accordo provinciale, in analogia al settore industriale, con le decurtazioni relative alla valutazione convenzionale del vitto e alloggio.

CUMULO RIPOSI SETTIMANALI

A chiarimento dell'art. 3 dell'Accordo Integrativo provinciale, considerata la particolare esigenza di servizio delle aziende alberghiere durante il periodo di maggior lavoro, è ammesso che possano essere cumulati fino a quattro riposi settimanali. In tal caso, al lavoratore interessato, dovrà essere corisposta l'indennità di vitto e alloggio, per quei giorni, qualora non venissero godute in natura.

PICCOLI ALBERGHI E PICCOLE PENSIONI

Gli Alberghi di categoria terza e quarta e le pensioni di categoria seconda e terza e locande, purchè con un numero di letti (compreso le dipendenze) non superiore ai 45, sono di regola considerati « piccoli alberghi e piccole pensioni » ai sensi dell'art. 66 del Contratto Nazionale di lavoro: queste aziende possono retribuire il personale dipendente con compensi fissi, stabiliti dalla tabella *I* allegata all'Accordo Integrativo provinciale.

Le Organizzazioni dei lavoratori segnaleranno alla Commissione di cui al comma *B*) dell'art. 18 quelle aziende che a loro parere, per il numero di dipendenti, per il presunto incasso od altri motivi, sarebbero da escludere dall'applicazione delle tabelle con retribuzione fissa.

In caso di disaccordo, le parti ricorreranno alla Commissione Paritetica provinciale di cui all'art. 18, comma *A*) dell'Accordo Integrativo, la cui decisione sarà definitiva. E' pertanto applicabile, nei confronti di tali aziende alberghiere, la norma di cui all'art. 19 dello stesso Accordo Integrativo.

Per quanto riguarda il compenso per lavoro superiore alle ore previste dalla tabella nei « piccoli alberghi » ecc. si precisa che qualora i dipendenti effettuassero il lavoro straordinario e non fossero loro corrisposti i compensi già stabiliti mensilmente per la decima ora e l'undicesima ora (escluso l'ora per la consumazione dei pasti) i lavoratori avranno diritto a richiedere, in sede vertenziale, il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, nella misura e con le modalità contemplate dal Contratto Nazionale di lavoro.

Tra datore di lavoro ed i propri dipendenti potrà essere concordato che il lavoro superiore alle 9 ore possa effettuarsi anche in determinati periodi dell'anno, mai però per un periodo inferiore ad un mese.

GRATIFICA NATALIZIA

In analogia a quanto precisato dall'art. 23 del C.L.N. la gratifica natalizia spettante al personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande, è quella stabilita dalle tabelle *D* e *L* allegate all'accordo integrativo, qualunque sia la retribuzione.

Dette tabelle convenzionali sono calcolate sulla base del salario, sulla media della percentuale di servizio, sul valore del vitto e alloggio aggiungendo nel computo annuale anche l'importo della gratifica natalizia; il tutto diviso per 12.

Visti l'accordo, la tabella da A a L e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 SETTEMBRE 1958, PER IL PERSONALE SALARIATO E IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1958, il giorno 11 del mese di settembre, in la Spezia, nella Sede dell'Unione Industriali,

tra

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI della provincia della Spezia rappresentata dal suo Presidente, sig. *Luigi De Stalzi*, assistito dal rag. *Antonio De Moro*, Capo Ufficio Sindacale dell'Unione Industriali e dal sig. *Remigio Balbarini*,

e

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSE, rappresentata dalla sig.ra *Maria Soncini* e con lo intervento della sig.na *Wilma Fucini* della Camera del lavoro:

nonchè

LIBERO SINDACATO LAVORATORI ALBERGO E MENSA, rappresentato dal cav. *Cesare Lupi*, Segretario Provinciale della Federazione Sindacati Commercio C.I.S.L.;

CAMERA SINDACALE PROVINCIALE dell'U.I.L., rappresentata dal sig. *Mauro Cerri*;

è addivenuti al completamento dell'Accordo Integrativo Provinciale 31 agosto 1957, da valere per i lavoratori dipendenti dagli Alberghi della Provincia della Spezia, mediante la fissazione di quanto segue:

a) *Salari e minimi garantiti mensili per i lavoratori dipendenti dagli Alberghi di 1ª categoria della Provincia della Spezia*:

i salari e i minimi garantiti, nonchè i punti di percentuale spettanti a ciascuna categoria di mestiere meno quelli indicati nell'allegata tabella 1.

L'applicazione degli stessi decorre dal 1° *gennaio* 1958.

b) *Minimi di stipendio mensile per gli impiegati dipendenti dagli Alberghi di 1ª categoria della Provincia della Spezia*:

i minimi di stipendio mensile nonchè i punti di percentuale spettanti a ciascuna categoria di impiegati meno quelli indicati nella allegata tabella 2.

L'applicazione degli stessi decorre dal 1° *gennaio* 1958.

c) *Minimi di stipendio mensile per gli impiegati dipendenti dagli Alberghi di 2ª categoria, Alberghi di 3ª categoria, Locande e Pensioni della Provincia della Spezia*:

i minimi di stipendio mensile nonchè i punti di percentuale spettanti a ciascuna categoria di impiegati meno quelli indicati nell'allegata tabella 2.

L'applicazione degli stessi decorre dal 1° *settembre* 1958.

d) Per tutto quanto non previsto con il presente Accordo, si intendono qui richiamate le disposizioni fissate con l'Accordo Provinciale Integrativo 31 agosto 1957, sopra indicato.

TABELLA N. 1

SALARI E MINIMI GARANTITI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

A decorrere dal 1° gennaio 1958

QUALIFICHE	Punteggio	Salari funzionali	Minimi garantiti
1	2	3	4
Ristorante e bar:			
Capo cameriere (Maître d'Hôtel)	16	4.220	38.720
Capo cameriere	14	3.840	35.200
Cameriere ai piani	12	3.700	34.600
Barman	12	3.700	34.600
Cameriere di sala (Chef de rang)	11	3.500	34.116
Cameriere	10	3.375	32.492
2° cameriere (Demi chef)	8	3.000	30.460
Commis ai piani	7	2.580	26.535
Commis di sala	6	2.580	26.000
Portineria:			
1° portiere	14	3.840	35.200
2° portiere	11	3.840	34.116
Portiere unico	10	2.980	34.930
Portiere di notte	9	4.630	32.490
Guardia di notte	8	4.630	30.460
Ascensorista o commissioniere:			
oltre i 18 anni	5	2.580	26.535
sotto i 18 anni	3	1.720	18.955
Telefonista	8	11.500	30.460
Servizio ai piani:			
Governante	12	14.400	32.490
Cameriera ai piani	7	2.980	28.580
Facchino ai piani	8	4.235	30.460
Guardarobiera	7	7.810	28.580
Lavandaia	6	10.462	28.580
Stiratrice	7	7.810	28.580
Servizio di cucina:			
1° cuoco	14	41.566	35.199
Cuoco unico	12	41.566	33.169
Aiuto cuoco	9	18.930	30.462
Cuoca	9	34.418	32.492
Aiuto cuoca	7	10.590	29.650
Garzone cucina	8	14.032	30.462
Donna tuttofare	6	7.810	25.859
Dispensiere	8	9.663	30.462
Dispensiera	7	7.810	28.581

TABELLA N. 2

MINIMI DI STIPENDIO MENSILE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAGLI ALBERGHI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

QUALIFICHE	Punteggio	STIPENDIO					
		Alberghi 1ª cat.		Alberghi 2ª cat.		Alberghi 3ª cat. Locande e Pensioni	
		a decorrere dall'1-1-1958		a decorrere dall'1-9-1958			
		uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
Impiegati 1ª Categoria;							
Direttore (sup. 21 anni)	12	56.000	53.300	50.000	47.600	45.900	43.700
Vice Direttore (superiore 21 anni)	12	51.000	48.500	45.600	43.400	41.800	39.800
Impiegati 2ª Categoria A;							
Capo ricevimento ;	10						
Capo controllo amministrativo	10						
Capo del personale	10						
(superiore 21 anni)		46.000	37.900	41.100	33.900	37.700	31.100
Impiegati di 2ª Categoria B;							
Cassiere	8						
Primo segretario con almeno due elementi in sottordine	8						
Economo	7						
Controllo amministrativo	7						
Impiegato unico addetto all'amministrazione del personale negli Alberghi di 1ª categoria (ove non esista il capo del personale)	7						
Corrispondenti in almeno tre lingue	7						
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa	7						
(superiore 21 anni)		41.000	33.800	36.600	30.200	33.600	27.700
Impiegati di 3ª Categoria A;							
Segretario	6						
Corrispondente	6						
Controllo amministrativo	6						
Magazziniere depositario	5						
Stenodattilografa-segretaria	5						
Impiegato comune o addetto all'amministrazione del personale	6						
(superiore a 21 anni)		36.000	29.500	32.200	26.400	29.500	24.200
(dai 20 ai 21 anni)		33.800	27.500	30.200	24.600	27.700	22.600
Impiegati di 3ª Categoria B;							
Aiuto segretario	3						
Aiuto ricevimento	5						
Cassiere bar e ristorante	3						
Controllo merci	5						
Aiuto cassiere	5						
Impiegato d'ordine	5						
Stenodattilografo o dattilografo	2						
(superiore a 21 anni)		31.000	25.400	27.700	22.700	25.400	20.800
(dai 20 ai 21 anni)		29.200	23.700	26.100	21.200	23.900	19.400
(dai 18 ai 20 anni)		24.900	18.000	22.300	16.100	20.400	14.700

Visti l'accordo e le tabelle nn. 1 e 2 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA ALBERGHI, HOTELS MEUBLÉS, PENSIONI E LOCANDE, E DA RISTORANTI, CAFFÈ E BARS ANNESSI, DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1959, il giorno 28 del mese di settembre, in La Spezia, nella sede dell'Unione Industriali,

tra

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI della Provincia della Spezia, rappresentata dal suo Presidente Sig. *Luigi De Scalzi*, assistito dal dott. *Tito Favi*, Direttore dell'Unione Industriali della Provincia della Spezia e dal Rag. *Antonio De Moro*, Capo dei Servizi sindacali dell'Unione medesima, con l'intervento dei Sigg.: Dott. *Fernando Gaietta*, Rag. *Remigio Balbarini*, *Riccardo Regi* e Sig.ra *Renata Landini*,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI COMMERCIO (C.I.S.L.), rappresentata dal Cav. *Cesare Lupi*, Segretario Provinciale Sindacato Commercio, assistito dal Signor *Italo Franceschini*, Segretario Sindacale dell'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L.;

nonché

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DIPENDENTI ALBERGHI E MENSA, rappresentata dal Sig. *Almo Paita*, Segretario Provinciale F.I.L.A.M., assistito dal Sig. *Adolfo Zanella*, Segretario Nazionale F.I.L.A.M. (C.G.I.L.);

l'UNIONE PROVINCIALE DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI (U.I.D.A.C.), rappresentata dal Sig. *Ulpiano Tonelli* del Sindacato Provinciale Albergo e Mensa, assistito dal Sig. *Egidio Bogi*, Segretario della Camera Sindacale Provinciale dell'U.I.L.,

in sostituzione del Contratto Provinciale 31 agosto 1957 — completato dall'Accordo 11 settembre 1958 — disdettato e scaduto, si è concluso il seguente Accordo Provinciale, da valere per tutti i lavoratori d'albergo della Provincia della Spezia integrativo al rinnovato Contratto Collettivo Nazionale 7 luglio 1959.

Art. 1.

Ai sensi degli artt. 27, 28 e 32 del Contratto Nazionale di Lavoro, la retribuzione mensile dovuta, a far tempo dal 1° settembre 1959, al personale degli alberghi di 1ª e 2ª categoria è costituita dal salario, dal vitto ed alloggio e dalla percentuale di servizio sui conti dei clienti.

Il salario è, per ciascuna qualifica, quello indicato alla colonna n. 3 delle allegate tabelle *A*) e *B*).

La percentuale di servizio è quella applicata sui conti dei clienti nella misura stabilita dall'art. 30 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Per quanto concerne il vitto ed alloggio si rimanda al successivo art. 5.

L'importo dei salari, in riferimento allo specifico numero e qualifiche del personale dipendente, come pure l'importo della percentuale di servizio verranno conglobati, da ciascuna Azienda alberghiera di 1ª e 2ª categoria, in un unico tronco.

La ripartizione tra il personale del tronco salari e del tronco percentuale avrà luogo in base al punteggio indicato per ciascuna qualifica alla colonna n. 2 delle allegate tabelle *A*) e *B*).

Art. 2.

In riferimento al punto 1° del Patto Aggiuntivo annesso al vigente Contratto Nazionale di Lavoro, le parti concordano di mantenere in vigore, per il personale dipendente dagli alberghi di 1ª e 2ª categoria, i minimi garantiti nella misura che, per ciascuna qualifica, risulta determinata alla colonna n. 4 delle allegate tabelle *A*) e *B*).

Di conseguenza, per quei dipendenti il cui salario mensile e quota della percentuale di servizio spettanti in base a punteggio non raggiungessero il minimo garantito, le Aziende alberghiere corrisponderanno, a fine mese senza conguaglio nei mesi o periodi successivi, le eventuali differenze in meno ad integrazione e fino al raggiungimento dell'anzidetto minimo garantito.

Art. 3.

Con riferimento al 2° capoverso dell'art. 66 del Contratto Nazionale di Lavoro, si stabilisce che tutti gli alberghi di 3ª categoria, nonché le pensioni e locande, retribuiranno i dipendenti, a far tempo dal 1° settembre 1959, con salario fisso mensile nella misura determinata, per ciascuna qualifica, nelle allegate tabelle *B*) e *C*).

Corrisponderanno, inoltre, il vitto ed alloggio a' sensi di quanto previsto dal successivo art. 5.

Art. 4.

I salari ed i minimi garantiti di cui all'allegata tabella *A*) per la 1ª categoria, all'unita tabella *B*) per la 2ª categoria ed alla compiegata tabella *C*) per la 3ª categoria, pensioni e locande, si intendono valevoli per le Aziende alberghiere del Capoluogo della Provincia; le Aziende alberghiere site in località diversa dal Capoluogo applicheranno, invece, le minori retribuzioni risultanti, per ciascuna categoria e qualifica, dall'annessa tabella *D*).

Le Aziende alberghiere fuori del Capoluogo di Provincia, che sono situate in località specificatamente balneari e di villeggiatura, corrisponderanno, al solo personale assunto per il periodo di stagione, corrente dal 1° luglio al 15 settembre, le tariffe risultanti, per ciascuna categoria e qualifica, dalla allegata tabella *D*-1).

Art. 5.

Il valore del vitto ed alloggio somministrati in natura viene convenzionalmente stabilito a tutti gli effetti in L. 6.100 mensili (L.4.500 per il vitto e L. 1.600 per l'alloggio) per tutte le Aziende alberghiere del Capoluogo, ed in L. 5.500 mensili (L. 4.000 per il vitto e L. 1.500 per l'alloggio) per tutte le Aziende alberghiere situate fuori del Capoluogo di Provincia.

Nella stessa misura viene determinata l'indennità sostitutiva qualora le Aziende alberghiere non siano in grado di somministrare il vitto o di fornire l'alloggio.

Resta, comunque, stabilito che nessuna indennità sostitutiva compete al lavoratore per il vitto quando questi non ne usufruisca per suo fatto o volontà.

Così pure quando egli si rifiuti di usare dell'alloggio messogli a disposizione dagli albergatori, competerà allo stesso una indennità sostitutiva ridotta nella misura di L. 600 mensili (L. 500 mensili per i dipendenti da Aziende alberghiere site fuori del Capoluogo di provincia).

Art 6.

Per i servizi extra restano confermate le seguenti tariffe:

	Per servizio fino a 8 ore	Per servizio oltre le 8 ore
Cameriere	L. 2.200	L. 2.750
Cuoco	» 2.750	» 3.300
Personale di fatica	» 1.650	» 1.980

Art. 7

La misura della gratifica natalizia, dovuta al personale ai sensi dell'art. 23 del rinnovato Contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1959 risulta fissata nei valori indicati nella tabella E) per gli Algerghi di 1ª categoria e nella tabella F) per gli Alberghi di 2ª e 3ª categoria, pensioni e locande.

Art. 8.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al 4° comma dell'art. 43 del vigente Contratto di Lavoro della categoria, le retribuzioni giornaliere da prendersi a base per il computo delle indennità di licenziamento, si ottengono dividendo per 26 i valori riprodotti nelle tabelle *E*) ed *F*) allegate al presente Accordo.

Per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1950, si assume il 65 % dei valori come più sopra calcolati.

Art. 9.

Le retribuzioni giornaliere calcolate come al precedente art. 8 serviranno, altresì, per il computo della indennità sostitutiva del preavviso, ferie e festività nazionali ed infrasettimanali.

Art. 10.

Le parti contraenti si dànno atto che con gli adeguamenti retributivi determinati con il presente Accordo integrativo si sono assolti gli incombenti tutti di cui all'art. 28 del rinnovato Contratto Nazionale di Lavoro 7 luglio 1959.

Art. 11.

Il presente Accordo, da valere per il personale alberghiero della Provincia della Spezia, *decorre dal* 1° *settembre* 1959 ed ha la durata di 6 mesi; si intenderà tacitamente prorogato per egual periodo di tempo qualora una delle parti non ne comunichi all'altra regolare disdetta un mese prima della scadenza.

TABELLA *A*

Salari e minimi garantiti per il personale dipendente gli alberghi di 1ª categoria della provincia di La Spezia

A decorrere dal 1º settembre 1959

QUALIFICHE 1	Punteggio 2	Salari funzionali 3	Minimi garantiti 4
Ristorante e bar ;			
camerıere (Maître d' Hôtel)	16	4.558	41.820
camerıere	14	4.148	38.020
ɪrıere ai pıanı .	12	3.996	37.370
ıan	12	3.996	37.370
ɪrıere di sala (Chef de rang)	11	3.780	36.845
ɪrıere .	10	3.645	35.095
ımerıere (Demi chef)	8	3.240	32.900
mıs aı pıanı .	7	2.787	28.660
mıs di sala	6	2.787	28.080
Portineria ;			
ortiere	14	4.148	38.020
ortiere	11	4.148	36.845
ıere unıco .	10	3.219	37.725
ıere di notte	9	5.001	35.090
·dia di notte	8	5.001	32.900
nsorısta o commissioniere :			
ɪre 18 anni	5	2.787	28.660
tto 18 anni	3	1.858	20.475
fonista	8	12.420	32.900
ıante portineria	8	5.001	35.090
ɜta .	7	5.001	35.090
Servizio ai piani ;			
ernante	12	15.552	35.090
ıerıere aı pıani .	7	3.219	30.870
ɪhino ai piani .	8	4.574	32.900
rdarobiera .	8	8.435	30.870
andaia.	6	11.299	30.870
ɪtrice	7	8.435	30.870
Servizio di cucina ;			
Juoco .	14	44.892	38.015
co unico	12	44.892	35.825
ɔ cuoco .	9	20.445	32.900
ca	9	37.172	35.095
ɔ cuoca .	7	11.438	32.025
zone cucına	8	15.155	32.900
ına tuttofare	6	8.435	27.930
ɔensıere .	8	10.437	32.900
ɔensıera .	7	8.435	30.870

TABELLA *B*

Salari e minimi garantiti per il personale degli alberghi di 2ª categoria situati nel capoluogo di provincia

A decorrere dal 1º settembre 1959

QUALIFICHE 1	Punteggio 2	Salari funzionali 3	Minimi garantiti 4
Portiere	10	2.873	33.685
Portiere di notte	9	4.468	31.335
Capo cameriere .	14	3.702	33.945
Cameriere	10	3.255	31.335
Cameriere ai piani	7	2.873	27.565
Commis .	6	2.490	25.590
Commis inferiore 18 anni .	4	1.660	18.280
Facchino	8	4.085	29.375
Commissionario .	5	2.490	25.590
Commissionario inferiore 18 anni .	3	1.660	18.280
1º Cuoco .	14	40.082	33.945
Cuoco unico .	12	40.082	31.985
Aiuto cuoco .	9	18.254	29.375
Cuoca	9	33.189	31.335
Aiuto cuoca	7	10.212	28.595
Garzone cucina	8	13.531	29.375
Donna tuttofare .	6	7.532	24.940
Guardarobiera .	7	7.532	27.565
Lavandaia .	6	10.085	27.565
Dispensiere .	8	9.319	29.375
Dispensiera .	7	7.532	27.565

TABELLA *C*

Salari fissi per il personale degli alberghi di 3ª categoria, locande e pensioni situati nel capoluogo di provincia

A decorrere dal 1º settembre 1959

QUALIFICHE	Salari fissi
Portiere .	31.280
Portiere di notte .	28.435
Cameriere . .	32.700
Cameriera ai piani .	24.170
Facchino	28.150
Commissionario generico	23.745
Commissionario inferiore 18 anni	17.775
Cuoco	32.700
Cuoca	28.435
Garzone cucina	27.015
Donna tuttofare .	24.170
Lavandaia	24.170
Guardarobiera .	24.880

TABELLA *D*

Salari per il personale degli alberghi di 2ª categoria situati fuori del capoluogo di provincia

A decorrere dal 1º settembre 1959

QUALIFICHE 1	Punteggio 2	Salari funzionali 3	Minimi garantiti 4
Portiere	10	2.266	26.565
Portiere di notte	9	3.524	24.715
Capo cameriere .	14	2.920	26.770
Cameriere .	10	2.568	24.715
Cameriera ai piani	7	2.266	21.740
Commis	6	1.964	20.185
Commis inferiore 18 anni	4	1.310	14.415
Facchino .	8	3.225	23.170
Commissionario	5	1.964	20.185
Commissionario inferiore 18 anni .	3	1.310	14.415
1º Cuoco	14	31.613	26.770
Cuoco unico	12	31.613	25.230
Aiuto cuoco .	9	14.398	23.170
Cuoca	9	26.176	24.715
Aiuto cuoca .	7	8.055	22.550
Garzone cucina	8	10.673	23.170
Donna tuttofare	6	5.941	19.670
Guardarobiera .	7	5.941	21.740
Lavandaia	6	7.954	21.740
Dispensiere	8	7.350	23.170
Dispensiera .	7	5.941	21.740

Segue TABELLA *D*

Salari fissi per il personale degli alberghi di 3ª categoria locande e pensioni situati fuori del capoluogo di provincia

A decorrere dal 1º settembre 1959

QUALIFICHE	Salari fissi
Portiere	24.230
Portiere di notte .	22.025
Cameriere .	25.330
Cameriera ai piani .	18.725
Facchino .	21.810
Commissionario generico .	18.395
Commissionario inferiore ai 18 anni	13.770
Cuoco .	25.330
Cuoca .	22.025
Garzone cucina .	20.925
Donna tuttofare	18.725
Lavandaia .	18.725
Guardarobiera	19.275

TABELLA *D*

Salari e minimi garantiti per il solo personale assunto per l stagione (1º luglio-15 settembre) dagli alberghi di 2ª categori situati fuori del capoluogo ma in località specificatament balneari e di villeggiatura.

QUALIFICHE 1	Punteggio 2	Salari funzionali 3	Minimi garantiti 4
Portiere .	10	3.031	35.54[illegible]
Portiere di notte	9	4.714	33.065
Capo cameriere	14	3.906	35.820
Cameriere	10	3.436	33.065
Cameriera ai piani .	7	3.031	29.085
Commis	6	2.628	27.000
Commis inferiore 18 anni	4	1.752	19.290
Facchino	8	4.312	31.000
Commissionario .	5	2.628	27.000
Commissionario inferiore 18 anni	3	1.752	19.290
1º Cuoco	14	42.295	35.195
Cuoco unico	12	42.295	33.755
Aiuto cuoco	9	19.262	31.000
Cuoca	9	35.021	33.065
Aiuto cuoca	7	10.776	30.170
Garzone cucina .	8	14.279	31.000
Donna tuttofare .	6	7.948	26.315
Guardarobiera .	7	7.948	29.085
Lavandaia	6	10.641	29.085
Dispensiere	8	9.833	31.000
Dispensiera	7	7.948	29.085

Segue TABELLA *D-1*

Salari fissi per il solo personale assunto per la stagione (1º luglio-15 settembre) dagli alberghi di 3ª categoria, locande e pensioni situate fuori del capoluogo ma in località specificatamente balneari e di villeggiatura.

QUALIFICHE	Salari fissi
Portiere	32.375
Portiere di notte	29.435
Cameriere	33.850
Cameriera ai piani	25.020
Facchino	29.140
Commissionario generico	24.580
Commissionario inferiore ai 18 anni . .	18.400
Cuoco	33.850
Cuoca	29.435
Garzone cucina	27.965
Donna tuttofare	25.020
Lavandaia	25.020
Guardarobiera .	25.755

TABELLA *E*

Tabella convenzionale per la corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti da alberghi di 1ª categoria della provincia di La Spezia.

QUALIFICHE	Alberghi del Capoluogo di Provincia	Alberghi fuori Capoluogo di Provincia
Ristorante e bar;		
Capo cameriere (Maître d' Hôtel)	47.920	47.320
Capo cameriere	44.120	43.520
Cameriere ai piani .	43.470	42.870
Barman .	43.470	42.870
Cameriere di sala (Chef de rang)	42.945	42.345
Cameriere .	41.195	40.595
1º Cameriere (Demi chef)	39.000	38.400
Commis ai piani .	34.760	34.160
Commis di sala	34.180	33.580
Portineria;		
1º Portiere	44.120	43.520
1º Portiere	42.945	42.345
Portiere unico .	43.825	43.225
Portiere di notte	41.190	40.590
Guardia di notte	39.000	38.400
Ascensorista o commissioniere:		
oltre 18 anni	34.760	34.160
oltre 18 anni	26.575	25.975
Telefonista	39.000	38.400
Turnante portineria	41.190	40.590
Autista	41 190	40.590
Servizio ai piani;		
Governante	41.190	40.590
Cameriere ai piani	36.970	36.370
Facchino ai piani	39.000	38.400
Guardarobiera	36.970	36.370
Lavandaia	36.970	36.370
Stiratrice	36.970	36.370
Servizio di cucina;		
1º Cuoco	44.115	43.515
Cuoco unico .	41.925	41.325
Aiuto cuoco .	39.000	38.400
Cuoca	41.195	40.595
Aiuto cuoca	38.125	37.525
Garzone cucina	39.000	38.400
Donna tuttofare	34.030	33.430
Dispensiere	39.000	38.400
Dispensiere	36.970	36.370

TABELLA *F*

Tabella convenzionale per la corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti da alberghi di 2ª e 3ª categoria, pensioni e locande della provincia di La Spezia.

QUALIFICHE	Alberghi del Capoluogo di Provincia		Alberghi fuori Capoluogo di Provincia	
	Alberghi 2ª Categoria	Alberghi 3ª Categ. locande e pensioni	Alberghi 2ª Categoria	Alberghi 3ª Categ. locande e pensioni
Portiere	39.785	37.380	32.065	29.730
Portiere di notte	37.435	34.535	30.215	27.525
Capo cameriere	40.045	—	32.270	—
Cameriere	37.435	38.800	30.215	30.830
Cameriera ai piani .	33.665	30.270	27.240	24.225
Commis	31.690	—	25.685	—
Commis inferiore 18 anni	24.380	—	19.915	—
Facchino .	35.475	34.250	28.670	27.310
Commissionario generico .	31.690	29.845	25.685	23.895
Commissionario infer. 18 anni	24.380	23.875	19.915	19.270
1º Cuoco .	40.045	—	32.270	—
Cuoco unico	38.085	38.800	30.730	30.830
Aiuto cuoco	35.475	—	28.670	—
Cuoca	37.435	34.535	30.215	27.525
Aiuto cuoca	34.695	—	28.050	—
Garzone cucina	35.475	33.115	28.670	26.425
Donna tuttofare	31.040	30.270	25.170	24.225
Guardarobiera	33.665	30.980	27.240	24.775
Lavandaia	33.665	30.270	27.240	24.225
Dispensiere	35.475	—	28.670	—
Dispensiera	33.665	—	27.240	—

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 GENNAIO 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1959 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER I DIPENDENTI OPERAI DI ALBERGHI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI LUCCA (CON ESCLUSIONE DEL CAPOLUOGO DI VIAREGGIO, LIDO DI CAMAIORE, MARINA DI PIETRASANTA E FORTE DEI MARMI)

Il giorno 19 gennaio 1954 in Lucca presso i locali della Associazione dei Commercianti,

tra

l'Associazione Lucchese Albergatori, rappresentata dal suo Presidente sig. *Niccoli Giovanni* assistito dal cav. uff. *Cucchiani* dell'albergo « Universo » e dal signor *Santoni Elio* dell'albergo « La Luna », nonchè dal dott. *Omero Giovannetti* Segretario dell'Associazione Commercianti

e

la F.I.L.A.M. di Lucca, rappresentata dai signori *Borbotti, Ghilardini, Manzoli,* assistiti dal sig. *Vanni Vannuccio* della Camera Confederale del Lavoro,

e

il Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, rappresentato dal sig. *Pieri Fernando* assistito dai signori *Del Rosso Felice Giuseppe* e *Pini Lino* dell'Ufficio Contratti dell'Unione Provinciale Sindacati,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Viene applicato integralmente l'accordo nazionale contenente le norme aggiuntive e modificative al Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti (operai) di albergo e locande 18 dicembre 1949 stipulato il giorno 11 agosto 1953 in Roma.

Art. 2.

I minimi garantiti di cui all'art. 5 del Contratto Provinciale 14 aprile 1950 vengono stabiliti nelle seguenti nuove misure che sono la resultanza dei conglobamenti dei detti minimi con:

a) il premio di presenza e diligenza di cui all'articolo 6 del citato contratto 14 aprile 1950 (articolo che viene abrogato).

b) aumento di cui agli accordi 1 e 2 dell'accordo Provinciale 8 gennaio 1952 (accordo che pure viene abrogato).

c) ed un aumento percentuale concesso in data odierna quale adeguamento salariale e calcolato nella misura del 9 % del vecchio minimo garantito:

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA.	Uomini lire	Donne lire
Personale di 1ª categoria con vitto e alloggio in natura	28.051	—
Personale di 1ª categoria senza vitto e alloggio in natura	31.811	—
Personale di 2ª categoria con vitto e alloggio in natura	25.825	—
Personale di 2ª categoria senza vitto e alloggio in natura	29.585	—
Personale di 3ª categoria con vitto e alloggio in natura	24.931	21.470
Personale di 3ª categoria senza vitto e alloggio in natura	28.692	25.236
ALBERGHI DI 3ª CATEGORIA:		
Personale di 3ª categoria con vitto e alloggio in natura	23.008	19.636
Personale di 3ª categoria senza vitto e e alloggio in natura	26.768	23.396
ALBERGHI DI 4ª CATEGORIA E LOCANDE:		
Personale di 3ª categoria con vitto e alloggio in natura	22.232	18.957
Personale di 3ª categoria senza vitto e alloggio in natura	25.992	22.717

Art. 3.

Ai minimi di cui all'articolo precedente deve essere applicata la sola indennità di caro-pane.

Art. 4.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1954 e sarà prorogato di anno in anno qualora una delle parti contraenti non ne dia disdetta a mezzo raccomandata due mesi prima della scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1957, PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI DEL COMUNE DI LUCCA

L'anno millenovecentocinquantasette e questo dì 24 del mese di maggio in Lucca.

Davanti all'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO e della L. O., rappresentato per delega del suo Direttore dott. *Enrico Lello* dal sottoscritto funzionario dott. *Roberto Benedetti*, sono comparsi i Sigg.:

Ficcoli Giovanni Presidente dell'ASSOCIAZIONE LUCCHESE ALBERGATORI,

Pardi rag. *Bruno* che assiste il suddetto Presidente,
Pantoni Amelia che assiste il suddetto Presidente,

Giovannetti dott. *Omero* Segretario dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI di Lucca,

Pieri cav. *Fernando* Segretario del SINDACATO PROVINCIALE ALBERGO E MENSA (C.I.S.L.) di Lucca,

Fini Lino in rappresentanza dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Lucca,

Gazzareschi Alfredo Segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Lucca e per conto della FILAM di Lucca,

Allo scopo di procedere alla determinazione del trattamento economico da praticarsi ai dipendenti da alberghi del Comune di Lucca.

Dopo ampie discussioni si è convenuto quanto segue:

Le tariffe relative ai minimi garantiti per i dipendenti da albergo del Comune di Lucca vengono determinate, con decorrenza dal 1° giugno 1957, come segue:

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA:

Personale di 1ª Categoria:	Uomini lire	Donn lire
Se usufruisce del vitto e dell'alloggio in natura	29.051	—
Se usufruisce del solo vitto e non dell'alloggio	32.811	—
Se usufruisce del solo alloggio e non del vitto	35.361	—
Se non usufruisce nè di vitto nè di alloggio	35.811	—
Personale di 2ª categoria:		
Se usufruisce del vitto e dell'alloggio in natura	26.825	—
Se usufruisce del solo vitto e non dell'alloggio	30.585	—
Se usufruisce del solo alloggio e non del vitto	33.135	—
Se non usufruisce nè di vitto nè di alloggio	33.585	—
Personale di 3ª categoria	Uomini lire	Donne lire
Se usufruisce del vitto e dell'alloggio in natura	25.933	22.476
Se usufruisce del solo vitto e non dell'alloggio	29.692	26.236
Se usufruisce del solo alloggio e non del vitto	32.242	28.813
Se non usufruisce nè di vitto nè di alloggio	32.692	29.236

ALBERGHI DI 3ª CATEGORIA:

Personale di 3ª categoria:	Uomini lire	Donne lire
Se usufruisce del vitto e dell'alloggio in natura	24.008	20.636
Se usufruisce del solo vitto e non dell'alloggio	27.768	23.396
Se usufruisce del solo alloggio e non del vitto	30.318	26.946
Se non usufruisce nè di vitto nè di alloggio	30.768	27.396

ALBERGHI DI 4ª CATEGORIA E LOCANDE:

Personale di 3ª categoria:	Uomini lire	Donne lire
Se usufruisce del vitto e dell'alloggio in natura	23.232	19.957
Se usufruisce del solo vitto e non dell'alloggio	26.992	22.717
Se usufruisce del solo alloggio e non del vitto	29.542	25.267
Se non usufruisce nè di vitto nè di alloggio	29.992	26.717

Ai minimi di cui sopra dovrà essere aggiunta la sola indennità di caropane per coloro che non usufruiscono del vitto.

A maggior chiarimento si precisa che i minimi sopra determinati valgono solo per i dipendenti di Alberghi del Comune di Lucca rimanendo invariati quelli in atto degli altri Comuni che fanno capo all'Associazione Lucchese Albergatori di Lucca.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° giugno 1957 al 31 dicembre 1957 e sarà prorogato di anno in anno qualora una delle parti contraenti non ne dia disdetta a mezzo raccomandata due mesi prima della scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 DICEMBRE 1949 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DI VIAREGGIO, LIDO DI CAMAIORE, MARINA DI PIETRASANTA, FORTE DEI MARMI

L'anno millenovecentocinquantanove addì 1° ottobre in Viareggio presso l'Associazione degli Albergatori

tra

l'Associazione degli Albergatori di Viareggio, rappresentata dal suo Presidente prof. *Alberto Bronzi*, assistito dal Vice Presidente Comm. *Antonelli Roberto*, il Comm. *Eligio Alvaro* e il Segretario rag. *Giulio Esonerato*;

l'Associazione Albergatori di Marina di Pietrasanta, rappresentata dal suo Presidente sig. *Giovanni Biondetti*;

l'Associazione Albergatori di Forte dei Marmi, rappresentata dal sig. *Giovanni Biondetti* (per delega)

e

la F.I.S.A.S.C.A. (C.I.S.L.), rappresentata dal signor *Gianni Sergio* e *Berti Carlo*;

la F.I.L.A.M. (C.G.I.L.) della zona della Versilia rappresentata dal sig. *Barbato Saverio, Colombo Pietro, Barsaglini Mauro* e *Salvatori Ennio*;

si è stipulato il seguente Accordo Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Alberghi, Pensioni, Locande 18 dicembre 1949 e successive modificazioni, da valere per la Versilia e precisamente per i comuni di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Art. 1.

Nel presente articolo si intendono come trascritte tutte le norme — nessuna esclusa — contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comprese le variazioni aggiuntive e modificative concordate in sede nazionale.

Art. 2.

PERCENTUALE DI SERVIZIO E SUA RIPARTIZIONE

La percentuale di servizio resta fissata nel 15 % su tutti i conti di Albergo e Pensioni.

L'ammontare della percentuale di servizio sarà mensilmente ripartita tra i lavoratori dipendenti, come segue:

A) ALBERGHI CON PERSONALE IMPIEGATIZIO

Impiegati	1/15 del totale
Esterni	85 % del restante
Interni	15 % del restante

B) ALBERGHI SENZA PERSONALE IMPIEGATIZIO

Esterni	85 % del totale
Interni	15 % del totale

Nel caso di esistenza di un solo impiegato il 15° sarà ridotto a 1/3. Avranno diritto alla ripartizione del 15 o del terzo di esso, solo gli impiegati per i quali è stata fatta la regolare assunzione tramite l'Ufficio del Lavoro.

Fermo restando quanto disposto nel titolo XIII del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i datori di lavoro terranno a disposizione giornalmente le tabelle registranti gli incassi per il computo della percentuale come da fac-simile dello stesso C.C.N.L.

Art. 3.

SOSTITUZIONE DELLA PERCENTUALE CON IL SALARIO FISSO MENSILE

Negli Alberghi di 2ª Categoria, Hotel Meublè di 2 Categoria, e Pensioni di 1ª 2ª e 3ª Categoria aventi oltre 45 posti letto la percentuale di servizio può essere previo accordo fra datori di lavoro e lavoratori, sostituita con la retribuzione mensile.

Detta retribuzione mensile sarà determinata dalla Commissione Paritetica Sindacale di zona dopo avere sentito l'albergatore e la rappresentanza dei lavoratori

Le autorizzazioni ad applicare il salario mensile sono soggette alla revisione annuale e le relative richieste di autorizzazione debbono essere fatte dall'albergatore alla Commissione Paritetica entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.

Art. 4.

CLASSIFICA DEL PERSONALE

La classificazione del personale viene fatta in conformità della disposizione contenuta nel titolo II del C.C.N.L. 18 dicembre 1949 e successive modificazioni.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro normale non può superare le 9 ore giornaliere salvo i periodi di alta stagione (luglio e agosto) durante i quali resta fissato in 10 ore giornaliere come da disposizioni di legge.

Art. 6.

VITTO E ALLOGGIO

Fermo restando quanto disposto all'articolo 29 del C.C.N.L. ai fini del computo della retribuzione mensile la indennità per vitto e alloggio viene valutata nella seguente misura convenzionale:

Per vitto L. 200 giornaliere e L. 6.000 mensili.

Per alloggio L. 20 giornaliere e L. 600 mensili.

Per gli Hotel Meublè la indennità sostitutiva di vitto viene stabilita nella misura di L. 400 al giorno.

Art. 7.

PERIODO DI STAGIONE

Per le particolari caratteristiche della Versilia, ai fini del calcolo della retribuzione mensile e dell'orario di lavoro, il periodo stagionale viene così definito:

Periodo di alta stagione mesi di luglio e agosto.

Periodo di bassa stagione mesi di giugno e settembre.

Periodo di fuori stagione da ottobre a tutto maggio.

Agli effetti dell'art. 61 del C.C.N.L. la scadenza dei contratti stagionali si considera, salvo patto diverso, fissata il 31 agosto.

Art. 8.

RETRIBUZIONE

La retribuzione mensile per i dipendenti da Alberghi, Pensioni, Locande e Hotel Meublè ubicati nei comuni di Viareggio, Lido di Camaiore, e Forte dei Marmi viene fissata nella misura riportata nelle apposite tabelle allegate al presente contratto e precisamente:

Tabella *A* per gli Esterni.
Tabella *B* per gli Interni.
Tabella *C* per i dipendenti da Piccole Case.
Tabella *D* per gli impiegati.
Tabella *E* per i dipendenti assunti per servizi extra.
Tabella *F* per i dipendenti assunti per le pulizie pre post stagionali.

Ai dipendenti di cui alla tabella *A B D* si aggiunge alla retribuzione la percentuale di servizio di cui all'articolo 2.

Per Marina di Pietrasanta viene stabilita una riduzione del 5 %, con arrotondamento alle L. 50 superiori, sulla retribuzione mensile prevista per Viareggio, Lido di Camaiore e Forte dei Marmi, con esclusione della prima colonna della tabella *A*).

I salari e gli stipendi, come da tabelle allegate, sia per gli Alberghi che per le piccole case, sono da considerarsi minimi per cui non si deve scendere al di sotto degli stessi.

Art. 9.

RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE

Le retribuzioni di cui alle tabelle allegate subiranno le seguenti riduzioni:

Per Alberghi, Pensioni e Meublè:

Bassa stagione	20 %
Fuori stagione	25 %

Per le Piccole Case:

Bassa stagione	20 %
Fuori stagione	30 %

Art. 10.

PICCOLE CASE

I piccoli Alberghi, gli Hotel Meublè, le Pensioni e Locande rientranti nel disposto di cui all'art. 66 del C.C.N.L. corrispoderanno la retribuzione mensile di cui alla tabella *C*.

La assegnazione alla categoria Piccole Case sarà stabilita dalla apposita Commissione Paritetica Sindacale dietro domanda documentata dell'albergatore al quale la stessa comunicherà l'assegnazione del gruppo per la corresponsione degli stipendi.

Ai fini dell'assegnazione al gruppo Piccole Case fino a 45 posti letto distinte per categorie (1ª 2ª 3ª e Locande) si terrà conto della classifica fatta dall'ENIT. Eventuali dipendenze saranno esse pure considerate.

Art. 11.

GRATIFICA NATALIZIA - FERIE - FESTIVITÀ INDENNITA' DI ANZIANITA'

L'indennità per la Gratifica Natalizia di cui all'articolo 23 del C.C.N.L. e delle festività resta quella fissata a fianco di ciascuna qualifica nella tabella allegata.

In conformità al disposto degli articoli 21 e 62 del C.C.N.L. per la corresponsione della indennità di anzianità e dei ratei di ferie eventualmente maturati, si conviene di applicare le tariffe stabilite per le festività.

Art. 12.

BUSTA PAGA

Conformemente al disposto della Legge 5 gennaio 1953 n. 4 la corresponsione della retribuzione sarà accompagnata da una busta o prospetto paga nel quale

devono essere indicati: nome cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e gli altri elementi che, comunemente compongono la retribuzione stessa, nonchè, distintamente le singole trattenute.

Art. 13.

CONSEGNA E ROTTURE

Le perdite e rotture degli oggetti in conseegna si intendono regolate in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. e successive modificazioni, nonchè dell'art. 60 per gli alberghi stagionali.

Art. 14.

CONTI IN SOSPESO

Qualora i clienti partano senza pagare il conto, ed in mancanza di denuncia, la percentuale di servizio di detti conti dovrà essere anticipata dall'albergatore e corrisposta con le retribuzioni in corso. La percentuale sarà liquidata sui conti maturati a quella data.

Art. 15.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova s'intende regolato in conformità agli artt 11 e 62 del C.C.N.L.

Art. 16.

APPRENDISTATO

Per l'apprendistato si fa riferimento al Titolo IV del C.C.N.L. e alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25. Il trattamento economico viene regolato secondo le tabelle allegate.

Art. 17

RIPOSO SETTIMANALE

Per il riposo settimanale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia (Legge 22 febbraio 1934, n. 370) nonchè all'art. 37 del C.C.N.L.

Nel periodo di alta stagione tutti i dipendenti hanno diritto a non meno di 18 ore consecutive di riposo settimanale.

Art. 18.

PREMIO DI FINE STAGIONE

Il premio di fine stagione di cui all'articolo 62 del C.C.N.L. per tutta la Versilia viene fissato nella seguente misura:

CATEGORIA DEL PERSONALE	Importo
1ª categoria A 1ª categoria	L. 3.000
2ª categoria	» 2.500
3ª categoria	» 2.000

Detto premio si riferisce ai mesi di luglio e agosto verrà corrisposto nella misura del 50 % ai dipendenti che prestino servizio per uno solo di questi mesi.

Non verrà invece corrisposto a coloro che prima del termine di stagione (31 agosto) risolvono il rapporto di lavoro per dimissioni o vengano licenziati in tronco per motivi disciplinari di cui all'art. 46 del C.C.N.L.

Art. 19.

COMMISSIONE PARITETICA SINDACALE

La Commissione Paritetica Sindacale viene formata da 2 rappresentanti della Associazione Albergatori e rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (uno per parte).

Compiti della Commissione Paritetica Sindacale

Oltre ai compiti conferiti dall'art. 68 del C.C.N.L. e cioè:

di esercitare le funzioni di controllo sulla amministrazione e distribuzione della percentuale di servizio, secondo le norme di cui all'art. 35;

comporre eventuali divergenze individuali e collettive relative alla applicazione degli accordi integrativi; alla Commissione Paritetica Sindacale locale vengono affidati i seguenti altri compiti:

favorire l'occupazione della mano d'opera;

stabilire l'appartenenza al gruppo Piccole Case delle Pensioni e degli Alberghi:

determinare il salario fisso in sostituzione della percentuale di servizio;

determinare le qualifiche del personale in caso di contestazione.

Art. 20.

FUNZIONALITA' DELLA COMMISSIONE PARITETICA SINDACALE

Per la funzionalità delle Commissioni Paritetiche i datori di lavoro ritireranno lo 0,50 % sia dalla globale della percentuale come da ogni stipendio di ogni singolo dipendente, che verseranno ogni fine mese all'apposito incaricato.

Art. 21.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Accordo integrativo entra in vigore il 1° gennaio 1960, ha la durata di 2 anni e si intenderà confermato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti contraenti almeno 3 mesi prima della scadenza.

TABELLA *A*

RETRIBUZIONE MENSILE PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE E HOTELS MEUBLÉS DI VIAREGGIO LIDO DI CAMAIORE E FORTE DEI MARMI

PERSONALE ESTERNO	PUNTI	STIPENDIO		Gratifica Natalizia mensile	Festività per ogni giorno
		Azienda con impiegati	Azienda senza impiegati		
1° Cameriere	16	5.250	3.200	4.000	2.000
2° Cameriere	13	4.200	2.600	3.000	1.500
Chef de Rang	10	3.150	2.000	2.000	1.200
Chef ai Piani - Vini-Barman	11	3.700	2.000	2.000	1.200
Demi Chef	8	2.650	1.500	2.000	1.200
Commis ai piani, bar	6	2.100	1.100	2.000	1.200
Commis di sala	5	1.850	1.100	2.000	1.200
Apprendista di sala	3	1.050	800	1.000	600
1° Cameriere (Maitre unico)	15	4.750	2.600	4.000	2.000
1° Portiere	15	4.750	2.600	4.000	2.000
2° Portiere con due lingue	12	3.150	2.200	3.000	1.500
Portiere unico con due lingue	15	3.700	2.600	4.000	2.000
2° Portiere senza lingue	10	2.650	2.000	2.000	1.200
Portiere di notte con 2 lingue	12	3.150	2.100	2.000	1.200
Portiere di notte senza lingue	10	2.650	1.500	2.000	1.200
Conduttore	10	2.650	1.500	2.000	1.200
Guardia di notte	8	2.100	1.500	2.000	1.200
Ascensorista Commissioniere oltre i 18 anni	5	1.550	1.100	2.000	1.200
Ascensorista Commissioniere sotto i 18 anni	4	1.050	900	1.000	600
Facchino ai piani	8	2.650	1.700	2.000	1.200
Cameriere ai piani	7	2.300	1.400	2.000	1.200
Cameriere ai corrieri	7	2.100	1.300	2.000	1.200
Aiuto facchino ai piani	6	1.600	1.100	2.000	1.200
Aiuto cameriere ai piani	5	1.300	900	2.000	1.200
Governante	8	2.100	1.300	2.000	1.200
2° Governante.	6	1.600	1.200	2.000	1.200

TABELLA *B*

RETRIBUZIONE MENSILE PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE E HOTELS MEUBLÉS DI VIAREGGIO LIDO DI CAMAIORE E FORTE DEI MARMI

PERSONALE INTERNO	PUNTI	STIPENDIO			Gratifica Natalizia	Festività
		1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria		
1° Cuoco	5	77.200	66.150	55.150	4.000	2.000
2° Cuoco	4	60.900	49.900	38.850	3.000	1.500
Cuoco partita	4	55.150	46.600	35.200	2.000	1.200
Cuoco famiglia.	2	44.100	33.100	27.850	2.000	1.200
Aiuto cuoco.	2	34.650	29.150	29.150	2.000	1.200
Aiuto cuoco commis	2	23.100	20.900	20.900	1.000	600
Cassaroliere	2	35.700	30.900	30.900	2.000	1.200
Argentiere.	2	35.700	30.900	30.900	2.000	1.200
Facchino di cucina	2	35.700	30.900	30.900	2.000	1.200
1° Caffettiere	2	38.150	32.100	32.100	2.000	1.200
Dispensiere	2	38.150	32.100	32.100	2.000	1.200
Cantiniere.	2	38.150	32.100	32.100	2.000	1.200
Aiuto Caffettiere.	2	30.250	27.850	25.450	2.000	1.200
Cuoco -a- unica.	5	52.250	46.200	46.200	3.000	1.500
1ª Guardarobiera cons. unica	3	38.150	32.100	32.100	3.000	1.500
2ª Guardarobiera	2	27.850	26.650	26.650	2.000	1.200
Guardarobiera conseg. unica	3	33.300	30.250	29.050	2.000	1.200
Stiratrice	2	30.250	27.850	27.850	2.000	1.200
Lavandaio specializzat	2	38.150	35.700	32.100	2.000	1.200
Lavandaio o lavandaia.	2	35.700	32.100	30.250	2.000	1.200
Aiuto lavandaia	2	32.100	29.050	29.050	2.000	1.200
Donna del pers. di guardia o di fatica	2	29.050	26.650	24.200	2.000	1.200
Ausiliari (qualifiche varie)	1	32.100	32.100	32.100	2.000	1.200

TABELLA *C*

RETRIBUZIONE MENSILE PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE E HOTELS MEUBLÉS DI VIAREGGIO LIDO DI CAMAIORE E FORTE DEI MARMI

QUALIFICHE	Aziende di 1ª e 2ª categoria	Aziende di 3ª e locande	Gratifica Natalizia	Festività
Portiere.	45.000	40.000	2.000	1.200
Cuoco o cuoca.	40.000	35.000	2.000	1.200
Aiuto cuoco o cuoca	35.000	27.000	2.000	1.200
Donna lavapiatti o tutto-fare	30.000	25.000	2.000	1.200
Dispensiere o dispensiera	30.000	25.000	2.000	1.200
Guardarobiera	30.000	25.000	2.000	1.200
Lavandia	30.000	25.000	2.000	1.200
Cameriere	37.000	32.000	2.000	1.200
Cameriera.	35.000	29.000	2.000	1.200
Facchino di cucina.	30.000	25.000	2.000	1.200
Facchino ai piani e guardia notte.	36.000	29.000	2.000	1.200
Commissioniere e apprendista - sopra i 18 anni	20.000	18.000	2.000	1.200
Commissioniere e apprendista - sotto i 18 anni	18.000	15.000	1.000	600

TABELLA *D*

COMPENSO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO

QUALIFICHE	PUNTI	STIPENDIO		Gratifica Natalizia	Festività
		Lusso e 1ª Cat.	2ª 3ª Cat.		
		Lire			
Direttore	7	80.000	70.000	4.000	2.000
Vice Direttore.	5	55.000	45.000	4.000	2.000
Capo Ricevimento	5	55.000	45.000	4.000	2.000
Cassiere.	4	55.000	45.000	3.000	1.500
1° Segretario o Segretario unico	4	45.000	35.000	3.000	1.500
2° Segretario	3	35.000	30.000	3.000	1.500
Aiuto Segretario	2	25.000	20.000	2.000	1.200
Controllo Amm.vo Economo	3	35.000	30.000	3.000	1.500
Apprendista Segretario	2	22.500	17.500	1.500	750

TABELLA *E*

PERSONALE PER SERVIZI STRAORDINARI (art. 36 del C. C. N. L.)

PERSONALE	Per servizio con preparazione		Per servizio senza preparazione		Per giornata completa	
	L. e ª Cat.	2ª 3ª Cat	L. e 1ª Cat.	2ª 3ª Cat.	L. e 1ª Cat.	2ª 3ª Cat.
	Lire					
Personale 1ª Cat.	2.750	2.200	2.200	2.000	3.300	2.750
Personale 2ª Cat.	2.200	1.950	1.900	1.650	2.750	2.450
Personale 3ª Cat.	1.650	1.400	1.450	1.100	2.450	2.200

TABELLA *F*

COMPENSO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

Con vitto e alloggio . . . . Uomini L. 700 giornaliere - Donne L. 600 giornaliere
Senza vitto e alloggio . . . . Uomini L. 1000 giornaliere - Donne L. 900 giornaliere

Le parti dànno atto che le tabelle A-B-C-D-E-F fanno parte integrante del presente contratto.

TABELLA *A*

RETRIBUZIONE MENSILE PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE E HOTELS MEUBLÉS DI MARINA DI PIETRASANTA

PERSONALE ESTERNO	PUNTI	STIPENDIO	Gratifica Natalizia	Festività
1° Cameriere	16	3.050	4.000	2.000
2° Cameriere	13	2.500	3.000	1.500
Chef de Rang	10	1.900	2.000	1.200
Chef ai Piani - Vini-Barman	11	1.900	2.000	1.200
Demi Chef	8	1.450	2.000	1.200
Commis ai piani, bar	6	1.050	2.000	1.200
Commis di sala . . .	5	1.050	2.000	1.200
Apprendista di sala . . .	3	800	1.000	600
1° Cameriere (Maître unico)	15	2.500	4.000	2.000
1° Portiere . .	15	2.500	4.000	2.000
2° Portiere con due lingue .	12	1.900	3.000	1.500
Portiere unico con due lingue	15	2.500	4.000	2.000
2° Portiere senza lingue .	10	2.100	2.000	1.200
Portiere di notte con 2 lingue	12	2.000	2.000	1.200
Portiere di notte senza lingue	10	1.450	2.000	1.200
Conduttore .	10	1.450	2.000	1.200
Guardia di notte . . .	8	1.450	2.000	1.200
Ascensorista Commissioniere oltre i 18 anni	5	1.050	2.000	1.200
Ascensorista Commissioniere inferiore ai 18 anni	4	900	1.000	600
Facchino ai piani .	8	1.650	2.000	1.200
Cameriere ai piani .	7	1.350	2.000	1.200
Cameriere ai corrieri .	7	1.250	2.000	1.200
Aiuto facchino ai piani.	6	1.050	2.000	1.200
Aiuto cameriere ai piani	5	900	2.000	1.200
Governante .	8	1.250	2.000	1.200
2° Governante.	6	1.150	2.000	1.200

TABELLA *B*

RETRIBUZIONE MENSILE PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE E HOTELS MEUBLÉS DI MARINA DI PIETRASANTA

PERSONALE INTERNO	PUNTI	STIPENDIO			Gratifica Natalizia	Festività
		1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria		
1° Cuoco . .	5	73.350	62.850	52.400	4.000	2.000
2° Cuoco	4	57.900	47.450	36.950	3.000	1.500
Cuoco partita . .	4	52.400	44.300	33.450	2.000	1.200
Cuoco famiglia. .	2	41.900	31.450	26.500	2.000	1.200
Aiuto cuoco. .	2	32.450	27.700	27.700	2.000	1.200
Aiuto cuoco commis . . .	2	21.950	19.000	19.000	1.000	600
Cassaroliere .	2	33.950	29.400	29.400	2.000	1.200
Argentiere. .	2	33.950	29.400	29.400	2.000	1.200
Facchino di cucina .	2	33.950	29.400	29.400	2.000	1.200
1° Caffettiere . .	2	36.250	30.500	30.500	2.000	1.200
Dispensiere .	2	36.250	30.500	30.500	2.000	1.200
Cantiniere. . .	2	36.250	30.500	30.500	2.000	1.200
Aiuto Caffettiere. .	2	28.750	26.500	24.200	2.000	1.200
Cuoco –a– unico. .	5	49.650	43.900	43.900	3.000	1.500
1ª Guardarobiera cons. unica .	3	36.250	30.500	30.500	2.000	1.200
2ª Guardarobiera .	2	26.400	25.350	25.350	2.000	1.200
Guardarobiera cons. unica	3	31.650	28.750	27.600	2.000	1.200
Stiratrice	2	28.400	26.500	26.500	2.000	1.200
Lavandaio specializzato	2	36.250	33.950	30.500	2.000	1.200
Lavandaio o lavandaia.	2	33.950	30.500	28.750	2.000	1.200
Aiuto lavandaia .	2	30.500	27.600	27.600	2.000	1.200
Donna pers. guardia o fatica	2	27.600	25.350	23.000	2.000	1.200
Ausiliari .	1	30.500	30.500	30.500	2.000	1.200

TABELLA *C*

RETRIBUZIONE MENSILE PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE E HOTELS MEUBLÉS DI MARINA DI PIETRASANTA

QUALIFICHE	Aziende di 1ª e 2ª categoria	Aziende di 3ª e locande	Gratifica Natalizia	Festività
Portiere	42.750	38.000	2.000	1.200
Cuoco o cuoca	38.000	32.250	2.000	1.200
Aiuto cuoco o cuoca	33.250	25.650	2.000	1.200
Donna lavapiatti o tutto-fare	28.500	23.750	2.000	1.200
Dispensiere o dispensiera	28.500	23.750	2.000	1.200
Guardarobiera	28.500	23.750	2.000	1.200
Lavandaia	28.500	23.750	2.000	1.200
Cameriere	35.150	30.400	2.000	1.200
Cameriera	33.250	27.750	2.000	1.200
Facchino di cucina	28.500	23.750	2.000	1.200
Facchino ai piani e guardia notte	34.200	27.550	2.000	1.200
Commissioniere e apprendista – sopra i 18 anni	19.000	17.100	2.000	1.200
Commissioniere e apprendista – sotto i 18 anni	17.100	14.250	1.000	600

TABELLA *D*

COMPENSO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO

QUALIFICHE	PUNTI	STIPENDIO Lusso e 1ª Cat.	STIPENDIO 2ª 3ª Cat.	Gratifica Natalizia	Festività
		Lire			
Direttore	7	76.000	66.500	4.000	2.000
Vice Direttore	5	52.250	42.750	4.000	2.000
Capo Ricevimento	5	52.250	42.750	4.000	2.000
Cassiere	4	52.250	42.750	3.000	2.000
1º Segretario o Segretario unico	4	42.750	33.250	3.000	2.000
2º Segretario	3	33.250	28.500	2.000	1.200
Aiuto Segretario	2	23.750	19.000	2.000	1.200
Controllo Amm.vo Economo	3	33.250	28.500	3.000	1.500
Apprendista Segretario	2	21.400	16.650	1.500	750

TABELLA *E*

PERSONALE PER SERVIZI STRAORDINARI

PERSONALE	Per servizio con preparazione		Per servizio senza preparazione		Per giornata completa	
	L. e 1ª Cat.	2ª 3ª Cat.	L. e 1ª Cat.	2ª 3ª Cat.	L. e 1ª Cat.	2ª 3ª Cat.
	Lire					
Personale 1ª Cat.	2.650	2.100	2.100	1.900	3.150	2.600
Personale 2ª Cat.	2.100	1.850	1.850	1.600	2.650	2.300
Personale 3ª Cat.	1.600	1.350	1.350	1.050	2.350	2.100

TABELLA *F*

COMPENSO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

Con vitto e alloggio	Uomini L. 700 giornaliere – Donne L. 600 giornaliere
Senza vitto e alloggio	Uomini L. 950 giornaliere – Donne L. 900 giornaliere

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 29 FEBBRAIO 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

PARTI STIPULANTI

1. Per l'ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI NAPOLETANI A.D.A.N.: dott. *Pagliari Stanislao, Presidente*, *Ermanno Apreda, Giorgio Baccalin, Attilio Di Bello, Emilio Di Leo, Mario Esposito, Nicolangelo Farace, Gino Fiorentino, Angelo Foddai, Umberto Gentile, Mario tem, Pietro Mariotti, Mario Melodia, Mario Morante, Nicola Morgano, Piero Mottana, Giuseppe Pagano, Ferdinando Scioli.*

2. Per la F.I.L.A.M.: sigg. *Ciro Arpaia, Edoardo Orsini, Luigi Principe, Luigi Sparice.*

3. Per la C.I.S.L.: sigg. *Carmine Boiano, Domenico Formile, Antonio Sardelli.*

4. Per la C.I.S.N.A.L.: sigg. *Luigi Bosso, Domenico Camareri.*

I

PREMESSA

Il presente Patto integrativo è stipulato fra le Rappresentanze della provincia di Napoli delle Organizzazioni Nazionali che hanno sottoscritto il Contratto Nazionale di Lavoro per impiegati di Aziende alberghiere, a Roma, in data 22 settembre 1959.

Con questo Patto si provvede alla determinazione elle norme, delle clausole e delle pattuizioni retributive che detto Contratto Nazionale di Lavoro ha demandato alla competenza delle Organizzazioni periferiche e che, pertanto, divengono obbligatorie per tutti gli obbligati alla osservanza di esso Contratto Nazionale.

II

COMMISSIONI ED ORGANI DI CONTROLLO

Art. 1. — Le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del Titolo II del Patto Integrativo Provinciale per salariati di Albergo, nonchè il Regolamento per il funzionamento della Commissione paritetica, allegato al Patto stesso, sono — per quanto applicabili — validi per il regolamento dei rapporti fra datori di lavoro ed impiegati.

III

APPRENDISTATO

Art. 2. — Il numero di apprendisti, di cui agli articoli 5 e seguenti del Contratto Nazionale di Lavoro. limitato come segue:

Alberghi aventi fino a 2 impiegati	nessuno
Alberghi aventi da 3 a 5 impiegati	1
Alberghi aventi da 6 a 10 impiegati	2
Alberghi aventi oltre 10 impiegati	3

Gli allievi delle Scuole alberghiere, accettati per il periodo di tirocinio, non fanno parte del personale e non sono sottoposti a nessuna delle norme del Contratto Nazionale di Lavoro e del presente Patto Integrativo Provinciale, semprechè non prestino effettivo servizio in sostituzione di regolari impiegati.

IV

RETRIBUZIONE

Art. 3. — *Stipendi* Gli stipendi, di cui al capo *a)* dell'art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, sono quelli indicati nella Colonna 3 delle tabelle alligate « AL », « A 1 », « A 2 ».

Vitto ed alloggio Al personale impiegatizio che, per fatto del datore di lavoro, non usufruisca delle somministrazioni in natura, di cui al capo *b)* dello art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, sarà dovuta una indennità sostitutiva giornaliera di L. 350 per il vitto e di L. 100 per l'alloggio.

Eguale indennità sostitutiva sarà dovuta al dipendente che non possa usufruire del vitto in natura a causa di infermità comprovata da certificato medico rilasciato da sanitario di fiducia del datore di lavoro.

La esenzione dalla partecipazione al vitto in comune per motivi di salute e la corresponsione della indennità sostitutiva non potrà essere concessa per un periodo superiore ai 30 giorni.

Il valore del vitto e dell'alloggio somministrati collettivamente in natura è quello fissato dal D. M. 16 dicembre 1952, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 dicembre 1952.

Percentuale di servizio La percentuale di servizio, di cui al capo *c)* dell'art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, destinata al personale impiegatizio (1/15 della globale) verrà distribuito fra gli aventi diritto, in ragione dei punti a ciascuno assegnati in conformità della Colonna 2 delle tabelle, alligati « AL », « A 1 », « A 2 ».

Detta percentuale (1/15 della globale) verrà interamente distribuita quando gli impiegati in servizio siano più di 2. Nel caso, invece, gli impiegati siano 2 oppure 1, verrà rispettivamente distribuito solo l'80 %, od il 60 %, versando l'eccedenza alla globale salariati.

V

FERIE - 13ª MENSILITÀ - FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI - INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Art. 4. — Il periodo di ferie, di cui all'art. 17 del Contratto Nazionale di Lavoro, dovrà essere effettivamente goduto entro e non oltre un anno dalla maturazione del diritto.

Art. 5. — L'ammontare della 13ª mensilità, di cui all'art. 18 del Contratto Nazionale di Lavoro, è indicato nelle tabelle previste dall'art. 7 di questo Patto.

Art. 6. — In applicazione del disposto dell'art. 19 del Contratto Nazionale del Lavoro ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, il trattamento cui hanno diritto gli impiegati di albergo in occasione di festività nazionali ed infrasettimanali, è indicato dalla tabella allegato « B ».

Art. 7. — In ottemperanza e con riferimento agli articoli 14, 17, 18, 34 e 35 del Contratto Nazionale di Lavoro, i valori medi per la liquidazione delle indennità dovute per 13ª mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali, ferie non godute, sostituzione preavviso, lavoro straordinario e licenziamento, sono determinati secondo le tabelle alligati « AL » « A 1 » « A 2 ».

Tenuto conto della particolare variabilità nell'anno della retribuzione alberghiera tali valori sono transattivamente determinati e si intendono comprensivi di tutti gli elementi che concorrono alla formazione delle singole indennità.

Le tabelle costituiscono unicamente base per la liquidazione delle indennità sopraindicate ed i valori da esse riportati non possono, in alcun caso, essere presi a calcolo per la determinazione della retribuzione effettiva che va esclusivamente conteggiata secondo le apposite norme stabilite dal presente Patto.

VI

ALBERGHI IN LOCALITÀ STAGIONALI

Art. 8. — Gli alberghi situati nelle zone delle Delegazioni di Capri, Ischia e Sorrento e in altri Comuni della Provincia, nonchè nelle località di Agnano e Bagnoli, corrisponderanno gli stipendi nella stessa misura fissata per gli Alberghi di Napoli e risultanti dalla Colonna 3 delle tabele alligati « AL », « A 1 », « A 2 ».

Detti alberghi, però, corrisponderanno le indennità sostitutive di cui alle Colonne 4, 5, 6, 7 e 8 delle anzidette tabelle « A » in misura ridotta del 10 % ».

VII

CONTROVERSIE

Art. 9. — Ogni domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere o nell'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro o del Patto Integrativo Provinciale o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improponibile se, precedentemente, la controversia stessa non sia stata portata innanzi alla Commissione paritetica per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

La Commissione paritetica territoriale agirà in forza del disposto dell'art. 41 del Contratto Nazionale di Lavoro e con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 1 del presente Patto e l'esperimento dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta.

VIII

DECORRENZA E DURATA

Art. 10. — Il presente Patto integrativo provinciale ha la medesima durata del Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto in Roma in data 22 settembre 1959.

Il trattamento economico, nella misura e con le modalità quivi previste, va applicato con decorrenza 1° marzo 1960.

ALLEGATO «*AL*»

TABELLA DEL PUNTEGGIO, DEGLI STIPENDI E DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE

ALBERGHI DI LUSSO

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti percentuale	Stipendio mensile	Gratifica natalizia	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso, licenziamento)	1/26 maggiorato del 20% festività nazionali ed infrasettiman.	Orario straordinario diurno	
						1ª ora	2ª ora
1	2	3	4	5	6	7	8
Impiegati di 1ª categoria							
Direttore	15	75.900	114.450	4.400	5.285	635	730
Vice direttore	13	63.250	97.350	3.745	4.490	535	625
Impiegati di 2ª categoria							
a) Capo ricevimento	12/13						
Capo controllo amministrativo	12	52.900	83.425	3.210	3.850	460	535
Capo del personale	10						
b) Cassiere	9/11	43.100	69.600	2.670	3.210	385	440
1° Segretario con almeno 2 elementi in sottordine	8/10						
Economo	9/10						
Corrispondente in almeno 3 lingue	8/10						
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa	8/10	42.000	67.850	2.615	3.150	375	435
Impiegato unico addetto all'amministrazione del personale ove non esista il capo del personale	8						
Impiegati di 3ª categoria							
a) Segretario	6/8	33.900	57.600	2.210	2.655	320	370
Corrispondente	6/8						
Controllo amministrativo	5/7						
Magazziniere depositario	5/7						
Impiegato addetto al personale	5/7	32.800	56.000	2.145	2.580	305	360
Segretario stenodattilografo	4/6						
b) Aiuto segretario	4/6						
Aiuto ricevimento	4/6						
Cassiere bar e ristorante	3/5	27.600	49.000	1.880	2.260	270	310
Controllo merci	3/5						
Aiuto cassiere	3/5						
Impiegato d'ordine	3	25.300	45.430	1.750	2.100	255	290
Dattilografo	2						
Apprendisti							
Oltre sei mesi	2	14.950	31.650	1.220	1.465	185	200
Primi sei mesi	1	10.100	24.800	955	1.145	135	165

NOTE — Lo straordinario notturno, cioè quello prestato dalle ore 1 antimeridiane in poi, si calcola maggiorando del 23 % la colonna 7 (1ª ora) e del 30 % la colonna 8 (2ª ora). Per il trattamento in occasione delle festività nazionali ed infrasettimanali consultare l'allegata tabella B.

ALLEGATO «*A 1*»

TABELLA DEL PUNTEGGIO, DEGLI STIPENDI E DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti percentuale	Stipendio mensile	Gratifica natalizia	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso, licenziamento)	1/26 maggiorato del 20% festività nazionali ed infrasettiman.	Orario straordinario diurno	
						1ª ora	2ª ora
1	2	3	4	5	6	7	8
Impiegati di 1ª categoria							
Direttore	15	69.600	106.200	4.080	4.900	590	680
Vice direttore	13	56.950	88.500	3.405	4.080	490	565
Impiegati di 2ª categoria							
a) Capo ricevimento	12/13	48.300	76.700	2.950	3.540	425	490
Capo controllo amministrativo	12						
Capo del personale	10						
b) Cassiere	9/11	39.100	64.300	2.480	2.975	355	415
1° Segretario con almeno 2 elementi in sottordine	8/10	38.000	62.550	2.410	2.815	350	400
Economo	9/10						
Corrispondente in almeno 3 lingue	8/10						
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa	8/10						
Impiegato unico addetto all'amministrazione del personale ove non esista il capo del personale	8						
Impiegati di 3ª categoria							
a) Segretario	6/8	31.650	54.300	2.100	2.500	300	335
Corrispondente	6/8						
Controllo amministrativo	5/7	30.500	52.500	2.015	2.420	290	330
Magazziniere depositario	5/7						
Impiegato addetto al personale	5/7						
Segretario stenodattilografo	4/6						
b) Aiuto segretario	4/6	25.300	45.430	1.750	2.100	255	290
Aiuto ricevimento	4/6						
Cassiere bar e ristorante	3/5						
Controllo merci	3/5						
Aiuto cassiere	3/5						
Impiegato d'ordine	3	23.000	41.900	1.610	1.935	230	265
Dattilografo	2						
Apprendisti							
Oltre sei mesi	2	12.650	28.320	1.085	1.300	155	180
Primi sei mesi	1	8.850	23.000	885	1.060	125	150

NOTE — Lo straordinario notturno, cioè quello prestato dalle ore 1 antimeridiane in poi, si calcola maggiorando del 23 % la colonna 7 (1ª ora) e del 30 % la colonna 8 (2ª ora). Per il trattamento in occasione delle festività nazionali ed infrasettimanali consultare l'allegata tabella B.

ALLEGATO « A 2 »

TABELLA DEL PUNTEGGIO, DEGLI STIPENDI E DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE

ALBERGHI DI SECONDA, TERZA E QUARTA CATEGORIA, PENSIONI ED ALTRI ESERCIZI

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti percentuale	Stipendio mensile	Gratifica natalizia	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso, licenziamento)	1/26 maggiorato del 20% festività nazionali ed infrasettiman.	Orario straordinario diurno	
						1ª ora	2ª ora
1	2	3	4	5	6	7	8
Impiegati di 1ª categoria							
Direttore	15	56.950	88.500	3.405	4.080	490	565
Vice direttore	13	50.600	80.250	3.075	3.685	440	515
Impiegati di 2ª categoria							
a) Capo ricevimento	12/13						
Capo controllo amministrativo	12	42.000	67.850	2.315	3.150	375	435
Capo del personale	10						
b) Cassiere	/1	32.800	56.000	2.1[illegible]	2.580	305	360
1º Segretario con almeno 2 elementi in sottordine	8/10						
Economo	9/10						
Corrispondente in almeno 3 lingue	8/10	31.650	54.300	2.100	2.500	300	335
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa	8/10						
Impiegati di 3ª categoria							
a) Segretario	6/8						
Corrispondente	6/8						
Controllo amministrativo	5/7						
Magazziniere depositario	5/7	25.300	45.430	1.750	2.100	255	290
Impiegato addetto al personale	5/7						
Segretario stenodattilografo	4/6						
b) Aiuto segretario	4/6						
Aiuto ricevimento	4/6						
Cassiere bar e ristorante	3/5	23.000	41.900	1.610	1.935	230	265
Controllo merci	3/5						
Aiuto cassiere	3/5						
Impiegato d'ordine	3						
Dattilografo	2	19.000	37.150	1.430	1.710	205	235
Apprendisti							
Oltre sei mesi	2	11.500	26.550	1.020	1.230	145	170
Primi sei mesi	1	7.600	21.250	820	985	120	135

NOTE — Lo straordinario notturno, cioè quello prestato dalle ore 1 antimeridiane in poi, si calcola maggiorando del 23 % la colonna 7 (1ª ora) e del 30 % la colonna 8 (2ª ora). Per il trattamento in occasione delle festività nazionali ed infrasettimanali consultare l'allegata tabella B.

TABELLA « *B* »

TRATTAMENTO IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

FESTIVITA' NAZIONALI: 25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre.

In caso di prestazione di lavoro: oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, una ulteriore retribuzione pari all'importo della col. 6 delle tabelle « A ».

In caso di assenza dovuta a riposo compensativo settimanale: Oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, una ulteriore retribuzione pari all'importo della col. 5 delle tabelle « A ».

In caso di non prestazione di lavoro per altre assenze previste o giustificate: Non è dovuta alcuna corresponsione speciale.

In caso di non prestazione di lavoro per altre assenze previste o giustificate: Non è dovuta alcuna corresponsione speciale.

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI: Capodanno Epifania S. Giuseppe Lunedì dopo Pasqua Ascensione Corpus Domini SS. Pietro e Pa - Assunzione di M. Vergine (Ferragosto) 1° Novembre Concezione Natale 26 Dicembre.

In caso di prestazione di lavoro: oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, una ulteriore retribuzione pari all'importo della col. 6 delle tabelle « A ».

In caso di assenza dovuta a riposo compensato settimanale: Oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, una ulteriore retribuzione pari all'importo della col. 5 delle tabelle « A ».

In caso di assenza per malattia od infortunio: Non è dovuta alcuna corresponsione speciale.

In caso di non prestazione di lavoro per altre presenze previste o giustificate: Non è dovuta alcuna corresponsione speciale.

Visti il contratto e le tabelle *A L A 1 - A 2* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 29 FEBBRAIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, RELATIVO AL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA ALBERGHI PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

PARTI STIPULANTI

1. Per l'ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI NAPOLETANI A.D.A.N.: sigg.: *Pagliari Stanislao*, Presidente -, *Ermanno Apreda, Giorgio Baccalin, Attilio Di Bello, Emilio Di Leo, Mario Esposito, Nicolangelo Farace, Gino Fiorentino, Angelo Foddai, Umberto Gentile, Mario Item, Pietro Mariotti, Mario Melodia, Mario Morante, Nicola Morgano, Pietro Mottana, Giuseppe Pagano, Ferdinando Scioli.*

2. Per la F.I.L.A.M.: sigg. *Ciro Arpaia, Edoardo Orsini, Luigi Principe, Luigi Sparice.*

3. Per la C.I.S.L.: sigg. *Carmine Boiano, Domenico Mormile, Antonio Sardelli.*

4. Per la C.I.S.N.A.L.: sigg. *Luigi Bosso, Domenico Camareri.*

I

PREMESSA

Il presente Patto integrativo è stipulato fra le rappresentanze della provincia di Napoli delle Organizzazioni nazionali che hanno sottoscritto il Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori di albergo, in Roma, in data 22 settembre 1959 e la relativa dichiarazione integrativa, in data 1° ottobre 1959.

Con questo Patto si provvede alla determinazione delle norme, delle clausole e delle pattuizioni retributive che detto Contratto Nazionale di Lavoro ha demandato alla competenza delle Organizzazioni periferiche e che, pertanto, divengono obbligatorie per tutti gli obbligati alla osservanza di esso Contratto Nazionale.

II

COMMISSIONI ED ORGANI DI CONTROLLO

Art. 1 — La Commissione paritetica di cui all'art 68 del Contratto Nazionale di Lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente Patto integrativo provinciale.

Il regolamento per il funzionamento della Commissione paritetica e per l'applicazione di ogni altra norma contenuta nel presente titolo verrà allegato a questo Patto e ne costituirà parte integrale.

Art. 2. — La Commissione Paritetica è competente per le particolari pattuizioni con riferimento al penultimo comma dell'art. 66 del Contratto Nazionale di Lavoro ed alla dichiarazione integrativa del 1° ottobre 1959.

Art. 3. — Le funzioni degli Organi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 67 del Contratto Nazionale di Lavoro potranno essere assolte collegialmente dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori facenti parte della Commissione paritetica.

III

APPRENDISTATO

Art. 4. — L'apprendistato potrà essere svolto solo presso gli alberghi di lusso, prima e seconda categoria e presso le pensioni di prima categoria.

Il numero degli apprendisti presso ogni singola azienda non potrà superare l'aliquota del 6 % del personale qualificato.

Del movimento degli apprendisti (assunzione, dimissioni, qualificazione) dovrà esserne data, a cura delle aziende, comunicazione alla Commissione paritetica di cui all'art. 1, entro gli stessi termini previsti per le comunicazioni ai fini previdenziali.

Il periodo di tirocinio o di esercitazione di allievi degli Istituti professionali alberghieri di Stato, verrà svolto presso la azienda, secondo le norme del comma b) dell'art. 8 del Contratto Nazionale di Lavoro.

La presidenza dell'ADAN comunicherà, di volta in volta, alla Commissione paritetica l'elenco nominativo ed il prospetto delle assegnazioni dei tirocinanti presso le singole aziende.

Art. 5. — A norma dell'anzidetto art. 8 del Contratto Nazionale di Lavoro, i compensi spettanti agli apprendisti, oltre alla somministrazione del vitto e dell'alloggio sono i seguenti:

	Quota salariale prevista per il personale di 3ª Categoria —	Punti di percentuale —
Apprendisti non provenienti dagli istituti professionali alberghieri di stato:		
Per i primi quattro mesi dall'inizio dell'apprendistato	1/3	1
Per i successivi otto mesi	1/2	2
Per gli ulteriori sei mesi degli addetti alla cucina	3/4	3

	Quota salariale prevista per il personale di 3ª Categoria	Punti di percentuale
Apprendisti licenziati *dagli istituti professionali alberghieri di stato*:	—	—
Per i primi quattro mesi dall'inizio dell'apprendistato	1/2	1
Per i successivi due mesi	1/2	2
Per gli ulteriori tre mesi degli addetti alla cucina	3/4	3

Per le indennità sostitutive — per quanto applicabili agli apprendisti si adottano i valori per la minore categoria di qualifica, ridotti ad 1/3, 1/2 o 3/4, così come sono ridotte le quote salariali di cui innanzi.

IV

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Art. 6. — L'orario normale di lavoro ed il lavoro straordinario saranno regolati, nelle singole aziende, nei limiti di cui al seguente specchio, redatto in conformità di quanto disposto dagli articoli 16 e 18 del Contratto Nazionale di Lavoro:

PERSONALE	Ore di lavoro ordinarie	Possibilità di effettuare, su richiesta del Datore di lavoro, una 10ª ora di lavoro ordinario	Possibilità di effettuare, su richiesta del Datore di lavoro, lavoro straordinario entro i limiti di 6 ore settimanali
di portineria, sala, bar piani sorveglianza caldaie	9	si	si
di cucina	9	no	si
di guardaroba e lavanderia	8	no	si
ausiliario	8	no	si

Per il personale in servizio notturno è ammesso il conguaglio orario settimanale.

Il tempo per la consumazione dei pasti non è compreso nell'orario di lavoro.

Art. 7. — In ottemperanza al disposto dell'art. 17 del Contratto Nazionale di Lavoro, in ogni azienda, nel locale di controllo o all'ingresso di servizio, sarà affissa una tabella generale dell'orario e dei turni di lavoro firmata dal titolare dell'azienda.

A norma dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, copia di tale tabella sarà trasmessa all'Ispettorato del Lavoro.

Estratti di detta tabella, controfirmati dai Capo servizi, saranno affissi presso ogni singolo reparto dell'Albergo.

Art. 8. — I tagliandi di controllo, da rilasciarsi ai lavoratori a comprova della richiesta di effettuazione di lavoro straordinario, di cui all'art. 19 del Contratto Nazionale di Lavoro, dovranno essere compilati su bollettari a madre e figlia. Tali bollettari, unitamente al Registro cronologico di cui allo stesso art. 19, saranno soggetti ai medesimi controlli ed adempimenti previsti per i documenti di cui all'art. 34 del Contratto Nazionale di Lavoro.

V

RIPOSO SETTIMANALE - FERIE - GRATIFICA NATALIZIA - FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI - INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Art. 9. — L'elenco previsto dall'art. 4 del Contratto Nazionale di Lavoro, oltre a chiaramente riportare, a fianco di ciascun nominativo di lavoratore, la qualifica la categoria contrattuale, il numero dei punti assegnati ed il giorno di riposo settimanale, dovrà indicare se esso lavoratore usufruisce dell'alloggio di servizio.

Art. 10. — Le ferie dovranno essere effettivamente godute entro e non oltre 1 anno dalla data di maturazione del diritto.

Il periodo di godimento nella misura indicata dal l'art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, sarà fissato dal datore di Lavoro.

Art. 11. — La Gratifica Natalizia di cui all'articolo 23 del Contratto Nazionale di Lavoro è fissata in ragione di una mensilità di retribuzione per i lavoratori che abbiano prestato servizio per l'intero anno. Per prestazioni di lavoro di minor durata saranno dovuti i corrispondenti ratei proporzionali.

L'ammontare della Gratifica Natalizia è indicata nella tabella di cui all'art. 13 di questo Titolo.

Art. 12. — In applicazione del disposto degli articoli 24 e 25 del Contratto Nazionale di Lavoro ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge il trattamento cui hanno diritto i lavoratori di albergo in occasione di Festività nazionali ed infrasettimanali è indicato dalla tabella allegato « D ».

Art. 13. — In ottemperanza e con riferimento agli articoli 16, 18, 21, 23, 42, 43 e 44 del Contratto Nazionale di Lavoro, i valori medi per la liquidazione delle indennità dovute per Gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, ferie non godute, sostituzione preavviso, 10ª ora, lavoro straordinario, licenziamento, sono determinati secondo le tabelle allegati « CL », « C 1 », « C 2 », « C 3 », « C 4 ».

Tenuto conto della particolare variabilità nell'anno della retribuzione alberghiera, tali valori medi sono transattivamente determinati e si intendono comprensivi di tutti gli elementi che concorrono alla formazione delle singole indennità.

Le tabelle costituiscono unicamente base per la liquidazione delle indennità sopraindicate ed i valori da esse riportati non possono, in alcun caso, essere presi a calcolo per la determinazione della retribuzione effettiva che va esclusivamente conteggiata secondo le apposite norme stabilite dal presente Patto.

VI

CONSERVAZIONE DEL POSTO - RICHIAMO ALLE ARMI LICENZE STRAORDINARIE

Art. 14. — In caso di richiamo alle armi e quando il richiamo abbia la durata di almeno un mese ed il dipendente sia in servizio da almeno sei mesi, la indennità prevista dal capo *b)* dell'art. 26 del Contratto Nazionale di Lavoro, resta fissata in misura pari all'importo della Gratifica Natalizia di cui al precedente art. 11.

Art. 15. — La licenza straordinaria per sopravvenute disgrazie familiari o per altre cause di forza maggiore, di cui all'art 26, capo *d*), del Contratto Nazionale di Lavoro, sarà concessa quando l'evento coinvolga persone facenti parte della famiglia diretta del lavoratore o persone per le quali il lavoratore percepisca gli assegni familiari ovvero parenti od affini entro il secondo grado, anche se non conviventi.

La licenza lutto avrà la durata massima di 8 oppure 10 giorni, a seconda se l'evento si verifichi nell'ambito della provincia di Napoli oppure altrove.

Art 16. — La licenza straordinaria in occasione di matrimonio del lavoratore, di cui al capo *e*) dell'art 26 del Contratto Nazionale di Lavoro, della durata massima di giorni 15, sarà concessa dal datore di lavoro in misura non inferiore a giorni 10.

VII

RETRIBUZIONE

Art. 17 — Con riferimento agli articoli 27 e 28 del Contratto Nazionale di Lavoro, resta convenuto che, in sostituzione del salario, i datori di lavoro verseranno, per ciascun lavoratore, una *quota salariale* come stabilita nella tabella allegato « A ».

Tale Quota Salariale sarà devoluta ad un *tronco unico salariale* da ripartirsi, mensilmente, in base allo stesso punteggio convenuto per la suddivione della percentuale di servizio.

Dette Quote Salariali sono state calcolate in ottemperanza a quanto disposto dal secondo comma del detto art. 28 ed a norma dell'ultimo comma dell'articolo medesimo: esse saranno semestralmente verificate dalle parti per la eventuale revisione.

Art. 18. — Le indennità sostitutive del vitto e dello alloggio sono fissate nella misura stabilita dalla tabella allegato « B ».

Il valore del vitto e dell'alloggio somministrati collettivamente in natura è quello fissato dal D. M. 16 dicembre 1952, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 dicembre 1952.

Art. 19. — La percentuale di servizio sui conti dei Clienti verrà, mensilmente, ripartita ai lavoratori in ragione dei *punti* a ciascuna assegnati in conformità delle tabelle alligati « CL », « C 1 », « C 2 », « C 3 », « C 4 » e riportati dall'Elenco di cui all'art. 4 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Con riferimento ed in parziale deroga all'art. 2 del Contratto Nazionale di Lavoro, il Caffettiere unico ed il Dispensiere unico negli Alberghi di 1ª categoria vengono classificati fra il personale di 2ª categoria

Fermo restando ogni altra classificazione e distinzione del personale fissate dallo stesso art. 2 del Contratto Nazionale di Lavoro in 1ª categ. A, 1ª categ. B, 2ª categ. e 3ª categ., solo ai fini della compilazione delle anzidette tabelle alligati « C » il personale di 2ª categoria viene distinto — in relazione al livello del punteggio — in 2ª categoria A, per punti da 12 in su e in 2ª categoria B, per punti inferiori ai 12. Il personale di 3ª categoria viene distinto in 3ª categoria A, per punti da 9 in su, in 3ª categoria B, per punti 8 ed in 3ª categoria C, per punti fino a 7.

Sempre solo ai fini della compilazione delle anzidette tabelle alligati « C », anche per la Seconda categoria di Alberghi, viene mantenuta la suddivisione del personale di 1ª categoria in A, per punti da 18 in su e in B per punti inferiori ai 18.

Per quanto riguarda gli Alberghi di terza categoria e minori, a causa dello scarto di una categoria di personale: il raggruppamento viene così effettuato: personale di 2ª categoria A da punti 14 in su, personale di 2ª categoria B fino a 13 punti, fermo restante, come per le altre categorie di Alberghi, il raggruppamento del personale di 3ª categoria.

Art. 20. — Con riferimento al disposto dell'ultimo comma dell'art. 32 del Contratto Nazionale di Lavoro, la percentuale di servizio prodotta da banchetti, rinfreschi, soirées, the danzanti etc., verrà, solo per l'80 per cento, versata alla globale, mentre il rimanente 20 per cento sarà distribuito, con uno speciale tronco di ripartizione, al personale di sala, cucina ed assimilati

Art. 21 — La retribuzione in danaro ed ogni altra indennità spettante dovrà essere corrisposta dal datore di lavoro, di norma, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di competenza.

La mancata corresponsione della retribuzione trascorsi 15 giorni dalla scadenza, costituirà causa di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa dell'albergatore con le conseguenze di cui all'art 46 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Al personale dimesso dovranno essere corrisposte le competenze entro 24 ore dalla cessazione del servizio.

VIII

CAMERIERI « EXTRAS »

Art. 22. — Il compenso forfettario per camerieri « extras » assunti, sia per servizio straordinario che per surroga o per rinforzo, resta fissato come appresso:

Alberghi di lusso	L. 2.800
Alberghi di prima categoria	» 2.600
Alberghi di seconda categoria e di categorie minori	» 2.400

Tali quote si riferiscono ad un solo servizio (seconda colazione o pranzo o rinfresco o buffet per balli, veglioni e simili), comprendente il lavoro di preparazione (due ore prima del servizio) e di riordino.

Per i servizi che si protraggono oltre la mezzanotte le quote suddette saranno maggiorate dal 50 %.

Per i veglioni organizzati in occasione dell'ultimo dell'anno, del Giovedì grasso e dell'ultimo di Carnevale, si applica la medesima tariffa maggiorata del 100 %.

Qualora il personale extras venga chiamato per compiere, nella stessa giornata, due servizi (colazione e pranzo), verrà corrisposta la quota di un servizio maggiorata del 50 %.

Per i camerieri di età inferiore ai 20 anni il compenso sarà decurtato del 25 %.

Art. 23. — L'ammontare dei compensi corrisposti agli extras è a carico del datore di lavoro per il 40 % ed a carico della globale per il 60 %.

Art. 24. — Gli extras che, per compiere il servizio, dovranno recarsi fuori del Comune di residenza avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno e, qualora per esigenza di orari, fossero costretti a pernottare fuori residenza, dovrà essere loro fornito o pagato l'alloggio.

Nel caso di somministrazione di pasti concessa dal datore di lavoro, nessuna trattenuta verrà praticata sui compensi di cui all'art. 22.

Nessun extras potrà essere assunto per una durata superiore a giorni 3.

Gli extras dovranno presentarsi in servizio muniti del Tesserino comprovante la iscrizione all'Ufficio di Collocamento ed esibire i documenti per le Assicurazioni Sociali ed eventualmente per gli Assegni familiari che dovranno essere liquidati in aggiunta e contemporaneamente alle competenze di cui all'art. 22.

IX

CONSEGNE

Art. 25. — Il datore di lavoro — salvo l'ipotesi di furto accertato — preleverà alla fine di ogni mese, dalla globale della percentuale di servizio un importo pari al 50 % del costo di riacquisto degli oggetti infrangibili mancanti.

Per gli oggetti frangibili (tazze, piatti, cristallerie e simili) la trattenuta avrà carattere di indennizzo forfettario ed è fissata nella misura dello 0,50 % sullo importo globale della retribuzione in danaro e cioè percentuale di servizio e quote salariali.

Tali prelevamenti dovranno risultare dal prospetto mensile di ripartizione della percentuale di servizio.

X

CORREDO

Art. 26. — Con riferimento all'art. 48 del Contratto Nazionale di Lavoro, il personale di cucina dovrà, a proprie spese, fornirsi di idonee giubbe, pantaloni e berretti, ed il personale di fatica in cucina, « office » o dispensa dovrà, pure a proprie spese, fornirsi di idonea giubba o camice.

I datori di lavoro provvederanno alla fornitura di grembiuli.

La lavatura di tutti gli anzidetti abiti di lavoro è a carico del datore di lavoro.

XI

ALBERGHI IN LOCALITÀ STAGIONALI

Art. 27. — Gli Alberghi situati nelle zone delle Delegazioni di Capri, Ischia Sorrento e in altri Comuni della Provincia, nonchè nelle località di Agnano e Bagnoli, verseranno le Quote salariali nella stessa misura fissata per gli Alberghi di Napoli e risultanti dalla tabella allegato « A ».

Detti Alberghi, però, corrisponderanno le indennità sostitutive di cui alle tabelle alligati « CL », « C 1 », « C 2 », « C 3 », « C 4 » in misura ridotta del 10 %.

Art. 28. — Il periodo stagionale, a tutti gli effetti del Contratto Nazionale di Lavoro, è quello ufficialmente fissato e risultante dall'Annuario Alberghi d'Italia Edito dall'E.N.I.T.

Il periodo di alta stagione di 75 giorni da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'art. 57 del Contratto Nazionale di Lavoro, verrà determinato, zona per zona, con decisione della Commissione Paritetica.

Art. 29. — Il premio di fine stagione dovuto, a norma dell'art. 62, capo *e*) del Contratto Nazionale di Lavoro, dagli Alberghi di stagione a favore del personale che compie il periodo di lavoro contemplato nel proprio contratto a termine o che — assunto a tempo indeterminato — lavori per un periodo non superiore a 6 mesi e ciò per fatto o disposizione del datore di lavoro, è fissato, per ogni mese di servizio effettivamente prestato, in ragione di 2/26, cioè due volte l'importo risultante dalla colonna 4 delle tabelle alligati « C ».

Art. 30. — Nel caso che nuove disposizioni di legge estendano, anche ai lavoratori assunti con contratto a termine, il diritto alla indennità di licenziamento, questa non potrà cumularsi con il Premio di fine stagione, del quale, però, dovrà continuarsi a corrispondere la sola differenza che risultasse a favore del lavoratore.

Art. 31. — La maggiorazione di cui all'art. 63 del Contratto Nazionale di Lavoro, dovuta al personale assunto a tempo determinato in Alberghi di stagione e da Alberghi ad apertura annuale situati in località climatiche o balneari, è fissata nelle seguenti aliquote progresive, in ragione inversa alla durata del periodo di lavoro effettivamente prestato;

— per lavoratori assunti per l'intero periodo stagionale di 6 mesi: (nessuna maggiorazione);

— per lavoratori assunti per un periodo di soli mesi: maggiorazione del 2 % sulla retribuzione in danaro;

— per lavoratori assunti per un periodo di soli mesi: maggiorazione del 4 % sulla retribuzione in danaro:

— per lavoratori assunti per un periodo di soli 3 mesi: maggiorazione del 6 % sulla retribuzione in danaro;

— per lavoratori assunti per un periodo di soli 2 mesi: maggiorazione dell'8 % sulla retribuzione in danaro:

— per lavoratori assunti per un periodo di solo 1 mese: maggiorazione del 10 % sulla retribuzione in danaro.

La maggiorazione dovrà essere corrisposta mese per mese, salvo conguaglio e corresponsione della differenza, qualora, per fatto del datore di lavoro, il periodo del rapporto dovesse risultare più breve di quello pattuito.

Art. 32. — Il lavoratore che, per fatto proprio, abbrevi la durata del rapporto, senza giustificato motivo, dovrà, all'atto della liquidazione delle sue competenze, rimborsare quanto già percepito per maggiorazione che, al pari del Premio di fine stagione di cui all'art. 62 del Contratto Nazionale di Lavoro, non può più competergli.

XII

PICCOLE AZIENDE

Art. 33. — Le paghe fisse applicabili a norma dell'articolo 66 sono indicate nella tabella allegato « C 4 ».

Art. 34. — Le Aziende ammesse all'applicazione di dette paghe fisse sono quelle risultanti dall'allegato Elenco « E ».

Eventuali aggiunte o cancellazioni da tale Elenco saranno disposte con determinazione della Commissione Paritetica, su richiesta dei titolari delle Aziende o su richiesta delle Rappresentanze dei lavoratori quando sopravvengono mutamenti nelle condizioni di fatto.

XIII

PREMIO DI ANZIANITÀ

Art. 35. — Il premio di anzianità per i lavoratori che abbiano compiuto il decennio di servizio presso la stessa Azienda è dovuto in misura pari all'importo fissato per la ratifica Natalizia di cui alle tabelle allegati « O ».

Detto premio dovrà corrispondersi entro 30 giorni dalla maturazione dell'anzianità.

XIV

CONTROVERSIE

Art. 36. — Ogni domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere o nell'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro o del Patto Integrativo Provinciale o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improponibile se, precedentemente la controversia stessa non sia stata portata innanzi alla Commissione Paritetica per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

La Commissione Paritetica territoriale agirà in forma del disposto dell'art. 68 del Contratto Nazionale di Lavoro e con le modalità previste dal Regolamento allegato al presente Patto e l'esperimento dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta.

XV

DURATA E DECORRENZA

Art. 37. — Il presente Patto Integrativo Provinciale ha la medesima durata del Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto in Roma il 22 settembre 1959.

Il trattamento economico, nella misura e con le modalità quivi previste, va applicato con decorrenza 1° marzo 1960.

ALLEGATO « E »

ELENCO DELLE PICCOLE AZIENDE AMMESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE PAGHE FISSE DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DEL PATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

ALBERGHI DI III CATEGORIA

NAPOLI: Cesare Augusto Diana Esedra Lago Maggiore Livorno Pinto Storey Sayonara.

ISOLA DI CAPRI: Bellavista Belvedere e Tre Re Diana Ercolano Gaudeamus Grotta Azzurra Metropole.

ISOLA D'ISCHIA: Bellavista Dei Platani Garden Lido Miramonte e Mare Pithaecusa Quisisana Savoia Suisse Villa Paradiso Villa Svizzera.

ALTRI COMUNI: Ercolano (Resina) Eremo (Resina) Loreley (Sorrento) Montil (Castellammare di Stabia) Risorgimento (Agerola) Seiano (Vico Equense) Vittoria (Pompei).

ALBERGHI DI IV CATEGORIA

NAPOLI: Abruzzi Aurora Condidezza Casanova Colombo Columbia Del Sole Doria Europa Farace Fiore Floridia Florinda Gammaldi Garibaldi Guiren Ideal Internazionale Iolanda Italia Manzoni Massimo Moderno Modernissimo Morelli Olmar Pina Pompei Porro Principe Rondine San Marco (Via G. Farina, 15) Savoia Solex Sorriso Speranza Spezia Stella Rossa Suisse Tiberio Vanto Venezia Villa Roma Viol Virgilius Vittorio Veneto Vomero Zara.

ISOLA DI CAPRI: Bristol Maresca Svizzero.

ISOLA D'ISCHIA: Italia.

ALTRI COMUNI: Ariston (Sorrento) Italia (Castellammare di Stabia) Santuario (Pompei).

PENSIONI DI II CATEGORIA

NAPOLI: Contini Dalmasso Del Mezzodì Folladori - Le Fontane Lombarda Muller Spinelli Villa dei Principi Westend.

ISOLA DI CAPRI: Esperia Italia Terminus Tragara Villa Ida Villa Margherita Weber.

ISOLA D'ISCHIA: Alba Conte Corallo Geronda Miramare e Castello Morgera San Pietro Terme Scioti Villa Aurora Villa Carolina.

ALTRI COMUNI: Aranceto (Meta di Sorrento) Rex (S. Agnello di Sorrento) Tonnarella (Sorrento) Villa di Sorrento (Sorrento).

PENSIONI DI III CATEGORIA

NAPOLI: Alexandra Ausonia Azzurra Bel Soggiorno Centrale Clara Conti Corona Fatty Ferri Galles Garda Golfo Ida Lina Margherita Medina Montecarlo Pavia Rinascimento Rinner Rosa Ruggiero San Carlo Stefania Toscana Veneziana.

ISOLA DI CAPRI: Bel Soggiorno Faraglioni Villa Oreste.

ISOLA D'ISCHIA: America Di Lustro Duilio Eden Excelsior Europa Marina Marie Claire Matarese Terme Rita Tirrenia Umberto a Mare Villa Flora Villa Maresca.

ALTRI COMUNI: Bellavista (Portici) Klein Wien (Piano di Sorrento) Montemare (Vico Equense) Panoramica (Castellamare di Stabia) Villa Angelina (Castellamare di Stabia).

LOCANDE

NAPOLI: Barretta Bolzano Brunet Campania Crispino Da Renato De Santis Elena Ginevra Gran Sasso Impero Bel Soggiorno Meridionale Olimpia Riccio Vincenzo Sannio Santos Savino.

ALLEGATO « *A* »

QUOTE SALARIALI

PERSONALE	Alberghi di lusso con ristorante	Alberghi di 1ª Categoria		Alberghi di 2ª Categoria		Alberghi di 3ª Categoria	
		con ristorante	Meublé	con ristorante	Meublé	con ristorante	Meublé
1ª Categoria	23.000	20.700	9.800	17.300	9.200	11.500	6.400
2ª Categoria	9.200	8.700	6.400	7.500	5.800	5.800	4.100
3ª Categoria	7.500	6.900	5.800	5.800	5.200	4.200	3.000

N. B. — Ai soli fini della presente tabella la declassazione stabilita dall'art. 3 del Contratto Nazionale di Lavoro non si applica.

ALLEGATO « *B* »

TABELLA DELLE INDENNITÀ SOSTITUTIVE DI VITTO E DI ALLOGGIO

— Indennità sostitutiva del vitto non somministrato in natura	L. 300 giornaliere
— Indennità sostitutiva dell'alloggio quando non venga offerto dall'azienda.	» 50 »
— Indennità sostitutiva dell'alloggio quando, pur offerto dall'Azienda, venga rifiutato dal lavoratore .	» 25 »

ALLEGATO «C L»

TABELLA DEL PUNTEGGIO E DELLE INDENNITÀ SOSTITUTIVE

Alberghi di lusso

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Mensilità (Gratifica natalizia)	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso premio di fine stagione)	1/26 maggiorato del 20% (Festività nazionali ed infrasettimanali)	10ª ora	Lavoro straordinario Diurno	Lavoro straordinario Notturno	Indennità di licenziamento dal 1 luglio 1950	Indennità di licenziamento dal 1 gennaio 1951	Indennità di licenziamento fino al 31 dicembre 1950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Personale di 1ª categoria A										
Primo Portiere	15	48.400	1.860	2.230	205	305	415	33.450	27.875	22.300
Primo Maître d'Hôtel o Maître d'Hôtel unico	18									
Capo Cuoco	20									
Prima Governante	13									
Personale di 1ª categoria B										
Portiere di notte	14	44.900	1.720	2.065	190	285	380	—	25.840	20.675
Secondo Maître d'Hôtel	15									
Terzo Maître d'Hôtel – Primo Barman o Barman unico	13									
Sotto Capo Cuoco	15									
Governante unica	13									
Personale di 2ª categoria A										
Secondo Portiere o Portiere di turno	13	37.800	1.450	1.740	160	235	320	—	17.415	13.060
Cameriere trinciatore – Cameriere ai vini – Cameriere ai piani – Secondo Barman	12									
Cuoco Capo partita	13									
Personale di 2ª categoria B										
Conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue straniere	11	35.400	1.360	1.635	155	230	305	—	16.355	12.265
Centralinista con 150 o più apparecchi in derivazione	9-10									
Cameriere Capo squadra	11									
Primo cameriere ai corrieri	10									
Capo caffettiere o Caffettiere unico Capo dispensiere o Dispensiere unico	11									
Capo cantiniere	11									
Controllo merci senza funzioni amministrative	11									
Capo operaio - Operaio specializzato, assunto o utilizzato come tale, delle seguenti categorie: elettricista, falegname, lucidatore, decoratore, meccanico aggiustatore, meccanico idraulico, tappezziere, muratore	11									
Addetto all'impianto della posta pneumatica – Addetto all'impianto di condizionamento d'aria	11									
Addetto alle caldaie munito di patente, assunto od utilizzato come tale	11									
Prima guardarobiera o guardarobiera unica consegnataria	11									
Capo lavandaio	10									
Prima stiratrice o stiratrice unica	9									
Capo giardiniere	9									

Segue ALLEGATO «*C* L»

TABELLA DEL PUNTEGGIO E DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE

Alberghi di lusso

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Mensilità (Gratifica natalizia)	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso premio di fine stagione)	1/26 maggiorato del 20 % (Festività nazionali ed infrasettimanali)	10ª ora	Lavoro straordinario		Indennità di licenziamento		
						Diurno	Notturno	dal 1 luglio 1959	dal 1 gennaio 1951	fino al 31 dicembre 1950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Personale di 3ª categoria A										
Turnante di portineria – Postino – Centralinista con meno di 150 apparecchi in derivazione – Telefonista	8–10									
Conduttore di stazione senza la conoscenza di due lingue straniere	9									
Sotto Capo Cameriere (Demi-chef)	9									
Cuoco di famiglia	11									
Primo aiuto cuoco	9									
Cassaroliere – Argentiere – Facchino di cucina	10									
Officiere	9									
Aiuto controllo merci senza funzioni amministrative	9	33.100	1.270	1.520	140	210	285	—	15.220	11.415
Cantiniere unico	10									
Seconda Governante	10									
Facchino ai piani – Facchino di notte	9									
Facchino ai piani senza montacarico	10									
Seconda guardarobiera – Lavandaio unico – Prima lavandaia	9									
Addetto alle caldaie	11									
Operaio ausiliario	9–10									
Autista – Garagista	9									
Personale di 3ª categoria B										
Cameriere ai corrieri	8									
Cameriera	8									
Lavandaia – Stiratrice o Rammendatrice	8	30.700	1.180	1.415	130	195	260	—	14.160	10.620
Aiuto operaio ausiliario – Uomo di fatica – Giardiniere	8									
Bagnino addetto alla spiaggia o piscina	8									
Personale di 3ª categoria C										
Chiamavetture	7									
Vestiarista – Ascensorista anziano – Aiuto di porta	5–7									
Ascensorista – Ragazzo di porta Commissioniere	3–5									
Cameriere di sala – Aiuto cameriere ai piani (*In caso di assegnazione di punti* 8 *sono da considerarsi, ai fini delle indennità sostitutive, in* 3ª *Cat.* B).	7–8	27.200	1.045	1.250	120	180	235	—	12.530	9.400
Aiuto barman	7									
Aiuto cameriere	6–7									
Aiuto cameriere ai corrieri	6									
Secondo aiuto cuoco	6									
Secondo dispensiere – Secondo caffettiere – Secondo cantiniere	7									
Garzone di cucina (fino a 20 anni di età)	7									
Donna di gurdaroba – Donna del personale – Aiuto cameriera	7									

NOTE. — Le quote di cui alle colonne 6, 7 e 8 incidono per il 55 % a carico dell'Azienda e per il 45 % a carico della percentuale di servizio. Pertanto prima di procedere alla ripartizione del tronco percentuale, devesi detrarre l'ammontare corrispondente a tali quote nella suddetta misura del 45 %.

Per il trattamento in occasione delle Festività Nazionali ed infrasettimanali consultare il prospetto alligato «D».

Tutti i valori contenuti nella presente tabella sono comprensivi della quota di vitto e di alloggio.

ALLEGATO «*C 1*»

TABELLA DEL PUNTEGGIO E DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE

Alberghi di prima categoria

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Mensilità (Gratifica natalizia)	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso premio di fine stagione)	1/26 maggiorato del 20 % (Festività nazionali ed infrasettimanali)	10ª ora	Lavoro straordinario		Indennità di licenziamento		
						Diurno	Notturno	dal 1 luglio 1959	dal 1 gennaio 1951	fino al 31 dicembre 1950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Personale di 1ª categoria A										
Primo Portiere .	15									
Primo Maître d'Hôtel o Maître d'Hôtel unico	18	44.900	1.720	2.065	190	285	380	31.000	25.840	20.675
Capo Cuoco . . .	20									
Prima Governante .	13									
Personale di 1ª categoria B										
Portiere di notte . .	14									
Secondo Maître d'Hôtel . .	15									
Terzo Maître d'Hôtel – Primo Barman o Barman unico	13	41.300	1.585	1.905	175	265	355	—	23.805	19.045
Sotto Capo Cuoco .	15									
Governante unica . .	13									
Personale di 2ª categoria A										
Secondo Portiere o Portiere di turno . .	13									
Barman unico	13									
Cameriere trinciatore – Cameriere ai vini – Cameriere ai piani – Secondo Barman . .	12	35.400	1.360	1.635	155	230	205	—	16.355	12.265
Cuoco Capo partita . . .	13									
Personale di 2ª categoria B										
Conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue straniere	11									
Centralinista con 150 o più apparecchi in derivazione . .	9-10									
Cameriere Capo squadra	11									
Primo cameriere ai corrieri .	10									
Capo caffettiere o Caffettiere unico - Capo dispensiere o Dispensiere unico . .	11									
Capo cantiniere	11									
Controllo merci senza funzioni amministrative	11									
Capo operaio – Operaio specializzato, assunto o utilizzato come tale, delle seguenti categorie: elettricista, falegname, lucidatore, decoratore, meccanico aggiustatore, meccanico idraulico, tappezziere, muratore .	11	33.100	1.270	1.520	140	210	285	—	15.220	11.415
Addetto all'impianto della posta pneumatica – Addetto all'impianto di condizionamento d'aria	11									
Addetto alle caldaie munito di patente, assunto od utilizzato come tale	11									
Prima guardarobiera o guardarobiera unica consegnataria .	11									
Capo lavandaio .	10									
Prima stiratrice .	9									
Capo giardiniere . .	9									

Segue ALLEGATO «C 1»

TABELLA DEL PUNTEGGIO E DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE

Alberghi di prima categoria

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Mensilità (Gratifica natalizia)	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso premio di fine stagione)	1/26 maggiorato del 20 % (Festività nazionali ed infrasettimanali)	10ª ora	Lavoro straordinario Diurno	Lavoro straordinario Notturno	Indennità di licenziamento dal 1 luglio 1959	Indennità di licenziamento dal 1 gennaio 1951	Indennità di licenziamento fino al 31 dicembre 1950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Personale di 3ª categoria A										
Turnante di portineria – Postino – Centralinista con meno di 150 apparecchi in derivazione – Telefonista	8-10									
Conduttore di stazione senza la conoscenza di due lingue straniere	9									
Sotto Capo Cameriere (Demi-chef)	9									
Cuoco di famiglia	11									
Primo aiuto cuoco	9									
Cassaroliere – Argentiere – Facchino di cucina	10									
Officiere	9									
Aiuto controllo merci senza funzioni amministrative	9	30.700	1.180	1.415	130	195	260	—	14.160	10.620
Cantiniere unico	10									
Seconda Governante	10									
Facchino ai piani – Facchino di notte	9									
Facchino ai piani senza montacarico	10									
Seconda guardarobiera – Lavandaio unico – Prima lavandaia	9									
Addetto alle caldaie	11									
Operaio ausiliario	9–10									
Autista – Garagista	9									
Personale di 3ª categoria B										
Camerieri ai corrieri	8									
Cameriera	8									
Lavandaia – Stiratrice o Rammendatrice	8	28.400	1.090	1.310	120	175	235	—	13.100	9.825
Aiuto operaio ausiliario – Uomo di fatica – Giardiniere	8									
Bagnino addetto alla spiaggia o piscina	8									
Personale di 3ª categoria C										
Chiamavetture	7									
Vestiarista – Ascensorista anziano – Aiuto di porta	5–7									
Ascensorista – Ragazzo di porta Commissioniere	3-5									
Cameriere di sala – Aiuto cameriere ai piani (*In caso di assegnazione di punti* 8 *sono da considerarsi, ai fini delle indennità sostitutive, in* 3ª *Cat.* B).	7–8	24.800	950	1.090	105	160	210	—	11.400	8.550
Aiuto barman	7									
Aiuto cameriere	6–7									
Aiuto cameriere ai corrieri	6									
Secondo aiuto cuoco	6									
Secondo dispensiere – Secondo caffettiere Secondo cantiniere	7									
Garzone di cucina (fino a 20 anni di età)	7									
Donna di gurdaroba – Donna del personale – Aiuto cameriera	7									

NOTE. — Le quote di cui alle colonne 6, 7 e 8 incidono per il 15 % a carico dell'Azienda e per il 45 % a carico della percentuale di servizio. Pertanto prima di procedere alla ripartizione del tronco percentuale, devesi detrarre l'ammontare corrispondente a tali quote nella suddetta misura del 45 %

Per il trattamento in occasione delle Festività Nazionali ed infrasettimanali consultare il prospetto alligato «D».

Tutti i valori contenuti nella presente tabella sono comprensivi della quota di vitto e alloggio.

ALLEGATO «*C 2*»

TABELLA DEL PUNTEGGIO E DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE

Alberghi ***di seconda categoria***

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Mensilità (Gratifica natalizia)	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso premio di fine stagione)	1/26 maggiorato del 20 % (Festività nazionali ed infrasettimanali)	10ª ora	Lavoro straordinario: Diurno	Lavoro straordinario: Notturno	Indennità di licenziamento: dal 1 gennaio 1951	Indennità di licenziamento: fino al 31 dicembre 1950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personale di 1ª categoria A									
Primo Maître d'Hôtel o Maître d'Hôtel unico	18	41.300	1.585	1.905	175	265	355	23.805	19.045
Capo Cuoco . .	20								
Personale di 1ª categoria B									
Primo Portiere o Portiere unico .	14	39.000	1.500	1.800	165	245	330	22.480	17.985
Secondo Maître d'Hôtel	15								
Sotto Capo Cuoco .	15								
Prima Governante .	13								
Personale di 2ª categoria A									
Portiere di notte .	14	33.100	1.270	1.520	140	210	285	15.220	11.415
Secondo Portiere o Portiere di turno	12								
Primo Barman o Barman unico.	13								
Cameriere trinciatore – Cameriere ai vini – Cameriere ai piani – Secondo Barman .	12								
Cuoco Capo partita	13								
Governante unica	12								
Personale di 2ª categoria B									
Conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue straniere .	11	30.700	1.180	1.415	130	195	260	14.160	10.620
Centralinista con 150 o più apparecchi in derivazione . .	9–10								
Secondo Barman . . .	12								
Cameriere Capo squadra .	11								
Capo caffettiere - Capo dispensiere Capo cantiniere .	11								
Controllo merci senza funzioni amministrative	11								
Capo operaio – Operaio specializzato, assunto o utilizzato come tale, delle seguenti categoria: elettricista, falegname, lucidatore, decoratore, meccanico aggiustatore, meccanico idraulico, tappezziere, muratore	11								
Addetto all'impianto della posta pneumatica Addetto all'impianto di condizionamento d'aria	11								
Addetto alle caldaie munito di patente, assunto od utilizzato come tale . .	11								
Prima guardarobiera o guardarobiera unica consegnataria .	11								
Capo lavandaio .	10								
Prima stiratrice .	9								
Capo giardiniere . . .	9								

Segue ALLEGATO «*C 2*»

TABELLA DEL PUNTEGGIO E DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE

Alberghi di seconda categoria

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Mensilità (Gratifica natalizia)	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso premio di fine stagione)	1/26 maggiorato del 20 % (Festività nazionali ed infrasettimanali)	10ª ora	Lavoro straordinario: Diurno	Lavoro straordinario: Notturno	Indennità di licenziamento: dal 1 gennaio 1951	Indennità di licenziamento: fino al 31 dicembre 1950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personale di 3ª categoria A									
Turnante di portineria – Postino – Centralinista con meno di 150 apparecchi in derivazione – Telefonista	8–10								
Conduttore di stazione senza la conoscenza di due lingue straniere	9								
Sotto Capo Cameriere (Demi-chef)	9								
Cuoco di famiglia	11								
Primo aiuto cuoco	9								
Cassaroliere – Argentiere – Facchino di cucina	10								
Officiere	9								
Aiuto controllo merci senza funzioni amministrative	9								
Cantiniere unico	10	29.500	1.130	1.355	125	180	245	13.595	10.195
Caffettiere unico – Dispensiere	10								
Seconda Governante	10								
Facchino ai piani – Facchino di notte	9								
Facchino ai piani senza montacarico	10								
Seconda guardarobiera – Lavandaio unico – Prima lavandaia	9								
Addetto alle caldaie	11								
Operaio ausiliario	9–10								
Autista – Garagista	9								
Personale di 3ª categoria B									
Camerieri ai corrieri	8								
Cameriera	8								
Lavandaia – Stiratrice o Rammendatrice	8	27.200	1.045	1.250	120	175	235	12.530	9.400
Aiuto operaio ausiliario – Uomo di fatica – Giardiniere	8								
Bagnino addetto alla spiaggia o piscina	8								
Personale di 3ª categoria C									
Chiamavetture	7								
Vestiarista – Ascensorista anziano – Aiuto di porta	5–7								
Ascensorista – Ragazzo di porta - Commissioniere	3–5								
Cameriere di sala – Aiuto cameriere ai piani (*In caso di assegnazione di punti 8 sono da considerarsi, ai fini delle indennità sostitutive, in 3ª Cat.* «B»).	7–8								
Aiuto barman	7	23.600	910	1.090	100	145	200	10.905	8.175
Aiuto cameriere	6–7								
Aiuto cameriere ai corrieri	6								
Secondo aiuto cuoco	6								
Secondo dispensiere – Secondo caffettiere Secondo cantiere	7								
Garzone di cucina (fino a 20 anni di età)	7								
Donna di gurdaroba – Donna del personale – Aiuto cameriera	7								

NOTE. — Le quote di cui alle colonne 6, 7 e 8 incidono per il 55 % a carico dell'Azienda e per il 45 % a carico della percentuale di servizio. Pertanto prima di procedere alla ripartizione del tronco percentuale, devesi detrarre l'ammontare corrispondente a tali quote nella suddetta misura del 45 %.

Per il trattamento in occasione delle Festività Nazionali ed infrasettimanali consultare il prospetto alligato «D».

Tutti i valori contenuti nella presente tabella sono comprensivi della quota di vitto e di alloggio.

ALLEGATO «*C 3*»

TABELLA DEL PUNTEGGIO E DELLE INDENNITA' SOSTITUTIVE

Alberghi di terza e quarta categoria e pensioni di ogni categoria

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Mensilità (Gratifica natalizia)	1/26 (Ferie non goduto mancato preavviso premio di fine stagione)	1/26 maggiorato del 20% (Festività nazionali ed infrasettimanali)	10' ora	Lavoro straordinario Diurno	Lavoro straordinario Notturno	Indennità di licenziamento dal 1 gennaio 1951	Indennità di licenziamento fino al 31 dicembre 1950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personale di 2ª categoria A									
Portiere	14	31.900	1.225	1.475	135	200	270	14.725	11.045
Cuoco	20								
Personale di 2ª categoria B									
Portiere di notte	13	29.500	1.130	1 355	125	180	245	13.595	10.195
Cameriere capo squadra con funzioni di «Primo», con almeno quattro dipendenti	11								
Governante	11								
Personale di 3ª categoria A									
Guardia di notte	11	28.400	1.090	1.310	120	175	235	13.100	9.825
Turnante di portineria – Telefonista	8–10								
Conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue straniere	11								
Conduttore di stazione senza la conoscenza di due lingue straniere	9								
Cameriere Capo squadra	10								
Barman	9								
Cassaroliere – Argentiere	10								
Officiere	9								
Primo aiuto cuoco	9								
Facchino di cucina	10								
Facchino ai piani	9								
Facchino ai piani senza montacarico – Facchino con mansioni di portiere	10								
Facchino di notte	9								
Prima Guardarobiera e Guardarobiera unica consegnataria	10								
Addetto alle caldaie	11								
Operaio ausiliario	9–10								
Autista – Garagista	9								
Personale di 3ª categoria B									
Cameriera	8	26.000	995	1.195	110	165	225	11.965	8.970
Lavandaia – Stiratrice o Rammendatrice	8								
Giardiniere	8								
Bagnino addetto alla spiaggia o piscina	8								
Personale di 3ª categoria C									
Ascensorista anziano – Aiuto di porta	5–7	22.500	860	1.030	95	140	190	10.335	7 750
Ascensorista – Ragazzo di porta – Commissioniere	3–5								
Cameriere di sala	7–8								
(*In caso di assegnazione di punti 8, sono da considerarsi, ai fini delle indennità sostitutive, in 3ª cat.* B).									
Aiuto cameriere	6–7								
Aiuto Barman	7								
Secondo aiuto cuoco	6								
Donna di guardaroba	7								

NOTE. — Le quote di cui alle colonne 6, 7 e 8 incidono per il 55 % a carico dell'Azienda e per il 45 % a carico della percentuale di servizio. Pertanto prima di procedere alla ripartizione del tronco percentuale, devesi detrarre l'ammontare corrispondente a tali quote nella suddetta misura del 45 %.

Per il trattamento in occasione delle Festività Nazionali ed infrasettimanali consultare il prospetto alligato «D».

Tutti i valori contenuti nella presente tabella sonno comprensivi della quota di vitto e di alloggio.

ALLEGATO « *C* 4 »

TABELLA DELLE PAGHE FISSE E DELLE INDENNITÀ SOSTITUTIVE APPLICABILI DALLE PICCOLE AZIENDE

(di cui all'art. 66 del Contratto Nazionale di Lavoro)

QUALIFICA DEL PERSONALE	Paga fissa mensile	Mensilità (Gratifica natalizia)	1/26 (Ferie non godute mancato preavviso premio di fine stagione)	1/26 maggiorato del 20 % (Festività nazionali ed infrasettimanali)	10ª ora	Lavoro straordinario		Indennità di licenziamento	
						Diurno	Notturno	dal 1° gennaio 1951	fino al 31 dicembre 1950
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Portiere	23.000	31.050	1.195	1.440	135	195	265	14.350	10.765
Turnante	14.950	23.000	885	1.065	100	145	195	10.625	7.970
Guardia di notte	18.400	26.500	1.020	1.220	110	160	220	12.210	9.160
Addetto di porta	12.650	20.700	805	965	85	125	170	9.660	7.245
Commissioniere	9.000	17.025	655	785	70	105	140	7.865	5.900
Conduttore	18.400	26.500	1.020	1.220	110	160	220	12.210	9.160
Cuoco	25.300	33.350	1.280	1.540	145	210	290	15.390	11.540
Garzone di cucina	19.000	27.025	1.050	1.250	115	170	230	12.490	9.365
Interno	19.000	27.025	1.050	1.250	115	170	230	12.490	9.365
Interno inferiore ai 20 anni	11.500	19.550	755	900	80	120	160	9.050	6.780
Cameriere	19.000	27.025	1.050	1.250	115	170	230	12.490	9.365
Cameriere unico in aziende con non più di 18 letti	14.950	23.000	885	1.065	100	145	195	10.625	7.970
Aiuto cameriere	12.650	20.700	805	965	85	125	170	9.660	7.245
Cameriera	16.100	24.150	925	1.110	105	155	210	11.110	8.330
Facchino	17.850	25.875	995	1.200	110	160	220	11.940	8.950
Lavandaia	18.400	26.500	1.020	1.220	110	160	220	12.210	9.160

NOTE — Per il trattamento delle Festività Nazionali ed Infrasettimanali, consultare il prospetto allegato « *D* ». — I valori di cui alle colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono comprensivi della quota di vitto e di alloggio

ALLEGATO « *D*

TRATTAMENTO IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

FESTIVITA' NAZIONALI: 25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre.

In caso di prestazione di lavoro: oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, una ulteriore retribuzione pari all'importo della col. 5 delle tabelle « D ».

In caso di assenza dovuta a riposo compensativo settimanale: Oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, una ulteriore retribuzione pari all'importo della col. 4 delle tabelle « D ».

In caso di assenza per malattia od infortunio: Non è dovuta alcuna corresponsione speciale.

In caso di non prestazione di lavoro per altre assenze previste o giustificate: Non è dovuta alcuna corresponsione speciale.

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI: Capodanno Epifania S. Giuseppe Lunedì dopo Pasqua Ascensione Corpus Domini SS. Pietro e Paolo Assunzione di M. Vergine (Ferragosto) 1° Novembre Concezione Natale 26 Dicembre.

In caso di prestazione di lavoro: oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, una ulteriore retribuzione pari all'importo della col. 5 delle tabelle « D »

In caso di assenza dovuta a riposo compensativo settimanale: Non è dovuta alcuna corresponsione speciale.

In caso di assenza per malattia od infortunio: Non è dovuta alcuna corresponsione speciale.

In caso di assenza per malattia od infortunio: Non è dovuta alcuna corresponsione speciale.

Visti il contratto e gli allegati A, B, CL, C1, C2, C3, C4, D che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1956, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI PADOVA CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE SALARIATO ADDETTO ALLE AZIENDE DI ABANO TERME E MONTEGROTTO TERME)

L'anno 1956, addì 30 del mese di luglio in Padova,

tra

il GRUPPO PROVINCIALE ALBERGATORI nelle persone del suo Presidente dott. *Guido Vedalli* e dei sigg. comm. *Camillo Desio* e comm. *Secondo Magagnin*, con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Padova nella persona del suo Vice presidente dott. *Stanislao Morassutti* assistito dal dott. *Elio Borgetto*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO Sindacato Albergo e Mensa, nella persona del suo Segretario sig. *Egidio Lorenzoni*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE Sindacato Commercio nella persona del suo segretario M.o *Meni Francesco*;

si conviene:

1. A decorrere dal 1° luglio 1956 il trattamento economico del personale dipendente da Aziende Alberghiere della provincia di Padova viene determinato come da tabelle allegate:

2. Il valore venale del vitto e alloggio viene confermato nelle misure seguenti:

a) Vitto	L.	7.500 mensili
b) Alloggio	»	900 mensili

Il presente accordo ha decorrenza dall'1 luglio 1956 e verrà a scadere il 30 giugno 1957: in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato per egual periodo.

TABELLA *A*

RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

(Dal 1° luglio 1956)

OPERAI

QUALIFICHE	Punti	Salario	Minimo garantito	Totale	Salario	Minimo garantito	Totale
		Alberghi di 1ª categoria			Alberghi di 2ª categoria		
1ª categoria							
Capo cameriere (con conosc. 3 lingue)	17	17.400	22.000	39.400	15.600	20.500	36.100
Capo cuoco	13	18.000	26.000	44.000	15.900	23.000	38.900
Sotto capo cuoco	16	15.200	24.000	39.200	—	—	—
1ª portiere (conosc. tre lingue)	15	16.300	20.000	36.300	15.000	19.000	34.000
2° capo cameriere	14	13.700	19.000	32.700	13.200	18.500	31.700
Cameriere al bar	10	13.800	16.000	29.800	—	—	—
2ª Categoria							
Cameriere al bar	10	—	—	—	11.300	15.000	26.300
Cameriere capo squadra (chef de rang)	11	12.300	17.000	29.300	11.100	16.000	27.100
Cameriere ai vini	12	12.500	17.000	29.500	11.300	16.000	27.300
Governante alberghi 2ª categoria	9	—	—	—	12.800	17.000	29.800
Cameriere ai piani	12	13.100	17.000	30.100	11.800	16.000	27.800
Cuoco capo partita	12	14.100	20.500	34.600	12.900	19.500	32.400
Portiere di notte	12	12.700	17.000	29.700	11.600	16.000	27.600
Cuoco unico	12	15.000	20.500	35.500	13.600	21.000	34.600
Salsiere pasticciere	13	14.700	22.000	36.700	13.500	20.000	33.500
Guardarobiera con consegna	8	10.800	15.500	26.300	9.700	14.000	23.700
Secondo portiere	11	13.400	16.500	29.900	12.200	15.500	27.700
Conduttore	10	12.500	16.000	28.500	11.300	15.000	26.300
Turnista	9	11.800	15.500	27.300	10.700	14.500	25.200
3ª categoria							
Sottocapo reparto (demichef o comin sala)	9	9.750	17.500	27.250	8.500	16.500	25.000
Caffet. unico, cantin., dispensiere	10	9.800	19.000	28.800	9.200	17.500	26.000
Dispensiere donna	8	9.400	15.500	24.900	8.900	15.000	23.900
Guardarobiera senza consegna	8	6.300	15.500	21.800	5.800	15.000	20.800
Caffettiera donna	7	9.500	14.500	24.000	5.900	13.500	19.400
Aiuto cuoco	9	9.050	18.500	27.550	8.400	17.000	25.400
Facchino di cucina, cassoliere	9	9.900	18.500	28.400	8.900	16.500	25.400
Cuoco capo partita	9	10.100	18.500	28.600	9.400	17.000	26.400
Interni in genere	8	8.900	18.000	26.900	8.300	17.000	25.300
2° aiuto cuoco	7	—	—	—	7.800	15.000	22.800
Donna di grosso	6	6.600	13.500	20.100	5.900	12.500	18.400
Stiratrice	7	6.500	14.500	21.000	5.900	13.500	19.400
Lavandaia	7	6.300	15.000	21.300	5.700	14.000	19.700
Comin sala	7	7.400	16.000	23.400	6.700	15.000	21.700
Cameriera ai piani	7	7.900	14.500	22.400	7.200	13.500	20.700
Aiuto cameriera	5	5.800	11.100	16.900	5.200	10.000	15.200
Facchino ai piani	9	8.700	18.000	26.700	8.100	16.500	24.600
Guardia notte	9	9.900	17.500	27.400	9.200	16.500	25.700
Autista albergo	7	6.800	16.000	22.800	6.300	15.000	21.300
Commissioniere oltre i 20 anni	7	7.100	15.500	22.600	6.300	15.000	21.300
Commissioniere fino ai 20 anni	7	6.300	13.000	19.300	5.900	12.000	17.900
Ascensorista oltre i 18 anni	5	6.600	19.000	25.600	5.700	12.000	17.900
Telefonista uomo	7	9.300	15.500	24.800	8.200	15.000	23.200
Telefonista donna	7	8.800	16.000	24.800	8.100	15.000	23.100
Elettricista idraulico	4	19.000	10.000	29.000	17.900	8.000	25.900
Falegname tappezziere	4	18.800	10.000	28.800	17.700	9.000	26.700
Operaio in genere o giardiniere	5	16.300	13.000	29.300	15.700	12.000	27.700
Apprendista in genere (V. cont. Naz.)	1-3	3.700	3.500	7.200	3.500	3.000	6.500

Segue: TABELLA *A*

RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

(Dal 1° luglio 1956)

OPERAI

QUALIFICHE	Punti	Salario	Minimo garantito	Totale	Salario	Minimo garantito	Totale
		Alberghi di 3ª categoria			Alberghi di 4ª categoria		
2ª *categoria*							
Cuoco unico	12	12.800	17.000	29.800	11.600	16.665	28.265
Guardarobiera con consegna	8	8.300	13.000	21.300	7.100	12.960	20.060
Portiere	12	12.000	15.500	27.500	11.000	15.135	26.135
3ª *categoria*							
Dispensiere donna	8	7.500	15.000	22.500	7.200	14.082	21.282
Guardarobiera senza consegna	8	7.600	13.500	21.100	7.000	12.811	19.811
Aiuto cuoco	9	7.400	16.000	23.400	7.100	15.030	22.130
Facchino di cucina casseroliere	9	6.600	15.500	22.100	6.200	14.670	20.870
Interni in genere	8	7.000	15.500	22.500	6.200	15.101	21.301
Donna di grosso	6	4.900	12.500	17.400	4.300	11.897	16.197
Stiratrice	7	4.600	12.500	17.100	4.100	11.689	15.789
Lavandaia	7	5.600	12.500	18.100	5.000	11.903	16.903
Cameriera ai piani	7	6.100	13.000	19.100	5.400	12.440	17.840
Facchino ai piani	9	6.700	14.500	21.200	5.900	14.082	19.982
Guardia di notte	9	8.200	15.000	23.200	7.500	14.418	21.918
Commissioniere oltre i 20 anni	7	5.200	18.500	23.700	4.500	12.951	17.451
Commissioniere fino ai 20 anni	7	4.300	10.000	14.300	4.000	9.261	13.261
Telefonista donna	7	6.600	13.000	19.600	5.900	12.468	18.368

TABELLA *B*

RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

(Dal 1° luglio 1956)

IMPIEGATI

QUALIFICHE	Punti	Salario	Minimo garantito	Totale	Salario	Minimo garantito	Totale
		Alberghi di 1ª categoria			Alberghi di 2ª categoria		
1ª *categoria*							
Dizione come da C. N. 6-4-1949	12	49.700	25.165	74.865	48.500	25.105	73.605
Vice Direttore	12	46.000	24.224	70.224	—	—	—
2ª *categoria*							
a) Capo ricevimento	11	42.400	20.264	62.664	29.000	23.185	52.185
Capo controllo amministrativo	10	42.400	20.264	62.664	24.000	18.210	42.210
Capo del personale	9	37.400	16.990	54.390	24.000	18.210	42.210
b) Cassiere	9	37.400	16.990	54.390	24.000	18.210	42.210
1° Segretario con almeno 2 elementi in sotto ordine	9	37.400	16.990	54.390	24.000	18.210	42.210
Economo	9	37.400	16.990	54.390	24.000	18.210	42.210
Segretario con mansioni ricevimento e cassa	9	32.500	16.745	49.245	22.000	18.110	40.110
Impiegato unico con mansioni varie 2ª categoria	9	—	—	—	23.000	19.105	42.105
3ª *categoria*							
a) Segretario senza rivec. e cassa	7	28.000	15.000	43.000	20.000	17.065	37.065
Impiegato comune o addetto amm. personale	5	23.000	10.600	33.600	15.000	12.090	27.090
b) Aiuto segretario	5	22.900	10.595	33.495	15.000	12.090	27.090
Impiegato d'ordine	5	20.000	10.450	30.450	13.000	11.990	24.990
Dattilografo	5	15.000	10.200	25.200	11.000	11.050	22.050
Apprendista v. C. N.	2	5.000	4.550	9.550	3.300	3.000	6.300

Segue TABELLA *B*

RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

(Dal 1° luglio 1956)

IMPIEGATI

QUALIFICHE	Punti	Salario	Minimo garantito	Totale	Salario	Minimo garantito	Totale
		Alberghi di 3ª categoria			Alberghi di 4ª categoria		
2ª categoria							
Segretario con mansioni ricevimento e cassa	9	20.500	16.145	36.645	20.500	14.400	34.900
3ª categoria							
1° Segretario senza ricevimento e cassa	7	18.000	15.075	33.075	18.000	13.500	31.500
a) Aiuto segretario	5	15.000	11.620	26.620	15.000	10.350	25.350
Impiegato d'ordine	5	15.000	11.620	26.620	15.000	10.350	25.350
Apprendista v. C.N.	2	3.300	3.000	6.300	3.300	2.700	6.000

Visti l'accordo e le tabelle *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949. PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ALBERGHI DI ABANO TERME E MONTEGROTTO TERME DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno 1959, il giorno 17 del mese di aprile, in Abano Terme.

Presso gli uffici dell'Associazione albergatori;

tra

il sig. *Ruggero Schiavolin* per la C.I.S.L. SINDACATO LAVORATORI D'ALBERGO;

e

il sig. *Egidio Lorenzoni* per la C.G.I.L. SINDACATO LAVORATORI D'ALBERGO E MENSA,

e

il sig. comm. rag. *Giovanni Bresciani*, presidente della ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di Abano Terme, assistito dai sigg.: cav. *Armando Carraro*, comm. *Aristide De Giorgis*, cav. *Antonio Sartori*, cav. *Alfredo Lana*;

e

il sig. *Giuseppe Scarabello*, Presidente dell'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di Montegrotto Terme, assistito dal cavaliere *Annibale Pavoni*:

si è stipulato il seguente accordo integrativo per gli alberghi di Abano Terme e Montegrotto Terme.

Art. 1.

CLASSIFICA ALBERGHIERA

Per la classifica degli alberghi si fa riferimento a quella determinata dall'E.P.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

ASSUNZIONE APPRENDISTI

In riferimento al capo 4° del contratto nazionale di lavoro, le parti convengono di assumere apprendisti fino al massimo del 6% negli alberghi di 1ª categoria; dell'8% negli alberghi di 2ª categoria; del 10% negli alberghi di 3ª e 4ª categoria.

Gli apprendisti saranno opportunamente distribuiti tra i vari servizi e saranno assunti a condizione che nell'azienda vi siano occupate almeno 5 persone.

Per quanto riguarda la modalità di assunzione, l'età, i titoli di istruzione, la durata massima di apprendistato, i compensi, si fa riferimento al cap. 4° del contratto nazionale richiamato ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento agli articoli del capo 6°: orario di lavoro, lavoro straordinario e particolarmente all'articolo 55 del capo 21°: alberghi di stagione, del contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono di determinare l'orario di lavoro per il periodo 15 maggio-15 ottobre, aumentandolo di una ora rispetto a quello previsto.

Art. 4.

TURNI DI RIPOSO SETTIMANALE

Ferme restando le norme previste dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro, si conviene di esporre in ogni albergo l'elenco del personale in servizio ed i turni di riposo settimanale ad ognuno spettante.

Art. 5.

GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene di determinare la tabella convenzionale per la gratifica natalizia sulla base del minimo garantito di percentuale, salario alberghiero, indennità convenzionale del vitto ed alloggio, risultante dalle tabelle allegate.

Per i periodi di servizio inferiori ad un anno saranno corrisposti i corrispondenti dodicesimi di detta indennità.

Art. 6.

RETRIBUZIONE - PERSONALE EXTRA

Con riferimento al capo 12° del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferme restando le norme previste dal capo stesso, si conviene quanto segue:

A) aumento del 5% (cinque per cento), sul salario alberghiero e sul minimo garantito delle tabelle di cui all'accordo del 7 maggio 1956, allegate al presente. Gli importi delle tabelle aggiornate risultano arrotondati alle L. 50 e 100.

B) Mantenimento del minimo garantito di percentuale di cui alle tabelle allegate, per il periodo che va dal 1° aprile al 15 novembre; mentre per il periodo che va dal 16 novembre al 31 marzo (dell'anno successivo), il minimo garantito di percentuale, si conviene sia ridotto del 50% rispetto al periodo 1° aprile 15 novembre.

C) Per quanto si riferisce al vitto ed alloggio, la misura convenzionale è così stabilita:

Vitto L. 6.000 mensili;
Alloggio L. 300 mensili;

mentre la misura reale è la seguente:

Vitto L. 7.500 mensili;
Alloggio L. 1000 mensili.

Per quanto si riferisce al minimo garantito di percentuale da corrispondersi qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiunga la misura minima riferita a giorni 30, si conviene che l'integrazione venga posta a carico del datore di lavoro, tenuto presente che lo stesso effettuerà il conguaglio bimestrale nella seguente forma:

mesi di maggio e giugno: luglio ed agosto: settembre ed ottobre.

L'eventuale integrazione del mese di aprile e della prima quindicina di novembre, rimane a totale carico del datore di lavoro.

D) Al personale adibito alla pulizia pre e post-apertura, verrà corrisposta la seguente retribuzione, senza gravare, comunque, sulla percentuale di servizio:

L. 900 giornale più il vitto;
L. 1.200 giornaliere senza il vitto.

E) Si conviene, inoltre, di corrispondere al personale extra:

Chef de Range, non residente in Abano e Montegrotto:

per n. uno servizio L.2.400;
per n. due servizi L. 3.000;
per le serate da ballo L. 3.600.

Commis Sala: le parti convengono di corrispondere ai medesimi:

per un servizio L. 1.560;
per due servizi L. 1.800;
per serate da ballo L. 2.160.

Le eventuali spese di viaggio ed il vitto sono a carico del datore di lavoro, mentre la percentuale di servizio sarà prelevata dal tronco ai sensi dell'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

F) Per gli arrangiamenti a forfait, compresa la cura, saranno fatte le opportune detrazioni per avere lo importo soggetto a percentuale di servizio.

Art. 7.

ALTA STAGIONE - STAGIONE MORTA

Premesso che il periodo normale è quello considerato dal 15 maggio al 15 ottobre, si conviene di definire il periodo di alta stagione, quello compreso tra il 1° agosto ed il 15 ottobre mentre il periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile viene considerato di morta stagione.

Art. 8.

COMMISSIONI INTERNE

Per quanto riguarda le Commissioni interne si conviene di regolarsi in conformità all'art. 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro (e successive modifiche) del 18 dicembre 1949.

Art. 9.

COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione paritetica è costituita da due rappresentanti dei lavoratori nelle persone dei signori:

Ruggero Schiavolin e Egidio Lorenzoni rispettivamente per la C.I.S.L. e per la C.G.I.L. e da due rappresentanti degli albergatori che, di volta in volta verranno designati dalle Associazioni Albergatori rispettivamente di Abano e Montegrotto Terme, in conformità all'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro più sopra richiamato.

Art. 10.

DURATA E SCADENZA

Il presente accordo ha valore per tutti gli alberghi di Abano e Montegrotto Terme, con decorrenza dal 1° maggio 1959 e scadrà alla data del 30 aprile 1961. Avrà quindi la durata di anni due e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora una delle parti non lo disdica con lettera R. R. R. almeno quattro mesi prima della data di scadenza fissata.

Art.11.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e più sopra richiamato.

PATTO AGGIUNTIVO

1. Le parti convengono di effettuare il pagamento ai lavoratori con buste paga o fogli equipollenti.

2. Si conviene inoltre che i lavoratori da fuori provincia, siano assunti mediante contratto di ingaggio.

3. Ogni albergo si impegna di dare al personale il vino durante i pasti.

4. Il facchino ai pulmann, quando svolge anche mansioni di facchino ai piani, ha diritto a quest'ultima retribuzione.

avvertenze:

a) Le tabelle di cui agli allegati *A*) sono aggiornate base all'aumento di cui all'art. 6 del presente accordo.

b) Sotto ogni tabella « allegato *A*) » deve intendersi la seguente precisazione: Al personale esterno con conoscenza di lingue estere, se richieste dal datore di lavoro e semprechè non siano già comprese nella qualifica (esempio: capo sala, portiere, ecc.) il punteggio sarà così aumentato: 1 punto con conoscenza fino a due lingue e due punti per oltre due lingue.

ALLEGATO A

1) ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

Personale operaio Categoria e qualifica	Punti	Salario albergh.	Minimo garantito di perc.
1ª Categoria di personale:			
Capo cameriere (con conoscenza lingue)	16	17.500	31.100
Capo cuoco	17	18.350	36.600
Portiere (con conscenza lingue)	15	17.050	27.650
Governante unica	10	13.350	20.650
Capo cameriere	11	14.300	26.100
Sotto capo cuoco (sous chef)	15	16.800	27.650
2ª Categoria di personale:			
Cameriere al bar (barmann)	10	12.600	22.450
Cameriere capo squadra (chef de range)	10	12.900	23.550
Cameriere ai vini	10	13.350	23.800
Cameriere ai piani	11	13.350	23.800
Cuoco capo partita	11	14.050	28.900
Salsiere-pasticciere	12	14.900	30.700
Cuoco unico	12	14.900	30.700
Guardarobiera con consegna	9	9.700	23.600
Secondo portiere	10	12.600	23.050
Conduttore	9	12.600	22.400
Trinciatore (chef tranceur)	11	13.350	23.800
Portiere di notte	11	13.350	23.800
3ª Categoria di personale:			
Sotto capo reparto (demichef) ca- Cameriere di sala	9	9.700	23.700
Caffettiere unico, cantiniere, di- Dispensiere	9	10.650	26.000
Dispensiera (donna)	8	10.150	20.750
Caffettiera (donna)	7	6.200	19.650
Guardarobiera senza consegna	8	6.200	19.650
Aiuto cuoco	9	8.600	21.550
2º Aiuto cuoco	7	7.900	18.400
Cuoco di famiglia	9	9.700	24.950
Facchino di cucina e casseruoliere	8	9.200	25.450
Interno in genere	7	8.500	24.050
Donna di grosso	7	5.500	18.300
Stiratrice	7	6.200	19.650
Lavandaia	7	6.700	19.800
Comis sala	6	8.200	14.900
Cameriera ai piani	8	7.550	19.250
Aiuto cameriera	5	5.650	14.450
Facchino ai piani	9	8.950	24.300
Autista d'albergo	7	7.350	21.150
Commissioniere oltre i 20 anni	5	7.350	14.450
Commissioniere fino ai 20 anni	4	6.900	12.500
Ascensorista oltre i 18 anni	6	6.900	17.100
Telefonista: uomo	7	8.850	21.250
Telefonista: donna	6	8.700	21.350
Elettricista-idraulico	5	24.950	13.200
Falegname-tappezziere	5	24.250	13.200
Operaio in genere giordiniere	5	21.850	15.250
Facchino ai pullmann	7	7.350	21.150
Guardia notte	9	8.950	24.300
Apprendista in genere (v. C. N.)	1-3	4.550	3.850

N.B. — La presente è aggiornata in base all'art. 6 dell'accordo 17 aprile 1959.

ALLEGATO A

2) ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA

Personale operaio Categoria e qualifica	Punti	Salario albergh.	Minimo garantito di perc.
1ª Categoria di personale:			
Capo cameriere (con conoscenza lingue)	16	15.700	28.800
Capo cuoco	17	16.300	32.100
1º Portiere (con conoscenza lingue)	15	15.350	26.500
2º Capo cameriere	11	12.750	26.150
Sotto capo cuoco (sous chef)	15	15.150	26.500
2ª Categoria di personale:			
Cameriere al bar (barman)	10	11.400	20.950
Cameriere capo squadra (chef de range)	10	11.550	22.050
Cameriere ai vini	10	12.050	22.400
Governante	9	12.750	20.400

Personale operaio Categoria e qualifica	Punti	Salario albergh.	Minimo garantito di perc.
Cameriere ai piani	11	12.050	22.400
Cuoco capo partita	11	12.850	27.450
Cuoco unico	12	13.850	29.050
Salsiere-pasticciere	12	13.350	28.150
Guardarobiera con consegna	9	8.700	20.800
2° portiere	10	11.550	21.450
Conduttore	9	11.400	20.900
Trinciatore Chef tranceur	11	12.050	22.400
Portiere di notte	11	12.050	22.400
3ª Categoria di personale			
Sotto capo reparto (demi chef o cameriere di sala)	9	8.600	22.000
Caffettiere unico cantiniere dispensiere	9	9.800	24.300
Dispensiera (donna)	8	9.200	20.300
Caffettiera (donna)	7	5.650	18.250
Guardarobiera senza consegna	8	5.650	18.250
Primo aiuto cuoco	9	7.750	20.200
Secondo aiuto cuoco	7	7.050	18.600
Cuoco di famiglia	9	8.850	23.200
Facchino cucina, casseruoliere	8	8.200	23.600
Interno in genere	7	7.650	22.850
Donna di grosso	7	5.000	16.900
Stiratrice	7	5.650	18.250
Lavandaia	7	6.100	18.450
Comis sala	6	7.550	13.850
Cameriera ai piani	8	6.700	17.950
Aiuto cameriera	5	5.000	13.050
Facchino ai piani	9	8.100	22.450
Autista d'albergo	7	6.700	19.800
Commissioniere oltre i 20 anni	5	6.700	13.900
Commissioniere fino ai 20 anni	4	6.450	10.750
Ascensorista oltre i 18 anni	6	6.450	15.750
Telefonista (uomo)	7	8.000	20.050
Telefonista (donna)	6	7.900	20.200
Elettricista, idraulico	5	23.550	11.950
Falegname, tappezziere	5	23.200	11.650
Operaio in genere, giardiniere	5	20.900	12.900
Facchino ai pulmann	7	6.700	19.800
Guardia notte	9	8.100	22.450
Apprendista in genere (v. C. N.)	1-3	4.200	3.500

N.B. — La presente tabella è aggiornata in base all'art. 6 dell'accordo 17 aprile 1959.

ALLEGATO *A*

3) ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEGORIA

Personale operaio Categoria e qualifica	Punti	Salario albergh.	Minimo garantito di perc.
2ª Categoria di personale:			
Cuoco unico	14	12.900	23.600
Cuoco unico (piccole case) (1)	12	12.850	23.600
Capo servizio alberghi 3ª e 4ª (con conoscenza lingue)	13	10.250	20.550
Portiere con conoscenza di lingue	11	11.550	21.450
Governante con conoscenza di lingue	9	10.000	18.350
Personale di 3ª categoria:			
Cameriere sala o al bar (uomo)	9	7.650	20.400
Cameriera sala o al bar (donna)	8	7.650	18.150
Dispensiere (uomo)	9	8.350	22.250
Dispensiere (donna)	8	8.350	19.750
Guardarobiera con consegna	9	7.250	20.400
Aiuto cuoco	9	7.250	21.300
Facchino cucina, interno, operaio in genere	8	6.500	21.350
Donna di grosso	7	4.350	16.800
Donna di guardaroba o stiratrice	7	4.550	16.550
Comis sala	6	6.450	12.850
Cameriera ai piani	8	5.650	17.600
Aiuto cameriera	5	4.450	11.650
Facchino ai piani	9	6.600	19.950
Autista d'albergo	7	6.100	18.500
Commissioniere oltre i 20 anni	7	5.500	18.350
Commissioniere fino ai 20 anni	4	4.900	11.000
Telefonista	6	6.300	17.650
Lavandaia	7	5.000	16.900
Cameriera sala e piani	8	5.650	17.600
Facchino ai pullmann	7	6.100	18.500
Guardia notte	9	6.600	19.950
Elettricista, idraulico	5	22.150	10.700
Falegname, tappezziere	5	22.150	10.050
Giardiniere	5	19.950	10.500
Apprendista in genere (v. C. N.)	1-3	3.750	3.100

---

(1) La qualifica del cuoco unico per le piccole case attribuisce qualora in albergo non esista personale classificato in seconda categoria.

N.B. — La presente tabella è aggiornata in base all'art. 6 dell'accordo del 17 aprile 1959.

Visti l'accordo e la tabella che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA ALBERGO E MENSA DI ABANO TERME E MONTEGROTTO TERME

Oggi 27 giugno 1960 in Abano Terme,

tra

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI ABANO E MONTEGROTTO TERME, rappresentate dai rispettivi Presidenti: comm. sig. *Giovanni Bresciani* e sig. *Francesco Mioni*, assistiti dal sig. *Alfredo Lana*

B e

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI PADOVA (Sindacati liberi) Settore Commercio rappresentata dal signor *Ruggero Schiavolin*

e

CAMERA DEL LAVORO DI PADOVA F.I.L.C.A.M.S. rappresentata dal sig. *Egidio Lorenzoni*;

associazioni e rappresentanze, firmatarie tutte del contratto per lavoratori d'albergo e mensa in vigore nella zona di Abano e Montegrotto Terme;

Premesso che le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 1° aprile e 7 aprile 1960, hanno chiesto l'applicazione dell'art. 62, lettera *e*) del Contratto Nazionale Lavoratori d'Albergo e Mensa 22 settembre 1959, relativo alla corresponsione del « Premio di fine stagione » ai lavoratori stessi;

Si è convenuto quanto segue:

1. A tutti i lavoratori competerà nel 1960 un « Premio di fine stagione », riferito a mesi sette di stagione contrattuale, nella seguente misura:

Dipendenti da alberghi di 1ª cat. L. 12.000;
Dipendenti da alberghi di 2ª cat. L. 10.000;
Dipendenti da alberghi di 3ª e 4ª cat. L. 8.000;
Apprendisti dipendenti da alberghi di tutte le categorie L. 4.000.

2. Il diritto a tale premio, nella stessa misura massima di cui sopra, sussiste fino al compimento del decimo mese di lavoro, oltre il quale, nulla competerà venendo a cessare ogni finalità stagionale dell'impiego.

3. Agli effetti della liquidazione di eventuali settimi, trascorso il primo mese di intero effettivo servizio, le successive frazioni di mese superiori ai giorni 20 saranno considerate mesi interi.

4. Il premio di fine stagione non competerà ai lavoratori che abbandonino il servizio, senza giustificato motivo, prima del termine del contratto.

5. Rimane fin d'ora stabilito che nella ipotesi in cui provvedimenti legislativi riconoscessero ai lavoratori assunti a tempo determinato, in aziende stagionali, indennità di ferie o altri diritti fino ad oggi non previsti, non sarà corrisposto il « Premio di fine Stagione ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI NELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 1° agosto, nella sede della A.P.A.M. Associazione Provinciale Albergatori Montecatini

tra

l'ORGANIZZAZIONE DEGLI ALBERGATORI, rappresentata dai sigg. *Pacini* cav. *Pacino, Mariottini Vittorio, Giacomelli* rag. *Pilade, Galli Amerigo, Boldrini* dott. *Ilio*

e

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGO E MENSA aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai sigg. *Ferretti Vasco* e *Dami Corrado*

e

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGO E MENSA aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Dolfi Ivo*

e

il SINDACATO PROVINCIALE U.I.L.A.M. rappresentato dal sig. *Otello Parlanti*

è stato stipulato in ottemperanza all'art. 22 del Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati di Albergo, Pensioni e Locande, firmato in Roma il 22 settembre 1959, il presente Patto integrativo valevole per le aziende alberghiere della provincia di Pistoia.

Art. 1.

(art. 8 del C.C.N.L.)

La percentuale spettante agli apprendisti è quella risultante dalla allegata tabella « A ».

L'assunzione degli apprendisti è consentita nella misura di uno per ogni tre impiegati o frazione di tre.

Art. 2.

(artt. 13 e 14 del C.C.N.L.)

L'orario di lavoro è di norma pari a 10 ore unicamente per gli impiegati le cui mansioni implichino rapporti con la clientela, di conseguenza, mansioni a carattere discontinuo; per tutti gli altri è di 9 ore.

Il lavoro straordinario è consentito limitatamente a due ore giornaliere e verrà compensato con le modalità e nella misura previste dall'art. 14 del C.C.N.L.

Art. 3.

(artt. 15 e 29 del C.C.N.L.)

Tutto il personale impiegatizio godrà di un riposo settimanale di 24 ore in aggiunta al normale periodo di riposo, ad eccezione del periodo decorrente dal 20 luglio al 30 settembre durante il quale l'impiegato usufruirà di un riposo settimanale limitato a 12 ore settimanali.

Art. 4.

(art. 18 del C.C.N.L.)

La tredicesima mensilità verrà liquidata in base alle quote risultanti dalla allegata tabella « B », da corrispondersi mensilmente in aggiunta allo stipendio.

Art. 5.

(art. 19 del C.C.N.L.)

Agli impiegati che prestino la loro opera durante le festività nazionali ed infrasettimanali è dovuta, oltre alla normale retribuzione di fatto giornaliera, una retribuzione straordinaria pari alle quote risultanti dalla allegata tabella « B ».

Art. 6.

(art. 22 del C.C.N.L.)

Il valore vitto-alloggio viene stabilito in L. 7.500 mensili.

Gli stipendi mensili da corrispondere agli impiegati dipendenti sono quelli risultanti dalla allegata tabella « A ».

Si stabilisce che almeno una volta all'anno la parte retributiva fissa è soggetta a revisione con riferimento alle variazioni dell'indice del costo della vita ufficialmente in Provincia di Pistoia.

Art. 7.

(art. 24 del C.C.N.L.)

I criteri di ripartizione della percentuale di servizi — 1/15.mo della globale percentuale sui conti dei clienti — sono quelli risultanti dalla allegata tabella « A ».

Detto quindicesimo verrà interamente distribuito solo nel caso che gli impiegati in servizio siano almeno tre. Nel caso invece che gli impiegati siano due oppu-

e uno dell'1/15.mo verrà rispettivamente distribuito solo l'80% o il 60%, riversando l'eccedenza nel tronco della globale.

Nessun prelievo di percentuale verrà effettuato nelle aziende che non abbiano impiegati alle proprie dipendenze.

Viene riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di tenere a disposizione un punto della percentuale che potrà venire assegnato preferibilmente al segretario corrispondente con più lingue dopo cinque anni di anzianità presso diverse aziende.

Art. 8.

(art. 41 del C.C.N.L.)

Le divergenze individuali e collettive relative alla interpretazione ed applicazione delle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro e del presente accordo integrativo, sono demantate alla locale Commissione Paritetica, già istituita per i dipendenti di parte operaia.

Art. 9.

Per gli emolumenti da corrispondere al personale di primo impiego è data facoltà al datore di lavoro di stipulare accordi individuali aziendali le cui condizioni, su richiesta indirizzata dal datore di lavoro alla propria Organizzazione, dovranno da questa essere concordate con le Organizzazioni dei lavoratori tenendo presenti le particolari caratteristiche dell'Azienda richiedente, nonchè le capacità professionali e le mansioni che il dipendente sarà chiamato a svolgere.

Art. 10.

Il presente cotratto ha la stessa validità del Contratto collettivo nazionale di lavoro impiegati stipulato in Roma il 22 settembre 1959 ed entra in vigore a decorrere dal 1° agosto 1960.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Patto integrativo si fa esplicito riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro.

TABELLA *A*

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA ALBERGHI				
	Lusso	1ª	2ª	3ª-4ª Pensioni	Punti
1ª categoria					
Direttore	130.000	120.000	108.000	100.000	8
Vice Direttore	85.000	83.000	74.700	71.000	7
2ª categoria					
Capo ricevimento	75.000	73.000	65.700	62.500	7
Capo del personale	65.000	63.000	56.700	53.900	6
Controllo amministrativo	65.000	63.000	56.700	53.900	6
Primo segretario	60.000	58.000	52.200	49.600	5
Cassiere	60.000	58.000	52.200	49.600	5½
Cassiere con mansioni aiuto ricevimento	60.000	58.000	52.200	49.600	5
Economo	60.000	58.000	52.200	49.600	3+2
Segretario maincourantier	55.000	53.000	47.700	45.300	4
Segretario corrispondente almeno 3 lingue	55.000	53.000	47.700	45.300	4
Segretario con mansione ricevimento e cassa	55.000	53.000	47.700	45.300	4
Segretario d'amministrazione	55.000	53.000	47.700	45.300	4
Amministratore unico del personale	50.000	48.000	43.200	41.000	4
3ª categoria					
Secondo segretario	45.000	43.000	38.700	36.800	3
Segretario unico e generico	45.000	43.000	38.700	36.800	3
Corrispondente	40.000	38.000	34.200	32.500	3
Aiuto economo	45.000	43.000	38.700	36.800	2+1
Segretaria dattilografa	40.000	38.000	34.200	32.500	3
Aiuto segretario	35.000	33.000	29.700	28.200	2
Aiuto ricevimento	35.000	33.000	29.700	28.200	2
Aiuto cassiere	35.000	33.000	29.700	28.200	2
Impiegato con mansione d'ordine	35.000	33.000	29.700	28.200	2
Dattilografa	35.000	33.000	29.700	28.200	2
Apprendisti					
Prima stagione	15.000	15.000	14.000	14.000	1
Seconda stagione	25.000	25.000	24.000	24.000	1½

TABELLA *B*

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA ALBERGHI							
	Lusso		1°		2ª		3ª-4ª Pensioni	
	G. N.	F.	G. N.	F.	G. N.	F.	G. N.	F.
Prima	10.000	3.000	9.000	3.000	8.000	2.400	7.000	2.000
Seconda	6.000	2.000	6.000	2.000	5.000	1.800	4.000	1.600
Terza	5.000	1.700	5.000	1.700	4.000	1.500	3.000	1.300
Apprendisti 1ª stagione	1.800	1.000	1.800	1.000	1.600	800	1.500	700
Apprendisti 2ª stagione	2.500	1.200	2.500	1.200	2.300	1.000	2.200	900

G.N. *Gratifica Natalizia:* Importo di rateo mensile.

F. : *Festività Nazionale ed infrasettimanali:* Importo di una singola giornata festiva.

Visti il contratto e le tabelle *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 MAGGIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI DI ALBERGO, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 10 maggio in *Montecatini Terme nella Sede* dell'Associazione Provinciale Albergatori Montecatini (A.P.A.M.)

tra

L'Organizzazione degli albergatori rappresentata dai sig. *Giacomelli* rag. *Pilade*, *Boldrini* dott *Ilio*, *Pivetta* rag. *Giuseppe*, assistiti dal cav *Pacino Pacini*, Presidente dell'Associazione A.P.A.M.

e

sigg. *Dami Corrado*, *Ferretti Vasco* e *Spinetti Alberto* per la C.I.S.L., *Dolfi Ivo* e *Brescht Carlo* per la C G.I.L. e *Otello Parlanti* per la U.I.L.

è stato stipulato, in ottemperanza all'art. 28 del Contratto Nazionale di Lavoro 22 settembre 1959 e successiva dichiarazione integrativa 1° ottobre 1959, il seguente accordo integrativo a sostituzione del Patto Integrativo *21 agosto 1956*.

Art. 1.

COMMISSIONE PARITETICA

A norma dell'art. 68 del Contratto nazionale di lavoro viene costituita una Commissione Paritetica composta di tre rappresentanti degli albergatori ed un rappresentante di ogni Sindacato dei lavoratori firmatario del presente accordo.

Art. 2.

ASSUNZIONE PERSONALE

Valgono le norme degli artt. 5, 61, 62 lettera *a*) del Contratto nazionale di lavoro. L'assunzione si intende per contratto a termine, salvo casi particolari, ed il termine della stagione resta fissato al 30 settembre.

Art. 3.

CONTRATTI AZIENDALI

In riferimento agli artt 1 e 66 del Contratto nazionale *di lavoro* possono essere *stipulati Contratti* aziendali in tutte le Aziende che ne faranno richiesta.

Art. 4.

APPRENDISTATO

In riferimento all'art. 6 del Contratto nazionale di lavoro viene convenuto che il numero degli apprendisti verrà disciplinato come appresso:

a) portineria: 1 apprendista fino a tre addetti alla portineria:

b) cucina: 1 apprendista ogni cuoco o capo partita;

c) sala: 1 apprendista fino a tre chef de rang o commis.

All'apprendista verranno corrisposti 2 punti di percentuale per la prima stagione, 4 punti per la seconda stagione.

Art 5.

ORAR DI LAVORO

Considerato che il lavoro degli alberghi ha carattere discontinuo, e facendo riferimento all'art. 55 del Contratto nazionale di lavoro l'orario per gli alberghi stagionali viene fissato in 10 ore di lavoro ordinario e due ore di lavoro straordinario.

Art 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Si applica la disposizione prevista dall'art 57 del Contratto nazionale di lavoro. Il periodo di alta stagione agli effetti della riduzione del riposo settimanale viene stabilito dal 15 luglio al 30 settembre.

Art. 7.

RETRIBUZIONE PERSONALE

In riferimento all'art. 28 del Contratto nazionale di lavoro la retribuzione del personale esterno ed interno viene concordata fermo restando la percentuale di servizio, nella misura del 15% per tutte le categorie di albergo, pensioni e locande, nel seguente sistema:

a) percentuale 11/15 agli esterni: 3/15 agli interni divisa in punti come da allegato « A »: 1/15 agli impiegati: nel caso che non esistano impiegati, agli esterni verranno corrisposti i 12/15 della percentuale.

b) *salari, come da allegato* « B ».

c) vitto e alloggio.

Art. 8.

PERSONALE EXTRA

Per i servizi extra il personale interno ed esterno verrà retribuito nella seguente misura:

personale di 2ª categoria L. 2.000
personale di 3ª categoria » 1.400

per servizio non superiore a 5 ore compreso il pasto:
per i servizi per tutta la giornata compreso il pasto:

personale di 2ª categoria L. 3.300
personale di 3ª categoria » 2.600

L'onere relativo sarà per il 40% a carico del datore di lavoro e per il 60% a carico della percentuale.

Il personale extra assunto fuori sede per i servizi di cui sopra ha diritto al rimborso del viaggio in 2ª classe.

Art. 9.

PULIZIE

Per i lavori di pulizie pre e post stagionali viene stipulato di corrispondere le seguenti retribuzioni:

Uomini L. 1.260
Donne » 950

Qualora in detto periodo al personale venisse somministrato il vitto, le retribuzioni saranno le seguenti:

Uomini L. 1.000
Donne » 750

Essendo il vitto compensato e concordato nella misura di L. 200 giornaliere.

Art 10.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova in ottemperanza all'art 11 ed all'art. 62 comma A del Contratto nazionale di lavoro decorre dall'atto della regolare assunzione in servizio.

Art. 11.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia viene liquidata in base alla tabella convenzionale di cui appresso, divisa a dodicesimi e corrisposta mensilmente in aggiunta al salario mensile.

personale di 1ª categoria L. 38.000
personale di 2ª categoria » 32.000
personale di 3ª categoria » 27.000

Art. 12.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Al personale che sarà libero dal servizio nelle festività nazionali ed infrasettimanali sarà garantita la normale retribuzione.

Al personale che presterà servizio, saranno corrisposte, in aggiunta alla normale retribuzione, le indennità di cui alla seguente tabella:

Categoria personale	Lusso e 1ª cat.	2ª categoria	3ª categoria	4ª cat. e Locand
—	—	—	—	—
Cat. 1ª	2.500	1.900	1.600	—
Cat. 2ª	1.800	1.600	1.400	—
Cat. 3ª	1.500	1.300	1.100	1.00

Per il personale femminile il 5% in meno della suesposta tabella.

Art. 13.

PERSONALE QUALIFICATO

Per il personale specializzato e qualificato di cucina in riferimento al salario indicato nella allegata tabella « B » saranno consentite trattative dirette anche deroga alla tabella salari.

Art. 14.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Per l'applicazione della percentuale di servizio si fa riferimento all'art. 30 del Contratto nazionale di lavoro.

La percentuale va applicata anche sull'ammontare dei conti di stiratoria e lavanderia effettuata in albergo.

Il datore di lavoro che trattiene un quindicesimo del l'introito della percentuale per compenso servizio impiegatizio, qualora il numero esiguo dei partecipanti alla distribuzione, faccia resultare il singolo compenso globale superiore a quello del portiere o equiparati da categoria inferiore dovrà riversarla nel tronco.

Il lavoro impiegatizio saltuario per la distribuzione della percentuale sarà compensato mediante un punto di percentuale esterno.

All'allievo impiegato spetta sempre un punto di percentuale esterno.

Art. 15.

PREMIO DI FINE STAGIONE

Il premio di fine stagione dovuto a norma dell'art 6 capo E del C.N.L. degli alberghi di stagione, viene fissato nelle seguenti misure:

Categoria del personale	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª ca e Lo
—	—	—	—	—	—
Pers. 1ª cat.	10.000	9.000	8.600	7.200	—
Pers. 2ª cat.	9.000	8.200	7.200	6.000	5.4
Pers. 3ª cat.	8.400	7.200	6.000	5.400	4.8

Il premio di fine stagione viene frazionato in sei mensilità e corrisposto per i mesi di effettivo lavoro. frazioni di mese saranno considerate per questo titolo come intere mensilità.

Art. 16.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente P. to integrativo si applicano le norme del C.N.L. 22-1959 e successive modificazioni. Il presente accordo la stessa validità dei C.N.L. ed ha inizio a tutti gli effetti dal 1° giugno 1960.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Nella riunione del 10 maggio 1960 viene convenuto fra i sopra indicati, oltre ai punti in precedenza concordati compreso il premio stagionale: Gratifica natalizia lire ;.000 32.000 27.000.

Aumento del 10% sulla tabella esistente dei salari per i lavoratori interni con arrotondamento a L. 500 superiori.

Valore punto mese L. 220. 190.

Si conviene inoltre, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, che le Aziende procederanno alla trattenuta facoltativa pro-capite di lire 1.500 per l'attività che svolgeranno le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo nella Commissione ariterica.

TABELLA *A*

PUNTEGGIO INTERNI ED ESTERNI

Personale esterno Sala

1° Maître	16
2° Maître	14
3ª Maître	13
Maître unico	15
Capo servizio sala	14
Capo brigata	11
Cameriere ai piani	11
Cameriere ai vini	11
Cameriere ai corrieri	8
1° barman	12
2° barman	10
barman unico	11
Chef le rang	10
Demi chef	8
Commis sala	6
Commis ai piani	7
Apprendista sala (1° anno)	2
Apprendista sala (2° anno)	4
Commis barman	7
Capo servizio sala (alb. 3ª categoria)	12
Cameriere di sala	8

Portineria

1° portiere o unico (lusso e 1ª categoria)	15
2° portiere	13
3ª portiere	11
portiere unico (2ª e 3ª categoria)	14
1° portiere di notte	12
2° portiere di notte	10
guardia di notte	9
portiere conduttore (2ª e 3ª categoria)	12
portiere conduttore (altre categorie)	9
aiuto portineria	8
conduttore	10
ascensorista	6
apprendista 1° anno	2
apprendista 2° anno	4
turnante di portineria	9
commissioniere	6
telefonista	10
autista conduttore	5
autista	3

Personale ai piani

Cameriera ai piani	8
Cameriera turnante	7
Aiuto cameriera	6
Cameriera personale	5
Cameriera sala e piani	9
Aiuto cameriera sala e piani	7
Cameriera ai corrieri	7
Facchino piani o di notte o turnante	9
Aiuto facchino	8
Facchino sorvegliante caldaie	10
1ª governante	12
2ª governante	8
Governante unica	10

Personale interno Cucina

Chef	5
Sous chef	4
Cuoco capo partita	3
Cuoco famiglia	2
1° aiuto cuoco	2
2° aiuto cuoco	1
Apprendista cuoco	1
Cuoco o cuoca unica	3
1° cantiniere o unico	3
2° cantiniere	1
1° dispensiere o unico	3
2° dispensiere	1
Facchino di cucina	2
Argentiere (donna o uomo)	2
Lavarame	2
Donna di cucina	1 ½
1° caffettiere o unico	3
Controllo merci	2
Officiere	2
Officiere alle caldaie	2 ½
Sorvegliante alle caldaie	2

Guardaroba

1ª guardarobiera	3
2ª guardarobiera o unica	2
3ª guardarobiera	2
Donna di guardaroba	2
Aiuto guardarobiera	1 ½
1ª stiratrice	2
2ª stiratrice	1 ½
1° lavandaio	2
2° lavandaio	1 ½

Al personale a conoscenza di almeno due lingue estere (previo esame del datore di lavoro), può essere concesso un punto in più della percentuale di cui alla tabella « A », esclusi, naturalmente quelli che per le loro specifiche funzioni sono tenuti già alla conoscenza di più lingue estere.

Ai conduttori a conoscenza di almeno una lingua estera potrà essere concesso un punto di percentuale in più, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Patto Integrativo.

L'Azienda ha la facoltà di distribuire un punto di percentuale esterna ed un punto di percentuale interna al personale ritenuto meritevole, previa comunicazione a titolo informativo, alla Commissione Paritetica.

TABELLA *B*

SALARI AGGIORNATI SECONDO IL PATTO INTEGRATIVO 1960

QUALIFICA	Categoria	Alberghi lusso e 1ª categ.	Alberghi 2ª e Pensioni 1ª categoria	Alberghi 3ª e Pensioni 2ª categoria	Alberghi 4ª e Pensioni e Locande
Capo cuoco (chef)	specializzato	35.500	34.500	—	—
Sottocapocuoco	»	33.000	32.000	—	—
Capo partita	»	30.500	30.000	—	—
Cuoco famiglia	qualificato	24.500	23.500	—	—
1º aiuto cuoco	»	24.500	23.500	—	—
2º aiuto cuoco	manovalanza	15.500	14.500	—	—
Apprendista cucina	»	8.000	7.000	—	—
Cuoco unico	specializzato	30.500	30.000	21.500	20.500
Cuoca unica	»	—	26.000	20.500	19.500
1º dispensiere o unico	qualificato	25.000	24.000	16.500	16.000
2º dispensiere	manovalanza	20.000	—	—	—
Aiuto dispensiere	»	11.000	—	—	—
1ª dispensiera o unica	qualificata	24.500	23.500	16.000	15.500
2ª dispensiera	manovalanza	18.000	—	—	—
1º cantiniere o unico	qualificato	25.000	24.000	16.500	16.000
2º cantiniere	manovalanza	20.000	—	—	—
Aiuto cantiniere	»	11.000	—	—	—
1º caffettiere o unico	qualificato	25.000	24.000	16.500	16.000
2º caffettiere	manovalanza	20.000	—	—	—
Aiuto caffettiere	»	11.000	—	—	—
1ª caffettiera o unica	qualificata	24.500	23.500	16.000	15.500
Facchino cucina	manovalanza	25.000	24.000	17.500	17.000
Lavarame	»	25.000	24.000	—	—
Argentiere	»	25.000	24.000	—	—
Lavapiatti - off.	»	25.000	24.000	—	—
Donna cucina	»	22.000	21.000	16.500	16.000
1ª guardarobiera o unica	qualificata	25.000	24.000	16.500	16.000
2ª guardarobiera	manovalanza	20.000	—	—	—
3ª guardarobiera	»	18.500	—	—	—
Aiuto guardarobiera	»	13.000	—	—	—
1ª stiratrice o unica	qualificata	23.000	21.500	16.500	16.000
2ª stiratrice	manovalanza	20.000	—	—	—
1ª lavandaia o unica	»	21.000	20.000	—	—
2ª lavandaia	»	18.000	—	—	—
Controllo merci	qualificato	26.500	—	—	—
Autista	»	24.500	23.500	—	—
Sorvegliante caldaie	manovalanza	24.500	—	—	—

ESTERNI:

Alberghi di lusso, 1ª e 2ª categoria e Pensioni di 1ª categoria L. 220 punto mese.

Alberghi e pensioni di altre categorie e Locande L. 190 punto mese.

Percentuale di servizio 15 % per tutte le categorie.

Visti l'accordo, il protocollo aggiuntivo e le tabelle *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DI SALSOMAGGIORE TERME

L'anno 1959, il giorno 30 settembre in Salsomaggiore Terme

t r a

ASSOCIAZIONE SALSESE ALBERGATORI (A.S.A.), rappresentata dal suo Presidente *Armando Leoni* e dai componenti il Comitato direttivo signori *Giovanni Valentini, Paolo Bortini, Giacomo Ferrario, Sofia Boschi, Siro Aguzzi, Amedeo Parmigiani* e *Luigino Cattani*, assistiti dal segretario dell'A.S.A. *Achille Maini*

e

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGO E MENSA (C.G.I.L.), rappresentato dal sig. *Adelmo Berioli*, assistito dai segretari del Sindacato *Ermete Dondi, Elvo Vernizzi* e *Adriano Maccini*;

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGO E MENSA (C.I.S.L.), rappresentato dai signori *Sergio Ronzoni, Giulio Ettore Ariggi, Francesco Negra* ed *Ettore Gragnani*, assistiti dal segretario della F.I.S.A.S.C.A. *Arrigo Farielli*;

il SINDACATO U.I.L.A.M. (U.I.L.), rappresentato dal sig. *Eliseo Borsi*, assistito dai segretari del Sindacato *Ruggero Caggiati* e *Bruno Maccagni*;

Si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di lavoro per Salsomaggiore Terme, integrativo al Contratto Nazionale di lavoro 22 settembre 1959, da valere per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 55 del Contratto Nazionale di lavoro l'orario normale di lavoro viene stabilito come segue:

a) ore 8 per gli operai ausiliari;

b) ore 9 per il personale di guardaroba, stireria, lavanderia;

c) ore 10 per tutto il restante personale.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

Ai sensi dell'art. 27 del Contratto Nazionale di lavoro, la retribuzione dovuta al personale è costituita:

a) salario;

b) vitto e alloggio;

c) percentuale di servizio sui conti dei clienti.

A decorrere dal 1° gennaio 1960, i salari in atto saranno aumentati del 6%. Pertanto i nuovi minimi, concordemente arrotondati, risultano dalle tabelle allegate.

I salari e le percentuali di servizio formeranno un unico tronco da ripartire a tutto il personale in base alle tabelle punteggio allegate al presente contratto.

La percentuale da applicarsi sui conti dei clienti è del 16% di cui un sedicesimo a favore del personale impiegatizio.

Viene stabilito che il sedicesimo spettante agli impiegati va devoluto per un quarto agli impiegati di amministrazione e tre quarti agli impiegati di direzione tecnica o segreteria propria dei singoli alberghi.

Per gli alberghi che non hanno amministrazione staccata il sedicesimo di cui sopra sarà devoluto interamente agli impiegati di direzione tecnica e segreteria.

La parte spettante agli impiegati di amministrazione sarà ripartita in parti uguali fra tutti quelli in servizio al momento della riscossione della percentuale contando i capi-ufficio come due di essi.

La parte spettante agli impiegati di direzione tecnica e di segreteria sarà ripartita fra gli stessi in base al seguente punteggio:

Direttore Tecnico	10
Chef de reception	8
Segretario o Segretaria	5
Cassiere o Cassiera	5
Economo	3
Aiuto Segretario	3
Controllo	3

Art. 3.

RIPARTIZIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio dovrà essere ripartita mensilmente e non oltre il quinto giorno del mese successivo. All'atto del pagamento dovrà essere rilasciata al lavoratore una distinta con la specifica delle competenze e relative trattenute.

Art. 4.

PERSONALE EXTRA

Il personale extra verrà compensato, senza distinzione di categoria di personale, nel modo seguente:

Per un massimo di 5 ore di servizio:

negli alberghi di lusso	L.	3.500
negli alberghi di 1ª e 2ª categoria	»	3.200
negli alberghi di 3ª e 4ª categ. e locande	»	2.500

L'onere sarà per il 40 per cento a carico del datore di lavoro e per il 60 per cento a carico della percentuale.

Ai capi servizio qualificati, la tariffa di cui sopra verrà maggiorata del 50%.

Art. 5.

BANCHETTI - RINFRESCHI - SOIRÉES

La percentuale di servizio per banchetti, rinfreschi, soirées, the danzanti, ecc. sarà del 20 % nelle ore diurne e del 22 % nelle ore notturne, il cui ammontare verrà ripartito come segue:

70 per cento al ristorante e cucina;

30 per cento alla percentuale globale.

I compensi per i servizi extra eseguiti fuori località verranno concordati fra le parti.

Art. 6.

SOMMINISTRAZIONE DEL VINO

Il personale ha diritto alla somministrazione del vino nel modo seguente:

uomini: un quarto per ogni pasto;

donne e ragazzi inferiori di anni 18: un quarto al giorno.

Art. 7.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ai termini delle leggi vigenti.

Art. 8.

VITTO E ALLOGGIO

I valori convenzionali del vitto e alloggio sono i seguenti:

Vitto: L. 250 al giorno (mensile L. 6.500);

Alloggio: L. 50 al giorno (mensile L. 1.300).

Art. 9.

INDENNITA' PER GLI ARNESI DI CUCINA

L'indennità per gli arnesi di cucina è fissata in lire 500 mensili.

Art. 10.

CORREDO

Per quanto si riferisce al corredo le parti si riportano alle norme del Contratto Nazionale di Lavoro ed alle consuetudini aziendali locali.

Art. 11.

CONSEGNE

Il datore di lavoro potrà trattenere non più dello 0,50 % sull'ammontare della retribuzione globale quale forfettario indennizzo per la rottura del materiale frangibile.

Art. 12.

PULIZIA ALBERGHI

Nei giorni precedenti e susseguenti il periodo in cui gli alberghi resteranno aperti, giorni dedicati alla pulizia e riassestamento, il personale verrà retribuito come segue, per ogni giornata di otto ore:

personale maschile	L.	1.400
personale femminile	»	1.200

Se al personale verrà somministrato il vitto, la retribuzione, sarà ridotta di L. 250.

Art. 13.

FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Il trattamento economico giornaliero per le festività nazionali e infrasettimanali non godute, compresa la maggiorazione per lavoro festivo, è il seguente:

personale di 1ª categoria	L.	3.000
personale di 2ª categoria	»	2.200
personale di 3ª categoria	»	1.500

Al personale occupato presso aziende che applicano la retribuzione fissa, il compenso per le festività è costituito da un ventiseiesimo della retribuzione maggiorato del 20 % per lavoro festivo.

Le festività riconosciute sono le seguenti:

Capodanno Epifania S. Giuseppe Lunedì di Pasqua Santo Patrono Corpus Domini Ascensione S.S. Pietro e Paolo 15 agosto Ognissanti Immacolata Concezione S. Natale S. Stefano nonchè le 4 festività nazionali: 25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre.

Art. 14.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia verrà corrisposta in base all seguente tabella convenzionale:

	Gratifica annua	Rateo mensile
	—	—
personale di 1ª categoria	65.000	5.417
personale di 2ª categoria	48.000	4.000
personale di 3ª categoria	30.000	2.500

Al personale occupato presso aziende che applicano retribuzione fissa, il rateo mensile a titolo di gratifica natalizia sarà uguale a un dodicesimo della retribuzione di fatto maggiorata del valore convenzionale di vitto e alloggio.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

Art. 15.

PICCOLI ALBERGHI - PICCOLE PENSIONI - LOCANDE RETRIBUZIONI FISSE

A norma dell'art. 66 del C.N.L. le parti hanno concordato le retribuzioni minime mensili da valere per le aziende previste dal citato articolo 66:

personale di 1ª categoria	L. 45.000
personale di 2ª categoria	» 35.000
personale di 3ª categoria	» 23.000

Art. 16.

COMMISSIONE PARITETICA COMMISSIONI INTERNE - DELEGATO AZIENDALE

La Commissione Paritetica è composta di sei membri tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre dei lavoratori. Alla Commissione Paritetica sono demandati i compiti stabiliti dal Contratto Nazionale di Lavoro. Per le commissioni interne e il delegato aziendale, le parti rimandano alle norme del Contratto Nazionale di Lavoro.

Il contributo dovuto per il funzionamento della Commissione Paritetica è stabilito nella seguente misura sulla retribuzione globale:

a carico del datore di lavoro	0,20%
a carico del lavoratore	0,20%

Art. 17.

PREMIO DI FINE STAGIONE

A tutti i lavoratori, che abbiano raggiunto almeno due mesi di anzianità di servizio nella stagione, competerà per ogni mese un premio di fine stagione nella seguente misura:

personale di 1ª categoria	L. 2.400
personale di 2ª categoria	» 1.800
personale di 3ª categoria	» 1.200

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

Il premio di fine stagione non compete ai lavoratori che abbandonino il servizio, senza giustificato motivo, prima del termine del contratto d'ingaggio.

Art. 18.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960 ed avrà la durata del Contratto Nazionale 22 settembre 1959.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento al Contratto Nazionale 22 settembre 1959.

A) TABELLA DEI MINIMI SALARIALI - PERSONALE INTERNO - PERSONALE DI CUCINA E REPARTI ANNESSI

QUALIFICA	Lusso	1ª e 2ª categoria	3ª e 4ª categoria	Punti
Capo cuoco	35.050	34.250	30.500	16
Sotto capo cuoco	31.050	30.250	26.850	13
Capo cuoco partita	29.450	28.650	26.750	1[illegible]
Cuoco unico	29.450	28.650	26.750	15
Cuoco famiglia	24.600	24.100	21.300	9
1° Aiuto cuoco	23.400	23.000	20.200	8
2° Aiuto cuoco	20.850	20.400	17.850	7
Facchino cucina	21.300	20.850	18.350	9
Casseruoliere	21.300	20.850	18.350	8
Argentiere	21.300	20.850	18.350	8
Officiere lavapiatti	21.300	20.850	18.350	8
Apprendista cuoco	10.600	10.150	8.600	4
Pasticciere	26.800	26.050	24.300	1[illegible]
Personale fatica	21.300	20.850	18.350	8
Gelatiere	26.800	26.050	24.300	11
Cuoca cucina	23.900	23.150	20.450	10
1° Cantiniere	23.900	23.150	20.450	9
2° Cantiniere	19.250	18.850	16.500	7
1° Dispensiere	23.900	23.150	20.450	9
2° Dispensiere	19.250	18.850	16.500	8
1° Caffettiere	22.750	22.000	19.400	9
2° Caffettiere	19.250	18.850	16.500	8
Donna tutto fare	18.700	18.250	16.000	7
1° Dispensiere e 1° caffettiere	20.000	19.550	17.150	8
2° Dispensiere e 2° caffettiere	18.700	18.250	16.000	7
Guardaroba				
1ª Guardarobiera	21.600	20.850	18.350	9
Guardarobiera unica	21.000	20.300	18.050	8
2ª Guardarobiera	20.700	20.300	18.050	8
1° Lavandaio	21.850	21.450	18.900	9
2° Lavandaio	18.850	18.400	16.100	8
1ª Lavandaia	21.450	21.000	18.500	9
2ª Lavandaia	18.850	18.400	16.100	8
1ª Stiratrice	21.050	20.300	18.050	8
2ª Stiratrice	18.700	18.250	16.000	7
Donna di guardaroba	18.700	18.250	16.000	7
Apprendista guardaroba	—	7.550	—	4
Servizi vari				
1° Controllore non amministrativo	23.900	23.150	—	9
Autista autobus	23.150	22.750	—	8
Sorvegliante caldaie	21.600	21.150	—	8
Ausiliari in genere				
Per tutti	25.550	25.550	—	8

A tutto il personale tournante un punto in più della propria qualifica.

B) TABELLA DEI MINIMI SALARIALI PERSONALE INTERNO

QUALIFICA	Lusso	1ª e 2ª categoria	3ª e 4ª categoria	Punti
1º Capo sala	5.100	5.100	4.650	16
2º Capo sala	4.150	4.150	3.800	13
Capo sala unico	4.500	4.500	4.100	14
Barman	3.550	3.550	3.200	11
Cameriere ai piani	3.550	3.550	3.200	11
Cameriere ai vini	3.550	3.550	3.200	10
Cameriere trinciatore	3.200	3.200	2.900	10
Capo rango	3.200	3.200	2.900	10
Demì chef	2.600	2.600	2.350	8
1º Cameriere corriere	2.600	2.600	2.350	7
Cameriera corrieri	2.250	2.250	2.050	7
2º Cameriere corriere	1.900	1.900	1.750	6
Commis ai piani	2.250	2.250	2.050	8
Commis sala	2.250	2.250	2.050	7
Commis bar	2.550	2.550	2.350	7
Apprendista comeriere	1.300	1.300	1.200	4
Cameriera sala	2.250	2.250	2.050	7
Servizio di portineria				
1º Portiere	4.450	4.450	4.100	14
1º Portiere notte	3.550	3.550	3.200	11
Portiere conduttore	3.550	3.550	3.200	11
2º Portiere	3.550	3.550	3.200	10
Facchino con mansioni portiere	2.900	2.900	2.650	9
Conduttore alla stazione	3.200	3.200	2.950	10
Guardia di notte	2.900	2.900	2.650	9
Turnante di portineria	2.900	2.900	2.650	9
Ascensorista più 18 anni	2.600	2.600	2.450	8
Postino	2.900	2.900	2.650	8
1ª Telefonista	25.600	25.600	20.950	8
2ª Telefonista	20.050	20.050	18.300	7
Chiamavetture	2.250	2.250	2.050	7
Vestiarista	1.600	1.600	1.450	5
Commiss. 18 anni	1.900	1.900	1.750	6
Commiss. meno 18 anni	1.300	1.300	1.200	4
Apprendista portineria	1.300	1.300	1.200	4
Servizio piani				
Governante	25.600	25.600	20.950	10
Facchino ai piani	2.900	2.900	2.650	9
Cameriera ai piani	2.250	2.250	2.050	7
Aiuto cameriera	1.900	1.900	1.750	6
Aiuto facchino	2.550	2.550	2.350	8

A tutto il personale tournante un punto in più della propria qualifica.

Visti il contratto e le tabelle *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 MARZO 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER IMPIEGATI DI AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1960 il giorno 10 marzo in Torino, nella Sede dell'A.I.A.T (via Massena 20),

tra

l'Associazione Italiana Albergatori Torino (A.I.A.T.), con giurisdizione su Torino e Provincia, rappresentata dal presidente *Camandone Michele* e dai componenti la Commissione signori: *Teodoro Cernuschi, Carlo Ramondetti, Mario Cattelino, Mario Panizza, Luciano Guglielmotto,* assistiti dal direttore dell'A.I.A.T. Alberto Lombardo

e

la C.G.I.L.-F.I.L.A.M., Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa e Pubblici Esercizi, rappresentata dal Segretario sig. *Angelino Vincenzo;*

la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., rappresentata dal signor *Franco Stangalino* della Federazione Provinciale:

la U.I.L.A.M., Camera Sindacale Provinciale U.I.L., rappresentata dal sig. *Vincenzo Fassiano;*

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale Impiegati di Aziende Alberghiere, stipulato in Roma 22 settembre 1959.

Art. 1

CLASSIFICA ESERCIZI

In riferimento all'art. 1 del C.N.L. si conferma che la classifica degli esercizi Alberghieri è quella determinata dagli E.P.T ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. precisando che ad ogni effetto le pensioni di 1ª, 2ª e 3ª categoria corrispondono rispettivamente ad alberghi di 2ª, 3ª e 4ª categoria.

Art. 2.

CLASSIFICA DEL PERSONALE

Prima categoria. direttori e vice direttori con esclusione di quelli che esplicano le funzioni e sono qualificati « dirigenti di azienda » (art. 6 e 34 del decreto 1° luglio 1926, n. 1130).

Seconda categoria:

a) Capo-ricevimento, capo-controllo amministrativo, capo del personale:

b) Cassiere, primo segretario con almeno due elementi in sottordine, economo, controllo amministrativo, impiegato unico addetto all'amministrazione del personale negli alberghi di lusso e di prima categoria, ove non esista il capo del personale, corrispondente in almeno tre lingue, segretario con mansioni di ricevimento e cassa.

Terza categoria:

a) Segretario, corrispondente, controllo amministrativo, magazziniere depositario, stenodattilografa segretaria, impiegato comune o addetto all'amministrazione del personale;

b) aiuto segretario, aiuto-ricevimento, cassiere bar e ristorante, controllo merci, aiuto cassiere, impiegato d'ordine, stenodattilografo o dattilografo.

Art. 3.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione del personale è regolata dalle norme sancite nell'Art 3 e 4 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 4.

APPRENDISTATO

L'apprendistato è regolato dalle norme fissate negli articoli 5, 6, 7 8, 9 e 10 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Agli apprendisti spettano i seguenti compensi già comprensivi della percentuale contrattuale:

per i primi sei mesi: vitto, alloggio e 40% della retribuzione fissata per la 3ª categoria B, di cui alla tabella Allegato 1.

per il periodo successivo: vitto, alloggio e 60% della retribuzione fissata per la 3ª categoria B, di cui alla tabella allegato 1.

Compiuto il periodo di apprendistato, l'apprendista ha diritto alla qualifica ed ai trattamenti previsti per la 3ª categoria *B*.

Non potranno essere assunti più di 3 apprendisti negli esercizi di lusso, 2 apprendisti negli esercizi di 1ª categoria ed 1 apprendista nelle altre categorie.

In casi particolari si potrà chiedere alla Commissione paritetica l'autorizzazione per l'assunzione di un maggior numero di apprendisti.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova (3 mesi per la 1ª categoria, 2 mesi per la 2ª categoria ed 1 mese per la 3ª categoria ed apprendisti) è regolato dagli articoli 11 e 12 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario del servizio (dal quale è naturalmente escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione), resta confermato quale è stabilito dall'art. 13 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Per gli apprendisti l'orario di lavoro è quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I compensi per il lavoro straordinario, consentito limitatamente a due ore giornaliere, verrà liquidato come segue:

a) *per la prima ora*: in base all'indennità giornaliera normale fissata nella tabella allegato 2, lettera c) divisa per le ore lavorative del dipendente e maggiorata del 30% se trattasi di lavoro diurno e del 60% e trattasi di lavoro notturno;

b) *per la seconda ora*: in base alla predetta indennità giornaliera divisa per le ore lavorative del dipendente e maggiorata:

del 50% se trattasi di lavoro diurno e

del 100% se trattasi di lavoro notturno.

Art. 7.

RIPOSO SETTIMANALE

Tutto il personale impiegatizio godrà di riposo settimanale di 24 ore in aggiunta al periodo normale di riposo.

Art. 8.

SCATTI DI ANZIANITÀ

A parziale modifica di quanto è stabilito dall'art 16 del Contratto Nazionale, gli scatti di anzianità, previsti dal predetto articolo in quattro aumenti triennali verranno così calcolati:

aumento triennale del 6% della retribuzione quale risulta nella tabella allegato 1

Resta inteso che tutti gli scatti di anzianità già maturati vanno calcolati sulla precitata tabella allegato 1 seguendo le variazioni della tabella.

Ai fini degli aumenti suddetti si considera l'anzianità maturata, dopo il 20° anno di età, presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza a decorrere dal 1° gennaio 1949 o dalla data successiva di inizio del rapporto di impiego.

Art. 9.

FERIE

Le ferie sono regolate dall'art. 17 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Agli impiegati in ferie oltre alla retribuzione normale, sarà dovuta l'indennità di vitto, pari a L. 350 giornaliere.

Art. 10.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Ai sensi dell'art. 18 del Contratto Nazionale di Lavoro la tredicesima mensilità verrà corrisposta nella misura contemplata dalla Tabella, allegato 1, maggiorata della quota vitto e alloggio fissata nel successivo art. 14 del presente Contratto in L. 11.400.

Per i periodi di servizio inferiori ad un anno ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.

Art. 11.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

a) *Festività nazionali*: 25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre;

b) *Festività infrasettimanali*: 1° gennaio Epifania S. Giuseppe Pasqua Lunedì di Pasqua Ascensione Corpus Domini Santi Apostoli Pietro e Paolo Assunzione B. V Maria Ognissanti Immacolata Concezione Natale 26 dicembre.

In occasione delle festività sopra indicate, stabilite per legge, viene riconosciuta, in favore degli impiegati che prestano servizio, oltre alla normale retribuzione di fatto giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20% (Tabella, giornaliera allegato 2°, lettera A).

Agli impiegati per i quali la giornata di riposo settimanale coincida con una delle precitate festività, sarà corrisposta una retribuzione straordinaria quale risulta dalla Tabella allegato 2°, lettera C.

Art. 12.

CONSERVAZIONE DEL POSTO

La conservazione del posto è regolata dall'art. 20 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 13.

RETRIBUZIONE

In riferimento all'art. 21 del Contratto Nazionale. oltre al vitto ed alloggio, all'impiegato competerà una retribuzione che, aggiunta alla percentuale contrattuale raggiunga le cifre indicate nella tabella, allegato 1°.

Ai sensi di quanto stabilito nel Contratto Nazionale di lavoro, l'indennità di contingenza s'intende compresa nella retribuzione di cui sopra.

La retribuzione indicata nella Tabella allegato 1°, verrà aggiornata in più od in meno entro il mese di gennaio di ogni anno in rapporto alle variazioni del costo della vita (indici statistici provinciali base iniziale ottobre 1959), che si saranno verificati dall'ultimo aggiornamento.

Art. 14.

VITTO E ALLOGGIO

Il vitto dovrà essere sano e sufficiente e composto secondo la seguente Tabella:

Mattino: Caffè e latte o caffè nero e pane.

Seconda colazione e pranzo: pasta asciutta o minestra, carne o pesce con contorno, frutta o formaggio, pane, nonchè mezza bottiglia di vino o d'acqua minerale al giorno.

Il datore di lavoro, quando non è in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio od entrambi, corrisponderà all'impiegato una indennità giornaliera, comprensiva del caro pane, di L. 450 per il vitto e di L. 50 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del vitto ed alloggio fornito in natura il valore corrispondente viene così stabilito:

Vitto: per gli impiegati di tutte le categorie: lire 350 giornaliere;

Alloggio: Impiegati di 1ª categoria: L. 40 giornaliere;

Impiegati di 2ª e 3ª categoria: L. 30 giornaliere.

Rimane escluso qualsiasi diritto alla precedente indennità vitto da parte del lavoratore quando quest'ultimo non usufruisca del vitto stesso per suo fatto e volontà, mentre avrà sempre diritto all'indennizzo alloggio.

Inoltre, in caso di accertata malattia, ed ove per effetto di prescrizione medica, l'impiegato non possa consumare il vitto ammannito dal datore di lavoro, sarà nel diritto di richiedere e percepire la relativa indennità.

Art. 15.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

In riferimento all'art. 24 del C.N. la percentuale agli impiegati sarà così suddivisa:

1ª Categoria: punti 20;
2ª Categoria A: punti 18;
2ª Categoria B: punti 16;
3ª Categoria A: punti 14;
3ª Categoria B: punti 12;
Apprendisti: per i primi 6 mesi: punti 5;
Apprendisti: dopo i sei mesi: punti 7

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 13 del presente Contratto, ed all'art. 24 del Contratto Nazionale, qualora nell'Azienda vi sia un solo impiegato, la percentuale dell'1% sui conti dei clienti (1/15 della percentuale di servizio), sarà devoluta solo per la metà, mentre l'altra metà verrà riversata nella globale da distribuirsi ai salariati.

Art. 16.

ALBERGHI STAGIONALI

Si intendono alberghi stagionali quelli che abbiano comunque un periodo di chiusura annuale.

L'assunzione degli impiegati con contratto a termine (a data fissa o stagionale) è regolata dalle norme fissate dagli articoli 26, 27 28, 29 e 30 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Retribuzione

Per gli impiegati assunti negli Alberghi stagionali, le retribuzioni saranno quelle indicate nella Tabella, allegato 1°, maggiorata come segue:

40 % se la durata della stagione o dell'impiego non supera un mese;

30 % se tale durata è superiore ad un mese ma non raggiunge i due mesi;

20 % se tale durata è superiore a due mesi.

Art. 17

ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'assicurazione infortuni agli impiegati è regolata dall'art. 31 del Contratto Nazionale.

Art. 18.

MALATTIE

Le norme relative sono regolate dall'art. 32 e 33 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Ai sensi del citato art. 32, l'integrazione per malattia (periodo massimo di 90 giorni all'anno), verrà liquidata nella misura pari al 25% dell'indennità giornaliera fissata nella Tabella, allegato 2°, lettera *c*).

Art. 19.

LICENZIAMENTO - DIMISSIONI - PREAVVISO

Tutte le norme relative sono quelle stabilite dagli articoli 34 e 35 del Contratto nazionale.

L'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso verrà liquidata in base alla tabella, allegato 2° lettera *B*, mentre l'indennità del preavviso sarà liquidata in base alla Tabella, allegato 2°. lettera *C*.

Art. 20.

CUMULO MANSIONI

Le norme relative sono regolate dall'art. 36 del Contratto Nazionale.

Art. 21

CESSIONE E TRASFORMAZIONE D'AZIENDA

Le disposizioni relative sono quelle stabilite dallo art. 37 del Contratto Nazionale.

Art. 22.

PREMIO DI ANZIANITÀ

In riferimento all'art. 38 del C.N è istituito un premio di anzianit nella seguente misura:

una mensilità di retribuzione dopo un decennio di continuato servizio decorrente dal 1° gennaio 1950;

due mensilità dopo il secondo decennio;

tre mensilità dopo il terzo decennio.

Il premio suaccennato, il cui ammontare è quello stabilito dalla Tabella, allegato 1°, maggiorato della quota vitto ed alloggio di L. 11.400 mensili, va corrisposto al momento del compimento del relativo decennio.

Art. 23.

RETRIBUZIONE PROVINCIA

Per le località della Provincia, esclusa la Città di Torino, le retribuzioni di cui al presente Contratto Integrativo (Tabella allegato 1° e 2°) saranno diminuite del 10 %.

Art. 24

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

Le norme relative sono regolate dall'art. 39 del Contratto Nazionale di Lavoro.

de

Art 25.

DISCIPLINA

Le norme relative sono quelle stabilite dall'art. 40 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 26.

COMMISSIONI PARITETICHE

Ai sensi dell'art. 41 del Contratto Nazionale di Lavoro la Commissione paritetica locale. già costituita, viene investita di compiti contemplati dall'articolo suddetto.

Art. 27

DELEGATI E COMPONENTI COMMISSIONI INTERNE

Ai sensi dell'art. 42 del Contratto Nazionale gli impiegati sono tutelati dalle norme degli articoli 67 e 68 el Contratto Nazionel Lavoratori d'Albergo, 22 settembre 1959, nei limiti nelle forme ivi previste.

Art. 28

La durata del presente Contratto Integrativo Provinciale che, per quanto concerne la parte retributiva entra in vigore il 1° marzo 1960, nonchè le norme per le sue eventuali rinnovazioni, sono identiche a quelle del Contratto Nazionale Impiegati di Aziende Alberghiere stipulato in Roma il 22 settembre 1959.

Art. 29.

Per quanto non contemplato nel presente Accordo, rimangono confermate le clasule del Contratto Nazionale Impiegati del 22 settembre 1959.

Tabella allegato 1°
al Contratto Integrativo Provinciale Impiegati
in vigore dal 1-3-1960

RETRIBUZIONE MENSILE

Categoria Personale	Categoria Alberghi			
	Lusso	I Categ.	II Categ. Pensione I Categ.	Altre Cat. Alberghi e Pensioni
1ª Categoria	74.000	66.000	60.000	57.000
2ª Categoria A	62.000	56.000	51.000	48.000
2ª Categoria B	51.000	46.000	42.000	40.000
3ª Categoria A	40.000	36.000	33.000	32.000
3ª Categoria B	35.000	32.000	29.000	28.000
Apprendisti dopo i 6 mesi	21.000	18.200	17.400	16.800
Apprendisti per i primi 6 mesi	14.000	12.800	11.600	11.200

Gratifica Natalizia.
Retribuzione di cui sopra maggiorata di D. 11.400 mensili (valore vitto ed alloggio).
Alberghi Stagionali e Provincia.
Vedi artt. 16 e 23 del presente Contratto.

Tabella allegato 2°
al Contratto Integrativo Provinciale Impiegati
in vigore dal 1-3-1960

Indennità giornaliera per
A – Festività non godute.
B – Anzianità
C – Ferie, Preavviso, Festività nei giorni di riposo.

ategoria personale		Categoria Alberghi			
		Lusso	I Cat.	II Cat. Persione I Cat.	Altre Cat. Alb. e Pens.
1ª Categoria.	A	3.427	3.108	2.868	2.748
	B	3.094	2.800	2.590	2.480
	C	2.856	2.590	2.390	2.290
2ª Categoria A	A	2.935	2.705	2.496	2.376
	B	2.660	2.433	2.253	2.145
	C	2.446	2.246	2.080	1.980
2ª Categoria B	A	2.496	2.295	2.136	2.055
	B	2.253	2.072	1.928	1.855
	C	2.080	1.913	1.780	1.713
3ª Categoria A	A	2.055	1.896	1 776	1.735
	B	1.855	1.711	1.600	1.566
	C	1 713	1.580	1.480	1.446
3ª Categoria B	A	1.855	1.735	1.615	1.575
	B	1.675	1.566	1.458	1.422
	C	1.546	1.446	1.346	1.313
Apprendisti dopo i 6 mesi	A	1.296	1.183	1.152	1.128
	B	1.170	1.068	1.040	1.018
	C	1.080	986	960	940
Apprendisti per i primi 6 mesi	A	1.015	967	919	903
	B	916	873	829	815
	C	846	806	766	753

Integrazione malattia (giorni 90 all'anno): 25% dell'indennità giornaliera indicata alla lattera C
Alberghi stagionali e Provincia vedi artt. 16 e 23 del presente Contratto.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 GENNAIO 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1960, PER I LAVORATORI D'ALBERGO, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1960 il giorno 26 gennaio in Torino, nella sede dell'A.I.A.T (via Massena 20),

tra

l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI, Torino (A.I.A.T.) con giurisdizione su Torino e Provincia, rappresentata dal Presidente *Camandone Michele* e dai componenti la Commissione, signori: *Teodoro Cernuschi Carlo Ramondetti, Mario Cattelino, Mario Panizza Luciano Guglielmotto,* assistiti dal Direttore dell'A.I.A.T *Alberto Lombardo,*

e

la C.G.I.L.-F.I.L.A.M., SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentata dal Segretario *Angelino Vincenzo* e dai sigg. *Aldo Favro* e *Enrico Lualdi;*

la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., rappresentata dal signor *Franco Stangalino* della Federazione Provinciale;

la U.I.L. CAMERA SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal sig. *Vincenzo Fassiano*;

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro per i Lavoratori d'Albergo, Pensioni e Locande, stipulato in Roma il 22 settembre 1959.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

In riferimento alle premesse del Contratto Nazionale di Lavoro, il presente Contratto Integrativo è valido per la città di Torino e la sua Provincia e si applica per tutto il personale salariato dipendente dagli Alberghi, Hotel Meublés, Pensioni e Locande, ristoranti caffè e bars annessi, nonchè le taverne, i locali notturni, i caffè e le mescite annessi agli esercizi alberghieri, purchè vi sia gestione diretta dell'Albergatore.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

La classifica degli esercizi alberghieri è quella fissata dall'art. 1 del Contratto nazionale di lavoro.

Art. 3.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale, cui si applica il presente Contratto, si divide nelle seguenti categorie:

1ª *Categoria A*: primo maitre d'hotel, capocuoco, primo portiere, prima governante: alle dipendenze di alberghi di lusso e prima categoria.

1ª *Categoria B*: capocameriere, capocuoco, prim portiere, portiere unico, prima governante: alle dipen denze di aziende alberghiere non considerate nella 1 categoria A, governante unica negli alberghi di luss e di 1ª categoria; primo barman, barman unico per gl alberghi di lusso, portieri di notte negli alberghi d lusso e negli alberghi di 1ª Categoria con almeno 20 letti, sottocapo cuoco (sous chef).

2ª *Categoria*: centralinisti qualificati negli eserciz con 150 apparecchi in derivazione, camerieri capo squa dra (chef de rang), trinciatore (chef trancheur), came riere ai vini, camerieri ai piani (chef d'etage), cuoc capi partita, primo cameriere dei corrieri, governant non rientrante nella 1ª Categoria prima guardarobier e unica consegnataria, secondo portiere, portiere turno, portiere di notte, non compreso nella 1ª Cat goria del personale, conduttore di stazione con con scenza di almeno due lingue estere, controllo mer senza funzioni amministrative, capo caffettiere, cap cantiniere, capo dispensiere, capo stiratrice, caffe tiere unico, dispensiere unico, stiratrice unica, limi tamente agli alberghi di lusso, capo lavandaie, secon barman o barman, capo giardiniere, addetto alle ca daie e munito di patente assunto ed utilizzato co tale, addetto all'impianto della posta pneumatica, a detto impianti condizionamento d'aria.

Ausiliari: capo operai ed operai specializzati, sunti o utilizzati come tali, delle seguenti categori elettricisti, falegnami, lucidatori, decoratori, mecc nici, aggiustatori, meccanici idraulici, tappezzieri, m ratori.

3ª *Categoria*: tutto il restante personale al ghiero, compreso il personale ausiliario, non consi rato nella 2ª Categoria.

Negli alberghi di terza e quarta categoria e ne pensioni, la classificazione del personale, in deroga l'art. 3, viene determinata come in appresso:

Personale di prima Categoria in seconda Cate ria Personale di seconda Categoria in terza Ca goria. Tutto il personale occupato nelle aziende cui all'art 66 è classificato in terza Categoria.

In ogni esercizio deve essere esposto in maniera visibile un elenco completo del personale da cui risulti:

a) il giorno settimanale di riposo:

b) i punti della percentuale di servizio;

c) le qualifiche a ciascun lavoratore assegnate, con indicazione della relativa categoria contrattuale.

Il lavoratore che disimpegni, non provvisoriamente, mansioni superiori a quelle attinenti alla sua qualifica, da diritto alla qualifica corrispondente a tali mansioni a tutti gli effetti e quindi anche ai relativi assegni.

Art 4.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione del personale è regolata dalle norme sancite nell'art. 5 del Contratto nazionale di lavoro.

Art 5.

APPRENDISTATO

L'apprendistato è regolato dalle norme fissate negli articoli 6, 7 S. 9 e 10 del Contratto nazionale di lavoro.

Art. 6.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è regolato dagli artt 11, 12, 13, 14 e 15 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 7

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di servizio (dal quale è naturalmente escluso tempo per i due pasti e la piccola colazione), resta confermato quale è stabilito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Contratto Nazionale di lavoro.

I compensi per la decima ora ed il lavoro straordinario verranno liquidati come segue:

a) *Ora supplementare* (decima ora) in base alla indennità giornaliera normale fissata nelle allegate tabelle *B-C-D-E-F*. colonna 5, divisa per le ore lavorative del dipendente;

b) *Ora straordinaria*: maggiorazione del 50 % della indennità dovuta per l'ora supplementare se trattasi di servizio diurno e del 100 % se trattasi di servizio notturno (dalle ore 24 alle ore 6).

L'onere dell'indennità per il lavoro straordinario sarà per il 55 % a carico del datore di lavoro e per il 45 % a carico della percentuale.

Art. 8.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale è regolato dall'art. 20 del Contratto nazionale di lavoro.

Art. 9.

FERIE

Le Ferie sono regolate dagli artt. 21 e 22 del Contratto nazionale di lavoro. Al personale in ferie, oltre al salario e la percentuale di servizio (per i Piccoli Alberghi retribuzione fissa) sarà dovuta l'indennità sostitutiva del vitto pari a L. 300 giornaliere.

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale i datori di lavoro corrisponderanno una Gratifica Natalizia il cui ammontare viene così fissato:

a) *Alberghi a percentuale*: Minimo garantito maggiorato del valore vitto ed alloggio in convenzionali L. 9.000 mensili:

b) *Piccoli Alberghi* (art. 66 del Contratto nazionale): Retribuzione fissa contrattuale maggiorata del valore vitto ed alloggio in convenzionali L. 9.000 mensili.

Per il decorso anno 1959 e per il corrente anno 1960. tale gratifica verrà liquidata in base alle allegate tabelle *B-C-D-E-F*, colonna 2.

Per i periodi di servizio inferiori ad un anno ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

Art. 11

FESTIVITÀ

a) *Festività nazionali*: 25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre;

b) *Festività infrasettimanali*: 1° gennaio Epifania S. Giuseppe Pasqua Lunedì di Pasqua - Ascensione Corpus Domini Ss. Apostoli Pietro e Paolo Assunzione B. V Maria Ognissanti Immacolata Concezione Natale 26 dicembre.

In occasione delle festività sopra indicate stabilite per legge, viene riconosciuta, in favore dei lavoratori che prestino servizio, oltre alla normale retribuzione, una retribuzione straordinaria quale risulta nelle allegate Tabelle *B-C-D-E-F* colonna 3.

Art. 12.

CONSERVAZIONE DEL POSTO

La conservazione del posto è regolata dall'art 26 del Contratto nazionale di lavoro.

Art 13.

RETRIBUZIONE

La retribuzione dovuta al personale è costituita:

a) Salario

b) Vitto e alloggio:

c) Percentuale di servizio sui conti dei clienti.

All'atto del pagamento della retribuzione, dovrà essere rilasciata al lavoratore una busta paga con la specificazione delle singole competenze e delle trattenute.

SALARI

I salari, stabiliti per tutto il personale alberghiero di cui al precitato art 3, sono quelli fissati dagli accordi integrativi posteriori al Contratto nazionale del 10 luglio 1937 e rivalutati di 35 volte, come risultano dall'allegata Tabella *A*.

Ogni azienda alberghiera dovrà conglobare mensilmente in un unico tronco salari, tutti i salari afferenti al personale dell'azienda, distribuendo quindi detta globale di salari con il medesimo punteggio stabilito per la distribuzione della percentuale di servizio.

VITTO E ALLOGGIO

Tutto il personale avrà diritto al vitto ed alloggio: il vitto dovrà essere sano e sufficiente e corrispondente alla seguente tabella.

Mattino: caffè e latte — ove possibile, — e pane, o caffè e pane.

Colazione e pranzo: pasta o riso asciutti o minestra carne o salumi o due uova o pesce contorno cotto o crudo e pane.

La composizione del secondo piatto dovrà essere opportunamente variata nel corso della settimana.

Il datore di lavoro, quando non è in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio o entrambi, corrisponderà al dipendente una indennità giornaliera comprensiva del caro pane di L. 400 per il vitto e di L. 20 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del valore del vitto ed alloggio fornito in natura, viene confermato quanto stabilito dal decreto Ministeriale 29 ottobre 1959 (*G U.* 273 del 12 novembre 1959): (vitto L. 8.500 mensili, alloggio L. 500 mensili).

PERCENTUALI DI SERVIZIO

Su tutti i conti degli Alberghi, Pensioni e Locande, verrà applicata una percentuale di servizio nella misura del 15 %, di cui 1/15 a favore del personale impiegatizio (nel caso di un solo impiegato 1/30), ed il rimanente al personale operaio.

La percentuale di servizio per banchetti, rinfreschi e soirées, thè danzanti, verrà totalmente versata nella globale.

La massa globale di questa percentuale di servizio verrà mensilmente ripartita al personale in base ai punti assegnati ai dipendenti quali risultano fissati nella allegata Tabella *A*.

Al termine di ciascun mese sarà redatto un riepilogo mensile di constatazione e di ripartizione della percentuale che dovrà essere vistato dalla Direzione della Azienda e dal Delegato Aziendale o dalla Commissione Interna

Art. 14.

MINIMO GARANTITO

In riferimento all'art. 28 ed alla norma transitoria inserita nel vigente Contratto nazionale di lavoro, le parti concordano di mantenere in vigore l'attuale garanzia del « Minimo » al personale alberghiero. Tale « Minimo Garantito » oltre al quale il dipendente avrà diritto al vitto ed alloggio, è quello stabilito nelle allegate Tabelle *B-C-D-E* colonna 1.

La tabella dei Minimi garantiti nonchè quella della retribuzione fissa (Tabella *F* colonna 1) verrà aggiornata in più ed in meno entro il mese di gennaio di ogni anno in rapporto alle variazioni del costo della vita (indici statistici della Provincia di Torino) base iniziale ottobre 1959, che si saranno verificate nell'ultimo aggiornamento.

Qualora, ed in qualsiasi momento si dovesse verificare una variazione in più od in meno, superiore al 5 % dei numeri indici relativi al costo della vita, la tabella dei « Minimi Garantiti » verrà di conseguenza aggiornata.

Art. 15.

CONGUAGLIO SEMESTRALE

I datori di lavoro, ove per ciascun dipendente il salario mensile e la quota percentuale di servizio non raggiungessero il « Minimo Garantito » di cui all'articolo 14 del presente Contratto, corrisponderanno mensilmente, le eventuali differenze in meno sotto forma di integrazione.

Le aziende a carattere annuale procederanno semestralmente al relativo conguaglio semestrale, con la intesa che i semestri del conguaglio stesso decorreranno rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Non sono ammessi riporti a nuovo o rivalse per conguaglio dopo il 30 giugno e 31 dicembre, data delle rispettive scadenze dei semestri.

Ogni mese, sull'eccedenza della percentuale nei confronti del « Minimo Garantito », a ciascun dipendente verranno ritenute le somme eventualmente integrate dal datore di lavoro agli effetti del raggiungimento del minimo garantito nei mesi precedenti del semestre contemplato per il conguaglio.

Verrà inoltre accantonato il 30 % del residuo supero della percentuale.

In caso di licenziamento o dimissioni si provvederà al versamento della quota sull'ammontare delle eventuali somme mensilmente riportate a nuovo, in riferimento al periodo di servizio prestato dal dipendente durante il corso del semestre da conguagliarsi.

Art 16.

PERSONALE EXTRA

La retribuzione al personale extra e di rinforzo, oltre al vitto viene stabilito come segue:

Qualifica	1 giornata	½ giornata
Capo Cuoco	L. 3.200	L. 1.900
Aiuto Cuoco	» 2.800	» 1.800
Interno in genere	» 2.000	» 1.300

Qualifica	giornata	½ giornata
Cameriere Capo Rango	L. 2.500	L. 1.500
Cameriere Sotto Capo	» 2.500	» 1.500
1° Cameriere	» 1.900	» 1.200
Facchino	» 2.000	» 1.300
Cameriera ai piani	» 2.000	» 1.300

Le tariffe di cui sopra verranno maggiorate di lire 250 qualora i servizi siano fatti in locali siti fuori Albergo.

Le retribuzioni sopra indicate valgono per gli Alberghi di 1ª Categoria. Per quelli di Lusso saranno aumentate del 10 %. Per quelli di 2ª Categoria saranno ridotti del 10 % e per quelli di Categoria inferiore saranno ridotti del 20 %.

Le retribuzioni come sopra stabilite valgono per servizi di banchetti, bicchierate, ricevimenti, ecc. Per i servizi di carovane esse verranno ridotte del 25 %.

Per i servizi notturni (tra le ore 24 e le ore 6) tali retribuzioni verranno aumentate del 30 %.

L'onere relativo sarà per il 40 % a carico del datore di lavoro e per il 60 % a carico della percentuale.

Art. 17

COMMISSIONI E FACCHINAGGIO

I servizi di facchinaggio e commissioni in città, eseguiti per conto dei clienti, saranno segnati sul conto del cliente e ripartiti in parti uguali tra l'Azienda ed il Personale che ha eseguito il servizio.

La presente condizione non riguarda i servizi da e per la stazione i cui addebiti al cliente restano di spettanza esclusiva dell'azienda

Art 18.

CONSEGNE

Le norme relative sono quelle stabilite dall'art. 37 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art 19.

ASSICURAZIONI, INFORTUNI MALATTIA E PREVIDENZA SOCIALE

Le norme relative sono quelle stabilite dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Ai sensi del citato Art 39, le integrazioni del 25% per malattia verranno liquidate in base alle Tabelle allegate B-C-D-E-F colonna 6.

Art 20.

LICENZIAMENTI E RELATIVE INDENNITÀ

Tutte le norme relative sono quelle stabilite dagli articoli 42-43-44-45-46 e 47 del Contratto Nazionale di Lavoro.

L'indennità di anzianità verrà liquidata in base alle tabelle allegate B-C-D-E-F colonna 4, mentre la indennità sostitutiva del preavviso sarà liquidata in base alle Tabelle allegate B-C-D-E-F colonna 5.

Art. 21

CORREDO

Valgono le norme stabilite dall'art 48 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 22.

DISCIPLINA

Le norme relative sono quelle stabilite dagli articoli 49, 50 e 51 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 23.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono quelli previsti dagli articoli 52 e 53 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 24

ALBERGHI DI STAGIONE

S'intendono Alberghi, Pensioni e Locande di stagione quegli esercizi che comunque hanno un periodo di chiusura durante l'anno.

ORARIO.

L'orario normale di lavoro, dal quale è naturalmente escluso l'orario per i due pasti e la piccola colazione, resta fissato come segue:

9 ore per gli operai addetti al guardaroba e operai ausiliari;

10 ore per tutto il rimanente personale operaio.

RETRIBUZIONE

Per il personale assunto per il periodo stagionale negli Alberghi stagionali, i minimi garantiti sono quelli indicati nelle allegate Tabelle B-C-D-E colonna 1 maggiorati come segue:

del 40% se la durata della stagione o dell'impiego non supera un mese.

del 30% se tale durata è superiore ad un mese, ma non raggiunge i due mesi:

del 20% se tale durata è superiore a due mesi

Per i piccoli alberghi a paga fissa le predette maggiorazioni vanno effettuate sulla retribuzione di cui alla allegata Tabella F colonna 1

LAVORO STRAORDINARIO

Le ore straordinarie di lavoro saranno conteggiate sul complesso del servizio prestato settimanalmente. Non potranno però essere effettuate nella giornata più di due ore a conguaglio dell'orario normale

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale è di 24 ore consecutive ed è consentito, previo accordo tra le parti, il frazionamento del riposo nelle ore diurne. Durante il periodo

di alta stagione — periodo determinato dall'Annuario Alberghi d'Italia edito dall'ENIT — il riposo settimanale sarà concesso in 10 ore oltre il periodo normale di riposo di 8 ore giornaliere.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in giorni 10 per tutte le categorie di personale.

RIMBORSO VIAGGIO

Il personale degli Alberghi stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio.

PREMIO DI FINE STAGIONE

Al personale degli Alberghi stagionali, assunto con contratto a tempo determinato della durata superiore ad un mese ed inferiore a 6 mesi, verrà corrisposto un premio di fine stagione nella misura corrispondente ad 1/30 della retribuzione percepita nell'intero periodo di lavoro. Tale premio viene concesso ai sensi dell'articolo 62, lettera *c*), del CNL onde tener conto della indennità di anzianità e ferie previste per il personale assunto a tempo indeterminato ed assorbirà, sino a concorrenza, ogni eventuale futuro riconoscimento riguardante il personale stagionale.

Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme stabilite dal Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 25.

PROVINCIA RETRIBUZIONI

Per le località della Provincia, esclusa la città di Torino, saranno diminuite del 10 % tutte le Tabelle allegate al presente accordo, relative a Minimo Garantito Gratifica Natalizia Tabella indennità Giornaliera Salari funzionali Servizio extra « Piccoli Alberghi », Art. 66 CNL e Integrazione Malattia.

Art 26.

PICCOLI ALBERGHI - PENSIONI E LOCANDE RETRIBUZIONI FISSE

Sono considerati « Piccoli Alberghi » quelli classificati in 3ª e 4ª Categoria, le Pensioni di 2ª e 3ª Categoria e le Locande purchè con letti per non più di 45 persone complessive.

Particolari situazioni saranno esaminate ed opportunamente definite d'accordo tra le Organizzazioni locali.

La retribuzione fissa mensile per il personale dipendente dai precitati Piccoli Alberghi, Pendioni e Locande, ammessi a sostituire la percentuale di servizio ai sensi dell'art. 66 del Contratto Nazionale di Lavoro, è stabilita dall'allegato F, colonna 1.

In detto allegato verrà anche indicata l'indennità giornaliera per: Festività Nazionali ed Infrasettimanali, Anzianità, Ferie e preavviso, nonchè l'integrazione giornaliera per malattia.

Art. 27.

DELEGATO AZIENDALE - COMMISSIONE INTERNA

Per quanto concerne il presente titolo valgono le norme stabilite dall'art. 67 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 28.

COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 68 del Contratto Nazionale di Lavoro la Commissione Paritetica locale già costituita, viene investita dei compiti contemplati dall'articolo suddetto.

Art. 29.

PREMIO DI ANZIANITÀ

E' istituito, con efficacia sui rapporti di lavoro a fare tempo dal 18 dicembre 1949, un premio di anzianità nelle seguenti misure:

una mensilità di retribuzione dopo un decennio di continuato servizio;

due mensilità dopo il secondo decennio;

tre mensilità dopo il terzo decennio.

Il premio suaccennato, il cui ammontare viene fissato nelle allegate Tabelle B-C-D-E-F, colonna 2, va corrisposto al momento del compimento del relativo decennio.

Art. 30.

DECORRENZA E DURATA

La durata del presente Contratto Integrativo Provinciale, che per quanto concerne la parte retributiva entra in vigore dal 1° febbraio 1960 ad eccezione della gratifica natalizia, che avrà applicazione dal dicembre 1959, nonchè le norme per le sue eventuali rinnovazioni, sono identiche a delle del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 22 settembre 1959.

Art. 31.

Per quanto non contemplato nel presente Accordo, rimangono confermate le clausole del Contratto Nazionale di Lavoro del 22 settembre 1959.

ALLEGATO A) AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 1960

Tabella dei punti e dei salari funzionali in vigore dal 1° febbraio 1960

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria e Locande
1° Maître o Maître unico	18	5.250	4.375	3.920	3.500	—
2° Maître	15	4.375	3.920	3.500	3.045	—
Barman	13	3.500	3.150	2.800	2.100	—
Cameriere ai piani, Cameriere ai vini, Trinciatore	14	3.675	3.290	2.835	2.170	—
Cameriere chef de rang	14	4.200	3.850	3.290	2.835	2.625
Sotto cameriere chef de rang	12	2.800	2.380	1.960	1.750	1.540
Camerieri Corrieri	10	2.450	2.170	1.960	1.750	—
Commis con più di 18 anni	10	2.100	1.750	1.750	1.330	1.330
Commis con meno di 18 anni	9	1.575	1.330	1.085	1.085	1.085
Aiuto Barman	9	2.100	1.750	1.750	1.330	1.330
1° Portiere	16	3.500	3.045	2.625	2.170	—
2° Portiere, Portiere Turno	13	2.450	2.170	2.170	—	—
Portiere di notte o Guardia notturna	14	3.500	3.045	2.625	2.170	2.170
Facchino di notte - Turnanti di Portineria	12	2.975	2.625	2.170	1.750	1.750
Conduttore	12	3.675	3.290	2.625	2.380	2.380
Postino	10	2.100	1.750	1.750	1.330	1.330
Telefonista uomo	10	2.450	2.170	1.960	1.435	—
Telefonista donna	9	1.750	1.330	1.085	1.085	—
Chiama vetture - Vestiarista	9	2.100	1.750	1.400	1.400	1.400
Ascens. e Commiss. oltre i 20 anni	10	2.450	2.100	1.925	1.925	1.750
Ascens. e Commiss. da 18 a 20 anni	9	2.100	1.750	1.750	1.330	1.330
Ascens. e Commiss. con meno di 18 anni	7	1.575	1.330	1.085	1.085	1.085
1ª Governante - Governante unica	12	10.500	8.750	6.650	6.125	—
2ª e 3ª Governante	10	6.125	5.425	4.375	4.375	—
Facchino ai piani	12	2.975	2.625	2.170	1.750	1.750
Aiuto Facchino ai piani	10	1.750	1.400	1.330	1.330	1.330
Cameriera ai piani	10	1.925	1.750	1.540	1.330	1.330
Aiuto Cameriera ai piani	8	1.750	1.540	1.330	1.085	1.085
Capo Cuoco	20	35.000	30.450	26.950	21.700	17.500
S. Capo Cuoco	17	28.000	24.500	21.000	17.500	—
Aiutante Cuoco o Cuoco unico	16	22.750	19.600	17.500	15.750	15.750
Cuoco Capo Partita	15	18.375	15.750	14.000	12.075	11.025
Pasticciere	17	28.000	24.500	21.000	17.500	—
Cuoco famiglia	11	14.000	12.250	11.375	10.500	10.500
Cuoca famiglia	9	7.350	6.650	5.425	5.425	5.250
Garzone macchina e di cucina Facchino cucina Casseroliere - Argentiere Officiere Interno in genere	11	12.250	10.850	8.750	8.750	7.000
1° Cantiniere	12	14.000	12.250	10.850	9.625	9.625
2° Cantiniere o Cantiniere unico	11	12.250	10.850	8.750	8.750	7.000
1° Dispensiere o Dispensiere unico	12	14.000	12.250	10.850	9.625	9.625
2° Dispensiere	10	12.250	10.850	8.750	8.750	7.000
1ª Dispensiera o Dispensiera unica	10	10.500	9.625	8.750	8.400	8.400
2ª Dispensiera	8	7.875	7.000	6.125	4.900	4.900
1° Caffettiere o Caffettiere unico	11	14.000	12.250	10.850	9.625	9.625
2ª Caffettiera o Caffettiera unica	9	12.250	10.850	8.750	8.750	7.000
Donna tuttofare	8	8.750	7.875	7.000	6.510	6.510
1ª Guardarobiera o Guardarobiera unica	11	7.875	7.000	6.125	4.990	4.375
2ª Guardarobiera - Rammendatrici	9	4.550	4.025	3.500	3.150	2.625
1° Lavandaio	12	14.000	12.250	10.850	9.625	9.625
2° Lavandaio	11	12.600	11.725	10.500	9.625	9.625
1ª Lavandaia	11	7.000	6.300	5.425	5.075	4.550
2ª Lavandaia	8	6.300	5.600	5.075	4.900	4.200
1ª Stiratrice	10	4.900	4.375	4.025	3.500	3.500
2ª Stiratrice o Stiratrice unica	8	4.375	4.375	3.920	3.500	3.500
Donna Guard. o Pers. 1 giornata	8	5.950	5.250	4.375	3.500	—
Donna Guard. o Pers. mezza giornata	5	3.850	3.150	2.625	2.275	—
Controllore non amministrativo	12	14.000	12.250	10.850	9.625	9.625
Autista	12	14.000	13.125	13.125	11.375	—
Guardiano di rimessa	10	12.250	10.850	8.750	8.750	7.000
Fuochista con patente se necessario	12	14.000	13.125	11.025	11.025	11.025
Sorvegliante alle caldaie	11	9.800	8.750	8.750	7.000	7.000
Muratore - Idraulico - Meccanico - Tappezziere Pittore - Decoratore - Verniciatore - Falegname Elettricista	12	28.000	26.250	24.500	24.500	—
Aiuto operaio	8	17.500	17.500	17.500	17.500	—

Al personale esterno con conoscenza di lingue estere, se richieste dal datore di lavoro, sarà aumentato il punteggio come appresso: 1 punto se con conoscenza di due lingue estere; 2 punti se con conoscenza di almeno tre lingue estere.

Ad ogni effetto le Pensioni di 1ª, 2ª e 3ª categ. corrispondono rispettivamente ad Alberghi di 2ª, 3ª e 4ª categ.

ALLEGATO *B* — AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 1960

Alberghi Categoria « lusso »

Tabella in vigore dal 1° febbraio 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Minimo garantito	Gratifica natalizia Premio anzianità	Indennità giornaliera per			
			Festività	Anzianità	Ferie preavviso	Integrazione malattia
	1	2	3	4	5	6
Personale 1ª Categoria						
Uomini	36.750	45.750	2.110	1.906	1.525	381
Donne	29.150	38.150	1.758	1.588	1.271	317
Personale 2ª Categoria						
Uomini oltre i 20 anni	32.100	41.100	1.896	1.712	1.370	342
Uomini da 18 a 20 anni.	28.450	37.450	1.728	1.560	1.248	312
Donne oltre 20 anni.	25.000	34.000	1.567	1.415	1.133	283
Donne da 18 a 20 anni	18.050	27.050	1.248	1.126	901	225
Personale 3ª Categoria						
Uomini oltre 20 anni	29.150	38.150	1.758	1.588	1.271	317
Uomini da 18 a 20 anni.	25.750	34.750	1.603	1.448	1.158	289
Uomini da 16 a 18 anni.	17.400	26.400	1.218	1.099	880	220
Uomini inferiori a 16 anni.	8.350	17.350	800	723	578	144
Donne oltre 20 anni.	22.200	31.200	1.440	1.300	1.040	260
Donne da 18 a 20 anni	15.900	24.900	1.151	1.040	830	207
Donne da 16 a 18 anni	13.400	22.400	1.033	933	746	186

NB. — 1° La Gratifica Natalizia potrà essere corrisposta in due rate, di cui la prima alla vigilia di Natale e la seconda con la liquidazione della retribuzione del mese di febbraio — 2° La presente tabella, valevole per la sola città di Torino, deve essere diminuita del 10 % per le Aziende Alberghiere a carattere annuale della Provincia di Torino (Art. 25 *Contratto Integrativo Provinciale*) — 3° Per le Aziende a carattere stagionale valgono le maggiorazioni previste dall'Art. 24 del Contratto Integrativo Provinciale.

ALLEGATO *C* — AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 1960

Alberghi Categoria 1ª

Tabella in vigore dal 1° febbraio 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Minimo garantito	Gratifica natalizia Premio anzianità	Indennità giornaliera per			
			Festività	Anzianità	Ferie preavviso	Integrazione malattia
	1	2	3	4	5	6
Personale 1ª Categoria						
Uomini	33.350	42.350	1.953	1.763	1.411	352
Donne	26.300	35.300	1.628	1.470	1.176	291
Personale 2ª Categoria						
Uomini oltre 20 anni	29.150	38.150	1.758	1.588	1.271	317
Uomini da 18 a 20 anni.	25.750	34.750	1.603	1.448	1.158	289
Donne oltre 20 anni	22.850	31.850	1.470	1.327	1.061	265
Donne da 18 a 20 anni	16.700	25.700	1.186	1.070	856	214
Personale 3ª Categoria						
Uomini oltre 20 anni	27.050	36.050	1.663	1.502	1.201	300
Uomini da 18 a 20 anni	23.600	32.600	1.504	1.358	1.086	271
Uomini da 16 a 18 anni	15.900	24.900	1.151	1.040	830	207
Uomini inferiore a 16 anni	7.700	16.700	770	695	556	136
Donne oltre 20 anni	20.100	29.100	1.343	1.212	970	242
Donne da 18 a 20 anni	14.600	23.600	1.089	983	786	196
Donne da 16 a 18 anni	11.800	20.800	960	866	693	173

NB. — 1° La Gratifica Natalizia potrà essere corrisposta in due rate, di cui la prima alla vigilia di Natale e la seconda con la liquidazione della retribuzione del mese di febbraio. — 2° La presente Tabella, valevole per la sola città di Torino, deve essere diminuita del 10% per le Aziende Alberghiere a carattere annuale della Provincia di Torino (Art. 25 *Contratto Integrativo Provinciale*). — 3° Per le Aziende a carattere stagionale valgono le maggiorazioni previste dall'Art. 24 del Contratto Integrativo Provinciale.

ALLEGATO *D* AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 1960

ALBERGHI CATEGORIA 2ª E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

Tabella in vigore dal 1º febbraio 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Minimo garantito	Gratifica natalizia Premio anzianità	INDENNITÀ GIORNALIERA per Festività	Anzianità	Ferie preavviso	Integrazione malattia
	1	2	3	4	5	1
Personale di 1ª categoria						
Uomini	32 100	41 100	1 8[illegible]6	1 712	1 370	342
Donne	25 000	34 000	1 567	1 415	1 133	283
Personale di 2ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	27 700	36 700	1 693	1 529	1 223	305
da 18 a 20 anni	24 300	33 300	1 536	1 387	1 110	277
Donne oltre 20 anni	21 550	30 550	1 410	1 273	1 018	254
da 18 a 20 anni	15 350	24 350	1 123	1 014	811	203
Personale di 3ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	25 750	34 750	1 603	1 448	1 158	289
da 18 a 20 anni	22 200	31 200	1 440	1 300	1 040	260
da 16 a 18 anni	15 350	24 350	1 123	1 014	811	203
inferiori a 16 anni	7 050	16 050	740	668	535	134
Donne oltre 20 anni	19 450	28 450	1 312	1 185	948	239
da 18 a 20 anni	13 900	22 900	1 056	954	763	191
da 16 a 18 anni	11 150	20 150	930	839	671	168

NB. — 1º *La Gratifica natalizia* potrà essere corrisposta in due rate, di cui la prima alla vigilia di Natale e la seconda con la liquidazione della retribuzione del mese di febbraio. — 2º La presente Tabella, valevole per la sola città di Torino, deve essere diminuita del 10% per le Aziende alberghiere a carattere annuale della Provincia di Torino (Art. 25 del Contratto integrativo provinciale). — 3º Per le Aziende a carattere stagionale valgono le maggiorazioni previste dall'Art. 24 del Contratto integrativo provinciale.

ALLEGATO *E* AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 1960

ALBERGHI CATEGORIA 3ª E 4ª E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEGORIA

Tabella in vigore dal 1º febbraio 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Minimo garantito	Gratifica natalizia Premio anzianità	INDENNITÀ GIORNALIERA per Festività	Anzianità	Ferie preavviso	Integrazione malattia
	1	2	3	4	5	6
Personale di 2ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	26 300	35 300	1 628	1 470	1 176	291
da 18 a 20 anni	23 600	32 600	1 504	1 358	1.086	271
Donne oltre 20 anni	20 100	29 100	1 313	1 212	970	242
da 18 a 20 anni	14 600	23 600	1 089	983	786	196
Personale di 3ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	24 400	33 400	1 541	1 391	1 113	278
da 18 a 20 anni	21 550	30 550	1 410	1 273	1.018	254
da 16 a 18 anni	14 600	23 600	1 089	983	786	196
inferiori a 16 anni	7 050	16 050	740	668	535	134
Donne oltre 20 anni	18 050	27 050	1 248	1 126	901	225
da 18 a 20 anni	13 400	22 400	1 033	933	746	186
da 16 a 18 anni	10 500	19 500	900	812	650	162

NB. — 1º La *Gratifica natalizia* potrà essere corrisposta in due rate, di cui la prima alla vigilia di Natale e la seconda con la liquidazione della retribuzione del mese di febbraio — 2º La presente Tabella, valevole per la sola città di Torino, deve essere diminuita del 10% per le Aziende alberghiere a carattere annuale della Provincia di Torino (Art 20 del Contratto integrativo provinciale). — 3º Per le Aziende a carattere stagionale valgono le maggiorazioni previste dall'Art. 24 del Contratto integrativo provinciale.

ALLEGATO *F* AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 1960

PICCOLI ALBERGHI

(Articolo 66 del C. N. L.)

(Tabella in vigore dal 1° febbraio 1960)

QUALIFICA DEL PERSONALE	Retribuzione fissa	Gratifica natalizia Premio anzianità	INDENNITÀ GIORNALIERA per			
			Festività	Anzianità	Ferie preavviso	Integrazione malattia
	1	2	3	4	5	6
Cuoco	23.600	32.600	1.503	1.358	1.086	271
Cameriere Facchino ai piani. Guardia di notte	18.050	27.050	1.248	1.126	901	225
Guardarobiera Lavandaia	16.800	25.800	1.190	1.075	860	215
Garzone di cucina Interno in genere.	15.350	24.350	1.123	1.014	811	203
Cameriera ai piani	13.900	22.900	1.056	953	763	191

NB. — 1° La *Gratifica natalizia* potrà essere corrisposta in due rate, di cui la prima alla vigilia di Natale e la seconda con la liquidazione della retribuzione del mese di febbraio. — 2° La presente Tabella, valevole per la sola città di Torino, deve essere diminuita del 10% per le Aziende alberghiere a carattere annuale della Provincia di Torino (Art. 25 del Contratto integrativo provinciale). — 3° Per le Aziende a carattere stagionale valgono le maggiorazioni previste dall'Art. 24 del Contratto integrativo provinciale.

Visti il contratto e le tabelle da A a F che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 APRILE 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ALBERGHIERE DI TRENTO E PROVINCIA

Il giorno 20 aprile 1960 presso la sede dell'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO,

tra

Associazione stessa rappresentata dal suo Presidente sig. comm. *Alfonso Froner,* dal sig. *Oss Luciano,* Vicepresidente, dai signori cav. *Mario Borlotti, Antonio Fiaschetti,* dott. *Alessandro Galbusera,* assistiti dal Segretario cav. *Enrico Stefan*

ed

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA DI TRENTO rappresentato dal suo Segretario sig. *Attilio Carli,* dai sigg. *Eduino Gheser, Hermes Goi, Ugo Dallapellegrina, Gino Sembenotti, Giuseppe Frizzera, Ermanno Vitti* e *Luciano Pallaoro,* assistiti dal sig. *Carlo Golser*

si è stipulato il seguente Accordo integrativo Provinciale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato sia per il personale salariato, alberghiero e impiegatizio in Roma il 22 settembre 1959, da valere per il personale salariato ed impiegatizio, dipendente dalle aziende alberghiere di Trento e Provincia.

Art. 1

RETRIBUZIONE

(personale non impiegatizio)

La retribuzione mensile, riferita a giorni 26 al lordo delle trattenute di legge, è composta da:

a) salario alberghiero;

b) percentuale di servizio con il minimo garantito mensile;

c) vitto e alloggio.

Il *salario* è attribuito ad ogni singolo lavoratore nella misura indicata nell'acclusa tabella A, colonna *a)*, in relazione alla categoria ed alla qualifica del lavoratore ed alla categoria di appartenenza dell'azienda, in base alla classificazione di legge. Il salario sarà corrisposto indipendentemente dalla percentuale di servizio.

La percentuale di servizio applicata nella misura del 5 % (di cui 1/15 a favore del personale con qualifica impiegatizia, ove esista) sui conti pagati dai clienti, viene ripartita fra il personale in base al punteggio indicato nella allegata tabella, a fronte di ogni qualifica di personale.

Qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiungesse, in relazione al punteggio singolo per ogni lavoratore, il minimo garantito indicato nell'allegata tabella A, colonna *b)*, il datore di lavoro dovrà corrispondere mensilmente in proprio la differenza sino al raggiungimento di tale misura minima; è convenuto che nel caso l'importo della percentuale superasse il minimo garantito nessuna trattenuta a titolo di conguaglio potrà essere effettuata dal datore di lavoro.

Con riferimento all'art. 30 del Contratto Nazionale si precisa che nel computo di ripartizione della percentuale di servizio si dovrà tener conto della percentuale di servizio maturata nel rispettivo mese e non di quella effettivamente incassata.

La percentuale di servizio che verrà incassata per servizio extra (serate, veglie, banchetti, rinfreschi, the danzanti ecc.) verrà suddivisa nel seguente modo: il 70% al personale adibito ai servizi, il 30% nella percentuale globale.

Il *vitto e alloggio* corrisposti in natura a ciascun dipendente vengono convenzionalmente valutati in lire 6.500 mensili per il vitto e lire 500 per l'alloggio; tali importi si intendono validi agli effetti del computo delle indennità di licenziamento, festività nazionali e infrasettimanali, ferie, gratifica natalizia, indennità mancato preavviso ecc.

Qualora il datore di lavoro intenda corrispondere il vitto e l'alloggio in denaro, il rispettivo importo sarà valutato in lire 7.800 mensili per il vitto e lire 1.100 per l'alloggio.

Art. 2.

PICCOLE AZIENDE ALBERGHIERE

Per le piccole aziende alberghiere sia stagionali che annuali di cui all'art. 66 del C. N., intendendosi per tali gli alberghi e le pensioni classificati di III e IV categoria, purchè con letti per non più di 45 persone complessive, è consentita la retribuzione a paga fissa nella misura determinata nell'allegata tabella C: la retribuzione fissa potrà essere corrisposta solo dietro richiesta, da rinnovarsi annualmente, indirizzata dal datore di lavoro all'associazione albergatori, e previa autorizzazione dell'Associazione stessa e del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa.

Particolari accordi aziendali ed individuali salariali, modificativi della tabella delle retribuzioni fisse, potranno essere concordati, sempre limitatamente alle piccole aziende, salvo ratifica da parte della Associazione Albergatori e del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa.

Art. 3.

RETRIBUZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO

Agli impiegati dipendenti da Alberghi e Pensioni oltre il vitto e alloggio, valutato nella misura come per gli operai, verrà corrisposto l'1 % di percentuale sui conti dei clienti come prescritto dall'art. 30 del C. N. e la retribuzione nella misura fissata dall'allegata tabella C

Art. 4.

RETRIBUZIONE PERSONALE STAGIONALE

Al personale dipendente da alberghi stagionali verrà corrisposta la retribuzione fissata dalle allegate tabelle convenendo che se dovesse in tali alberghi superare il periodo ininterrotto di due mesi (stagione estiva) la retribuzione per il periodo eccedente ai due mesi stessi verrà corrisposta sulla base fissata per gli alberghi annuali.

Per Riva e Torbole il periodo suddetto viene fissato in mesi 5 e per Levico in mesi 4.

Art. 5.

PREMIO FINE STAGIONE

Al personale degli Alberghi stagionali sarà corrisposto un premio di fine stagione (estiva ed invernale) in ragione di una giornata di retribuzione stabilita per le singole categorie e qualifiche dalle tabelle delle retribuzioni allegate; tale compenso verrà corrisposto per ogni mese di servizio maturato dal singolo lavoratore (26 giornate).

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO PER I LAVORATORI STAGIONALI

L'orario di lavoro per le aziende stagionali tenuto conto delle particolari condizioni delle aziende stesse, viene fissato come segue: 9 ore per gli impiegati e 11 ore per il personale non impiegatizio.

Art. 7.

FERIE

Personale non impiegatizio

Con riferimento all'art. 21 del C. N. dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuite di:

giorni 24 per la I categoria A
giorni 22 per la I categoria B
giorni 17 per la II e III categoria.

Le ferie non potranno avere inizio con la giornata di riposo settimanale nè con le due giornate precedenti

Al personale in ferie verrà corrisposta la retribuzione intera calcolata sulla base della intera retribuzione e cioè del salario, minimo garantito di percentuale e compenso per vitto e alloggio.

Il dipendente, trascorso il semestre di prestato servizio, avrà diritto al godimento o alla retribuzione per dodicesimi delle ferie maturate.

Personale impiegatizio

Il personale impiegatizio dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda avrà diritto ad un periodo annuale di ferie di:

dopo un anno e fino a 3 anni di anzianità, giorni 20;
oltre il 3° anno e fino a 6 anni di anzianità, giorni 22;
oltre il 6° anno e fino a 10 anni di anzianità, giorni 25;
oltre il decimo anno di anzianità, giorni 30.

Art. 8.

GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento all'art 23 del C. N. si conviene ch al personale (operai, impiegati) in coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderann ai lavoratori una gratifica natalizia pari ad una tredicesima mensilità sulla base della retribuzione in atto, composta dal salario mensile, minimo mensile di percentuale, importo convenzionale per vitto e alloggio oppure paga fissa mensile in atto più importo (mensile) convenzionale per vitto e alloggio sia per il personal dipendente da piccoli alberghi che per quello impiegatizio.

Per il periodo di servizio inferiore ad un anno saranno corrisposti i relativi ratei mensili.

Art. 9.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

In occasione delle festività nazionali stabilite per legge — 25 aprile — 1 maggio — 2 giugno e 4 novembre ed infrasettimanali (Capodanno — Epifania — S. Giuseppe — Lunedì di Pasqua — Ascensione — Patron del luogo — Corpus Domini — S. Pietro e Paolo Assunzione — Ognissanti — Immacolata Concezione Natale — S. Stefano), al personale per il quale le esigenze del servizio lo consentano, verrà concesso l'esonero dal lavoro e allo stesso sarà corrisposta la retribuzione giornaliera normale. Al personale che in detta giornata presti la propria opera, verrà corrisposta una altra giornata di retribuzione maggiorata del 20 %.

La retribuzione verrà computata sulle basi già precisate per gli altri titoli del presente accordo.

Art. 10.

MALATTIA

In caso di infermità o di invalidità temporanea dovuta ad infortunio, al personale non impiegatizio compete, oltre al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, un'integrazione del 25 % della retribuzione calcolata sulle basi di cui agli altr titoli del presente accordo, per 60 giorni all'anno.

Tale integrazione non compete per la malattia di durata sino a 7 giorni. L'integrazione per i lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di stagione non verrà corrisposto oltre il termine di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di carenza stabilito dalla Cassa Malattia è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro pe

susseguenti due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per un periodo eccedente i detti tre giorni, l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.

Uguale trattamento verrà usato in caso di malattia del personale impiegatizio salvo l'integrazione del 25 % della retribuzione che verrà corrisposta per un periodo massimo di giorni 90 all'anno anzichè 60, come previsto per gli operai.

Art. 11.

PREAVVISO

Personale non impiegatizio

Con riferimento all'art. 42 del C. N. sia in caso di licenziamento quanto in quello di dimissioni è stabilito l'obbligo reciproco di preavviso di giorni 40 per il personale di I categoria, di giorni 20 per quello di II categoria, di giorni 15 per quello di III categoria.

lic

Art. 12.

INDENNITÀ LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Personale non impiegatizio

In caso di licenziamento, oltre il preavviso o la corrispondente indennità, verrà corrisposta una indennità per ogni anno di servizio di:

a) per l'anzianità fino al 31-12-1950 giorni 12 di retribuzione per il personale di I categoria A e B; giorni 9 per il personale delle altre categorie;

b) per l'anzianità dal 1° gennaio 1951 in poi di giorni 15 di retribuzione per il personale di I categoria A e B; di giorni 12 per il personale delle altre categorie.

Il diritto all'indennità di licenziamento sorge compiuti i sei mesi di ininterrotto servizio e le indennità per frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.

L'indennità di licenziamento verrà calcolata sulla retribuzione composta dal salario, minimo garantito mensile, percentuale e dall'importo convenzionale per vitto e alloggio, oppure per i dipendenti da piccoli alberghi sulla paga fissa più importo convenzionale per vitto e alloggio.

In caso di dimissioni del dipendente le indennità di anzianità verranno liquidate come segue:

dopo 1 anno e fino ai 5 anni di anzianità 50 % dell'indennità prevista in caso di licenziamento;

oltre il 5° anno e fino a 10 anni di anzianità il 75 per cento dell'indennità prevista in caso di licenziamento;

oltre i 10 anni di anzianità il 100 % dell'indennità prevista in caso di licenziamento.

Art. 13.

PREAVVISO (personale impiegatizio)

Tanto per il caso di licenziamento che per quello di dimissioni è stabilito l'obbligo reciproco di preavviso nella seguente misura:

Fino a 2 anni di anzianità:

per il personale di I categoria mesi 2
per il personale di II categoria mesi 1
per il personale di III categoria giorni 15.

Oltre i 2 anni e fino a 10 anni di anzianità:

per il personale di I categoria mesi 3
per il personale di II categoria mesi 2
per il personale di III categoria mesi 1.

Oltre i 10 anni di anzianità:

per il personale di I categoria mesi 4
per il personale di II categoria mesi 3
per il personale di III categoria giorni 45.

Apprendisti: giorni 10.

Art. 14.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Personale impiegatizio

In caso di licenziamento oltre il preavviso e dopo sei mesi di ininterrotto servizio verrà corrisposto all'impiegato per ogni anno di servizio prestato una indennità pari a 30 giorni sulla base della retribuzione percepita all'atto della rottura del rapporto di lavoro più l'importo convenzionale per vitto e alloggio ed il tutto maggiorato di un dodicesimo. Le indennità per frazioni verranno computate per dodicesimi.

In caso di dimissioni del dipendente, dopo un anno di anzianità le indenità di licenziamento verranno liquidate nella seguente misura:

fino a 5 anni di anzianità il 50 % dell'indennità prevista in caso di licenziamento;

oltre i 5 anni il 100 % dell'indennità prevista in caso di licenziamento.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore dal 1 maggio 1960 e scadrà con la data del 30 aprile 1961, intendendosi tacitamente rinnovato per eguale periodo qualora una delle due parti non lo disdica a mezzo lettera raccomandata un mese prima della sua scadenza.

Dichiarazione integrativa

Con riferimento alla dichiarazione integrativa di cui al C.C.N.L. Lavoratori d'Albergo, si conviene che le Aziende Alberghiere di Trento e Provincia, con numero di letti superiore a 45, fermo restando il principio che le stesse dovranno retribuire il personale dipendente con il sistema della percentuale fissata dalla tabella A potranno retribuire il personale dipendente anche con il sistema della paga fissa ed in tal caso applicheranno la retribuzione fissata nella tabella B qui allegata.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI
per il personale retribuito a percentuale

QUALIFICHE	Punti	ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA (a) Salario mensile	(b) Minimo garantito mensile di percent.		Totale (salario più minimo garantito)		ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA (a) Salario mensile	(b) minimo garantito mensile di percent.		Totale (salario più minimo garantito)		ALBERGHI DI 3ª CATEGORIA (a) Salario mensile	(b) Minimo garantito mensile di percent.		Totale (salario più minimo garantito)	
		Annuali e stagionali	annuali	stagionali	annuali	stagionali	annuali e stagionali	annuali	stagionali	annuali	stagionali	annuali e stagionali	annuali	stagionali	annuali	stagionali
Personale di 1ª categoria																
Capo cuoco	18	10.900	37.300	42.800	48.200	53.700	10.500	35.900	40.100	46.400	50.600	10.500	35.300	39.400	45.800	49.900
1º Cameriere	18	10.900	34.200	39.800	45.000	50.600	10.500	32.100	37.200	42.600	47.700	10.500	32.400	36.600	42.900	47.100
1º Portiere	15	10.900	34.000	38.300	45.000	49.100	10.500	32.100	35.800	42.600	46.300	10.500	31.300	35.200	41.800	45.700
2º Capo cameriere	15	9.800	32.000	38.100	41.800	47.900	9.500	30.000	35.600	39.500	45.100	9.000	29.900	35.300	38.900	44.300
Governante	13	8.800	28.700	33.200	37.500	42.000	8.500	27.000	31 100	35.500	39.600	8.500	26.300	30.500	34.800	39.000
Barmann	12	9.800	32.000	38.100	41.800	47.900	9.500	30.000	35.600	39.500	45.100	9.000	29.900	35.300	38.900	44.300
Personale di 2ª categoria																
Chef ai piani	12	7.800	24.400	29.800	33.200	37.600	7.500	23.900	27.900	31.400	35.400	7.000	23.800	27.800	30.800	34.800
Cuoco capo reparto	12	7.800	24.400	29.800	33.200	37.600	7.500	23.900	27.900	31.400	35.400	7.000	23.800	27.800	30.800	34.800
Chef de rang	11	7.800	26.500	28.300	34.300	36.100	7.500	25.000	26.500	32.500	34.000	7.000	25.000	26.400	32.000	33.400
Portiere di notte	11	7.800	26.500	28.300	34.300	36.100	7.500	25.000	26.500	32.500	34.000	7.000	25.000	26.400	32.000	33.400
2º Portiere	12	7.200	24.900	28.400	32.100	35.600	7.000	23.300	26.600	30.300	33.600	6.500	23.400	26.400	29.900	32.900
Conduttore	10	7.200	24.900	28.400	32.100	35.600	7.000	23.300	26.600	30.300	33.600	6.500	23.400	26.400	29.900	32.900
1ª Guardarobiera	10	5.700	24.300	28.800	30.000	34.500	5.500	22 800	27.000	28.300	32.600	5.000	22.700	27.000	27.700	32.000
1ª Stiratrice	9	5.200	23.700	27.300	28.900	32.500	5.000	22.300	25.600	27.300	30.600	5.000	21.900	25.000	26.900	30.000
Personale di 3ª categoria																
Caffettiere, cant. dispensiere. uomo	9	5.100	21.200	23.300	26.300	28.400	5.000	20.200	22.200	25.200	27.200	5.000	19.800	21.700	24.800	26.700
Caffettiere, cant. dispensiere. donna	8	4.100	21.100	22.700	25.200	26.800	4.000	20.100	21.500	24.100	25.500	4.000	19.800	21.100	23.800	25.100
Facchino cucina	7	5.100	20.700	21.200	25.800	26.300	5.000	18.600	21.100	23.600	26.100	5.000	19.300	20.700	24.300	25.700
Lavandaio uomo	8	5.100	20.700	21.200	25.800	26.300	5.000	18.600	20.000	23.600	25.000	5.000	19.200	19.600	24.200	24.600
Lavandaio donna	6	4.100	19.000	21 100	23.100	25.200	4.000	18.100	20.000	22.100	24.000	4.000	17.800	19.600	21.800	23.600
Facchino piani	9	5.100	23.800	23.900	28.900	28.900	5.000	22.800	22.800	27.800	27.800	5.000	22.400	22.400	27.400	27.400
Cameriera piani	8	4.100	21 100	22.200	25.200	26.300	4.000	20.300	21.200	24.300	25.200	4.000	19.900	20.800	23.900	24.800
2ª stiratrice	7	3.600	19.500	21.600	23.100	25.200	3.500	18.700	20.600	22.200	24.100	3.500	18.400	20.200	21.900	23.800
Demi chef	9	4.100	21 100	22.700	25.200	26.800	4.000	20.100	21.500	24.100	25.500	4.000	19.800	21.100	23.800	25.100
Commis superiore ai 18 anni	7	3.100	17.900	20.600	21.000	23.700	3.000	18.100	19.600	21 100	22.600	3.000	17.700	19.100	20.700	22.100
Commis inferiore ai 18 anni	6	3.100	16.000	17.900	19.100	21.000	3.000	15.400	17.200	18.400	20.200	3.000	15.200	16.900	18.200	19.900
Guardiano notte	8	4.100	20.100	21.100	24.200	25.200	4.000	19.200	20.100	23.200	24.100	4.000	18.900	19.700	22.900	23.700
Ragazzi portineria superiore ai 18 anni	5	3.100	16.900	18.500	20.000	21.600	3.000	16.200	18.500	19.200	20.500	3.000	15.800	17.100	18.800	20.100
Ragazzi portineria inferiore ai 18 anni	4	2.600	11.200	11.900	13.800	14.500	2.500	10.800	11.500	13.300	13.900	2.500	10.600	11.200	13.100	13.700
Aiuto cameriera	6	3.100	16.900	17.900	20.000	21.000	3.000	16.200	17.200	19.200	20.100	3.000	15.600	16.600	18.800	19.700
Personale di fatica uomo	7	4.600	16.900	20.800	24.200	25.400	4.500	18.600	19.800	23.100	24.300	4.500	18.300	19.400	22.800	23.900
Personale di fatica donna	6	4.100	16.900	19.000	21.000	23.100	4.000	16.100	18.200	20.100	22.200	4.000	15.800	17.800	19.800	21.800
Lavapiatti	6	4.100	19.000	21 100	23.100	25.200	4.000	18.100	20.100	22.100	24.100	4.000	18.500	19.600	21.800	23.600
Aiuto cuoco	6	5.100	20.100	22.200	25.200	27.300	5.000	19.100	21.000	24.100	26.000	5.000	18.700	20.600	23.700	25.600
Barista donna	8	4.100	21 100	22.200	25.200	26.300	4.000	20.300	21.200	24.300	25.200	4.000	19.900	20.800	23.900	24.800
Operaio qualificato	10	6.100	23.200	25.400	29.400	31.500	6.000	22.300	24.200	28.300	30.200	5.500	22.400	24.300	27.900	29.800
Operaio comune	7	5.100	19.100	20.100	24.200	25.200	5.000	18.100	19.000	23.100	24.000	5.000	17.800	18.600	22.800	23.600

Al personale esterno con conoscenza di almeno due lingue estere, se richieste dal datore di lavoro, il punteggio verrà aumentato: 1) Con conoscenza di due lingue estere: punti 1; 2) Con conoscenza di almeno tre lingue estere: punti 2. Il salario mensile (col. *a*) va corrisposto ai singoli lavoratori indipendentemente dal minimo

TABELLA *B*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

per il personale a paga fissa dipendente da alberghi e pensioni di Trento e Provincia di 2ª e 3ª categoria con più di 45 letti, in vigore dal 1° maggio 1960

	Annuali	Stagionali
Cuoco	51.300	55.900
Cuoca	41.100	44.800
Sottocuoco	34.500	39.000
Sottocuoca	27.600	31.200
Aiuto cucina:		
uomo	26.600	28.700
donna	25.200	27.200
Commis cucina:		
sup. ai 18 anni	23.200	24.800
inf. ai 18 anni	20.400	22.300
Lavapiatti, lavandaia	23.100	25.000
Portiere	35.900	37.400
Portiere notte	33.500	39.500
Facchino conduttore	30.700	30.700
Facchino piani	30.700	30.700
Stiratrice, guardarobiera, dispensiera	25.400	26.300
Ragazzo portineria:		
sup. ai 18 anni	21.100	22.600
inf. ai 18 anni	14.400	15.400
Personale fatica:		
uomo	25.600	26.800
donna	21.000	23.100
Operaio qualificato	31.300	33.400
Operaio comune	25.600	26.500
Capo cameriere	48.100	52.800
Chef de rang banconiere (con qualifica):		
uomo	35.900	37.400
donna	27.000	28.000
Demi chef:		
uomo	26.700	28.100
donna	24.000	25.300
Commis sala:		
sup. ai 18 anni uomo	23.200	24.800
inf. ai 18 anni uomo	20.400	22.300
sup. ai 18 anni donna	22.000	23.500
inf. ai 18 anni donna	19.300	21.100
Cameriera piani	25.400	26.300
Aiuto cameriera piani	22.000	23.500

TABELLA *C*

TABELLA RETRIBUZIONI

del personale dipendente da piccoli alberghi e pensioni di 3ª e 4ª categoria con meno di 45 letti (Art. 66 CC.N.L.)

QUALIFICHE	Retribuzioni mensili Annuali	Retribuzioni mensili Stagionali
Cuoco	45.000	48.000
Cuoca	35.000	37.000
Sottocuoco e aiuto cucina:		
uomo	27.500	28.500
donna	23.000	24.000
Lavapiatti, lavandaia	22.600	23.100
Stiratrice, guardarobiera, dispensiera	24.200	25.200
Cameriere sala e piani, barista:		
uomo	31.400	33.000
donna	24.200	25.200
Aiuto cameriere sala e piani	17.400	17.900
Facchino, conduttore	28.600	29.700
Donna unica, tuttofare	19.000	19.000
Uomo di fatica, operaio comune	23.100	24.500

Tabella delle retribuzioni del personale impiegatizio

PERSONALE	ANNUALI Alb. 1ª cat.	Alb. 2ª cat.	Alb. 3ª cat.
I categoria	56.800	51.300	48.400
II categoria	46.600	42.500	39.600
III categoria a)	38.700	34.500	28.800
III categoria b)	31.600	28.600	25.600

PERSONALE	STAGIONALI Alb. 1ª cat.	Alb. 2ª cat.	Alb. 3ª cat.
I categoria	68.100	54.300	51.800
II categoria	53.600	48.800	45.500
III categoria a)	42.400	37.700	31.600
III categoria b)	34.800	31.200	28.200

Personale extra

La misura del compenso da corrispondersi al personale assunto extra viene fissato come segue:

a) L. 2.000 più 1 pasto per un servizio (fino al limite di ore 4 e mezzo)

b) L. 3.000 più 2 pasti per due servizi (nella stessa giornata e fino al limite di ore 9)

c) L. 5.000 per una veglia.

Con riferimento all'art. 36 del C. N. si precisa che l'onere relativo sarà: 40 % a carico del datore di lavoro, 60 % a carico della percentuale, rimanendo inteso che è vietata l'assunzione di personale extra occupato in altre **aziende.**

TABELLA RETRIBUZIONI
PER GLI APPRENDISTI

	Retribuzioni mensili annuali	Retribuzioni mensili stagionali
Apprendisti di cucina		
dal 1° al 4° mese di servizio	8.000	8.80
dal 4° al 12° mese di servizio	13.000	14.30
dal 12° al 18° mese di servizio	18.000	19.80
Apprendisti altre categorie		
dal 1° al 4° mese di servizio	8.000	8.80
dal 4° al 12° mese di servizio	13.000	14.30

Visti l'accordo e le tabelle che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 DICEMBRE 1956, RELATIVO AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ALBERGHIERE DI TRENTO E PROVINCIA

Il giorno 5 dicembre 1956

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI TRENTINI rappresentata dal sig. comm. *Alfonso Froner*

e

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGO E MENSA rappresentato dal sig. *Carlo Golser*

è stato convenuto quanto segue:

Art 1.

Premesso che per la Provincia di Trento è stato emanato il Decreto Ministeriale di data 4 agosto 1955 che stabilisce, per la categoria dei lavoratori alberghieri ed agli effetti della denuncia agli Istituti Previdenziali ed Amministrativi, una tabella delle retribuzioni medie;

considerato che, in base alle vigenti disposizioni di legge, la Cassa di Malattia è tenuta a corrispondere ai lavoratori ammalati il 50 % della retribuzione denunciata dal datore di lavoro (in questo caso tabella sopra detta),

ed allo scopo di porre in condizione il prestatore d'opera di percepire il sussidio nella misura contrattualmente spettantegli, cioè il 50 % della retribuzione;

si conviene che nei casi in cui il lavoratore, durante la malattia, percepisca un sussidio inferiore al 50 % della retribuzione, in quanto questa risulti superiore alle tabelle convenzionali stabilite dal decreto Ministeriale, l'integrazione del sussidio in misura pari all'importo mancante al raggiungimento del 50% della retribuzione spettante all'interessato in base ai vigenti contratti di lavoro sarà a carico del datore di lavoro che provvederà a versarla direttamente al lavoratore stesso.

Art. 2.

Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 1956 e si intenderà valido fino alla permanenza in vigore del decreto Ministeriale citato all'art. 1 del presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1951 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI E PENSIONI DI VENEZIA E PROVINCIA (ESCLUSO IL COMUNE DI JESOLO

In Venezia, il giorno 2 del mese di aprile 1959,

tra

l'ASSOCIAZIONE VENEZIANA ALBERGATORI A.V.A., rappresentata dal suo Presidente Com.te *Massimo Alesi*, assistito dal Direttore rag. *Attilio Vismara*;

e

il sig. *Ricci Umberto* per la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI C.I.S.L. Unione Sindacale Provinciale di Venezia;

e

il sig. *Rosa Giovanni* per la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO C.G.I.L. Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa di Venezia:

e

il dott. *Emiliani Francesco* per l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO U.I.L. Camera Sindacale di Venezia:

e

il sig. *Negrini Paolo* per la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI C.I.S.N.A.L. Unione Provinciale di Venezia;

si è concordato e stipulato il presente Contratto di Lavoro da valere per il personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni di Venezia e Provincia (escluso il Comune di Jesolo), integrativo al Contratto Collettivo Nazionale stipulato in Roma il 28 giugno 1951 con le modificazioni ed aggiunte concordate in data 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955, tra le competenti Organizzazioni Nazionali.

Art. 1.

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

In riferimento all'art. 8 del Contratto Nazionale, gli apprendisti usufruiranno della percentuale di servizio in base al numero dei punti indicati nelle tabelle retributive di cui al successivo art. 3, nonchè dello stipendio e del minimo garantito di percentuale di servizio, indicati nelle stesse tabelle retributive, oltre, naturalmente, il vitto e l'alloggio.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 12 del Contratto Nazionale, si precisa che gli impiegati che non rientrano nella categoria di cui al 1° comma del predetto art. 12, sono i seguenti: capo-controllo amministrativo, capo del personale, economo, corrispondente in almeno tre lingue corrispondente, controllo amministrativo, magazziniere depositario, stenodattilografa-segretaria, impiegato comune o addetto alla amministrazione del personale controllo merci, impiegato d'ordine, stenodattilografo dattilografo.

Art. 3.

RETRIBUZIONE MENSILE

In riferimento agli artt. 20 21 e 22 del Contratto Nazionale, la retribuzione mensile, riferita a giorni 30, al lordo delle trattenute di legge, è costituita da:

a) stipendio mensile alberghiero.

b) percentuale di servizio

c) vitto e alloggio.

Lo stipendio è attribuito direttamente ad ogni singolo impiegato nella misura indicata nelle allegate tabelle contrassegnate con la lettera *A*), in relazione alla località, alla categoria e qualifica del lavoratore ed alla categoria di appartenenza dell'azienda, a norma, quest'ultima, dell'art. 1 del Contratto Nazionale.

La percentuale di servizio, nella misura di un quindicesimo della percentuale globale del 15 % applicata sui conti dei clienti, e ripartita tra il personale in base al punteggio indicato nelle sopracitate tabelle *A*), a fronte di ogni qualifica di personale ed in relazione alla categoria di appartenenza dell'azienda in base alla classifica di legge, ed alla località ove è ubicata.

Qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiunga, in relazione al punteggio singolo, per ogni impiegato, la misura minima riferita a mese di giorni 30, indicata nelle citate tabelle *A*) per ogni qualifica di lavoratore e per ogni categoria di azienda, ed alla ubicazione della medesima, il datore di lavoro dovrà corrispondere in proprio la differenza sino al raggiungimento di tale misura minima.

Il vitto e l'alloggio corrisposti in natura a ciascun impiegato, vengono convenzionalmente valutati in lire 25500 mensili, pari a L. 250 giornaliere per il vitto ed in L. 960 mensili, pari a L. 32 giornaliere per l'alloggio.

l'indennità sostitutiva del vitto viene stabilita in lire 12.600 mensili, pari a L. 420 giornaliere; l'indennità sostitutiva dell'alloggio è fissata in L. 3.600 mensili, pari a L. 120 giornaliere, nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di fornirlo nell'azienda o altrove.

Art. 4.

UTILIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

In riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale, si conviene che nel caso particolare in cui l'azienda abbia alle proprie dipendenze non più di due impiegati (uno o due), agli stessi impiegati non potrà comunque, essere mensilmente distribuito un importo di percentuale di servizio superiore al 300 % del minimo garantito mensile di percentuale ad essi attribuito dal presente Contratto Integrativo. L'eventuale eccedenza a tale limite dovrà essere riversata nel tronco della percentuale di servizio di spettanza del personale operaio, per essere tra questo distribuita.

Art. 5.

ALBERGHI DI STAGIONE - STIPENDIO - MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE

In riferimento alla lettera *B*) dell'art. 25 del Contratto Nazionale, lo stipendio alberghiero mensile e l'importo minimo garantito di percentuale, di cui alle tabelle *A*), art. 3, del presente Contratto Integrativo, sono aumentati come segue:

del 25 % per una prestazione d'opera entro 2 mesi;

del 15 % per una prestazione d'opera entro 4 mesi;

del 10 % per una prestazione d'opera oltre quattro mesi e fino a 6 mesi

Si chiarisce che mentre lo stipendio, come sopra maggiorato, viene senz'altro attribuito a ciascun impiegato, la maggiorazione del minimo garantito di percentuale va intesa nel senso che agli impiegati in servizio presso alberghi di stagione, di cui all'art. 24 del Contratto Nazionale, viene riconosciuto un minimo garantito, come sopra maggiorato ai fini dell'eventuale integrazione, qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiunga mensilmente il minimo garantito di percentuale a norma dell'art. 3 del presente Contratto Integrativo.

Si chiarisce altresì che si considerano alberghi di stagione, a norma del titolo XIV del Contratto Nazionale, le aziende alberghiere situate nelle località stagionali di Lido, Caorle, Sottomarina, Bibione, che abbiano, comunque, un periodo di chiusura annuale.

Non rientrano quindi nelle disposizioni stabilite dal titolo XIV del Contratto Nazionale e del presente art. 5 le aziende alberghiere situate in Venezia-città, Mestre e nelle altre località della Provincia non comprese in quelle sopraindicate.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE - ALBERGHI DI STAGIONE

In riferimento all'art. 28 del Contratto Nazionale, il periodo nel quale l'impiegato, in servizio presso alberghi e pensioni di stagione, usufruirà di un riposo settimanale limitato alle 12 ore, viene fissato dal 2 luglio al 15 settembre.

Art. 7.

PICCOLE AZIENDE ALBERGHIERE

Nelle piccole aziende alberghiere, intendendosi per tali gli alberghi classificati di 3ª e 4ª categoria e le pensioni classificate di 2ª e 3ª categoria che non abbiano più di 45 letti (per non più di 45 persone), lo stipendio e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti con una retribuzione lorda globale mensile fissa in misura pari all'importo dello stipendio, più il minimo garantito di percentuale, fissati dalle tabelle A), art. 3, per il personale alle dipendenze di aziende di corrispondente classifica, con un aumento del 10 % durante i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e del 5% negli altri mesi.

Per il personale impiegatizio in servizio presso le piccole aziende alberghiere di cui sopra, di stagione (Lido Caorle Sottomarina Bibione), la retribuzione globale mensile fissa di cui al precedente capoverso sarà ulteriormente maggiorata come segue:

del 20% per una prestazione d'opera entro 2 mesi;

del 15% per una prestazione d'opera entro 4 mesi;

del 10% per una prestazione d'opera oltre 4 mesi e fino a 6 mesi.

Art. 8.

TABELLE DI RETRIBUZIONI MEDIE CONVENZIONALI

Ai fini del calcolo e liquidazione della 13ª mensilità, delle festività nazionali ed infrasettimanali, dell'integrazione di malattia, dell'indennità di anzianità e dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonchè in tutti i casi in cui sia fatto richiamo nel Contratto Nazionale a tabelle di retribuzioni globali, convenzionali, medie, ecc., nonchè ai fini tributari, si conviene l'applicazione delle tabelle di retribuzioni medie convenzionali in vigore agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'I.N.A.M., alla gestione INA-Casa, all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo decorre dal 1° marzo 1959 e sarà valido fino al 31 dicembre 1960.

Esso s'intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, da una delle parti contraenti.

Tabella A) - Impiegati (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI LUSSO

CATEGORIE E QUALIFICHE PERSONALE IMPIEGATIZIO	Punti	Stipendio	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Direttore, come dal C. N. 28-6-51	12	—	—
Vice direttore, idem	12	65.100	30.250
2ª Categoria			
Capo ricevimento	11	53.450	25.200
Capo controllo amministrativo	10	53.450	25.200
Capo del personale	10	48.950	25.200
Cassiere	9	43.900	21.150
Economo	9	43.900	21.150
I segretario con almeno 2 elementi in sott'ordine	9	43.900	21.150
Corrispondente in almeno 3 lingue	9	43.900	21.150
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa	8	42.700	20.150
3ª Categoria			
Segretario	7	41.150	19.150
Controllo amministrativo	7	41.150	19.150
Altre qualifiche corrispondenti a quelle indicate nella 3ª cat., lettera A) dell'art. 2 del C. N.	7	41.150	19.150
Aiuto segretario	5	28.500	13.100
Controllo merci	5	28.500	13.100
Altre qualifiche indicate lett. B) dell'art. 2 - 3ª cat. del C. N.	5	28.500	13.100
Apprendista volontario.	2	10.350	7.550

Tabella A) - Impiegati (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIA E QUALIFICHE PERSONALE IMPIEGATIZIO	Punti	Stipendio	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Direttore come dal C. N. 28.6.51	12	62.450	30.250
Vice direttore idem	12	58.750	29.250
2ª Categoria			
Capo ricevimento	11	49.500	24.200
Capo controllo amministrativo	10	49.500	24.200
Capo del personale.	10	45.050	24.200
Cassiere	9	40.650	20.150
Economo	9	40.650	20.150
1° Segretario con almeno 2 elementi in sott'ordine	9	40.650	20.150
Corrispondente in almeno 3 lingue	9	40.650	20.150
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa	8	39.400	18.850
3ª Categoria			
Segretario	7	37.250	18.150
Controllo amministrativo.	7	37.250	18.150
Altre qualifiche corrispondenti a quelle indicate nella 3ª cat., lettera A) dell'art. 2 del C. N.	7	37.250	18.150
Aiuto segretario	5	25.900	12.600
Controllo merci	5	25.900	12.600
Altre qualifiche indicate lett. B) dell'art. 2 - 3ª cat. del C. N.	5	25.900	12.600
Apprendista, o volontario	2	8.950	5.650

Tabella A) - Impiegati (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE PERSONALE IMPIEGATIZIO	Punti	Stipendio	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Qualifiche come da C. N. 28.6.1951	12	46.150	35.300
2ª Categoria			
Capo ricevimento	11	36.900	28.950
Capo del personale.	9	33.550	22.700
Economo	9	29.300	22.700
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie.	9	29.300	23.900
3ª Categoria			
Segretario	7	27.250	21.400
Controllo amministrativo	7	27.250	21.400
Altre qualifiche indicate nella lettera A) 3ª cat. art. 2 del C. N.	7	27.250	21.400
Aiuto segretario	5	19.600	15.100
Controllo merci	5	19.600	15.100
Altre qualifiche indicate lett. B) dell'art. 2 - 3ª cat. del C. N.	5	19.600	15.100
Apprendista o volontario	2	7.650	3.800

Tabella A) - Impiegati (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEG. E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEG.

CATEGORIE E QUALIFICHE PERSONALE IMPIEGATIZIO	Punti	Stipendio	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Qualifiche come da C. N. 28.6.1951	11	39.700	27.700
2ª Categoria			
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie.	9	28.000	21.600
3ª Categoria			
Segretario e altre qualifiche di cui alla lett. A) - 3ª cat. dello art. 2 del C. N.	7	23.900	18.850
Aiuto segretario ed altre qualifiche di cui alla lett. B) - 3ª cat. dell'art. 2 del C. N.	5	17.500	13.900
Apprendista o volontario.	2	6.050	3.800

Tabella A) - Impiegati (in vigore dal 1° marzo 1959)

MESTRE, MARGHERA, CAORLE, SOTTOMARINA, BIBIONE ED ALTRE LOCALITÀ DELLA PROVINCIA
(esclusi: Venezia-città, Lido di Venezia Jesolo)

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE PERSONALE IMPIEGATIZIO	Punti	Stipendio	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
qualifiche come da C. N. 28.6.1951	12	43.300	35.300
2ª Categoria			
capo ricevimento	11	34.600	28.950
capo del personale.	9	31.450	22.700
economo	9	27.200	22.700
segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie.	9	27.200	23.900
3ª Categoria			
segretario	7	[illegible]50	21.400
controllo amministrativo	7	[illegible]50	21.400
altre qualifiche indicate nella lettera A) - 3ª cat. - art. 2 del C. N.	7	25.350	21.400
aiuto segretario	5	17.950	15.100
controllo merci	5	17.950	15.100
altre qualifiche indicate nella lettera B) - 3ª cat. - art. 2 del C. N.	5	17.950	15.100
apprendista o volontario.	2	6.200	3.800

Nota: per gli esercizi di stagione (Bibione, Caorle, Sottomarina) trovano altresì applicazione gli aumenti di cui all'art. 5 del Contratto Integrativo 2.4.1959.

Tabella A) - Impiegati (in vigore dal 1° marzo 1959)

MESTRE, MARGHERA, CAORLE, SOTTOMARINA, BIBIONE ED ALTRE LOCALITÀ DELLA PROVINCIA
(esclusi: Venezia-città, Lido di Venezia e Jesolo)

ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEG. E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEG.

CATEGORIE E QUALIFICHE PERSONALE IMPIEGATIZIO	Punti	Stipendio	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
qualifiche come da C. N. 28.6.1951	11	37.400	27.700
2ª Categoria			
segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie.	9	25.900	21.600
3ª Categoria			
segretario ed altre qualifiche di cui alla lett. A) - 3ª cat. dello art. 2 del C. N.	7	22.250	18.850
aiuto segretario ed altre qualifiche di cui alla lett. B. - 3ª cat. dell'art. 2 del C. N.	5	16.050	13.850
apprendista o volontario	2	4.950	3.800

Nota: per gli esercizi di stagione (Bibione, Caorle, Sottomarina), trovano altresì applicazione gli aumenti di cui all'art. 5 del Contratto Integrativo 2.4.1959.

CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI

ALBERGHI DI LUSSO

Personale con qualifica impiegatizia

1ª categoria:

Direttore Vice Direttore;

2ª categoria:

A) Capo ricevimento capo controllo amministrativo;
B) Capo personale.
C) Cassiere economo 1° segretario con almeno 2 elementi in sott'ordine corrispondente in almeno 3 lingue segretario con mansioni di ricevimento e cassa;

3ª categoria:

A) segretario controllo amministrativo altre qualifiche corrispondenti;
B) aiuto segretario controllo merci altre qualifiche corrispondenti;
C) apprendista o volontario.

ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

Personale con qualifica impiegatizia

1ª categoria:

Direttore Vice Direttore;

2ª categoria:

A) Capo ricevimento capo controllo amministrativo;
B) capo personale:
C) Cassiere economo 1° segretario con almeno due elementi in sott'ordine corrispondente in almeno tre lingue segretario con mansioni di ricevimento e cassa;

3ª categoria:

A) segretario controllo amministrativo altre qualifiche corrispondenti;
B) aiuto segretario controllo merci altre qualifiche corrispondenti;
C) apprendista o volontario.

ALBERGHI DI 2ª CAT 'E PENSIONI DI 1ª CAT

Personale con qualifica impiegatizia

1ª categoria:

Direttore Vice Direttore;

2ª categoria:

A) capo ricevimento;
B) capo del personale;
C) economo segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie:

3ª categoria:

A) segretario controllo amministrativo altre qualifiche corrispondenti:
B) aiuto segretario controllo merci altre qualifiche corrispondenti:
C) apprendista o volontario.

ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEG.
E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEG.

Personale con qualifica impiegatizia:

1ª categoria:

Direttore Vice Direttore;

2ª categoria:

Segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie;

3ª categoria:

A) segretario o altre qualifiche corrispondenti;

B) aiuto segretario o altre qualifiche corrispondenti;

C) apprendista o volontario.

TABELLA DI RETRIBUZIONI MEDIE CONVENZIONALI MENSILI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIER DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (Jesolo escluso)

(compreso vitto e alloggio)

Personale con qualifica impiegatizia:

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	Alberghi 1ª	Alberghi 2ª e pens. 1ª	Alberghi 3ª e 4ª e pens, 2ª 3ª
1ª Categoria	106.500	103.000	95.000	80.000
2ª Categoria A)	90.000	85.000	77.500	60.500
B)	85.500	80.000	68.000	—
C)	75.000	72.000	63.000	—
3ª Categoria A)	69.500	66.500	60.500	53.000
B)	52.000	48.500	45.000	42.00
C)	26.500	25.500	25.500	25.500

Visti il contratto, e le tabelle che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 APRILE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DA ALBERGHI E PENSIONI DI VENEZIA E PROVINCIA (ESCLUSO IL COMUNE DI JESOLO)

In Venezia, il giorno 2 del mese di aprile 1959,

t r a

ASSOCIAZIONE VENEZIANA ALBERGATORI A.V.A., rappresentata dal suo presidente Com.te *Massimo Alesi*, assistito dal Direttore rag. *Attilio Vismara*

e

sig. *Ricci Umberto* per la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI C.I.S.L., Unione Sindacale Provinciale di Venezia

e

sig. *Rosa Giovanni* per la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO C.G.I.L., Sindacato Provinciale alberghi e Mense di Venezia

e

dott. *Emiliani Francesco* per l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO U.I.L., Camera Sindacale di Venezia

e

sig. *Negrini Paolo* per la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI C.I.S.N.A.L., Unione Provinciale di Venezia si è concordato e stipulato il presente contratto di lavoro da valere per il personale operaio dipendente da alberghi e pensioni di Venezia e Provincia (escluso il Comune di Jesolo), integrativo al Contratto Collettivo Nazionale stipulato in Roma il dicembre 1949, con le modificazioni ed aggiunte concordate in data 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955 tra le competenti Organizzazioni Nazionali.

Art. 1.

RETRIBUZIONI - PERCENTUALE DI SERVIZIO

In riferimento all'art. 38 ed all'art. 52 del C.C.N., la retribuzione mensile, riferita a giorni 30, al lordo delle trattenute di legge, è composta da:

a) salario alberghiero;
b) percentuale di servizio;
c) vitto e alloggio.

Il *salario* è attribuito direttamente ad ogni singolo lavoratore nella misura indicata nelle allegate tabelle contrassegnate con la lettera A) in relazione alla località, alla categoria di appartenenza dell'azienda in base alla classifica di legge ed alla categoria e qualifica del lavoratore.

La *percentuale di servizio*, applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti (di cui un quindicesimo a favore del personale con qualifica impiegatizia, ove esista) è ripartita tra il personale in base al punteggio indicato nella sopracitata tabella A) a fianco di ogni qualifica di personale ed in relazione alla categoria di appartenenza dell'azienda in base alla classifica di legge ed alla località ove è ubicata.

Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre per Venezia e per i mesi di aprile, maggio e giugno per il Lido, Mestre, Marghera, Caorle, Sottomarina, Chioggia, Bibione, al personale in servizio è riconosciuto un importo mensile minimo garantito di percentuale di servizio nella misura indicata nelle citate tabelle A) a fianco di ciascuna qualifica di personale in relazione alla categoria di appartenenza dell'azienda e della sua ubicazione.

Qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiunga, in base al punteggio spettante ad ogni lavoratore, la misura minima mensile di cui sopra, nei singoli mesi più sopra specificati, il datore di lavoro dovrà corrispondere in proprio e direttamente la differenza fino al raggiungimento di tale misura minima.

Il salario ed il minimo garantito delle qualifiche: portiere di notte, 2° portiere di notte, guardia di notte, guardia di notte con funzioni di portiere di notte, indicati nella citata tabella A), saranno aumentati di un ulteriore 10%, a titoli di maggiorazione per lavoro notturno.

Il *vitto e l'alloggio* corrisposti in natura ai sensi dell'art. 28 del C.C.N., vengono convenzionalmente valutati in L. 7200 mensili per il vitto e L. 900 mensili per l'alloggio (rispettivamente a giornata L. 240 e L. 30).

Qualora il datore di lavoro intenda corrispondere il vitto in denaro, l'importo di esso è fissato in lire 10.800 mensili (pari a L. 360 al giorno); l'alloggio viene fissato in L. 3000 mensili (pari a L. 100 al giorno), qualora il datore di lavoro si rifiuti di fornirlo nella azienda od altrove.

Art. 2.

PERSONALE EXTRA

In riferimento all'art. 36 del C.C.N., la misura del compenso da corrispondere al personale extra, a qualunque categoria appartenga, è così stabilita:

L. 3000 per mezzo servizio, oltre il vitto (un pasto);

L. 3600 per servizio intero (nella stessa giornata), oltre il vitto (due pasti).

I compensi di cui sopra saranno aumentati del 50% per i servizi che si protraggono oltre le ore 1 del mattino.

Per il personale che presta servizio fuori residenza, i compensi di cui al presente articolo, sono aumentati del 50% per indennità di trasferta per tale personale, al quale dovranno, altresì, essere rimborsate le spese di viaggio.

Art. 3.

ARNESI DI CUCINA

In riferimento all'art 48 del C.C.N., si stabilisce in L. 1500 mensili il compenso per l'uso degli arnesi di cucina di proprietà del cuoco.

Art. 4.

ALBERGHI E PENSIONI DI STAGIONE
ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 55 del C.C.N., l'orario giornaliero di lavoro negli alberghi e nelle pensioni di stagione (Lido, Caorle, Sottomarina, Bibione) è aumentato di un'ora rispetto quello stabilito dall'art. 16 dello stesso C.C.N.

Art. 5.

ALBERGHI E PENSIONI DI STAGIONE - SALARIO
MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE

In riferimento all'art. 63 del C.C.N., il salario alberghiero mensile e l'importo del minimo garantito di percentuale indicato nelle già citate tabelle A) di cui all'art. 1 del presente contratto, sono aumentate come segue per il personale che presta servizio presso le aziende di cui al'art. 54 del C.C.N. (alberghi e pensioni di stagione: Lido, Caorle, Sottomarina, Bibione):

del 25% per una prestazione d'opera entro 2 mesi;

del 15% per una prestazione d'opera entro 4 mesi;

del 10% per una prestazione d'opera oltre 4 mesi e fino a 6 mesi.

Si chiarisce che mentre il salario come sopra maggiorato viene senz'altro attribuito a ciascun lavoratore operaio, la maggiorazione del minimo garantito di percentuale va intesa nel senso che agli operai in servizio presso alberghi e pensioni di stagione (Lido, Caorle, Sottomarina, Bibione), viene riconosciuto un minimo garantito come sopra maggiorato solo ai fini della eventuale integrazione, qualora l'importo della percentual di servizio non raggiunga mensilmente il minimo garantito di percentuale riconosciuto a norma dell'art. 1 de presente Contratto Integrativo.

Art. 6.

ALBERGHI DI STAGIONE - RIPOSO SETTIMANALE

In riferimento all'art. 57 del C.C.N., il periodo ne quale il personale operaio, in servizio presso alberghi pensioni di stagione (Lido, Caorle, Sottomarina, Bibione) usufruirà di un riposo settimanale, limitatament alle ore 12, viene fissato dal 2 luglio al 15 settembre.

Art. 7.

PICCOLI ALBERGHI E PICCOLE PENSIONI
RETRIBUZIONE FISSA

Negli esercizi di cui all'art. 66 del C.C.N., il salari e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti previo accordo scritto con il personale, con una retribuzione lorda globale fissa mensile (riferita a mese d giorni 30) nella misura di cui alle allegate tabelle B/ e B/2, distinte per località.

Art. 8.

TABELLE DI RETRIBUZIONI MEDIE CONVENZIONALI

Ai fini del calcolo e liquidazione della gratifica Natale, delle festività nazionali ed infrasettimanali dell'integrazione di malattia, dell'indennità di anzianità e dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonch in tutti i casi in cui sia fatto richiamo nel Contratt Collettivo Nazionale di Lavoro a tabelle di retribuzioni globali, convenzionali, medie, ecc., nonchè ai fini tributari, si conviene l'applicazione delle tabelle di retribuzioni medie convenzionali in vigore agli effetti dell commisurazione dei contributi all'I.N.A.M., alla gestione INA-Casa, all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo decorre dal 1° marzo 1959 e sarà valido fino al 31 dicembre 1960.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un altr anno e così di seguito, salvo disdetta da comunicars a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prim della scadenza, da una delle parti contraenti.

Per quanto riguarda le retribuzioni lorde globali fiss mensili di cui all'art. 7 del presente Contratto Integrativo, si conviene che, fatto riferimento al numero i dice complessivo del costo della vita della città di V nezia, elaborato dalla Camera di Commercio, qualor tale numero indice subisse aumenti non inferiori a l'8%, rispetto a quello che si assume a base del marz 1959, le Organizzazioni dei lavoratori si riservano facoltà di richiedere una revisione di tali tabelle ne l'intesa, che, comunque, la revisione non potrà aver decorrenza anteriormente al 1° gennaio 1960.

ıbella A) - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI LUSSO

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
ıpo cuoco	18	19.350	43.000
capo cameriere	18	18.600	39.950
portiere	15	18.150	32.250
ıtto capo cuoco	16	15.800	38.750
capo cameriere	15	15.400	32.350
›rtiere di notte	14	14.600	31.100
capo cameriere	13	14.950	31.050
governante	12	15.050	28.050
›vernante unica	10	14.800	25.700
ımeriere bar	10	14.050	25.200
2ª Categoria			
ılsiere	13	15.650	33.850
ısticciere	13	15.650	33.850
ımeriere ai vini	12	14.300	30.400
ımeriere ai piani	13	14.300	31.800
ıoco capo partita	12	14.850	32.100
ırtiere di notte	13	13.950	30.200
ımeriere capo squadra	11	13.800	27.850
ımeriere al vestibolo	11	13.550	27.850
portiere	12	13.650	27.850
ıpo elettricista o unico	5	31.700	12.400
ıpo idraulico o unico	5	31.700	12.400
portiere di notte	10	12.950	26.500
›stino	9	9.400	28.500
›nduttore	12	13.650	29.100
ıpo caffettiere o unico	10	11.600	29.500
ıpo cantiniere o unico	10	11.600	29.500
ıpo dispensiere o unico	10	11.600	29.500
governante	9	12.100	24.450
governante	8	10.850	22.450
ırnista di portineria	10	13.200	26.500
guardarobiera o unica	8	10.950	24.150
›ntrollo senza funzioni amm.ve	8	10.400	24.100
›ntralinista (come da C. N.)	9	10.550	26.600
3ª Categoria			
lettricista	4	29.700	11.250
ıraulico	4	29.700	11.250
ıochista patentato	10	11.250	30.500
ılegname, tappezziere, lustrino	4	29.050	11.250
aiuto cuoco	9	10.600	26.900
ıoco famiglia	9	10.600	26.900
ıcchino cucina e casseroliere	9	10.100	27.450
›ttocapo reparto	9	10.500	26.500
ıvandaio	9	9.950	26.900
ıcchino ai piani	9	9.950	27.150
ıardia di notte	9	11.100	26.750
fficiere, argentiere	8	9.850	27.050
ıterno in genere	8	9.500	26.750
caffett., cantin., dispensiere	8	9.350	26.200
cameriere al bar	7	9.500	22.450
ıttore, verniciatore, muratore	4	29.050	11.250
ırvegliante caldaie	7	10.000	24.050
aiuto cuoco oltre i 20 anni	7	9.700	23.850
aiuto cuoco fino ad anni 20	6	9.350	20.700
ıterno in genere fino ad anni 20	7	7.950	20.350
ıuto operaio 18–20 anni	3	20.150	7.900
ıuto operaio oltre i 20 anni.	4	23.950	8.800
guardarobiera	7	8.650	21.700
ıratrice e donna guardaroba	7	7.450	22.250
ıvandaia	7	7.950	22.350
›mmis sala oltre 20 anni	7	9.600	24.550
›mmis ai piani.	8	9.700	25.800
›mmis sala sotto anni 20	6	9.350	18.000
ımeriera ai piani	7	8.650	21.700

Tabella A) - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI LUSSO

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
Portiere alla riva	7	10.450	23.700
Commiss. con mansioni di turnista (x)	8	9.550	24.150
Commiss. ascensore oltre 20 anni	7	8.600	23.700
Telefonista uomo	8	9.900	25.450
Commis. ascensore 18-20 anni.	5	8.200	19.400
Aiuto cameriera	5	6.800	16.750
Donna del personale o di grosso	7	8.100	23.450
Telefonista donna	8	9.750	23.800
Commiss. ascensore 16–18 anni	3	5.650	9.700
Apprendista in genere (vedi C.N.)	1–3	5.650	4.150

(x) oltre anni 20

Tabella A) - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Capo cuoco	18	17.550	39.350
1° capo cameriere	18	16.800	35.950
1° portiere	15	16.450	29.850
Sotto–capo cuoco	16	14.350	36.500
2° capo cameriere	15	14.200	29.450
3° capo cameriere	13	13.550	29.000
1ª governante	12	13.600	25.400
Governante unica	10	13.350	23.700
1° cameriere al bar	10	12.850	24.250
Portiere notte	14	13.200	28.150
2ª Categoria			
Salsiere	13	14.300	32.450
Pasticciere	13	14.300	32.450
Cameriere ai vini	12	13.000	27.750
Cameriere ai piani	13	13.000	28.200
Cuoco capo partita	12	13.550	30.550
Portiere di notte	13	12.600	28.050
Cameriere capo squadra	11	12.600	26.500
Cameriere al vestibolo	11	12.300	26.500
2° portiere	12	12.450	26.350
Capo elettricista o unico	5	31.000	12.350
Capo idraulico o unico	5	31.000	12.350
Canduttore	12	12.450	25.950
Capo caffettiere	10	10.650	28.350
Capo cantiniere	10	10.650	28.350
Capo dispensiere	10	10.650	28.350
2° portiere di notte	10	11.650	25.150
Postino	9	8.600	26.500
2ª governante	9	11.100	23.100
Turnista di portineria	10	12.050	24.850
1ª guardarobiera	8	9.900	22.350
Controllo senza funzioni amministrative	8	9.850	22.500
Centralinista (come da C. N)	9	9.800	25.050

Tabella A) - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
3ª Categoria			
Caffett., cantin., dispens. unico	10	10.450	26.900
Elettricista	4	28.450	10.950
Idraulico	4	28.450	10.950
Fuochista patentato	10	10.250	29.850
Falegname, tappezziere, lustrino	4	27.850	10.950
1° aiuto cuoco.	9	9.700	26.350
Cuoco famiglia	9	9.700	26.350
Facchino cucina e casseroiiere.	9	9.200	26.850
Sotto capo reparto	9	9.700	25.400
Lavandaio	9	9.100	25.650
Facchino ai piani	9	9.100	26.050
Guardia di notte	9	10.100	25.800
Guardarobiera unica	8	10.050	21.900
Argentiere ed officiere	8	9.100	25.650
Interno in genere	8	8.700	25.400
2° caffett., cantin., dispens.	8	8.550	24.900
2° cameriere al bar	7	8.650	21.350
Pittore, verniciatore, muratore	4	27.850	10.950
Sorvegliante caldaie	7	9.200	23.500
2° aiuto cuoco oltre 20 anni	7	8.850	22.700
2° aiuto cuoco fino anni 20	6	8.450	19.550
Interno in genere fino anni 20	7	7.250	19.600
Aiuto operaio 18–20 anni	3	18.800	7.750
Aiuto operaio oltre 20 anni	4	22.600	8.500
2ª guardarobiera.	7	7.850	20.300
Stiratrice e donna guardaroba	7	6.800	20.750
Lavandaia	7	7.150	20.950
Commis ai piani	8	9.300	24.050
Commis sala oltre 20 anni	7	8.850	22.600
Commis sala sotto anni 20	6	8.450	16.900
Cameriera piani	7	7.850	20.300
Portiere alla riva	7	9.500	22.550
Commiss. con mansioni di turnista (x)	8	9.000	23.000
Commiss. ascensore altre 20 anni	7	7.850	22.300
Telefonista uomo	8	9.000	23.600
Donna del personale o di grosso	7	7.350	22.350
Telefonista donna	8	8.900	22.550
Commiss. ascensore fino 20 anni	5	7.450	18.000
Aiuto cameriera piani	5	6.150	15.250
Commiss. ascensorista 16–18 anni	3	5.150	9.450
Apprendista in genere (vedi Contratto Naz.)	1–3	5.150	4.100

(x) oltre anni 20

Tabella A) Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Capo cuoco	18	15.650	34.400
1° capo cameriere	18	15.150	32.[illegible]
1° portiere	15	14.900	28.600
2° capo cameriere	15	12.700	28.250
1° cameriere al bar	10	11.600	22.900

Tabella A) - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORI

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile percentuale servizio
2ª Categoria			
Salsiere	13	12.900	30.30
Pasticciere	13	12.900	30.30
Cameriere ai piani	13	11.700	26.30
Cuoco capo partita	12	12.350	29.00
Cuoco unico	12	13.250	30.00
Portiere di notte	13	12.550	27.10
Cameriere capo squadra	11	11.400	24.10
2° portiere	11	11.400	22.70
Governante unica	10	12.400	21.10
Conduttore	12	11.300	24.40
Capo caffettiere	10	9.650	25.95
Capo cantiniere	10	9.650	25.95
Capo dispensiere	10	9.650	25.95
Turnista	10	10.850	24.00
1ª guardarobiera	8	8.950	20.00
Controllo senza funzioni amm.ve	8	8.600	21.10
Capo elettricista o unico	5	27.700	12.30
Capo idraulico o unico	5	27.700	12.30
3ª Categoria			
Caffett. cantin. dispens. unico	10	9.650	24.40
Elettricista	4	26.100	10.80
Idraulico	4	26.100	10.80
Fuochista patentato	10	9.350	27.10
Falegname, tappezziere, lustrino	4	25.600	10.80
1° aiuto cuoco	9	8.850	23.90
Cuoco famiglia	9	8.850	23.90
Facchino cucina e casseroliere	9	8.850	24.40
Sotto–capo reparto	9	8.700	23.10
Lavandaio	9	8.300	23.10
Facchino ai piani	9	8.300	23.70
Guardia di notte	9	9.150	23.30
Guardia di notte con funzioni di portiere di notte	9	9.150	24.00
Guardarobiera unica.	8	9.200	20.90
Argentiere, officiere	8	8.300	23.10
Interno in genere	8	7.900	23.60
2° caffett., dispens., cantin.	8	7.800	23.00
2° cameriere al bar	7	7.900	19.30
Sorvegliante caldaie	7	8.450	20.70
Pittore, verniciatore, muratore	4	25.600	10.80
Aiuto operaio oltre 20 anni	4	20.500	8.10
2° aiuto cuoco oltre 20 anni	7	8.000	20.80
2° aiuto cuoco fino a 20 anni	6	7.650	17.20
Interno in genere fino a 20 anni	7	6.550	17.70
Aiuto operaio 18–20 anni	3	16,900	6.30
2ª guardarobiera	7	7.100	18.50
Stiratrice e donna guardaroba.	7	6.200	18.80
Lavandaia	7	6.650	19.00
Commis. sala oltre 20 anni	7	8.000	20.80
Commis. sala sotto anni 20	6	7.650	15.50
Cameriera ai piani.	7	7.100	18.50
Commissioniere con mansioni di turnista oltre anni 20	8	7.950	21.20
Telefonista uomo	7	8.150	20.80
Telefonista donna	7	8.050	20.80
Donna del personale o di grosso	7	6.750	20.40
Commiss. ascensore 18–20 anni	5	6.800	16.20
Aiuto cameriera piani	5	5.550	13.40
Commiss. ascensore 16–18 anni	3	4.700	8.30
Apprendista	1–3	4.700	3.30
Commmissioniere ascensore oltre 20 anni	7	7.150	20.40

abella A) - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

LBERGHI DI 3ª E 4ª CATEG. E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEG

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
Categoria			
uoco (con almeno un aiuto cuoco alle dipendenze).	14	12.600	27.300
ameriere sala	13	12.250	25.050
uoco unico	13	12.500	26.100
ortiere	13	12.250	25.000
overnante	10	10.100	20.600
Categoria			
iuto cuoco	9	7.350	22.500
acchino ai piani	9	6.800	21.050
onduttore	10	9.350	21.050
ortiere di notte	11	10.350	22.750
uardia di notte	10	8.350	22.350
uardarobiera	8	7.550	18.950
nterno in genere	8	6.600	22.550
dem sino a 20 anni	7	6.250	18.900
ameriera ai piani	8	6.000	19.200
iuto cameriere sala	8	7.250	22.550
dem sino a 20 anni	7	6.900	18.900
ameriera sala–piani	8	6.000	18.550
onna guardaroba	7	5.100	17.500
avandaia	7	5.450	17.750
ommiss. oltre 20 anni	7	5.900	19.350
dem da 18 a 20 anni	5	5.350	11.600
dem da 16 a 18 anni	3	4.250	7.550
elefonista	7	6.450	18.650
pprendista in genere (vedi C. N.)	1–3	4.150	3.250

Tabella B/1 - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

LBERGHI DI 3ª CATEGORIA E PENSIONI DI 2ª CATEGORIA di cui all'art. 66 del Contratto Nazionale ed all'art. 7 del Contratto integrativo

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Retribuzione mensile fissa globale lorda (oltre vitto e alloggio)	
	mesi: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre	altri mesi
uoco	47.600	42.550
ameriere sala	44.250	39.600
uoco unico	45,900	41 100
ortiere	44.250	39.600
ove ante	35.850	32.000
iuto cuoco	36.400	32.400
acchino ai piani	33.600	30.150
onduttore	36.400	32.650
uardia notte	35.850	31 700
uardarobiera	32.500	28.700
nterno in genere	34.700	31.600
nterno in genere fino a 20 anni	30.000	27.100
ameriera ai piani	29.700	26.300
iuto cameriere sala	35.300	31.650
iuto cameriere sala fino 20 anni	30.250	27.200
ameriera sala e piani	29.700	26.300
onna di guardaroba	26.900	24.000
avandaia	28.000	24.800
cmmiss. oltre 20 anni	30.250	27.050
ommiss. 18–20 anni	20.150	17.850
ommiss. 16–18 anni	14.000	12.150
elefonista	30.250	27.150
pprendista in genere	9.200	7.450

Tabella B/2 - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CITTÀ DI VENEZIA E LIDO DI VENEZIA

ALBERGHI DI 4ª CATEGORIA E PENSIONI DI 3ª CATEGORIA di cui all'art. 66 del Contratto Nazionale ed all'art. 7 del Contratto integrativo

QUALIFICA DEL PERSONALE	Retribuzione mensile fissa globale lorda (oltre vitto e alloggio)	
	mesi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre	altri mesi
Cuoco	45.350	40.800
Cameriere sala	42.550	37.950
Cuoco unico	44.250	39.350
Portiere	42.550	37.950
Governante	34.150	30.650
Aiuto cuoco	34.700	31.100
Facchino ai piani	32.150	28.900
Conduttore	34.700	31.300
Guardia di notte	33.600	30.500
Guardarobiera	30.800	27.550
Interno in genere	33.250	30.250
Interno in genere fino a 20 anni	28.550	26.000
Cameriera ai piani	28.000	25.250
Aiuto cameriere sala.	33.600	30.350
Aiuto cameriere sala fino 20 anni	28.800	26.100
Cameriera sala e piani	28.000	25.250
Donna di guardaroba	25.750	23.000
Telefonista	29.100	26.050
Lavandaia	26.900	23.800
Commissionista oltre 20 anni	29.100	24.950
Commissionista 18-20 anni	19.050	17 150
Commissionista 16-18anni	12.900	11.200
Apprendista in genere	8.200	7 150

Tabella A - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

MESTRE E MARGHERA

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Capo cuoco	18	14.400	34.400
1° Capo cameriere	18	13.950	32.500
1° portiere	15	13.650	28.600
2° capo cameriere	15	11 500	28.250
1° cameriere al bar	10	10.400	22.900
2ª Categoria			
Salsiere	13	12.050	30.300
Pasticciere	13	12.050	30.300
Cameriere ai piani	13	10.850	26.350
Cuoco capo partita	12	11.500	29.000
Cuoco unico	12	12.400	30.000
Portiere di notte	13	11 200	27 100
Cameriere capo squadra	11	10.550	24.100
2° portiere	11	10.550	22.700
Governante unica	10	11 550	21 100
Conduttore	12	10.450	24.450
Capo caffettiere	10	8.800	25.950
Capo cantiniere	10	8.800	25.950
Capo dispensiere	10	8.800	25.950
Turnista	10	10.000	24.000
1ª guardarobiera	8	8.100	20.050
Controllo senza funzioni amministrative	8	7 750	21 150
Capo elettricista o unico	5	21.850	12.300
idraulico o unico	5	26.850	12.300

Tabella A - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

MESTRE E MARGHERA

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
3ª Categoria			
Caffett. cantin. dispens. unico.	10	9.000	24.400
Elettricista	4	25.450	10.800
Idraulico	4	25.450	10.800
Fuochista patentato	10	8.650	27.100
Falegname, tappezziere, lustrino	4	24.950	10.800
1° aiuto cuoco	9	8.200	23.900
Cuoco famiglia	9	8.200	23.900
Facchino cucina e casseroliere	9	7.800	24.400
Sotto capo reparto	9	8.050	23.100
Lavandaio	9	7.700	23.150
Facchino ai piani	9	7.700	23.750
Guardia di notte	9	8.550	23.350
Guardia di notte con funzioni di portiere di notte.	9	8.550	24.050
Guardarobiera unica	8	8.600	20.950
Argentiere, officiere	8	7.700	23.150
Interno in genere	8	7.250	23.550
2° caff. dispens. cantin.	8	7.150	23.050
2° cameriere al bar	7	7.250	19.300
Sorvegliante caldaie	7	7.800	20.750
Pittore, verniciatore, muratore	4	24.950	10.800
Aiuto operaio oltre 20 anni	4	19.850	8.150
2° aiuto cuoco oltre 20 anni	7	7.350	20.850
2° aiuto cuoco fino anni 20.	6	7.000	17.250
Interno in genere fino 20 anni	7	5.950	17 750
Aiuto operaio 18-20 anni	3	16.250	7.450
2ª guardarobiera	7	6.500	18.500
Stiratrice e donna di guardaroba	7	5.550	18.800
Lavandaia	7	6.000	20.050
Commiss. sala oltre 20 anni	7	7.350	20.850
Commiss. sala sotto anni 20	6	7.000	15.500
Cameriera ai piani	7	6.500	18.500
Commiss. con mansioni di turnista oltre anni 20	8	7.400	21.250
Commiss. ascensore oltre 20 anni	7	6.500	20.450
Telefonista uomo	7	7.550	20.800
Telefonista donna	7	7.400	20.800
Donna del personale o di grosso	7	6.100	20.450
Commiss. ascensore 18-20 anni	5	6.150	16.250
Commiss. ascensore 16-18 anni	3	4.100	8.350
Aiuto cameriera piani	5	4.950	13.450
Apprendista	1–3	4.100	3.550

Tabella A - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

MESTRE E MARGHERA

ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEG. E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEG.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
2ª Categoria			
Cuoco (con almeno un aiuto cuoco alle dipendenze)	14	11.550	27.300
Cameriere sala.	13	11.200	25.050
Cuoco unico	13	11.450	26.100
Portiere	13	11.200	25.000
Governante	10	9.050	20.600

Tabella A - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

MESTRE E MARGHERA

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
3ª Categoria			
Aiuto cuoco	9	6.850	22.500
Facchino ai piani	9	6.250	21.050
Conduttore	10	8.600	21.050
Portiere notte	11	9.600	22.750
Guardia di notte	10	7.850	22.350
Guardarobiera	8	6.800	19.150
Interno in genere	8	6.100	22.550
Idem sino 20 anni	7	5.750	18.900
Cameriera ai piani.	8	5.450	19.200
Aiuto cameriere sala	8	6.750	22.550
Idem sino 20 anni .	7	6.350	18.900
Cameriera sala piani	8	5.450	18.150
Donna guardaroba	7	4.550	17.550
Lavandaia	7	4.950	17.750
Commiss. oltre 20 anni.	7	5.350	18.400
Commiss. 18-20 anni.	5	4.800	11.600
Commiss. 16-18 anni	3	3.600	7.550
Telefonista	7	5.950	18.650
Apprendista in genere (Vedi C. N.)	1–3	3.600	3.250

Tabella B/2 - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

MESTRE, MARGHERA, CAORLE, CHIOGGIA, SOTTOMARINA, BIBIONE ED ALTRE LOCALITÀ DELLA PROVINCIA

(esclusi Venezia-città, Lido di Venezia, Jesolo)

ALBERGHI DI 4ª CATEGORIA E PENSIONI DI 2ª CATEGORIA

di cui all'art. 66 del Contratto Nazionale ed all'art. 7 del Contratto integr.

QUALIFICA DEL PERSONALE	Retribuzione mensile fissa globale lorda (oltre vitto e alloggio)	
	mesi: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre	altri mesi
Cuoco	44.800	40.800
Cameriere sala	41.650	37.950
Cuoco unico	42.250	39.350
Portiere	41.650	37.950
Governante	33.600	30.650
Aiuto cuoco	34.100	31.100
Facchino ai piani	31.700	28.900
Conduttore	34.350	31.300
Guardia di notte	33.400	30.500
Guardarobiera	30.250	27.550
Interno in genere .	33.200	30.250
Interno in genere fino a 20 anni	28.500	26.000
Cameriera ai piani	27.700	25.250
Aiuto cameriere sala	33.300	30.350
Aiuto cameriere sala fino 20 anni	28.600	26.050
Cameriera sala e piani	27.700	25.250
Donna di guardaroba	25.250	23.000
Lavandaia	26.100	23.800
Telefonista	28.550	26.050
Commiss. oltre 20 anni	28.450	25.950
Commiss. 18–20 anni	18.800	17.150
Commiss. 16–18 anni	12.800	11.950
Apprendista in genere	7.850	7.150

Tabella A - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

MESTRE, MARGHERA, CAORLE, CHIOGGIA, SOTTOMARINA, BIBIONE ED ALTRE LOCALITÀ DELLA PROVINCIA (esclusi Venezia-città, Lido di Venezia, Jesolo)

ALBERGHI DI 3ª CATEGORIA E PENSIONI DI 2ª CATEGORIA di cui all'art. 66 del Contratto Naz. ed all'art. 7 del Contratto integr.

QUALIFICA DEL PERSONALE	Retribuzione mensile fissa globale lorda (oltre vitto e alloggio)	
	mesi: maggio; giugno, luglio, agosto, settembre	altri mesi
Cuoco	46.750	42.550
Cameriere sala	43.450	39.600
Cuoco unico	45.100	41.100
Portiere	42.450	39.600
Governante	35.050	32.000
Aiuto cuoco	35.550	32.400
Facchino ai piani	33.100	30.100
Conduttore	35.850	32.650
Guardia di notte	34.800	31.700
Guardarobiera	31.500	28.700
Interno in genere	34.650	31.600
Interno in genere fino a 20 anni	29.800	27.100
Cameriera piani	28.900	26.300
Aiuto cameriere sala	34.700	31.650
Aiuto cameriere sala fino 20 anni	29.850	27.200
Cameriera sala e piani	28.900	26.300
Donna di guardaroba	26.400	24.000
Lavandaia	27.200	24.800
Commiss. oltre 20 anni	29.750	27.050
Commiss. 18-20 anni	19.600	17.850
Commiss. 16-18 anni	13.400	12.150
Telefonista	29.800	27.150
Apprendista in genere	8.200	7.450

Tabella A - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CAORLE, CHIOGGIA, SOTTOMARINA, BIBIONE ED ALTRE LOCALITÀ DELLA PROVINCIA NON COMPRESE NEL COMUNE DI VENEZIA (escluso Jesolo)

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Capo cuoco	18	13.000	30.000
1° Capo cameriere	18	16.550	29.250
1° Portiere	15	12.300	25.750
1° Capo cameriere	15	10.400	25.400
2° Cameriere al bar	10	9.350	20.600
2ª Categoria			
Salsiere	13	10.800	27.300
Pasticcreie	13	10.800	27.300
Cameriere ai piani	13	9.800	23.750
Cuoco capo partita	12	10.350	26.100
Cuoco unico	12	11.200	27.000
Portiere di notte	13	10.550	24.400
Cameriere capo squadra	11	9.500	21.750
2° Portiere	11	9.500	20.450
Governante unica	10	10.400	19.050
Conduttore	12	9.400	22.000
Capo caffettiere	10	7.950	23.350
Capo cantiniere	10	7.950	23.350
Capo dispensiere	10	7.950	23.350
Turnista	10	9.000	21.600
1ª Guardarobiera	8	7.300	18.050
Controllo senza funzioni amm.ve	8	6.950	19.000
Capo elettricista o unico	5	24.200	11.100
Capo idraulico o unico	5	24.200	11.100

Tabella A - Operai (in vigore dal 1° marzo 1959)

CAORLE, CHIOGGIA, SOTTOMARINA, BIBIONE ED ALTRE LOCALITÀ DELLA PROVINCIA NON COMPRESE NEL COMUNE DI VENEZIA (escluso Jesolo)

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
3ª Categoria			
Caffett., cantin., dispens. unico	10	8.100	21.950
Elettricista	4	22.900	9.750
Idraulico	4	22.900	9.750
Fuochista patentato	10	7.750	24.400
Falegname, tappezziere, lustrino	4	22.450	9.750
1° Aiuto cuoco	9	7.350	21.550
Cuoco famiglia	9	7.350	21.550
Facchino cucina e casseroliere	9	7.000	21.950
Sotto capo reparto	9	7.250	20.800
Lavandaio	9	6.900	20.850
Facchino ai piani	9	6.900	21.400
Guardia di notte	9	7.700	21.050
Guardia di notte con funzioni di portiere di notte	9	7.700	21.700
Guardarobiera unica	8	7.700	18.850
Argentiere, officiere	8	6.900	20.850
Interno in genere	8	6.550	21.200
2° Caffett. dispensiere, cantiniere	8	6.450	20.750
2° Cameriere al bar	7	6.500	17.400
Sorvegliante caldaie	7	7.000	18.700
Pittore, verniciatore, muratore	4	22.450	9.750
Aiuto operaio oltre 20 anni	4	17.900	7.350
2° Aiuto cuoco oltre 20 anni	7	6.600	18.800
2° Aiuto cuoco fino 20 anni	6	6.300	16.100
Interno in genere fino 20 anni	7	5.350	16.000
Aiuto operaio 18-20 anni	3	14.700	6.700
2ª guardarobiera	7	5.850	16.650
Stiratrice e donna di guardaroba	7	5.000	16.950
Lavandaia	7	5.350	17.150
Commiss. sala oltre 20 anni	7	6.600	18.800
Commiss. sala sotto 20 anni	6	6.300	13.950
Cameriera piani	7	5.850	16.650
Commiss. ascensore oltre 20 anni	7	5.850	18.450
Commiss. ascensore 18-20 anni	5	5.500	14.650
Commiss. ascensore 16-18 anni	3	3.650	7.550
Telefonista uomo	7	6.800	18.750
Telefonista donna	7	6.700	18.750
Donna del personale o di grosso	7	5.500	18.450
Aiuto cameriera piani	5	4.450	12.150
Apprendista	1-3	3.650	3.200
Commiss. con mansioni di turnista oltre 20 anni	8	6.350	19.550

CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI

ALBERGHI DI LUSSO

Personale con qualifica operaia

1ª categoria:

A) capo cuoco, 1° capo cameriere, 1° portiere, sotto capo cuoco;

B) 2° capo cameriere, portiere notte, 3° capo cameriere;

C) 1ª governante, governante unica, cameriere bar;

2ª categoria:

A) salsiere, particcere, cuoco capo partita;

B) cameriere ai vini, cameriere ai piani, portiere notte, cameriere capo squadra, cameriere vestibolo, 2° portiere, capo elettricista o unico, capo idraulico o unico, conduttore;

C) 2° portiere notte, postino, capo caffettiere o unico, capo cantiniere o unico, capo dispensiere o unico, turnista portineria;

D) 2ª governante, 3ª governante, 1ª guardarobiera o unica, controllo senza funzioni amministrative, centralinista;

3ª categoria:

A elettricista, idraulico, fuochista patentato, falegname, tappezziere, lustrino, 1° aiuto cuoco, cuoco famiglia, facchino cucina e casseroliere, sotto capo reparto, lavandaio, facchino ai piani, guardia notte, officiere ed argentiere, interno in genere, 2° caffettiere, cantiniere, dispensiere, pittore, verniciatore, muratore;

B) 2° cameriere al bar, sorvegliante caldaie, 2° aiuto cuoco oltre 20 anni, aiuto operaio oltre 20 anni, 2ª guardarobiera, stiratrice e donna guardaroba, lavandaia, commis sala oltre 20 anni, commis piani, portiere alla riva, commiss. ascensorista oltre 20 anni, cameriera ai piani, commiss. con mansioni di turnista oltre 20 anni, telefonista uomo o donna;

C) interno in genere fino a 20 anni, aiuto operaio 18-20 anni, commis sala sotto anni 20, 2° aiuto cuoco fino anni 20, donna personale o di grosso, commiss. ascensorista 18-20 anni, aiuto cameriera piani;

D) commiss. ascensorita 16-18 anni, apprendista in genere.

ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

Personale con qualifica operaia

1ª categoria:

A) capocuoco, 1° capo cameriere, 1° portiere, sotto capo cuoco;

B) 2° capo cameriere, portiere notte, 3° capo cameriere;

C) 1ª governante, governante unica, cameriere al bar;

2ª categoria:

A) salsiere, pasticcere, cuoco capo partita;

B) cameriere ai vini, cameriere ai piani, portiere notte, cameriere capo squadra, cameriere al vestibolo, 2° portiere, capo elettricista o unico, capo idraulico o unico, conduttore, capo caffettiere, capo cantiniere, capo dispensiere;

C) 2° portiere notte, postino, 2ª governante, turnista portineria, 1ª guardarobiera, controllo senza funzioni amministrative, centralinista;

3ª categoria:

A) elettricista, idraulico, fuochista patentato, falegname, tappezziere, lustrino, 1° aiuto cuoco, cuoco famiglia, facchino cucina e casseroliere, sotto-capo reparto, lavandaio, facchino ai piani, guardia notte, officiere, argentiere, interno in genere, 2° caffettiere, cantiniere dispensiere, pittore, verniciatore, muratore, caffettiere cantiniere, dispensiere unico;

B) 2° cameriere al bar, sorvegliante caldaie, 2° aiuto cuoco oltre anni 20, aiuto operaio oltre 20 anni, 2ª guardarobiera, stiratrice e donna guardaroba, lavandaia commis sala oltre anni 20, commis ai piani, portiere alla riva, commiss. ascensorista oltre 20 anni, cameriera piani, telefonista uomo o donna, guardarobiera unica, commiss. con mansioni di turnista oltre anni 20;

C) Interno in genere fino anni 20, aiuto operaio 18-20 anni, comis sala sotto anni 20, 2° aiuto cuoco fino anni 20, donna del personale o di grosso, commiss. ascensorista 18-20 anni, aiuto cameriera piani;

D) commiss. ascensorista 16-18 anni, apprendista in genere.

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

Personale con qualifica operaia

1ª categoria:

A) capo cuoco, 1° capo cameriere, 1° portiere;

B) 2° capo cameriere, 1° cameriere al bar.

2ª categoria:

A) salsiere, pasticcere, cuoco capo partita, cuoco unico;

B) cameriere piani, portiere notte, cameriere capo squadra, 2° portiere, governante unica, conduttore, capo caffettiere, cantiniere, dispensiere, turnista, capo elettricista o unico, capo idraulico o unico;

C) 1ª guardarobiera, controllo senza funzioni amministrative;

3ª categoria:

A) caffettiere, cantiniere, dispensiere unico, elettricista, idraulico, fuochista patentato, falegname, tappezziere, lustrino, 1° aiuto cuoco, cuoco famiglia, facchino cucina e casseroliere, sotto-capo reparto, lavandaio, facchino ai piani, guardia notte, guardia notte con funzioni di portiere di notte, argentiere, officiere, interno in genere, 2° cantiniere, caffettiere, dispensiere, pittore, verniciatore, muratore;

B) guardarobiera unica, 2° cameriere al bar, sorvegliante caldaie, aiuto operaio oltre 20 anni, 2° aiuto cuoco oltre 20 anni, commis sala oltre 20 anni, commis con mansioni di turnista oltre 20 anni, commiss. ascensorista oltre 20 anni, telefonista uomo o donna;

C) interno in genere fino a 20 anni, aiuto operaio 18-20 anni, 2ª guardarobiera, stiratrice e donna guardaroba, lavandaia, commiss. sala sotto anni 20, 2° aiuto cuoco sotto anni 20, cameriera piani, donna personale o di grosso, commiss. ascensorista 18-20 anni, aiuto cameriera piani,

D) commiss. ascensorista 16-18 anni, apprendista.

ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEGORIA E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEGORIA

Personale con qualifica operaia

2ª categoria:

A) cuoco con almeno un aiuto cuoco alle dipendenze, cameriere sala, cuoco unico, portiere;

B) governante;

3ª categoria:

A) aiuto cuoco, facchino piani, conduttore, portiere notte, guardia notte, interno in genere, aiuto cameriere sala, commiss. ascensorista oltre 20 anni.

B) guardarobiera, interno in genere fino ai 20 anni, cameriera piani, aiuto cameriere sala fino 20 anni, cameriera sala piani, donna guardaroba, lavandaia, telefonista;

C) commiss. ascensorista anni 18-20;

D) commiss. ascensorista 16-18 anni, apprendista in genere.

TABELLA DI RETRIBUZIONI MEDIE CONVENZIONALI MENSILI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (JESOLO ESCLUSO)

(compreso vitto e alloggio)

Personale con qualifica non impiegatizia (operai)

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	Alberghi 1ª	Alberghi 2ª e pens. 1ª	Alberghi 3ª e 4ª e pensioni 2ª e 3ª
1ª Categoria				
A)	78.500	73.000	66.500	—
B)	66.500	60.500	55.500	—
C)	58.500	56.000	—	—
2ª Categoria				
A)	69.500	66.500	61.500	56.000
B)	62.000	59.500	53.500	46.500
C)	60.500	52.000	46.500	—
D)	53.000	—	—	—
3ª Categoria				
A)	56.000	53.500	50.500	46.500
B)	50.500	47.500	45.000	41.500
C)	43.000	41.500	39.500	31.000
D)	25.500	25.500	25.500	25.500

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 MAGGIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1951 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI E PENSIONI DI JESOLO

In Venezia, il giorno 2 del mese di maggio 1959

tra

l'Associazione Jesolana Albergatori, A.J.A., rappresentata dal suo presidente sig. *Franco Janna*, assistito dal direttore sig. *Giovanni D'Este*;

e

il dott. *Umberto Chiozzotto* per la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L., Unione Sindacale Provinciale di Venezia

e

il sig. *Giovanni Rosa* per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L., Sindacato Provinciale Albergo e Mensa di Venezia;

e

il dott. *Francesco Emiliani* per l'Unione Italiana del Lavoro U.I.L., Camera Sindacale di Venezia;

e

il sig. *Paolo Negrini* per la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori C.I.S.Na.L, Unione Provinciale di Venezia,

si è concordato e stipulato il presente Contratto di Lavoro da valere per il personale impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni di Jesolo, integrativo al Contratto Collettivo Nazionale stipulato in Roma il 28 giugno 1951, con le modificazioni ed aggiunte concordate in data 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955, tra le competenti Organizzazioni Nazionali.

Art. 1.

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

In riferimento all'art. 8 del Contratto Nazionale, gli apprendisti usufruiranno della percentuale di servizio in base al numero dei punti indicati nelle tabelle retributive di cui al successivo art. 3 nonchè dello stipendio e del minimo garantito di percentuale di servizio, indicate nelle stesse tabelle retributive, oltre, naturalmente il vitto e l'alloggio.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 12 del Contratto Nazionale, si precisa che gli impiegati che non rientrano nella categoria di cui al 1° comma del predetto art. 12, sono i seguenti: capo-controllo amministrativo, capo del personale, economo, corrispondente in almeno tre lingue, corrispondente, controllo amministrativo, magazziniere depositario, stenodattilografa-segretaria, impiegato comune o addetto alla amministrazione del personale, controllo merci, impiegato d'ordine, stenodattilografo, dattilografo.

Art. 3.

RETRIBUZIONE MENSILE

In riferimento agli artt. 20, 21 e 22 del Contratto Nazionale, la retribuzione mensile, riferita a giorni 30, al lordo delle trattenute di legge, è costituita da:

a) stipendio mensile alberghiero;

b) percentuale di servizio;

c) vitto e alloggio.

Lo *stipendio* è attribuito direttamente ad ogni singolo impiegato nella misura indicata nelle allegate tabelle contrassegnate con la lettera A), in relazione alla categoria e qualifica del lavoratore ed alla categoria di appartenenza dell'azienda, a norma, quest'ultima, dell'art. 1 del Contratto Nazionale.

La *percentuale di servizio*, nella misura di un quindicesimo della percentuale globale del 15% applicata sui conti dei clienti, è ripartita tra il personale in base al punteggio indicato nelle sopracitate tabelle A), a fronte di ogni qualifica di personale ed in relazione alla categoria di appartenenza dell'azienda in base alla classifica di legge.

Qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiunga, in relazione al punteggio singolo, per ogni impiegato, la misura minima riferita a mese di gior-

ni 30, indicata nelle citate tabelle A), il datore di lavoro dovrà corrispondere in proprio la differenza sino al raggiungimento di tale misura minima.

Il *vitto e l'alloggio* corrisposti in natura a ciascun impiegato, vengono convenzionalmente valutati in lire 7500 mensili, pari a L. 250 giornaliere per il vitto ed in L. 960 mensili, pari a L. 32 giornaliere per l'alloggio. L'indennità sostitutiva del vitto, viene stabilita in L. 12.600 mensili pari a L. 420 giornaliere; l'indennità sostitutiva dell'alloggio è fissata in L. 3600 mensili, pari a L. 120 giornaliere, nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di fornirlo nell'azienda o altrove.

Art. 4.

UTILIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

In riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale, si conviene che nel caso particolare in cui l'azienda abbia alle proprie dipendenze non più di due impiegati (uno o due), agli stessi impiegati non potrà, comunque, essere mensilmente distribuito un importo di percentuale di servizio superiore al 300% del minimo garantito di percentuale di servizio, ad essi attribuito dal presente Contratto Integrativo. La eventuale eccedenza a tale limite dovrà essere riversata nel tronco della percentuale di servizio di spettanza del personale operaio per essere tra questo distribuita.

Art. 5.

ALBERGHI DI STAGIONE - STIPENDIO - MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE

In riferimento alla lettera B) dell'art. 25 del Contratto Nazionale, lo stipendio alberghiero mensile e l'importo del minimo garantito di percentuale, di cui alle tabelle A), art. 3, del presente Contratto Integrativo, sono aumentati come segue:

del 25% per una prestazione d'opera entro 2 mesi;

del 15% per una prestazione d'opera entro 4 mesi;

del 10% per una prestazione d'opera oltre 4 mesi e fino a 6 mesi.

Si chiarisce che, mentre lo stipendio, come sopra maggiorato, viene senz'altro attribuito a ciascun impiegato, la maggiorazione del minimo garantito di percentuale va intesa nel senso che agli impiegati in servizio presso alberghi di stagione, di cui all'art. 24 del Contratto Nazionale, viene riconosciuto un minimo garantito, come sopra maggiorato, ai fini della eventuale integrazione, qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiunga mensilmente il minimo garantito di percentuale, a norma dell'art. 3 del presente Contratto Integrativo.

Si chiarisce altresì che si considerano alberghi di stagione, a norma del titolo XIV dela Contratto Nazionale, le aziende alberghiere situate nella località stagionale di Jesolo, che abbiano, comunque, un periodo di chiusura annuale.

Non rientrano quindi nelle disposizioni stabilite dal titolo XIV del Contrato Nazionale e del presente art. 5, le aziende alberghiere situate in Jesolo Paese.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE - ALBERGHI DI STAGIONE

In riferimento all'art. 28 del Contratto Nazionale, il periodo nel quale l'impiegato. in servizio presso alberghi e pensioni di stagione, usufruirà di un riposo settimanale limitato a 12 ore, viene fissato dal 2 luglio al 15 settembre.

Art. 7.

PICCOLE AZIENDE ALBERGHIERE

Nelle piccole aziende alberghiere, intendendosi per tali gli alberghi classificati di 3ª e 4ª categoria e le pensioni classificate di 2ª e 3ª categoria che non abbiano più di 45 letti (per non più di 45 persone), lo stipendio e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti con una retribuzione lorda globale fissa mensile in misura pari all'importo dello stipendio, più il minimo garantito di percentuale, fissati nelle tabelle A), art. 3, per il personale alle dipendenze di aziende di corrispondente classifica, con un aumento del 10% durante i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e del 5% negli altri mesi.

Per il personale impiegatizio in servizio presso le piccole aziende alberghiere di cui sopra, di stagione, la retribuzione globale mensile fissa di cui al precedente capoverso sarà ulteriormente maggiorata come segue:

del 20% per una prestazione d'opera entro 2 mesi;

del 15% per una prestazione d'opera entro 4 mesi;

del 10% per una prestazione d'opera oltre 4 mesi e fino a 6 mesi.

Art. 8.

TABELLE DI RETRIBUZIONI MEDIE CONVENZIONALI

Ai fini del calcolo e liquidazione della 13ª mensilità, delle festività nazionali ed infrasettimanali, dell'integrazione di malattia, dell'indennità di anzianità e dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonchè in tutti i casi in cui sia fatto richiamo nel Contratto Nazionale a tabelle di retribuzioni globali, convenzionali, medie, ecc., nonchè ai fini tributari, si conviene l'applicazione delle tabelle di retribuzioni medie e convenzionali in vigore agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'INAM, alla gestione INA-Casa, all'INPS ed all'I.N.A I.L.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo decorre dal 1° maggio 1959 e sarà valido fino al 31 dicembre 1960.

Esso s'intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, da una delle parti contraenti.

Tabella A Impiegati (in vigore dal 1° maggio 1959)

J E S O L O

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO	Punti	Stipendio	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Qualifiche come da C.N. 28-6-51	12	41.750	34.650
2ª Categoria			
Capo ricevimento	11	33.350	28.450
Capo del personale	9	30.350	22.300
Economo	9	26.250	22.300
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie	9	26.250	23.500
3ª Categoria			
Segretario	7	24.450	21.050
Controllo amministrativo	7	24.450	21.050
Altre qualifiche indicate nella lettera A) — 3ª cat. — art. 2 del C N.	7	24.450	21.050
Aiuto segretario	5	17.300	14.850
Controllo merci	5	17.300	14.850
Altre qualifiche indicate nella lettera B) — 3ª cat. — art. 2 del C. N.	5	17.300	14.850
Apprendista o volontario	2	6.000	3 750

Tabella A - Impiegati (in vigore dal 1° maggio 1959)

ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEG. E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEG.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO	Punti	Stipendio	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
1ª Categoria			
Qualifiche come da C. N. 28-6-51	11	35.750	27.250
2ª Categoria			
Segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie	8	25.000	21.250
3ª Categoria			
Segretario ed altre qualifiche di cui alla lettera A — 3ª categ. dell'art. 2 del C. N.	7	21.500	18.550
Aiuto segretario ed altre qualifiche di cui alla lettera B — 3ª cat. dell'art. 2 del C. N.	5	15.500	13.600
Apprendista o volontario	2	4.800	3.750

Nota: per gli esercizi di stagione trovano altresì applicazione gli aumenti di cui all'art. 5 del Contratto Integrativo 1-5-1959

TABELLA DI RETRIBUZIONI MEDIE CONVENZIONALI MENSILI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DI JESOLO (con decorrenza dal 1° maggio 1959)

PERSONALE CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE	Alberghi 2ª e pens. 1ª	Alberghi 3ª e 4ª e pens. 2ª e 3ª
1ª Categoria	87 450	73.650
2ª Categoria		
A)	71.550	55.800
B)	62.700	—
C)	58.050	—
3ª Categoria		
A)	55.800	48.900
B)	41.400	38.700
C)	23.550	23.550

Le retribuzioni medie sopraindicate sono calcolate per mese ragguagliato a giorni trenta.

CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

Personale con qualifica impiegatizia

1ª categoria

Direttore Vice direttore.

2ª categoria:

A) capo ricevimento;

B) capo del personale;

C) economo, segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie;

3ª categoria:

A) segretario, controllo amministrativo altre qualifiche corrispondenti;

B) aiuto segretario controllo merci, altre qualifiche corrispondenti;

C) apprendista o volontario.

ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEG. E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEG

Personale con qualifica impiegatizia

1ª categoria:

Direttore, Vice direttore.

2ª categoria:

Segretario con mansioni di ricevimento e cassa o impiegato unico con mansioni varie;

3ª categoria:

A) segretario ed altre qualifiche corrispondenti;

B) aiuto segretario ed altre qualifiche corrispondenti;

C) apprendista o volontario.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 MAGGIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DA ALBERGHI E PENSIONI DI JESOLO

In Venezia, il giorno 2 del mese di maggio 1959,

tra

l'ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI A.J.A., rappresentata dal suo presidente, sig. *Franco Janna,* assitito dal direttore sig. *Giovanni D'Este;*

e

il dott. *Umberto Chiozzotto,* per la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI C.I.S.L., Unione Sindacale Provinciale di Venezia;

e

il sig. *Rosa Giovanni* per la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO C.G.I.L., Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa di Venezia;

e

il dott. *Francesco Emiliani* per l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO U.I.L., Camera Sindacale di Venezia;

e

il sig. *Paolo Negrini* per la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI C.I.S.Na.L., Unione Provinciale di Venezia;

si è concordato e stipulato il presente Contratto di Lavoro da valere per il personale operaio dipendente da alberghi e pensioni di Jesolo, integrativo al Contratto Collettivo Nazionale stipulato in Roma il 18 dicembre 1949, con le modificazioni ed aggiunte concordate in data 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955 tra le competenti Organizzazioni Nazionali.

Art. 1.

RETRIBUZIONI - PERCENTUALE DI SERVIZIO

In riferimento all'art. 28 ed all'art. 32 del C.C.N., la retribuzione mensile, riferita a giorni 30, al lordo dalle tratter̀ute di legge, è composta da:

a) salario alberghiero;
b) percentuale di servizio;
c) vitto e alloggio.

Il *salario* è attribuito direttamente ad ogni singolo lavoratore nella misura indicata nelle allegate tabelle contrassegnate con la lettera *A)* in relazione alla categoria di appartenenza dell'azienda in base alla classificazione di legge ed alla categoria e qualifica del lavoratore.

La *percentuale di servizio,* applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti (di cui un quindicesimo a favore del personale con mansioni impiegatizie) ove esista, è ripartita tra il personale in base al punteggio indicato nelle sopracitate tabelle *A)* a fianco di ogni qualifica di personale ed in relazione alla categoria di appartenenza dell'azienda in base alla classifica di legge.

Per i mesi di aprile, maggio, giugno, al personale in servizio è riconosciuto un importo mensile minimo garantito di percentuale di servizio nella misura indicata nelle citate tabelle A) a fianco di ciascuna qualifica di personale in relazione alla categoria di appartenenza dell'azienda.

Qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiunga, in base al punteggio spettante ad ogni lavoratore, la misura minima mensile di cui sopra, nei singoli mesi più sopra specificati, il datore di lavoro dovrà corrispondere in proprio e direttamente la differenza fino al raggiungimento di tale misura minima.

Il salario od il minimo garantito delle qualifiche: portiere di notte 2° portiere di notte guardia di notte guardia di notte con funzioni di portiere di notte, indicati nelle citate tabelle A), saranno aumentati di un ulteriore 10% a titolo di maggiorazione per lavoro notturno.

Il *vitto e l'alloggio* corrisposti in natura ai sensi dell'art. 29 del C.C.N., vengono convenzionalmente valutati in L. 7200 per il vitto e in L. 900 mensili per l'alloggio (rispettivamente a giornata L. 240 e L. 30).

Qualora il datore di lavoro intenda corrispondere il vitto in denaro, l'importo di esso è fissato in L. 10.800 (pari a L. 360 al giorno); l'alloggio viene fissato in lire 3.000 mensili (pari a L. 100 al giorno), qualora il datore di lavoro si rifiuti di fornirlo nell'azienda o altrove.

Art. 2.

PERSONALE EXTRA

In riferimento all'art. 36 del C.C.N., la misura del compenso da corrispondere al personale extra, a qualunque categoria appartenga, è così stabilita:

— L. 3.000 per mezzo servizio, oltre il vitto (un pasto);

— L. 3.600 per servizio intero (nella stessa giornata), oltre il vitto (due pasti).

I compensi di cui sopra saranno aumentati del 50 % per i servizi che si protraggono oltre le ore 1 del mattino.

Per il personale che presta servizio fuori residenza, i compensi di cui al presente articolo, sono aumentati del 50 % per indennità di trasferta di tale personale, al quale dovranno, altresì essere rimborsate le spese di viaggio.

Art. 3.

ARNESI DI CUCINA

In riferimento all'art. 48 del C.C.N., si stabilisce in L. 1.500 mensili il compenso per l'uso degli arnesi di cucina di proprietà del cuoco.

Art. 4.

ALBERGHI E PENSIONI DI STAGIONE
ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 55 del C.C.N., l'orario giornaliero di lavoro negli alberghi e nelle pensioni di stagione è aumentato di una ora rispetto a quello stabilito dall'art. 16 dello stesso C.C.N.

Art. 5.

ALBERGHI E PENSIONI DI STAGIONE SALARIO
MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE

In riferimento all'art. 63 del C.C.N., il salario alberghiero mensile e l'importo del minimo garantito di percentuale indicato nelle già citate tabelle *A*) di cui all'art. 1 del presente Contratto, sono aumentati come segue per il personale che presta servizio presso le aziende di cui all'art. 54 del C.C.N.:

del 25 % per una prestazione d'opera entro 2 mesi;

del 15 % per una prestazione d'opera entro 4 mesi;

del 10 % per una prestazione d'opera oltre 4 mesi e fino a 6 mesi.

Si chiarisce che mentre il salario come sopra maggiorato viene senz'altro attribuito a ciascun lavoratore, la maggiorazione del minimo garantito di percentuale va intesa nel senso che agli operai in servizio presso alberghi e pensio di stagione, viene riconosciuto un minimo garantito come sopra maggiorato solo ai fini dell'eventuale integrazione, qualora l'importo della percentuale di servizio non raggiunga mensilmente il minimo garantito di percentuale riconosciuto a norma dell'art 1 del presente Contratto Integrativo.

Art. 6.

ALBERGHI DI STAGIONE - RIPOSO SETTIMANALE

In riferimento all'art. 57 del C.C.N., il periodo nel quale il personale operaio, in servizio presso alberghi e pensioni di stagione, usufruirà del riposo settimanale limitato a 12 ore, viene fissato dal 2 luglio al 15 settembre.

Art. 7.

PICCOLI ALBERGHI E PICCOLE PENSIONI
RETRIBUZIONE FISSA

Negli esercizi di cui all'art. 66 del C.C.N., il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti previo accordo scritto con il personale, con una retribuzione lorda globale fissa mensile (riferita a mese di giorni 30) nella misura di cui alle allegate tabelle B/1 e B/2.

Art. 8.

TABELLE DI RETRIBUZIONI MEDIE CONVENZIONALI

Ai fini del calcolo e liquidazione della gratifica di Natale, delle festività nazionali ed infrasettimanali dell'integrazione di malattia, dell'indennità di anzianità, nonchè in tutti i casi in cui sia fatto riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e tabelle convenzionali, globali, medie ecc., nonchè ai fini tributari si conviene l'applicazione delle tabelle di retribuzioni medie convenzionali in vigore agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'I.N.A.M., alla gestione INA-Casa, all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L.

Art. 9.

DECORRENZE E DURATA

Il presente Contratto Integrativo decorre dal 1° maggio 1959 e sarà valido fino al 31 dicembre 1960.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, da una delle parti contraenti.

Per quanto riguarda le retribuzioni lorde globali fisse mensili di cui l'art. 7 del presente Contratto Integrativo si conviene, che fatto riferimento al numero indice complessivo del costo della vita della città di Venezia elaborato dalla Camera di Commercio, qualora tale numero indice subisse aumenti non inferiori al l'8 % rispetto a quello che si assume a base del maggio 1959, le Organizzazioni dei lavoratori si riservano la facoltà di richiedere una revisione di tali tabelle nella intesa che, comunque, la revisione non potrà aver decorrenza anteriormente al 1° gennaio 1960.

Tabella A - Operai (in vigore dal 1° maggio 1959)

J E S O L O

ALBERGHI DI 2a CATEGORIA E PENSIONI DI 1a CATEGORIA

Categorie e qualifiche del personale operaio	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di perc. di serv.
categoria			
Capo cuoco	18	12.900	28.750
1° capo cameriere	18	12.450	28.000
1° portiere	15	12.200	24.650
1° capo cameriere	15	10.300	24.350
1° cameriere al bar	10	9.250	19.700
1a *categoria*			
alsiere	13	10.750	26.150
Pasticciere	13	10.750	26.150
Cameriere ai piani	13	9.750	22.750
Cuoco capo partita	12	10.250	25.000
Cuoco unico	12	11.100	25.850
Portiere di notte	13	10.450	23.350
Cameriere capo squadra	11	9.400	20.800
1° portiere	11	9.400	19.600
Governante unica	10	10.300	18.250
Conduttore	12	9.300	21.100
Capo caffettiere	10	7.900	22.350
Capo cantiniere	10	7.900	22.350
Capo dispensiere	10	7.900	22.350
Turnista	10	8.950	20.700
1a guardarobiera	8	7.250	17.300
Controllo senza funzioni amministrative	8	6.900	18.300
Capo elettricista o unico	5	24.000	10.650
Capo idraulico o unico	5	24.000	10.650
3a *categoria*			
Caff. cant. disp. unico	10	8.050	21.050
Elettricista	4	22.700	9.350
Idraulico	4	22.700	9.350
Fuochista patentato	9	6.950	21.050
Falegname, tappezziere ,lustirno	4	22.300	9.350
1° aiuto cuoco	9	7.300	20.650
Cuoco famiglia	9	7.300	20.650
Facchino cucina e casseroliere	9	6.950	21.050
Sotto capo reparto	9	7.200	19.950
Lavandaio	9	6.850	20.000
Facchino ai piani	9	6.850	20.500
Guardia di notte	9	7.650	20.150
Guardia di notte con funzioni di portiere di notte	9	7.650	20.750
Guardarobiera unica	8	7.650	18.050
Artentiere, officiere	8	6.850	20.000
Interno in genere	8	6.550	20.300
2° caff., disp. cantin.	8	6.450	19.900
2° cameriere al bar	7	6.500	16.700
Sorvegliante caldaie	7	6.950	17.900
Pittore, verniciatore, muratore	4	22.300	9.350
Aiuto operaio oltre 20 anni	4	17.750	7.050
2° aiuto cuoco	7	6.600	18.000
Interno in genere fino 20 anni	7	5.350	15.300
Aiuto operaio 18-20 anni	3	14.550	6.450
2a guardarobiera	7	5.800	15.950
Stiratrice e donna di guardaroba	7	4.950	16.250
Lavandaia	7	5.350	16.400
Commis sala oltre 20 anni	7	6.600	18.000
Commis sala sotto 20 anni	6	6.250	13.400
Cameriera piani	7	5.800	15.950
Commis. ascensore oltre 20 anni	7	5.800	17.700
Telefonista uomo	7	6.750	17.850
Donna del personale o di grosso	7	5.500	17.700
Commis. ascensore 18-20 anni	5	5.500	14.050
Commis. ascensore 16-18 anni	3	3.650	7.250
Aiuto cameriera piani	5	4.450	11.650
Telefonista donna	7	6.650	17.950
Apprendista	1-3	3.650	3.100

ALBERGHI DI 3a E 4a CATEG. E PENSIONI DI 2a E 3a CATEG.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE OPERAIO	Punti	Salario mensile alberghiero	Minimo garantito mensile di percentuale di servizio
2a *Categoria*			
Cuoco (con almeno un aiuto cuoco alle dipendenze)	14	10.300	22.550
Cameriere sala	13	10.000	21.650
Cuoco unico	13	10.200	22.600
Portiere	13	10.000	21.600
Governante	10	8.100	17.800
3a *Categoria*			
Aiuto cuoco	9	6.100	19.400
Facchino ai piani	9	5.650	18.150
Conduttore	10	7.700	18.150
Portiere di notte	11	8.600	19.650
Guardia di notte	10	7.000	19.250
Guardarobiera	8	6.050	16.500
Interno in genere	8	5.500	19.450
Idem sino ai 20 anni	7	5.150	16.300
Cameriera ai piani	8	4.850	16.600
Aiuto cameriera sala	8	6.300	19.450
Idem sino ai 20 anni	7	5.700	16.300
Cameriera sala piani	8	4.850	16.050
Donna di guardaroba	7	4.050	15.100
Lavandaia	7	4.400	15.300
Commissioniere oltre 20 anni	7	4.800	16.750
Idem dai 18 ai 20 anni	5	4.350	10.050
Idem dai 16 ai 18 anni	3	3.300	6.500
Telefonista donna	7	5.350	16.100
Apprendista in genere (vedi C. N.)	1-3	3.300	2.900

Tabella B/2 - Operai (in vigore dal 1° maggio 1959)

J E S O L O

ALBERGHI DI 4a CATEGORIA E PENSIONI DI 3a CATEGORIA

di cui all'art. 66 del Contratto Nazionale ed all'art. 7 del Contratto integrativo

QUALIFICHE DEL PERSONALE	RETRIBUZIONE MENSILE FISSA GLOBALE LORDA (OLTRE VITTO E ALLOGGIO)	
	Mesi: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre	Altri mesi
Cuoco	43.200	39.400
Capo Cameriere sala	40.200	36.650
Cameriere sala	32.150	29.300
Aiuto cameriere sala sino a 20 anni qualora esista il cameriere sala corrispondente	27.600	25.150
Cuoco unico	41 700	38.000
Portiere	40.200	36.650
Governante	32.400	29.550
Aiuto cuoco	32.900	30.000
Facchino ai piani	30.600	27.900
Conduttore	33.150	30.200
Gurdia di notte	32.200	29.450
Guardarobiera	29.200	26.600
Interno in genere uomo	32.050	29.200
Interno in genere donna	29.000	24.300
Cameriera ai piani	29.000	24.300
Cameriera sala e piani	29.000	24.300
Donna di guardaroba	29.000	24.300
Lavandaia	29.000	24.300
Commissioniere oltre 20 anni	27.450	25.050
Commissioniere dai 18 ai 20 anni	18.150	16.550
Commissioniere dai 16 ai 18 anni	12.400	10.750
Telefonista donna	27.550	25.150
Apprendista in genere	7 600	6 950

Tabella B/1 - Operai (in vigore dal 1° maggio 1959)

J E S O L O

ALBERGHI DI 3ª CATEGORIA E PENSIONI DI 2ª CATEGORIA di cui all'art. 66 del Contratto Nazionale ed all'art. 7 del Contratto integrativo

QUALIFICHE DEL PERSONALE	RETRIBUZIONE MENSILE FISSA GLOBALE LORDA (OLTRE VITTO E ALLOGGIO)	
	Mesi: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre	Altri mesi
Cuoco	45.100	41.050
Capo Cameriere sala	41.950	38.200
Cameriere sala	33.500	30.550
Aiuto cameriere sala sino a 20 anni qualora esista il cameriere sala corrispondente	28.800	26.250
Cuoco unico	43.500	39.650
Portiere	41.950	38.200
Governante	33.900	30.850
Aiuto cuoco	34.300	31.300
Facchino ai piani	31.950	29.100
Conduttore	34.600	31.500
Gurdia di notte	33.500	30.600
Guardarobiera	30.450	27.750
Interno in genere uomo	33.450	30.500
Interno in genere donna	30.000	25.400
Cameriera ai piani	30.000	25.400
Cameriere sala e piani	30.000	25.400
Donna di guardaroba	30.000	25.400
Lavandaia	30.000	25.400
Commissioniere oltre 20 anni	28.700	26.100
Commissioniere dai 18 ai 20 anni	18.900	17.250
Commissioniere dai 16 ai 18 anni	12.950	11.750
Telefonista donna	28.750	26.200
Apprendista in genere	7.900	7.200

TABELLA DI RETRIBUZIONI MEDIE CONVENZIONALI MENSILI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ALBRGHIERE DI JESOLO (con decorrenza dal 1° maggio 1959)

Personale con qualifica non impiegatizia (operaio)

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE	Alberghi 2ª e pens. 1ª	Alberghi 3ª e 4ª e pens. 2ª e 3ª
1ª Categoria		
A)	61.200	—
B)	51.150	—
2ª Categoria		
A)	56.700	51.600
B)	49.350	42.900
C)	42.900	—
3ª Categoria		
A)	46.500	42.900
B)	41.400	38.250
C)	36.450	28.650
D)	23.550	23.550

Le retribuzioni medie sopraindicate sono calcolate per mese ragguagliato a giorni trenta.

CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

Personale con qualifica operaia

1ª *Categoria*:

A) capo cuoco 1° capo cameriere- 1° portiere;

B) 2° capo cameriere, 1° cameriere al bar;

2ª *Categoria*:

A) salsiere, pasticciere, cuoco capo partita, cuoco unico;

B) cameriere piani, portiere notte, cameriere capo squadra, 2° portiere, governante unica, conduttore, capo caffett., cantiniera, dispensiere, turnista, capo elettricista o unico, capo idraulico o unico;

C) prima guardarobiera, controllo senza funzioni amministrative;

3ª *Categoria*:

A) caffettiere, cantiniere, dispensiere unico, elettricista, idraulico, fuochista, falegname, tappezziere, lustrino, 1° aiuto cuoco, cuoco famiglia, facchino cucina e casseroliere, sotto capo reparto, lavandaio, facchino ai piani, guardia notte, guardia notte con funzioni di portiere di notte, argentiere, officiere, interno in genere, 2° cantiniere, caffettiere, dispensiere, pittore, verniciatore, muratore;

C) guardarobiera unica, 2° cameriere al bar, sorvegliante alle caldaie, aiuto operaio oltre i 20 anni, 2° aiuto cuoco oltre 20 anni, commissioniere sala oltre 20 anni, commissionario con mansioni di turnista oltre 20 anni, commissionario ascensorista oltre 20 anni, telefonista uomo o donna;

C) interno in genere fino a 20 anni, aiuto operaio 16-20 anni, 2ª guardarobiera, stiratrice o donna di guardaroba, lavandaia, commissioniere sala sotto anni 20, cameriera piani, donna personale o di grosso, aiuto cameriera piani;

D) commissionario ascensorista 16-18 anni, apprendista.

ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEG. E PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEG.

Personale con qualifica operaia

2ª *Categoria*:

A) cuoco con almeno un aiuto cuoco alle dipendenze cameriere sala cuoco unico portiere;

B) governante.

3ª *Categoria*:

A) aiuto cuoco facchino piani conduttore portiere notte guardia notte interno in genere aiuto cameriere sala commissionario ascensorista oltre 20 anni;

B) guardarobiera interno in genere fino ai 20 anni cameriera piani aiuto cameriera sala fino ai 20 anni cameriera sala piani donna di guardaroba lavandaia telefonista;

C) commissionaria ascensorista anni 18-20;

D) commissionario ascensorista 16-18 apprendista in genere.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 800 (1151092) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.